



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (RENZI)**

**e dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (ALFANO)**

**con il Ministro della giustizia (ORLANDO)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)**

**con il Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)**

**con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (MARTINA)**

**con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (GALLETTI)**

**e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUPI)**

*(V. Stampato Camera n. 3053)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 giugno 2015*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 15 giugno 2015*

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014

**TOMO IV**

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1607

## ALLEGATO I-B DEL CAPO I

## CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER IL COMMERCIO DI OGGETTI DA RIGATTIERE

## Articolo 1

Le Parti hanno concordato le seguenti condizioni speciali per il commercio di oggetti da rigattiere negli scambi preferenziali tra le Parti:

1. Per gli oggetti da rigattiere (codice doganale ucraino 6309 00 00) l'Ucraina eliminerà i dazi doganali sulle importazioni, rispettando le seguenti condizioni:
  - fino al 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina applica dazi all'importazione validi per il momento di entrata in vigore del presente accordo;
  - a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina, entro 5 anni, ridurrà i dazi sulle importazioni di 1 punto percentuale all'anno nei primi quattro anni e li abolirà entro la fine del quinto anno.
2. Insieme alla riduzione annua dei dazi all'importazione, l'Ucraina introdurrà il prezzo di entrata fissato in euro per chilogrammo di peso netto. Durante il periodo transitorio di eliminazione dei dazi, verranno imposti dazi doganali NPF sulle importazioni di prodotti il cui valore è inferiore al prezzo di entrata di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
3. Il 1° gennaio di ogni anno l'Ucraina pubblicherà il prezzo medio annuo di due anni prima (Y-2) dei prodotti classificati ai codici doganali di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Questa media costituirà la base per il calcolo del prezzo di entrata dei prodotti rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il prezzo di entrata stabilito sarà applicabile in tutto il territorio doganale dell'Ucraina per l'intero anno.
4. Il tasso del prezzo di entrata verrà definito come il 30 % della media del valore doganale dell'anno precedente degli oggetti di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6109, 6110, 6111, 6112, 6114, 6116, 6117, 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6209, 6210, 6211, 6214, 6217.
5. Ogni anno l'Ucraina pubblicherà statistiche commerciali annuali sui quantitativi di prodotti importati rientranti nel codice doganale di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

## ALLEGATO I-C DEL CAPO I

## TABELLE RELATIVE ALL'ELIMINAZIONE DEI DAZI ALL'ESPORTAZIONE

Nota: La tabella seguente si applica se l'anno di entrata in vigore (nel seguito denominato "EIV") dell'accordo è compreso tra l'1 gennaio 2013 e il 15 maggio 2014. Se l'EIV non dovesse aver luogo in questo lasso di tempo, la tabella dovrà essere ricalcolata in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa proporzione) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo.

Dazi espressi in % salvo diversa indicazione.

Codice SA	Descrizione	Bestiame e pelli non conciate											Misure di salvaguardia					
		EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)						
	Animali vivi della specie bovina domestica, diversi dai riproduttori di razza pura:																	
0102 90 05 00	di peso non superiore a 80 kg	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 21 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 29 00	di peso superiore a 80 kg e inferiore o uguale a 160 kg non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 41 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 49 00	di peso superiore a 160 kg e inferiore o uguale a 300 kg non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 51 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 59 00	Giovenche (bovini femmine che non hanno ancora figliato) di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 61 00	Vacche di peso superiore a 300 kg destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						
0102 90 69 00	Vacche di peso superiore a 300 kg non destinate alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0						

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1609

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
0102 90 71 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 79 00	Bovini delle specie domestiche, ad eccezione di giovenche e vacche, di peso superiore a 300 kg, non destinati alla macellazione	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0102 90 90 00	Animali della specie bovina non domestica	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
	Animali vivi della specie ovina:	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 10 00	ovini di razza pura	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
	riproduttori	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 30 00	Agnelli (non ancora usciti dall'anno)	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
0104 10 80 00	altri animali vivi della specie ovina, ad eccezione dei riproduttori di razza pura e dagli agnelli (non ancora usciti dall'anno)	23,0	18,0	13,0	8,0	6,86	5,71	4,57	3,43	2,29	1,14	0,0	
4101	Cuoi e pelli greggi di bovini (compresi i bufali) o di equidi (freschi, o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non concitati né pergaminate né altrimenti preparati), anche depilate o spaccate	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4102	Pelli gregge di ovini (fresche o salate, secche, trattate con caice, picciate o altrimenti conservate, ma non concitate né pergaminate né altrimenti preparate) o anche depilate o spaccate, diverse da quelle escluse dalla nota 1 c) di questo capitolo	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D
4103 90	Altri cuoi e pelli greggi (freschi o salati, secchi, calcinati, picciati o altrimenti conservati, ma non concitati né pergaminate né altrimenti preparati), anche depilati o spaccati, diversi da quelli esclusi dalle note 1 b) e 1 c) di questo capitolo, ad eccezione di rettili e suini	12,5	11,25	10,0	8,75	7,5	6,25	5,0	3,75	2,5	1,25	0,0	v. allegato I-D

L 161/1610

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## Semi di alcuni tipi di colture da olio

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EV+1 (2014)	EV+2 (2015)	EV+3 (2016)	EV+4 (2017)	EV+5 (2018)	EV+6 (2019)	EV+7 (2020)	EV+8 (2021)	EV+9 (2022)	EV+10 (2023)	Misure di svaliguardia
1204 00	Semi di lino, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	v. allegato I-D
1207 99 97 00	Solo semi di colza	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0	

## Rotami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EV+1 (2014)	EV+2 (2015)	EV+3 (2016)	EV+4 (2017)	EV+5 (2018)	EV+6 (2019)	EV+7 (2020)	EV+8 (2021)	EV+9 (2022)	EV+10 (2023)	Misure di svaliguardia
7202 99 80 00	nicel ferrocromo e altre ferroleghe	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7204 21	cascami e avanzi di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 29 00 00	cascami e avanzi di acciaio legato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7204 50 00 00	cascami lingottati per rifusione di acciaio legato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7218 10 00 00	acciai inossidabili in lingotti e in altre forme primarie	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7401 00 00 00	metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7402 00 00 00	rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 12 00 00	barre di colata per la fabbricazione di fili (barre da filo) di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 13 00 00	billette di rame raffinato	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 19 00 00	rame raffinato, ecc.	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 21 00 00	leghe a base di rame-zinco (ottone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1611

Codice SA	Descrizione	EV (2013)	EV+1 (2014)	EV+2 (2015)	EV+3 (2016)	EV+4 (2017)	EV+5 (2018)	EV+6 (2019)	EV+7 (2020)	EV+8 (2021)	EV+9 (2022)	EV+10 (2023)	Misure di sabguardia
7403 22 00 00	leghe a base di rame-stagno (bronzo)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7403 29 00 00	altre leghe di rame (escluse le leghe madri della voce 7 405); leghe di rame e di nichel (cuproniche), o leghe di rame, nichel e zinco (argentone)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7404 00	cascami e avanzi di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7405 00 00 00	leghe madri di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7406	polveri e pagliette di rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419 99 10 00	griglie e maglie in filo di rame	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 29 00 00	altri oggetti in rame non filettati, escluse le rondelle (comprese le rondelle destinate a funzionare da molle)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7415 39 00 00	altri oggetti in rame filettati (ad eccezione di viti per legno, altre viti, bulloni e dadi)	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
7418 19 90 00	oggetti da tavola, da cucina o altri oggetti domestici e loro parti, di rame (eccettuati spugne, strofinacci, guanti, ed oggetti simili, per pulire, lucidare o per usi analoghi e apparecchi per cuocere o riscaldare dei tipi impiegati per usi domestici, non elettrici, e loro parti)	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7419	altri lavori in rame	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7503 00	cascami ed avanzi di nichel	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7602 00	cascami e avanzi di alluminio	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7802 00 00 00	cascami e avanzi di piombo	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
7902 00 00 00	cascami e avanzi di zinco	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
8002 00 00 00	cascami e avanzi di stagno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8101 97 00 00	cascami e avanzi di tungsteno	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8105 30 00 00	cobalto e lavori di cobalto compresi i cascami e gli avanzi di cobalto	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	
8108 30 00 00	titanio e lavori di titanio, compresi i cascami e gli avanzi	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0	v. allegato I-D
8113 00 40 00	cermet e lavori di cermet, compresi i cascami e gli avanzi	13,64	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0	4,0	3,0	2,0	0,0	

## Cascami e avanzi di metalli ferrosi

Codice SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7204 10 00 00	cascami e avanzi di ghisa	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 30 00 00	cascami e avanzi di ferro o di acciaio, stagnati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 10 00	toriture, trucioli, riccioli, molature, segature e limature	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 41 91 00	spuntature di stampaggio o di taglio in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1613

Contee SA	Descrizione	EIV (2013)	EIV+1 (2014)	EIV+2 (2015)	EIV+3 (2016)	EIV+4 (2017)	EIV+5 (2018)	EIV+6 (2019)	EIV+7 (2020)	EIV+8 (2021)	EIV+9 (2022)	EIV+10 (2023)	Misure di salvaguardia
7204 41 99 00	spunature di stampaggio o di taglio non in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 10 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, spezzettati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 30 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi in pacchetti	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 49 90 00	cascami e avanzi di metalli ferrosi, smistati e non smistati	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	
7204 50 00 00	cascami in barre per la fusione di metalli ferrosi, ad eccezione dell'acciaio legato	9,5 euro per tonnellata	9,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	7,5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	5 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	3 euro per tonnellata	0,0	0,0	0,0	



## ALLEGATO I-D DEL CAPO 1

## MISURE DI SALVAGUARDIA PER I DAZI ALL'ESPORTAZIONE

1. Nel corso dei quindici (15) anni seguenti all'entrata in vigore (nel seguito "EIV") dell'accordo, l'Ucraina può applicare una misura di salvaguardia sotto forma di una maggiorazione dei dazi all'esportazione sulle merci elencate nell'allegato I-D, in conformità alle disposizioni dei paragrafi da 1 a 11, se nel corso di uno dei periodi di un anno successivi all'EIV il volume complessivo delle esportazioni dall'Ucraina nell'UE nell'ambito di ciascuno dei codici doganali ucraini elencati supera un livello di soglia (cfr. la tabella dell'allegato I-D).
2. La maggiorazione che l'Ucraina può applicare a norma del paragrafo 1 è fissata secondo la tabella figurante nell'allegato I-D e può essere applicata solo per il resto del periodo di cui al paragrafo 1.
3. L'Ucraina applicherà le eventuali misure di salvaguardia in modo trasparente. A tal fine, appena possibile l'Ucraina notificherà per iscritto all'UE la propria intenzione di applicare l'eventuale misura fornendo tutte le informazioni pertinenti, tra cui il volume (in tonnellate) di produzione interna o di raccolta dei materiali e il volume di esportazioni verso l'Unione europea e a livello mondiale. L'Ucraina inviterà l'Unione europea a consultazioni con il massimo anticipo possibile rispetto all'imposizione di eventuali misure al fine di discutere tali informazioni. Non verrà presa alcuna misura nei 30 giorni lavorativi successivi all'invito a procedere a consultazioni.
4. L'Ucraina garantirà che le statistiche utilizzate come motivazione per le eventuali misure siano affidabili, adeguate e accessibili pubblicamente in tempo utile. L'Ucraina fornirà puntualmente statistiche trimestrali sui volumi (in tonnellate) delle esportazioni verso l'Unione europea e a livello mondiale.
5. L'applicazione e il funzionamento dell'articolo 31 del presente accordo e i relativi allegati possono essere esaminati e rivisti dal comitato per il commercio di cui all'articolo 465 del presente accordo.
6. Tutte le forniture delle merci in questione che erano in fase di trasporto sulla base di un contratto concluso prima della maggiorazione imposta a norma dei paragrafi da 1 a 3 saranno esentate da tale sovrapprezzo.

Tabella dell'Ucraina: merci, livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

Nota: Le tabelle qui di seguito si applicano se l'EIV dell'accordo è compresa tra l'1 gennaio 2013 e il 15 maggio 2014. Se l'EIV non dovesse aver luogo in questo lasso di tempo, la tabella dovrà essere ricalcolata in modo da mantenere la preferenza relativa (stessa percentuale) rispetto alle aliquote dei dazi all'esportazione consolidate nel quadro dell'OMC applicabili per ogni periodo.

7. Il presente allegato definisce: le merci originarie che possono essere soggette a misure di salvaguardia conformemente all'articolo 31 del presente accordo, i livelli di soglia per l'applicazione di tali misure definiti per ciascun codice doganale ucraino menzionato e la maggiorazione massima di esportazione che può essere applicata ai dazi all'esportazione per ogni periodo di un anno per ciascuna di tali merci. Tutti i dazi sono espressi in % salvo diversa indicazione. L'EIV si riferisce al periodo di 12 mesi successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo; L'EIV + 1 si riferisce al periodo di dodici mesi avente inizio il giorno del primo anniversario dell'entrata in vigore dell'accordo; e così via fino all'EIV+15.
8. Per le pelli non conciate così definite:

Definizione: le pelli non conciate di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 4101, 4102, 4103 90.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	25,0	24,0	23,0	22,0	21,0	20,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	12,50	11,25	10,00	8,75	7,50	6,25
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	315,0	330,0	345,0	360,0	375,0
Maggiorazione massima	0,00	0,75	1,50	2,25	3,00	3,75

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1615

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	5,0	3,75	2,50	1,25	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	390,0	405,0	420,0	435,0	450,0
Maggiorazione massima	5,0	6,25	7,5	8,75	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

## 9. Per i semi di girasole, anche frantumati, così definiti:

Definizione: i semi di girasole, anche frantumati, di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 1206 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	11,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	9,1	8,2	7,3	6,4	5,5	4,5
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	0,9	1,8	2,7	3,6	4,5	5,5

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	3,6	2,7	1,8	0,9	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	6,4	7,3	8,2	9,1	10,0

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1616

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

## 10. Per i rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati così definiti:

Definizione: cascami e avanzi di acciaio legato di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7204 21, 7204 29 00 00, 7204 50 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1617

Definizione: acciai inossidabili in forma di lingotti e in altre forme primarie di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7218 10 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 000,0	2 100,0	2 200,0	2 300,0	2 400,0	2 500,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	2 600,0	2 700,0	2 800,0	2 900,0	3 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0	3 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7401 00 00 00, 7402 00 00 00, 7403 12 00 00, 7403 13 00 00, 7403 19 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1618

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

Definizione: rame di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7403 21 00 00, 7403 22 00 00, 7403 29 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (OMC)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	4 000,0	4 200,0	4 400,0	4 600,0	4 800,0	5 000,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	5 200,0	5 400,0	5 600,0	5 800,0	6 000,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0	6 000,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1619

Definizione: rottami metallici in leghe di ferro, rottami metallici non ferrosi e loro semilavorati di cui ai seguenti codici doganali ucraini: 7404 00, 7405 00 00 00, 7406, 7418 19 90 00, 7419, 7503 00, 7602 00, 7802 00 00 00, 7902 00 00 00, 8108 30 00 00.

Anno (OMC)	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV	EIV+1	EIV+2	EIV+3	EIV+4	EIV+5
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	10,0	9,0	8,0	7,0	6,0	5,0
Livello di soglia (tonnellate)	200,0	210,0	220,0	230,0	240,0	250,0
Maggiorazione massima	0,0	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0

Anno (OMC)	2019	2020	2021	2022	2023
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+6	EIV+7	EIV+8	EIV+9	EIV+10
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	4,0	3,0	2,0	1,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	260,0	270,0	280,0	290,0	300,0
Maggiorazione massima	6,0	7,0	8,0	9,0	10,0

Anno (OMC)	2024	2025	2026	2027	2028
Impegno assunto dall'Ucraina all'OMC	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Anno (accordo)	EIV+11	EIV+12	EIV+13	EIV+14	EIV+15
Dazio ucraino per l'esportazione nell'UE	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Livello di soglia (tonnellate)	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
Maggiorazione massima	8,0	6,0	4,0	2,0	0,0

11. Per i cinque anni successivi alla fine del periodo transitorio, cioè tra EIV+10 ed EIV+15, continuerà a essere disponibile il meccanismo di salvaguardia. Il valore massimo della maggiorazione diminuirà in modo lineare dal suo valore specificato a EIV+10 fino a raggiungere 0 a EIV+15

L 161/1620

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## ALLEGATO II DEL CAPO 2

## MISURE DI SALVAGUARDIA RELATIVE AGLI AUTOVEICOLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

## Tabella dell'Ucraina

Livelli di soglia e dazi di salvaguardia massimi

Il presente allegato specifica i livelli di soglia per l'applicazione delle misure di salvaguardia sui prodotti di cui alla sezione 2 del capo 2 (Misure di difesa commerciale) del titolo IV del presente accordo e il dazio di salvaguardia massimo che può essere applicato ogni anno.

Anno	1	2	3	4	5	6	7
Livello di soglia (unità)	Nessuna salvaguardia applicabile	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	Nessuna salvaguardia applicabile	20 %	21 %	22 %	23 %	24 %	25 %
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%) (*)	Nessuna salvaguardia applicabile	10	10	10	10	10	10

Anno	8	9	10	11	12	13	14	15
Livello di soglia (unità)	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
Percentuale di soglia	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %	25 %
Massimo livello di dazio all'importazione aumentato del dazio di salvaguardia (%) (*)	10	10	10	10	10	10	10	10

(\*) Il livello di dazio all'importazione applicabile - vedi elenco degli impegni per le rispettive linee tariffarie sotto la voce tariffaria 8703

29.5.2014

[ IF ]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1621

## ALLEGATO III DEL CAPO 3

## ELENCO DELLA NORMATIVA INTERESSATA DALL'ALLINEAMENTO E RELATIVO CALENDARIO DI ATTUAZIONE

1. **Normativa orizzontale (normativa quadro)**
  - 1.1 Sicurezza generale dei prodotti  
Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 1.2 Norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti  
Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 1.3 Quadro comune per la commercializzazione dei prodotti  
Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 1.4 Unità di misura  
Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 1.5 Responsabilità per danno da prodotti difettosi  
Calendario: entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo
2. **Normativa verticale (normativa settoriale)**
  - 2.1 Macchinari  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 2.2 Compatibilità elettromagnetica  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 2.3 Recipienti semplici a pressione  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 2.4 Attrezzature a pressione  
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 2.5 Attrezzature a pressione trasportabili  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 2.6 Ascensori  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 2.7 Sicurezza dei giocattoli  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
  - 2.8 Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo



L. 161/1622

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- 2.9... Requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.10 Apparecchi a gas  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.11 Dispositivi di protezione individuale  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.12 Requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.13 Strumenti per pesare a funzionamento non automatico  
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.14 Strumenti di misura  
Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.15 Equipaggiamento marittimo  
Calendario: entro due anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.16 Dispositivi medici  
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.17 Dispositivi medici impiantabili attivi  
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.18 Dispositivi medico-diagnostici in vitro  
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.19 Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva  
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.20 Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione e reciproco riconoscimento della loro conformità  
Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.21 Impianti a fune adibiti al trasporto di persone  
Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.22 Imbarcazioni da diporto  
Calendario: entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo
- 2.23 Prodotti da costruzione, comprese le misure di attuazione  
Calendario: fino alla fine del 2020

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1623

## 2.24 Imballaggi e rifiuti di imballaggio

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

## 2.25 Esplosivi per uso civile

Calendario: entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo

## 2.26 Indicazione del consumo di energia e di altre risorse mediante l'etichettatura e le informazioni uniformi relative ai prodotti, comprese le misure di attuazione

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

## 2.27 Ferrovie ad alta velocità

Calendario: entro cinque anni dall'entrata in vigore dell'accordo

## ALLEGATO IV DEL CAPO 4. SETTORI INTERESSATI

## ALLEGATO IV-A DEL CAPO 4

## MISURE SPS

## PARTE I

## Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

- I. Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie
- II. Bovini (comprese le specie *Bubalus bubalis* e *Bison*)
- III. Ovini e caprini
- IV. Suini
- V. Pollame (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)
- VI. Pesci vivi
- VII. Crostacei
- VIII. Molluschi
- IX. Uova e gameti di pesci vivi
- X. Uova da cova
- XI. Sperma, ovuli, embrioni
- XII. Altri mammiferi
- XIII. Altri uccelli
- XIV. Rettili
- XV. Anfibi
- XVI. Altri vertebrati
- XVII. Api

## PARTE 2

## Misure applicabili ai prodotti di origine animale

- I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
  1. Carni fresche di ungulati domestici, pollame e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie
  2. Carni tritate, preparati a base di carne, carni separate meccanicamente, prodotti a base di carne
  3. Molluschi bivalvi vivi
  4. Prodotti della pesca
  5. Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
  6. Uova e prodotti a base di uova
  7. Cosce di rana e lumache

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1625

8. Grassi fusi d'origine animale e ciccioli
9. Stomaci, vesciche e budella trattati
10. Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano
11. Collagene
12. Miele e prodotti dell'apicoltura
- II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale

Nei macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi
Negli impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti.
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
Piume, parti di piume e piumino trattati	

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1626

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Negli impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi	
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Negli impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Nei depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1627

## III. Agenti patogeni

## PARTE 3

## Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci <sup>(1)</sup> che sono potenziali vettori di organismi nocivi e che possono creare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti

## PARTE 4

## Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

## Alimenti:

1. additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari);
2. coadiuvanti tecnologici;
3. aromi alimentari;
4. enzimi alimentari.

Mangimi <sup>(2)</sup>

1. additivi dei mangimi;
2. materie prime per mangimi;
3. mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla Parte 2, punto II;
4. sostanze indesiderabili nei mangimi.

<sup>(1)</sup> Imballaggi, mezzi di trasporto, container, terreno, mezzi di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale che contenga o diffonda organismi nocivi.

<sup>(2)</sup> Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

## ALLEGATO IV-B DEL CAPO 4

## NORME RELATIVE AL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. stordimento e macellazione degli animali;
2. trasporto degli animali e operazioni collegate;
3. allevamento degli animali.

## ALLEGATO IV-C DEL CAPO 4

## ALTRE MISURE OGGETTO DEL PRESENTE CAPO

1. Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio;
2. prodotti composti;
3. organismi geneticamente modificati (OGM) <sup>(1)</sup>.

La normativa relativa agli OGM sarà inclusa nella strategia complessiva di cui all'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo, e includerà un calendario per il ravvicinamento delle legislazioni di UE e Ucraina in materia di OGM.

## ALLEGATO IV-D DEL CAPO 4

## MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA

1. Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti;
2. ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze  $\beta$ -agoniste;
3. cloni;
4. irradiazione (ionizzazione).

(<sup>1</sup>) Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione del 6 aprile 2004 recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole.  
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.  
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1629

ALLEGATO V DEL CAPO 4

**STRATEGIA COMPLESSIVA PER L'ATTUAZIONE DEL CAPO IV  
(MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE)**

L'Ucraina dovrà presentare una strategia complessiva in conformità dell'articolo 64, paragrafo 4, del presente accordo.

ALLEGATO VI DEL CAPO 4

**ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI, DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA E DEGLI ORGANISMI  
NOCIVI REGOLAMENTATI SOGGETTI A NOTIFICA RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI  
INDENNI**



## ALLEGATO VI-A DEL CAPO 4

**MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE ADOTTATE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE**

1. Afta epizootica
2. Malattia vescicolare dei suini
3. Stomatite vescicolosa
4. Peste equina
5. Peste suina africana
6. Febbre catarrale degli ovini
7. Influenza aviaria
8. Malattia di Newcastle
9. Peste bovina
10. Peste suina classica
11. Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
12. Peste dei piccoli ruminanti
13. Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
14. Febbre della Valle del Rift
15. Dermatite nodulare contagiosa
16. Encefalomielite equina venezuelana
17. Morva
18. Durina
19. Encefalomielite enterovirale
20. Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
21. Setticemia emorragica virale (VHS)
22. Anemia infettiva del salmone (ISA)
23. Bonamia ostreae
24. Marteilia refringens

29.5.2014

[ II ]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1631

## ALLEGATO VI-B DEL CAPO 4

**RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE****A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi**

Ciascuna Parte stabilisce e comunica un elenco di organismi nocivi regolamentati in base ai seguenti principi:

1. organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;
2. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;
3. organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica all'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi sarà immediatamente notificata all'altra Parte a meno che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale pertinente.

**B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette.**

Le Parti riconoscono il concetto di zone indenni da organismi nocivi, e la loro applicazione rispetto alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM), come periodicamente modificate, e il concetto di zone protette.

## ALLEGATO VII DEL CAPO 4

## REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE RICONOSCIUTE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE

## A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

## 1. Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status di una Parte o di una sua regione per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE. Le decisioni di regionalizzazione riguardanti una malattia animale si basano sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'UIE.

## 2. Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'UIE.

## B. Organismi nocivi

I criteri per lo stabilimento di zone indenni o zone protette per determinati organismi nocivi dovranno essere conformi alle disposizioni

- della norma internazionale per le misure fitosanitarie della FAO n. 4 relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle ISPM pertinenti, o
- dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE.

## C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una Parte per quanto riguarda le malattie degli animali

## 1. Qualora la Parte importatrice ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia animale non elencata nell'allegato III.A., presenta alla Parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

- la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
- i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
- la durata del controllo effettuato;
- eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
- le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

## 2. Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla Parte importatrice non devono superare quelle applicate da quest'ultima a livello nazionale.

## 3. Le Parti si comunicano tutte le modifiche dei criteri di cui al paragrafo 1 riguardanti la malattia. Le garanzie complementari definite al paragrafo 2 possono essere modificate o ritirate, in funzione delle modifiche suddette, dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1633

## ALLEGATO VIII DEL CAPO 4

## APPROVAZIONE PROVVISORIA DEGLI STABILIMENTI

## Condizioni e disposizioni per l'approvazione provvisoria degli stabilimenti

1. Si parla di approvazione provvisoria degli stabilimenti quando la Parte importatrice approva provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della Parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preliminare dei singoli stabilimenti a norma del paragrafo 4. Le Parti modificano o completano, secondo la stessa procedura e alle stesse condizioni, gli elenchi di cui al paragrafo 2 in funzione delle nuove domande e garanzie ricevute. La verifica può far parte della procedura di cui al paragrafo 4, lettera d), solo per l'elenco iniziale degli stabilimenti.

2.1. L'approvazione provvisoria si applica inizialmente alle seguenti categorie di stabilimenti

2.1.1. Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

- macelli per carni fresche di ungulati domestici, pollame, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato IV-A, parte I)
- stabilimenti di lavorazione della selvaggina
- laboratori di sezionamento
- stabilimenti per carne macinata, preparazioni a base di carne, carne separata meccanicamente e prodotti a base di carne
- centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi

Stabilimenti per:

- prodotti a base di uova
- prodotti lattiero-caseari
- prodotti della pesca
- stomaci, vesciche e budella trattati
- gelatina e collagene
- olio di pesce
- navi officina
- navi congelatrici

2.1.2 Stabilimenti approvati o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
Macelli	Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1634

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
Impianti di produzione lattiero-casearia	Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte
	Colostro e prodotti a base di colostro
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio materiali non trattati o non trasformati)	Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi
	Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Pelli di ungulati fresche o refrigerate
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana
	Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per concimi organici o ammendanti
	Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti
	Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica
	Lana e peli
	Piume, parti di piume e piumino trattati
Impianti di trasformazione	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
	Pelli di ungulati trattate
	Pelli di ruminanti ed equidi trattate (21 giorni)
	Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana
	Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Grassi fusi da utilizzare come materia prima per mangimi
	Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali d'allevamento
	Gelatina o collagene da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1635

Tipi di impianti e stabilimenti approvati o registrati	Prodotto
	Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Sottoprodotti dell'apicoltura destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura
	Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi
	Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi
	Ovoprodotti che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)	Alimenti in conserva per animali da compagnia
	Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia
	Articoli da masticare
	Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta
	Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia
Impianti di produzione di trofei di caccia	Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli
	Trofei di caccia e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento
Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi	Prodotti intermedi
Concimi e ammendanti	Proteine animali trasformate, inclusi prodotti e miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia
	Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli
Depositi di prodotti derivati	Tutti i prodotti derivati

3. La Parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti approvati provvisoriamente come specificato al punto 2.1.1 e li mette a disposizione del pubblico.
4. Condizioni e procedure di approvazione provvisoria:
  - a) l'importazione dalla Parte esportatrice del prodotto animale deve essere stata autorizzata dalla Parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le condizioni di importazione e i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;
  - b) l'autorità competente della Parte esportatrice deve aver fornito alla Parte importatrice garanzie sufficienti relative alla conformità degli stabilimenti che figurano nel suo elenco/nei suoi elenchi ai requisiti sanitari della Parte importatrice e deve aver approvato ufficialmente gli stabilimenti che figurano sugli elenchi per l'esportazione nella Parte importatrice;
  - c) l'autorità competente della Parte esportatrice deve essere realmente abilitata a sospendere le esportazioni nella Parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie in caso di inosservanza delle stesse;

L 161/1636

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- d) le verifiche eseguite dalla Parte importatrice a norma dell'articolo 71 dell'accordo possono far parte della procedura di approvazione provvisoria. Tali verifiche riguardano la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile dell'approvazione dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della Parte importatrice. Si può procedere in questo ambito anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano sull'elenco o sugli elenchi della Parte esportatrice.

Considerate la struttura specifica e la suddivisione delle competenze nell'Unione europea, la verifica suddetta può riguardare, nell'Unione europea, anche i singoli Stati membri;

- e) la Parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti in base ai risultati della verifica di cui alla lettera d).

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 161/1637

## ALLEGATO IX DEL CAPO 4

## PROCESSO DI DETERMINAZIONE DELL'EQUIVALENZA

## 1. Principi

- a) L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a una singola misura o a gruppi di misure o di sistemi applicabili a un determinato prodotto o a determinate categorie di prodotti o a tutti i prodotti;
- b) l'esame, ad opera della Parte importatrice, dell'equivalenza di una richiesta della Parte esportatrice riguardante il riconoscimento delle sue misure per un prodotto specifico non deve dar luogo a perturbazioni degli scambi o alla sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla Parte esportatrice;
- c) la determinazione dell'equivalenza delle misure è un processo interattivo tra la Parte esportatrice e la Parte importatrice. La prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale dimostrazione per riconoscere, eventualmente, l'equivalenza;
- d) il riconoscimento finale dell'equivalenza delle misure della Parte esportatrice è di esclusiva competenza della Parte importatrice.

## 2. Condizioni preliminari

- a) Il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella Parte esportatrice. A tal fine, si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della Parte esportatrice, delle sue attribuzioni e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, dei risultati delle autorità competenti per quanto riguarda i sistemi d'ispezione e di controllo, compreso il suo livello di esecuzione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla Parte importatrice in caso di individuazione di pericoli. Tale riconoscimento può essere sostenuto da documenti, verifiche e precedenti esperienze documentate;
- b) le Parti avviano il processo di determinazione dell'equivalenza in base alle priorità di cui all'articolo 66, paragrafo 4, dell'accordo.
- c) la Parte esportatrice avvia il processo solo se la Parte importatrice non le applica misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

## 3. Il processo

- a) La Parte esportatrice avvia il processo presentando alla Parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura o di gruppi di misure o di sistemi per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;
- b) se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per l'approvazione ad opera della Parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o piani della Parte esportatrice a cui la Parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione del prodotto o delle categorie di prodotti in questione;
- c) Nel presentare la domanda, la Parte esportatrice:
  - i) spiega l'importanza del prodotto o delle categorie di prodotti in questione per il commercio;
  - ii) individua la o le singole misure a cui può conformarsi tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;
  - iii) individua la o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della Parte importatrice applicabili al prodotto o alle categorie di prodotti in questione;



- d) una volta ricevuta la domanda, la Parte importatrice spiega l'obiettivo globale e individuale nonché la giustificazione della o delle misure, compresa l'identificazione dei rischi;
- e) la Parte importatrice informa inoltre la Parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;
- f) la Parte esportatrice dimostra obiettivamente alla Parte importatrice che le misure identificate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto o le categorie di prodotti in questione;
- g) la Parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza della Parte esportatrice;
- h) la Parte importatrice decide se sia stata ottenuta l'equivalenza;
- i) su richiesta della Parte esportatrice, la Parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua determinazione e la sua decisione.
- 4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della Parte esportatrice e valutazione di questa dimostrazione ad opera della Parte importatrice**
- a) La Parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure identificate della Parte importatrice conformemente alle condizioni d'importazione. Se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e piani a cui la Parte importatrice subordina l'importazione (piano di controllo dei residui, ecc.);
- b) la dimostrazione e la valutazione obiettive eseguite in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:
- su norme riconosciute a livello internazionale; e/o su norme fondate su solide prove scientifiche; e/o
  - valutazione del rischio; e/o
  - su precedenti esperienze obiettive e documentate; nonché
  - sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure; nonché
  - sul livello di applicazione dimostrato, in particolare:
    - dai risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;
    - dai risultati delle ispezioni della Parte esportatrice;
    - dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
    - dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della Parte importatrice;
    - dall'operato delle autorità competenti della Parte esportatrice; nonché
    - da esperienze precedenti.
- 5. Decisione della Parte importatrice**
- In caso di conclusione negativa, la Parte importatrice la comunica alla Parte esportatrice fornendo una spiegazione dettagliata e motivata.
- 6. Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle ISPM pertinenti.**

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1639

## ALLEGATO X DEL CARO. 4

## ORIENTAMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE VERIFICHE

Le verifiche possono consistere in verifiche (audit) e/o controlli in loco.

Ai fini del presente allegato, si intende per:

- a) "verificato": la Parte oggetto della verifica;
- b) "verificatore": la Parte che esegue la verifica.

1. **Principi generali applicabili alle verifiche**

- 1.1. Le verifiche devono essere eseguite in collaborazione tra "verificatore" e "verificato" ai sensi delle disposizioni del presente allegato.
- 1.2. Le verifiche servono ad accertare l'efficacia dei controlli del verificato anziché a respingere singoli animali, gruppi di animali, spedizioni da stabilimenti alimentari o partite singole di vegetali o di prodotti vegetali. Qualora la verifica evidenzi un grave rischio per la salute degli animali, dei vegetali o delle persone, il verificato adotta immediatamente misure correttive. Tale procedimento può comprendere un esame della normativa pertinente e dei metodi di applicazione, valutazione del risultato finale e del livello di conformità e conseguenti azioni correttive.
- 1.3. La frequenza delle verifiche dipende dall'efficienza. Un basso livello di efficienza darà luogo a verifiche più frequenti, se il livello è insufficiente il verificato dovrà adottare misure correttive che soddisfino il verificatore.
- 1.4. Le verifiche, e le decisioni prese a seguito delle verifiche, avvengono in modo trasparente e coerente, senza ritardi ingiustificati e garantendo ai prodotti importati un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai prodotti nazionali simili.

2. **Principi applicabili al verificatore**

I verificatori devono preparare, attenendosi alle norme internazionali riconosciute, se del caso, un piano che comprendente i seguenti punti:

- 2.1. l'oggetto, l'accuratezza e la portata della verifica;
- 2.2. la data e il luogo della verifica, con un calendario che vada fino alla relazione finale compresa;
- 2.3. la lingua o le lingue della verifica e della relazione;
- 2.4. l'identità dei verificatori, compreso il nome del capo qualora si lavori in équipe. Possono essere richieste competenze professionali specifiche per la verifica di sistemi e programmi specializzati;
- 2.5. un calendario delle riunioni da tenersi con i funzionari e dei sopralluoghi presso stabilimenti o strutture, se del caso. Non è necessario indicare in anticipo i nomi degli stabilimenti o delle strutture da visitare;
- 2.6. fatte salve le disposizioni sulla libertà dell'informazione, il verificatore deve rispettare la riservatezza commerciale. Vanno inoltre evitati i conflitti d'interessi;
- 2.7. il rispetto delle norme riguardanti la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro e i diritti dell'operatore. Il piano deve essere esaminato anticipatamente con i rappresentanti del verificato.

3. **Principi applicabili al verificato**

Per agevolare la verifica, il verificato deve attenersi ai seguenti principi:

- 3.1. il verificato deve collaborare pienamente con il verificatore e designare a questo scopo il personale competente.

- La collaborazione può comprendere:
- l'accesso a tutti i regolamenti e a tutte le norme pertinenti;
  - l'accesso ai programmi di conformità, nonché a tutti i registri e documenti pertinenti;
  - l'accesso alle relazioni attinenti a verifiche e ispezioni;
  - la documentazione concernente i provvedimenti correttivi e le sanzioni;
  - l'agevolazione dell'accesso agli stabilimenti.
- 3.2. Il verificato deve attuare un programma documentato per dimostrare al verificatore che le norme vengono rispettate in modo coerente e uniforme.
4. **Procedura**
- 4.1. **Riunione di apertura**
- Durante la riunione di apertura, alla quale partecipano i rappresentanti delle Parti, il verificatore esamina il piano di verifica e conferma la disponibilità delle risorse, della documentazione e degli altri mezzi necessari per la verifica.
- 4.2. **Esame dei documenti**
- L'esame dei documenti può riguardare i documenti e i registri di cui al punto 3.1, la struttura e i poteri del verificato nonché gli eventuali cambiamenti intervenuti nei sistemi d'ispezione e di certificazione successivamente all'entrata in vigore del presente accordo o dalla precedente verifica, con particolare riguardo all'attuazione degli elementi del sistema d'ispezione e di certificazione concernenti gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali che presentano un interesse. Il verificatore può esaminare i registri e i documenti di ispezione e di certificazione pertinenti.
- 4.3. **Controlli in loco**
- 4.3.1. La decisione di ricorrere a questo tipo di controlli deve essere presa in base ad una valutazione dei rischi, tenendo conto di fattori quali gli animali, i prodotti di origine animale, i vegetali o i prodotti vegetali in questione, i livelli progressi di conformità alle prescrizioni nel settore industriale o nella Parte esportatrice, il volume dei prodotti fabbricati e importati/esportati, i cambiamenti infrastrutturali e i sistemi nazionali di ispezione e di certificazione.
- 4.3.2. I controlli in loco possono comprendere visite degli stabilimenti di produzione e di fabbricazione, dei locali di trattamento o di stoccaggio dei prodotti alimentari e dei laboratori di controllo onde verificare l'esattezza delle informazioni contenute nei documenti di cui al punto 4.2.
- 4.4. **Verifica a posteriori**
- Può essere sufficiente, in caso di verifica a posteriori, esaminare i punti per i quali erano state riscontrate carenze alle quali porre rimedio.
5. **Documenti di lavoro**
- I formulari utilizzati per rendere note le risultanze e le conclusioni dei controlli devono essere per quanto possibile standardizzati ai fini di una verifica più uniforme, trasparente ed efficace. Fra i documenti di lavoro può figurare anche l'elenco degli elementi da valutare, tra cui:
- normativa;
  - struttura e funzionamento dei servizi di ispezione e di certificazione;
  - informazioni dettagliate e procedure operative dello stabilimento, statistiche sanitarie, piani di campionamento e risultati;
  - misure e procedure di conformità;
  - procedure di rendicontazione e di reclamo; nonché
  - programmi di formazione.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1641

**6. Riunione conclusiva**

Alla riunione di chiusura partecipano i rappresentanti delle Parti compresi, se del caso, i funzionari responsabili dei programmi nazionali di ispezione e di certificazione. I risultati della verifica presentati dal verificatore vanno esposti in modo chiaro e conciso affinché le conclusioni risultino comprensibili. Il verificato elabora un piano d'azione per ovviare alle carenze individuate, indicando possibilmente le date di completamento.

**7. Relazione**

Il progetto di relazione sulla verifica viene trasmesso al verificato entro venti giorni lavorativi. Il verificato dispone di venticinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le sue osservazioni vengono allegate e, se del caso, incorporate alla relazione finale. Quando però durante la verifica sia stato accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o delle piante, il verificato viene informato prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.

## ALLEGATO XI DEL CAPO 4

## CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

## A. Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la Parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri oggetti vengano ispezionati meticolosamente a livello ufficiale, integralmente o a campione, per accertarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o ai requisiti pertinenti, la Parte importatrice prende provvedimenti commisurati al rischio. Ove possibile, l'importatore o il suo agente devono avere accesso alla partita e la possibilità di comunicare ogni utile informazione che consenta alla Parte importatrice di prendere una decisione definitiva relativa alla partita. Tale decisione è commisurata al rischio.

## B. Frequenza dei controlli materiali

## B.1. Importazione di animali e prodotti di origine animale nell'Unione europea e in Ucraina

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza
1. Controlli documentali	100 %
2. Controlli di identità	100 %
3. Controlli materiali	
Animali vivi	100 %
Prodotti di categoria I	
Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti delle specie bovina, ovina, caprina, porcina ed equina definiti nella direttiva 92/5/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, che modifica e aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE	20 %
Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati	
Uova intere	
Strutto e grasso fuso	
Involucri di origine animale	
Uova da cova	
Prodotti di categoria II	
Carni di pollame e prodotti derivati	
Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/d'allevamento) e prodotti derivati	50 %
Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano	
Ovoprodotti	

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1643

Tipo di controllo alle frontiere	Frequenza
<p>Proteine animali trasformate destinate al consumo umano (100 % delle prime sei partite spedite alla rinfusa - direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.)</p> <p>Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CEE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca.</p> <p>Molluschi bivalvi</p> <p>Miele</p>	
<p>Prodotti di categoria III</p> <p>Sperma</p> <p>Embrioni</p> <p>Letame</p> <p>Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)</p> <p>Gelatina</p> <p>Cosce di rana e lumache</p> <p>Ossa e prodotti a base di ossa</p> <p>Pelli</p> <p>Setole, lana, peli e piume</p> <p>Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli</p> <p>Prodotti dell'apicoltura</p> <p>Trofei di caccia</p> <p>Alimenti trasformati per animali da compagnia</p> <p>Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia</p> <p>Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico</p> <p>Fieno e paglia</p> <p>Agenti patogeni</p> <p>Proteine animali trasformate (confezionate)</p>	<p>Minimo 1 %</p> <p>Massimo 10 %</p>
<p>Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (spedite alla rinfusa)</p>	<p>100 % delle prime sei partite (di cui all'allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11 del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano).</p>

L. 161/1644

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## B.2. Importazioni di alimenti di origine non animale nell'Unione europea e in Ucraina

— Pimenti ( <i>Capsicum annum</i> ) tritati o polverizzati - ex 0904 20 90	10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi
— Prodotti derivati dal peperoncino (curry) - 0910 91 05	
— <i>Curcuma longa</i> (curcuma) - 0910 30 00	
(Alimenti - spezie essiccate)	
— Olio di palma rosso - ex 1511 10 90	

## B.3. Importazione nell'Unione e in Ucraina di vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per i vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

La Parte importatrice può procedere a controlli per verificare lo status fitosanitario delle partite.

Può essere disposta una frequenza ridotta di controlli fitosanitari sulle importazione per i prodotti regolamentati, con l'eccezione dei vegetali destinati alla piantagione.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1645

## ALLEGATO XII DEL CAPO 4

## CERTIFICAZIONE

## A. Principi della certificazione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti animali:

1. Le autorità competenti delle Parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano al corrente delle norme da seguire per compilare e rilasciare i certificati nonché, all'occorrenza, della natura e della portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.
2. I funzionari certificanti non devono certificare i dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.
3. I funzionari certificanti non possono firmare certificati vuoti o incompleti né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve avere il documento in suo possesso prima di firmare.
4. I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
  - a) accertati, a norma dei paragrafi da 1 a 3, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il suo controllo, purché l'autorità certificante possa verificare l'esattezza dei dati; o
  - b) ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, in riferimento a sistemi di garanzia della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica autorizzato dalla legislazione veterinaria.
5. Le autorità competenti delle Parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare esse devono garantire che i funzionari certificanti da loro autorizzati:
  - a) godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti certificati o delle aziende agricole/degli stabilimenti da cui provengono; nonché
  - b) siano pienamente consapevoli del contenuto di tutti i certificati che firmano.
6. I certificati vengono redatti in modo da garantire un collegamento con le spedizioni, in almeno una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in una delle lingue ufficiali della Parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.
7. Ciascuna autorità competente deve poter collegare i certificati al funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire.
8. Ciascuna Parte predispose tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o fuorvianti e la produzione o l'uso fraudolenti di certificati che appaiono rilasciati in conformità della legislazione veterinaria.



L 161/1646

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

9. Fatte salve le azioni giudiziarie o le sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tali misure possono comprendere la sospensione temporanea del mandato del funzionario certificante per tutta la durata dell'indagine. In particolare, qualora durante i controlli si accerti che:

- a) un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;
- b) una persona o un'azienda ha utilizzato in modo fraudolento o ha modificato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'azienda reiteri la trasgressione. Queste misure possono comportare un successivo rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'azienda interessata.

**B. Certificati di cui all'articolo 69, paragrafo 2, lettera a) del presente accordo.**

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità con le norme di produzione della Parte esportatrice riconosciute come equivalenti dalla Parte importatrice.

**C. Lingue ufficiali per la certificazione**

**1. Importazioni nell'Unione europea**

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

I certificati devono essere redatti almeno in una lingua conosciuta dal funzionario certificante e almeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione.

Per gli animali e i prodotti di origine animale:

Il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 73 del presente accordo.

**2. Importazioni in Ucraina**

Il certificato sanitario può essere compilato in ucraino o in un'altra lingua, nel qual caso occorre fornire una traduzione in ucraino.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1647

ALLEGATO XIII DEL CAPO 4

**QUESTIONI IN SOSPESO**

Le Parti prendono in considerazione qualsiasi questione in sospeso nell'ambito del sottocomitato SPS di cui all'articolo 74 del presente accordo.

ALLEGATO XIV DEL CAPO 4

**COMPARTIMENTALIZZAZIONE**

Le Parti si impegnano ad avviare un ulteriore confronto al fine di attuare il principio di compartimentalizzazione.

## ALLEGATO XV DEL CAPO 5

## RAVVICINAMENTO DELLA NORMATIVA DOGANALE

**Codice doganale dell'UE**

Regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato).

Calendario: le disposizioni del regolamento summenzionato, ad eccezione degli articoli 1,3,10, 13, paragrafo 3, 17, 25, 26, 28, 33-34, 39, 55, 69, 70, 77, 78, 93, 106, 133, 146, 147, 183-187, sono incorporate nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, in conformità delle tavole di concordanza di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 450/2008 e in linea con la nota esplicativa del presente allegato.

**Transito comune e DAU**

— Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

— Convenzione del 20 maggio 1987 relativa a un regime comune di transito, come successivamente modificata

Calendario: le disposizioni di tali convenzioni sono incorporate nella normativa ucraina entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Franchigie doganali**

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: i titoli I e II di tale regolamento, come concordato tra le Parti, sono incorporati nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Tutela dei diritti di proprietà intellettuale**

Regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fatti salvi i risultati della revisione in corso della normativa UE sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

Regolamento (CE) n. 1891/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante le disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1383/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo all'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare taluni diritti di proprietà intellettuale e alle misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti, fatti salvi i risultati della revisione in corso della normativa UE sull'applicazione dei diritti di proprietà intellettuale a livello doganale.

Calendario: le disposizioni di tali regolamenti sono incorporate nella normativa ucraina entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Nota esplicativa**

sul ravvicinamento al regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce il codice doganale comunitario - Codice doganale aggiornato <sup>(1)</sup>.

Nella presente nota figurano tre elenchi di disposizioni del codice doganale aggiornato

1. applicabili solo agli Stati membri dell'UE e non pertinenti per il ravvicinamento,

(1) Per un funzionamento corretto ed efficace dell'area di libero scambio è essenziale che gli operatori commerciali possano operare in un ambiente identico o simile. È pertanto necessario il maggior ravvicinamento possibile in un gran numero di aree, scelte di comune accordo, dell'*acquis* relativo alla normativa doganale, per la quale riveste un'importanza fondamentale il codice doganale.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1649

2. disposizioni per il ravvicinamento in base al principio del maggior impegno possibile,

3. disposizioni per il ravvicinamento.

Alla luce delle possibili ulteriori modifiche al codice doganale aggiornato, il ravvicinamento deve essere realizzato in conformità delle tavole di concordanza tra gli articoli pertinenti del regolamento (CEE) n. 2913/92 (l'attuale codice doganale UE) e del regolamento (CE) n. 450/2008 (codice doganale aggiornato), come specificato nell'allegato al codice doganale aggiornato, e come indicato negli elenchi 2 e 3 della presente nota.

1. Disposizioni del codice doganale aggiornato applicabili unicamente agli Stati membri dell'UE ed escluse dal ravvicinamento <sup>(1)</sup>.

Articolo	Oggetto	Osservazioni
1	Oggetto e campo di applicazione	
3	Territorio doganale	
10	Sistemi elettronici	Requisito di interconnessione tra gli Stati membri (SM)
13, paragrafo 3	Domanda e autorizzazione	Paragrafo 3 - riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato in tutti gli SM
17	Validità delle decisioni a livello comunitario	
25	Controlli doganali - paragrafo 2, secondo comma	Sviluppo di un quadro comune in materia di gestione del rischio
26	Collaborazione tra autorità, paragrafo 2	Collaborazione tra autorità degli Stati membri
28	Voli e traversate marittime intracomunitari	
33-34	Tariffa doganale comune e classificazione tariffaria delle merci	
39	Origine preferenziale delle merci	Concerne le misure contenute in accordi conclusi dall'UE
55	Luogo in cui sorge l'obbligazione doganale	
69	Contabilizzazione	
70	Termine per la contabilizzazione	
77	Altre agevolazioni di pagamento - secondo e terzo comma del paragrafo 1	Tasso di interesse di credito
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati - secondo e terzo comma del paragrafo 2	Tasso di interesse sugli arretrati
93	Servizi aerei e marittimi interni dell'Unione europea	
106	Sdoganamento centralizzato	
133	Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare	
146-147	Transito comunitario	
183-187	Comitato del codice doganale e disposizioni finali	

<sup>(1)</sup> Si applica anche agli articoli e ai paragrafi dell'intero codice doganale aggiornato (non elencati) che si riferiscono alla procedura relativa all'adozione di misure per l'attuazione di determinati articoli.

L. 161/1650

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

2. Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali il ravvicinamento è basato sul principio del maggior impegno possibile

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
2	Ruolo delle autorità doganali		
4	Definizioni		4,235
5	Scambio e archiviazione dei dati		36b, 182d
7	Scambio di informazioni aggiuntive tra autorità doganali e operatori economici		
11	Rappresentante doganale	Escluse le disposizioni relative alla validità nell'UE	5
13	Domanda e autorizzazione (operatore economico autorizzato)	Escluso il paragrafo 3 sul riconoscimento dello status di operatore economico autorizzato all'interno dell'UE	5a
14	Concessione dello status		5a
15	Misure di attuazione	Elementi da includere nelle misure di attuazione	5a
22	Ricorsi, decisioni prese da un'autorità giudiziaria		246
29	Conservazione di documenti e di altre informazioni		16
31	Conversione valutaria	Per quanto concerne la pubblicazione del tasso di cambio	18
35-37	Norme per la determinazione dell'origine (campo di applicazione, acquisizione, prova dell'origine)		22, 23, 24, 26
44-47	Obbligazione doganale all'importazione immissione in libera pratica e ammissione temporanea disposizioni speciali relative alle merci non originarie obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza deduzione dell'importo di un dazio all'importazione già corrisposto		143, 144, 210, 202, 203, 204, 205, 206
48-49	Obbligazione doganale all'esportazione esportazione e perfezionamento passivo, obbligazione doganale sorta in seguito a inosservanza		145, 209, 210, 211
50-53	Disposizioni comuni alle obbligazioni doganali sorte all'importazione e all'esportazione. Divieti e restrizioni Più debitori Norme generali per il calcolo dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione		112, 121, 122, 135, 136, 144, 178, 212, 212a, 213, 214

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1651

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
56-65.	Garanzia per un'obbligazione doganale potenziale o esistente Disposizioni generali Garanzia obbligatoria Garanzia facoltativa Costituzione di una garanzia Scelta della garanzia Fideiussore Garanzia globale Disposizioni supplementari relative all'uso delle garanzie Garanzia complementare o sostitutiva Svincolo della garanzia		94, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199
66	Determinazione dell'importo dei dazi all'importazione e all'esportazione		215, 217
67	Notifica dell'obbligazione doganale		221
68	Prescrizione dell'obbligazione doganale		221
72	Termini generali di pagamento e sospensione del termine di pagamento		222
73	Pagamento		223, 230, 231
74	Dilazione di pagamento		224, 225, 226
75	Termini per la dilazione di pagamento		227
77	Altre agevolazioni di pagamento (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 1)	Tasso di interesse di credito	229
78	Esecuzione coatta del pagamento e arretrati (esclusi il secondo e terzo comma del paragrafo 2)	Metodo per stabilire il tasso di interesse degli arretrati	214, 232
79	Rimborso e sgravio		236-242
80	Rimborso e sgravio degli importi del dazio all'importazione o all'esportazione applicati in eccesso		236
81	Merci difettose o non conformi alle clausole del contratto		238
82	Rimborso o sgravio dovuto a un errore delle autorità competenti		220
83	Rimborso e sgravio per motivi di equità		239
84	Procedura di rimborso e sgravio		236-239

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1652

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
86	Estinzione dell'obbligazione doganale		204, 206, 207, 233, 234,
87	Obbligo di presentare una dichiarazione sommaria di ingresso		36a
88	Presentazione e persona competente		36b
89	Modifica della dichiarazione sommaria di ingresso		36
90	Dichiarazione in dogana che sostituisce la dichiarazione sommaria di entrata		36c
91	Vigilanza doganale		37, 42, 58
92	Trasporto fino al luogo appropriato		38
94	Trasporto in circostanze particolari		39
101-103	Posizione doganale delle merci	Scopo: ravvicinamento dei principi di determinazione della posizione doganale delle merci	83, 164
104	Dichiarazione in dogana delle merci e vigilanza doganale sulle merci comunitarie		59
105	Uffici doganali competenti		60
107	Tipi di dichiarazione in dogana		61
108	Contenuto di una dichiarazione e documenti di accompagnamento		62, 76, 77
109	Dichiarazione semplificata		76
110	Dichiarazione complementare		76
116	Semplificazione delle formalità e dei controlli doganali		19
136	Autorizzazione (per una procedura speciale)		85, 86, 87, 88, 94, 95, 100, 104, 116, 117, 132, 133, 138, 147, 148
139	Trasferimento di diritti e obblighi		90,
140	Circolazione di merci (nell'ambito di un regime speciale)		91, 111
142	Merchi equivalenti		114, 115
144	Transito esterno		91
145	Transito interno		163, 164
166	Regime di uso finale		82
167	Tasso di rendimento (determinazione)		119

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1653

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
173	Sistema degli scambi standard		154, 155, 156
174	Importazione anticipata di prodotti di sostituzione		154, 157
175-177	Merci in uscita dal territorio doganale Obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza Misure che stabiliscono alcuni particolari Vigilanza doganale e formalità di uscita		161, 162, 182a, 182b, 182c, 183
178	Merci dell'Unione (esportazione e riesportazione)		161
179	Merci non dell'Unione (esportazione e riesportazione)		182, 182c
180	Dichiarazione sommaria di uscita (esportazione e riesportazione)		182c, 182d
181	Modifica della dichiarazione sommaria di uscita		182d
182	Esportazione temporanea (Esenzione dai dazi)		---

## 3. Disposizioni del codice doganale aggiornato per le quali è previsto un ravvicinamento.

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
6	Protezione dei dati		15
8	Fornitura di informazioni da parte delle autorità doganali		---
9	Fornitura di informazioni alle autorità doganali		14
12	Potere di rappresentanza		5
16	Decisioni riguardanti l'applicazione della normativa doganale. Disposizioni generali		6, 7, 10
18	Annullamento di decisioni favorevoli		8
19	Revoca e modifica di decisioni favorevoli		9
20	Decisioni relative alle informazioni vincolanti		12
21	Applicazione di sanzioni	Eccettuate quelle del paragrafo 3 (notifica alla Commissione)	---



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1654

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
23	Diritto di ricorso		243
24	Sospensione dell' applicazione		244
25	Controlli doganali	Eccettuate quelle del paragrafo 2, secondo comma, e del paragrafo 3, pertinenti per l' UE.	13
26	Collaborazione tra autorità	Escluse quelle del paragrafo 2, pertinenti per l'UE	13
27	Controllo a posteriori		78
30	Oneri e costi		11
32	Termini		17
40-43	Valore in dogana delle merci Campo di applicazione Metodo di determinazione del valore in dogana basato sul valore di transazione Metodi secondari di determinazione del valore in dogana Misure di attuazione (campo d' applicazione)		28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36
95-96	Presentazione, scarico e visita delle merci		40, 41, 46, 47,
97-98	Formalità successive alla presentazione (Obbligo di vincolare le merci non comunitarie a un regime doganale) Merci considerate in custodia temporanea		48, 50, 58
99-100	Merci circolate in regime di transito Deroga per le merci che arrivano in regime di transito Disposizioni applicabili alle merci (non comunitarie) dopo la conclusione di un regime di transito		54, 55
111-114	Disposizioni applicabili a tutte le dichiarazioni in dogana Persona che presenta una dichiarazione Accettazione della dichiarazione Modifica della dichiarazione Invalidamento della dichiarazione		63, 64, 65, 66, 67, 76
115	Agevolazione della compilazione di dichiarazioni in dogana relative a merci classificate in sottovoci tariffarie diverse		81

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1655

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
117-121	Verifica Verifica della dichiarazione in dogana Visita delle merci e prelievo di campioni Visita e prelievo di campioni limitatamente a una parte delle merci Risultati della verifica Misure di identificazione	Eccettuate le disposizioni in materia di effetti giuridici in tutto il territorio doganale dell'Unione	19, 68, 69, 70, 71, 72
123-124	Svincolo Svincolo delle merci Svincolo subordinato al pagamento dell'importo dei dazi all'importazione o all'esportazione corrispondente all'obbligazione doganale ovvero alla costituzione di una garanzia		73, 74
125-127	Rimozione delle merci Distruzione delle merci Misure adottate dalle autorità doganali Abbandono		56, 57, 75, 182
129	Immissione in libera pratica Campo di applicazione ed effetto		79
130-132	Merci in reintroduzione Campo di applicazione ed effetto Casi in cui non viene concessa l'esenzione dai dazi all'importazione Merci precedentemente vincolate al regime di perfezionamento attivo		185, 186, 187
135	Regimi speciali, campo di applicazione		84
137	Scritture		105, 106, 107, 176
138	Appuramento di un regime		89
141	Manipolazioni usuali		109, 173
148-150	Deposito Disposizioni comuni Campo di applicazione Responsabilità del titolare dell'autorizzazione o del regime Durata di un regime di deposito		98, 101, 102, 108, 166, 171,
151-152	Custodia temporanea Collocamento delle merci in custodia temporanea Merci in custodia temporanea		50, 51, 52, 53

L. 161/1656

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Articolo	Oggetto	Osservazioni	Articoli pertinenti dell'attuale codice doganale [correlazione con il regolamento (CEE) n. 2913/92]
153-154	Deposito doganale Magazzinaggio nei depositi doganali merci (comunitarie), uso finale e servizi di trasformazione		99, 106, 110
155-161	Zone franche Determinazione delle zone franche Costruzioni e attività, nelle zone franche Presentazione delle merci in dogana e vincolo al regime Merci (comunitarie) nelle zone franche Merci (non comunitarie) nelle zone franche Svincolo delle merci dalla zona franca Posizione doganale		167, 168, 169, 170, 172, 173, 175, 177, 180, 181
162-165	Ammissione temporanea Campo di applicazione Periodo in cui le merci possono rimanere nel regime di ammissione temporanea Situazioni coperte dall'ammissione temporanea Importo del dazio all'importazione in caso di ammissione temporanea con esenzione parziale dai dazi all'importazione		137, 139, 140, 141, 142, 143
168-170	Perfezionamento attivo Campo di applicazione Termine per l'appuramento Riesportazione temporanea per perfezionamento complementare		114, 118, 123, 130, 182
171-172	Perfezionamento passivo Campo di applicazione Riparazione gratuita di merci		145, 146, 149, 150, 151, 152, 153

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1657

## ALLEGATO XVI DEL CAPO 6

**ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO; ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI; ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI****Parte UE**

1. Riserve in conformità dell'articolo 88, paragrafo 2, (Stabilimento): allegato XVI-A
2. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, (Prestazioni transfrontaliere): allegato XVI-B
3. Riserve in conformità dell'articolo 101 (Prestatori di servizi contrattuali) e dell'articolo 102 (Professionisti indipendenti): allegato XVI-C

**Ucraina**

4. Riserve in conformità dell'articolo 88, paragrafo 3, (Stabilimento): allegato XVI-D;
5. Elenco degli impegni in conformità dell'articolo 95, paragrafo 1, (Prestazioni transfrontaliere): allegato XVI-E
6. Riserve in conformità dell'articolo 101 (Prestatori di servizi contrattuali) e dell'articolo 102 (Professionisti indipendenti): allegato XVI-F
7. Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XVI-A, XVI-B, XVI-C:

AT Austria

BE Belgio

BG Bulgaria

CY Cipro

CZ Repubblica ceca

DE Germania

DK Danimarca

EU Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES Spagna

EE Estonia

FI Finlandia

FR Francia

EL Grecia

HR Croazia

HU Ungheria

IE Irlanda

L 161/1658

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

IT Italia  
LV Lettonia  
LT Lituania  
LU Lussemburgo  
MT Malta  
NL Paesi Bassi  
PL Polonia  
PT Portogallo  
RO Romania  
SK Repubblica slovacca  
SI Slovenia  
SE Svezia  
UK Regno Unito

8. La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XVI-D; XVI-E; XVI-F:

UA Ucraina

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1659

## ALLEGATO XVI-A DEL CAPO 6

## RISERVE DELLA PARTE UE RELATIVE ALLO STABILIMENTO

(DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2)

1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli investitori dell'Ucraina le riserve al trattamento nazionale o al trattamento più favorevole da parte dell'UE, di cui all'articolo 88, paragrafo 2.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

- a) un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosectori.
- b) un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosectori che indicano il settore o sottosectore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva che corrisponda a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: "Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita".

Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 88, paragrafo 2, senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

2. Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, dell'accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle Parti.
3. Per quanto riguarda i settori interessati dal ravvicinamento normativo, di cui all'allegato XVII, le restrizioni elencate sono revocate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.
4. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

**Riserve orizzontali***Servizi pubblici*

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati.

*Investimenti e tipi di stabilimento*

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società ucraine) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie aperte in uno Stato membro da una società ucraina.

UE: alcuni Stati membri richiedono la costituzione di una società nell'UE ai fini dello stabilimento in determinati settori di servizi<sup>(1)</sup>.

EE: se almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione di una società privata o di una società per azioni non risiede in Estonia, in un altro Stato membro del SEE o in Svizzera, la società deve fornire al conservatore del registro informazioni (compreso l'indirizzo) di una persona residente in Estonia autorizzata a nome della società a ricevere documenti procedurali della società e ad accettare dichiarazioni di intenti rivolte alla società.

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

(1) A fini di chiarezza, per costituzione di una società si intende lo stabilimento di una persona giuridica.

FI: una persona giuridica straniera che svolga un'attività commerciale come socio di una società a responsabilità limitata o di una società semplice finlandese deve ottenere una licenza commerciale dal National Board of Patents and Registration a meno che tale persona giuridica non sia già stabilita nel SEE. Se un'organizzazione straniera intende svolgere un'attività d'affari o commerciale mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale. Per tutti i settori, almeno uno dei membri effettivi o supplenti del consiglio di amministrazione deve essere residente nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società.

FI: quando l'acquisizione di azioni da parte di stranieri conferisce loro più di un terzo dei diritti di voto in una grande società o impresa commerciale finlandese (con oltre 1 000 dipendenti o un fatturato superiore a 168 milioni di euro o un bilancio patrimoniale totale di oltre 168 milioni di euro) è indispensabile una conferma da parte delle autorità finlandesi, che la negano solo qualora risultino compromessi importanti interessi nazionali. Tali limitazioni non si applicano ai servizi di telecomunicazione, eccetto per quel che riguarda i requisiti relativi alla residenza dei membri del consiglio di amministrazione.

SK: l'iscrizione nel registro delle imprese di una persona fisica straniera quale persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore (società) è subordinata alla presentazione di un permesso di soggiorno temporaneo valido per la Repubblica slovacca.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisto di proprietà demaniali.

PL: tutti i settori tranne i servizi legali e i servizi forniti dalle unità di assistenza sanitaria; lo stabilimento di prestatori stranieri di servizi può assumere soltanto la forma di società di persone, società a responsabilità limitata o società di capitali.

#### *Acquisto di beni immobili*

Nei seguenti Stati membri, l'acquisto di beni immobili è soggetto a limitazioni.

AT: l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che tengono conto degli eventuali rischi per gli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, neanche attraverso una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto di uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servizi) sui beni immobili.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti solo da persone giuridiche straniere che abbiano residenza permanente nella Repubblica ceca. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. Tali limitazioni sono valide per i sette anni successivi all'adesione della Repubblica ceca all'UE.

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di superfici coltivabili non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliare da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'agenzia competente della pubblica amministrazione in base alla posizione della proprietà.

EE: limitazioni all'acquisto di terreni agricoli, forestali e situati nelle zone di frontiera.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisto di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinato all'ottenimento di un'autorizzazione dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la fornitura di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la fornitura di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1661

MT: continuano ad applicarsi le prescrizioni della legislazione e della normativa maltesi riguardanti l'acquisto di beni immobili.

LT: l'acquisto della proprietà di terreni, acque interne e foreste sarà permesso agli stranieri che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisto di lotti di terreno verranno stabiliti nel diritto costituzionale.

LV: limitazioni all'acquisto di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane.

PL: l'acquisto sia diretto che indiretto di proprietà immobiliari è subordinato all'ottenimento di un permesso. Il permesso è accordato con una decisione amministrativa del ministero competente per gli Affari interni, con il consenso del ministero della Difesa nazionale e, in caso di proprietà immobiliari agricole, con il consenso del ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale.

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche che non hanno la cittadinanza rumena e la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di appezzamenti di terreno tramite atti *inter vivos*.

SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquistare soltanto proprietà immobiliari, esclusi i terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali hanno effettuato lo stabilimento.

SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari.

#### Riserve settoriali

##### Agricoltura, caccia

FR: lo stabilimento di imprese agricole da parte di società di paesi terzi e l'acquisto di vigneti da parte di investitori di paesi terzi sono subordinati all'ottenimento di un'autorizzazione.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le attività agricole.

##### Pesca e acquacoltura

UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri dell'Unione europea, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'Unione.

##### Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate <sup>(1)</sup> da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5% delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE <sup>(2)</sup>, a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

##### Attività manifatturiere

Editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati <sup>(3)</sup>

IT: requisito di cittadinanza per i proprietari di case editrici o di tipografie.

<sup>(1)</sup> Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50% della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

<sup>(2)</sup> Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

<sup>(3)</sup> Il settore in questione è limitato alle attività manifatturiere. Esso non comprende le attività connesse alle opere audiovisive o caratterizzate da un contenuto culturale.



HR: requisito di cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione su supporti registrati.

Fabbricazione di prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio <sup>(1)</sup>

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate <sup>(2)</sup> da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE <sup>(3)</sup>, a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda <sup>(4)</sup> (esclusa la generazione di energia elettrica da impianti nucleari).

Produzione di energia elettrica; trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio.

Produzione di gas; distribuzione per conto proprio di combustibili gassosi mediante condotte.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio e la produzione di gas, la distribuzione di combustibili gassosi.

Per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate <sup>(5)</sup> da una persona fisica o giuridica di un paese terzo che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio, di energia elettrica o di gas naturale dell'Unione europea. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

#### Servizi alle imprese

##### Servizi professionali

UE <sup>(6)</sup>: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per quanto concerne la consulenza legale e i servizi di documentazione e di certificazione forniti da professionisti legali incaricati di pubbliche funzioni, quali i notai.

AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto nazionale (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione alla professione di avvocato, per la quale è richiesta la cittadinanza.

<sup>(1)</sup> Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

<sup>(2)</sup> Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

<sup>(3)</sup> Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

<sup>(4)</sup> Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

<sup>(5)</sup> Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

<sup>(6)</sup> La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e diritto di qualsiasi paese in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

29.5.2014

TF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1663

Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25 %. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne per i servizi dentistici e per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcuni tipi di forme giuridiche ("*advokatsko sadrujie*" e "*advokatsko drujestvo*") sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione in Bulgaria. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, paesaggistici, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di designer comprovata da una licenza in conformità della propria legislazione nazionale, possono stimare e progettare indipendentemente lavori in Bulgaria solo dopo aver vinto una procedura competitiva ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici.

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche ("*association d'avocats*" e "*société en participation d'avocat*") sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi architettonici, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli forniti da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche "*société d'exercice libéral*" e "*société civile professionnelle*".

HR: nessun impegno tranne per la consulenza in materia di diritto del paese di provenienza, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere effettuata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato "*odvjetnici*"). Requisito della cittadinanza per far parte del consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei processi che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente della Camera croata degli architetti e di quella degli ingegneri.

Tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da una camera professionale.

HU: lo stabilimento dovrebbe assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (*ügyvéd*) o uno studio legale (*ügyvédi iroda*) o di un ufficio di rappresentanza.

PL: benché gli avvocati dell'UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri dispongono unicamente delle forme giuridiche della società di persone, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni.

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, requisito di residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE. Requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per la pratica del diritto nazionale (dell'UE e dello Stato membro).

LV: più del 50 % delle azioni di capitale con diritto di voto di una società commerciale di revisori contabili giurati deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.

#### *Servizi di ricerca e sviluppo*

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE o a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

#### *Noleggio/leasing senza operatori*

UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà e di controllo del capitale (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.

*Altri servizi alle imprese*

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti gerenti della società abilitati a rappresentare la persona giuridica devono essere cittadini del SEE e domiciliati nel SEE.

BE: requisito di cittadinanza dell'UE e residenza nell'UE per i dirigenti dei servizi di sicurezza.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e dentistici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).

EL: nessun trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società il cui titolare e ogni persona che abbia un incarico amministrativo siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere in possesso di persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per ottenere una licenza.

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento, i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, può essere accordata una licenza a un imprenditore che sia una persona fisica o a un plenipotenziario con idoneità professionale (autorizzazione a esercitare la professione di detective). Nel caso l'imprenditore non sia una persona fisica almeno uno dei membri autorizzati alla rappresentanza o un plenipotenziario deve avere l'idoneità professionale. La licenza professionale può essere accordata a persone con cittadinanza polacca, cittadinanza di un altro stato membro dell'UE o del SEE o cittadinanza svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza può essere accordata: a un imprenditore che sia una persona fisica in possesso di un'autorizzazione di secondo grado a esercitare la professione; a un imprenditore che non sia una persona fisica, nel caso in cui la licenza sia posseduta da almeno uno dei membri, che sia azionista di una società semplice o a responsabilità limitata; a un membro del consiglio di amministrazione; a un mandatario o plenipotenziario incaricato dall'imprenditore di gestire l'attività specificata nella licenza. Una licenza professionale può essere accordata solo a persone con cittadinanza polacca, cittadinanza di un altro stato membro dell'UE o del SEE o cittadinanza svizzera.

PL: requisito della cittadinanza polacca per i direttori di quotidiani e periodici.

DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, i dirigenti e la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione devono essere residenti in Danimarca.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi relativi alla sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

ES: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, è necessaria un'autorizzazione preventiva per l'accesso.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione.

*Servizi di distribuzione*

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1665

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcol e prodotti farmaceutici.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

Servizi finanziari (1)

UE: possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento solo le società aventi sede sociale nell'Unione europea. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede sociale e sede centrale nello stesso Stato membro.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a società di assicurazione pensionistica registrate. Obbligo di residenza permanente in Bulgaria per il presidente del consiglio di direzione e per il presidente del consiglio di amministrazione. Prima di aprire una succursale o un'agenzia in Bulgaria che presti determinati servizi assicurativi gli assicuratori stranieri devono essere stati autorizzati a operare negli stessi settori nel loro paese di origine.

HR: nessuna, tranne per i servizi di liquidazione e compensazione, riservati in Croazia alla Central Depository Agency (CDA). L'accesso ai servizi della CDA sarà garantito ai non residenti su basi non discriminatorie.

HU: i servizi di gestione patrimoniale delle attività dei fondi pensionistici privati nazionali obbligatori e dei fondi volontari di mutua assicurazione sono riservati alle società aventi sede in uno Stato membro dell'UE o alle loro succursali.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da società di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri dell'UE.

Le società di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale per poter aprire una succursale in Portogallo.

FI: almeno metà dei soci promotori e dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle società di assicurazione che prestano i servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.

Requisito della residenza di almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle società di assicurazione che non prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie.

IT: la gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle società di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione UE aventi la sede centrale nell'Unione europea nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti nel registro italiano. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: soltanto le imprese con la sede sociale o una succursale in Lituania possono fungere da depositarie di fondi pensionistici.

(1) Si applica la limitazione orizzontale per la differenza di trattamento tra le succursali e le affiliate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga loro richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

L. 161/1666

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

*Servizi sanitari, sociali e di istruzione*

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e di istruzione finanziati da fondi pubblici. Potrebbe essere richiesta la cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione dei servizi sanitari, sociali e di istruzione finanziati da fondi privati.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni sul territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nessun trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.

*Servizi connessi al turismo e ai viaggi*

PT: per le agenzie di viaggi e i servizi di operatori turistici è richiesta la costituzione di una società commerciale con sede in Portogallo.

HR: i luoghi che si trovano nelle aree protette di particolare interesse storico e artistico o i parchi nazionali o paesaggistici sono soggetti all'approvazione del governo della Repubblica di Croazia, che può essere negata.

*Servizi ricreativi, culturali e sportivi**Servizi delle agenzie di informazione e di stampa*

FR: per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.

*Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali*

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche pubbliche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali pubblici.

*Sport e altri servizi ricreativi*

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi riguardanti il gioco d'azzardo. Si precisa per certezza del diritto che non è consentito l'accesso al mercato.

AT: per quanto riguarda i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna, requisito della cittadinanza del SEE per i dirigenti amministrativi delle persone giuridiche.

*Servizi di trasporto**Trasporto marittimo*

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio marittimo nazionale.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1667

FR: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le imbarcazioni che battono bandiera finlandese.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

#### Trasporto sulle vie navigabili interne <sup>(1)</sup>

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.

AT, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 per cento del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi direttivi sono riservati ai cittadini del SEE.

#### Servizi di trasporto aereo

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea e non di linea, e per i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, tranne per i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili, la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo; i servizi CRS e altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo, quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi relativi alle operazioni aeroportuali. Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

#### Noleggio di aeromobili con equipaggio

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato dai vettori appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

#### Sistema informatico di prenotazione (CRS)

UE: per quanto riguarda i sistemi informatici di prenotazione, qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente <sup>(2)</sup> a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS all'esterno dell'UE, o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori non UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori non UE o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS non UE.

#### Trasporto ferroviario

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta tranne il trattamento stabilito all'articolo 136 del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

<sup>(1)</sup> Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

<sup>(2)</sup> Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori dell'Unione europea e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.

**Trasporto stradale**

UE: per quanto riguarda il trasporto dei passeggeri (CPC 7121 and CPC 7122), gli investitori stranieri non possono prestare servizi di trasporto all'interno di uno Stato membro (cabotaggio), tranne per i servizi non regolari di noleggio di autobus con operatori.

**Settore dell'energia**

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche dell'Ucraina controllate <sup>(1)</sup> da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE <sup>(2)</sup>, a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico in uno Stato membro e/o nell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne per i servizi di consulenza.

LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne per i servizi di consulenza.

BE, BG, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

CY: riserva di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

<sup>(1)</sup> Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza dei suoi amministratori o comunque di dirigere legalmente il suo operato. In particolare va ritenuto controllo il possesso di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

<sup>(2)</sup> Sulla base delle cifre pubblicate dalla direzione generale dell'Energia nel più recente *EU energy statistical pocket book*: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in valore calorifico.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1669

## ALLEGATO XVI-B DEL CAPO 6

## ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

(di cui all'articolo 95)

## Parte UE

1. L'elenco di impegni in appresso indica i settori di servizi liberalizzati dalla Parte UE a norma dell'articolo 95 nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Ucraina in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

- a) una prima colonna che indica il settore o sotto-settore in cui la Parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
- b) una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

Nessun impegno è previsto per i settori o sotto-settori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sotto-settori:

- a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;
- b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 93 e 94 dell'accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di passare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sotto-settori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 85, paragrafo 3, dell'accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

6. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



L 161/1670

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

7. Per quanto riguarda i settori interessati dal ravvicinamento normativo, di cui all'allegato XVII, le restrizioni elencate sono revocate in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<b>1. SERVIZI ALLE IMPRESE</b>	
<b>A. Servizi professionali</b>	
<p>a) Servizi legali</p> <p>(CPC 861) (1)</p> <p>(esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, <i>huissiers de justice</i> o altri <i>officiers publics et ministériels</i>)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>AT, CY, ES, EL, IT, MT, SK: requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per la pratica del diritto nazionale (UE e Stato membro).</p> <p>BE, FI: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. In Belgio si applicano contingenti numerici per comparire dinanzi alla <i>Cour de cassation</i> nelle cause non penali.</p> <p>BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Requisito della residenza permanente per i servizi di mediazione legale.</p> <p>FR: l'accesso degli avvocati alla professione di "<i>avocat auprès de la Cour de Cassation</i>" e "<i>avocat auprès du Conseil d'Etat</i>" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HU: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.</p> <p>LV: requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.</p> <p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>SE: requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per utilizzare il titolo svedese "<i>advokat</i>".</p> <p>Modalità 1.</p> <p>HR: nessuna per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. Nessun impegno per la pratica del diritto croato.</p>
<p>b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili</p> <p>(CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno</p> <p>AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>Tutti gli Stati membri tranne DE: nessuna</p> <p>DE: le revisioni legali possono essere effettuate solo da revisori legali o società di revisione contabile approvate in Germania.</p>

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1671

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)	<p>Per la modalità 1</p> <p>BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno</p> <p>AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario, ecc.).</p> <p>SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Questi sono gli unici autorizzati a detenere quote o a essere soci di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.</p> <p>HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>nessuna</p>
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (?)	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT: requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale.</p> <p>BG, MT, RO, SI: nessun impegno</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>nessuna</p>
d) Servizi architettonici E e) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT: nessun impegno tranne per i servizi di progettazione.</p> <p>BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno</p> <p>DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.</p> <p>HU, RO: nessun impegno per i servizi paesaggistici.</p> <p>HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione della Camera croata degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica).</p> <p>Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>nessuna</p>

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1672

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Servizi di ingegneria; nonché g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	Per la modalità 1  AT, SI: nessun impegno tranne per i servizi di semplice progettazione.  BG, CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno.  HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione della Camera croata degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla legge croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Urban Planning (ministero dell'Edilizia e dell'urbanistica).  Per la modalità 2  nessuna
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201)	Per la modalità 1  AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno  SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.  HR: nessun impegno tranne per la telemedicina, per la quale: nessuna.  Per la modalità 2  nessuna
i) Servizi veterinari (CPC 932)	Per la modalità 1  AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno  UK: nessun impegno tranne per i servizi tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio alimentazione, comportamento, cura degli animali, ecc.  Per la modalità 2  nessuna
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191)  j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	Per la modalità 1  AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno  FI, PL: nessun impegno tranne per gli infermieri.  HR: nessun impegno tranne per la telemedicina, per la quale: nessuna.  Per la modalità 2  nessuna

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1673

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve.
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti (?)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno LV, LT: nessun impegno tranne per le vendite per corrispondenza. HU: nessun impegno tranne per CPC 63211 Per la modalità 2 nessuna
B. Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
C. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (4) b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851) nonché c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	Per le modalità 1 e 2 UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o a persone giuridiche europee con sede centrale nell'UE.
D. Servizi immobiliari (5)	
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 nessuna
b) Per conto terzi (CPC 822)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 nessuna

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1674

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatore	
a) Relativi a navi (CPC 83103)	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>nessuna</p>
b) relativi ad aeromobili (CPC 83104)	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno</p> <p>AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'Unione europea. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali</p>
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno</p> <p>SE: i prestatori di servizi di noleggio o leasing di automobili e di determinati veicoli fuoristrada (terrängmotorfordon) senza autista, noleggiati o in leasing per un periodo inferiore a un anno, devono nominare un responsabile che assicuri, tra l'altro, che l'attività sia gestita in conformità della normativa applicabile e che siano seguite le norme relative alla sicurezza stradale. Il responsabile deve essere residente in Svezia.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>nessuna</p>
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)	<p>Per la modalità 1</p> <p>BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>nessuna</p>
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832)	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno</p>

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1675

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
F. Altri servizi alle imprese	
a) Pubblicità (CPC 871)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	Per le modalità 1 e 2 HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno Per la modalità 2 BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881)	Per la modalità 1 IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. EE, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
g) Servizi di consulenza in materia di pesca (parte di CPC 882)	Per la modalità 1 LV, MT, RO, SI: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 e parte di CPC 885)	Per le modalità 1 e 2 nessuna.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1676

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
i) Servizi di collocamento e di fornitura del personale	
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti (CPC 87201)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno
i) 2. Servizi di collocamento (CPC 87202)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio (CPC 87203)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale (CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)	Per le modalità 1 e 2 Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno HU: nessuna
j) 1. Servizi di investigazione (CPC 87301)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)	Per la modalità 1 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1677

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. Per la modalità 2 nessuna
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: nessun impegno Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, eccetto EE, HU, LV, PL: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (*) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	Per le modalità 1 e 2 nessuna



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1678

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
n) Servizi fotografici (CPC 875)	Per la modalità 1 BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) Per la modalità 2 nessuna
o) Servizi di imballaggio (CPC 876)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
p) Stampa ed editoria (CPC 88442)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
r) altri	
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	Per la modalità 1 PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretariato ufficiali. HR: nessun impegno per i documenti ufficiali. Per la modalità 2 nessuna
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato (CPC 87907)	Per la modalità 1 DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno. Per la modalità 2 nessuna

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1679

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 4. Servizi delle agenzie di informazioni creditizie (CPC 87901)	Per le modalità 1 e 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) (7)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno  Per la modalità 2 nessuna
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni (CPC 7544)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
r) 7. Servizi di segreteria telefonica (CPC 87903)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE	
A. Servizi postali e di corriere  (Servizi relativi al trattamento (8) degli invii postali (9) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:	
i) trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (10), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza,  ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (11),  iii) trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo (12),  iv) trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,	Per le modalità 1 e 2 nessuna (12)

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1680

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
v) servizi di consegna per espresso <sup>(14)</sup> per gli articoli di cui ai punti da i) a iii), vi) trattamento della posta senza indirizzo vii) scambio di documenti <sup>(15)</sup>  I sottosectori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi se rientrano tra i servizi che possono essere riservati, vale a dire: corrispondenza di prezzo inferiore a due volte e mezzo la tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 50 grammi <sup>(16)</sup> , più il servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).  (parte di CPC 751, parte di CPC 71235 <sup>(17)</sup> e parte di CPC 73210 <sup>(18)</sup> )	
<b>B. Servizi di telecomunicazione</b>  (In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)	
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici <sup>(19)</sup> , esclusa la trasmissione radiotelevisiva <sup>(20)</sup>	Per le modalità 1 e 2  nessuna
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite <sup>(21)</sup>	Per le modalità 1 e 2  UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale commessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche.  BE: nessun impegno
<b>3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI</b>	
Edilizia e servizi d'ingegneria correlati  (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)	Per le modalità 1 e 2  nessuna

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1681

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)</p>	
<p>A. Servizi dei commissionari</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p>
<p>a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori  (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)</p>	<p>UE, eccetto AT, SI, SE, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.  AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.</p>
<p>b) Altri servizi dei commissionari  (CPC 621)</p>	<p>AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medicochirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.  HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco.</p>
<p>B. Servizi di commercio all'ingrosso</p>	<p>Per la modalità 1</p>
<p>a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori  (parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)</p>	<p>AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.  IT: per i servizi di commercio all'ingrosso, monopolio di stato per il tabacco.</p>
<p>b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione  (parte di CPC 7542)</p>	<p>BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.  SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche.</p>
<p>c) Altri servizi di commercio all'ingrosso  (CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici <sup>(23)</sup>)</p>	<p>AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici.  BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci.  FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.</p>
<p>C. Servizi di commercio al dettaglio <sup>(23)</sup></p>	<p>MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari.</p>
<p>Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti ed accessori  (CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)</p>	<p>BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne per le vendite per corrispondenza.</p>
<p>Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione  (parte di CPC 7542)</p>	
<p>Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari  (CPC 631)</p>	

L. 161/1682

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), esclusa la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici (24)  (CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)  D. Franchising  (CPC 8929)	
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)	
A. Servizi di istruzione primaria  (CPC 921)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno  Per la modalità 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno
B. Servizi di istruzione secondaria  (CPC 922)	Per la modalità 1 BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: nessun impegno  Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno  Per le modalità 1 e 2  LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili  (CPC 9224).
C. Servizi di istruzione superiore  (CPC 923)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno  FR: requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e ad insegnare.  IT: requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.  Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno  Per le modalità 1 e 2  CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale  (CPC 92310).

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

FF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1683

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	Per le modalità 1 e 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.
E. Altri servizi di istruzione (CPC 929)	Per le modalità 1 e 2 AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 1 HR: nessuna per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica. Per la modalità 2 nessuna
6. SERVIZI AMBIENTALI	
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) <sup>(25)</sup>	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne per i servizi di consulenza.
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi	Per la modalità 2
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	nessuna
b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) <sup>(26)</sup>	
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) <sup>(27)</sup>	
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)	

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1684

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>F. Protezione della biodiversità e del paesaggio</p> <p>a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio</p> <p>(parte di CPC 9406)</p> <p>G. Altri servizi ambientali e ausiliari</p> <p>(CPC 94090)</p>	
7. SERVIZI FINANZIARI	
A. Servizi assicurativi e connessi	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <p>i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché</p> <p>ii) alle merci in transito internazionale</p> <p>AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione europea o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, tranne in caso di assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere emessi solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Austria.</p> <p>DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da società stabilite nell'Unione europea. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le società di assicurazione), al di fuori delle società di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.</p> <p>DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione europea o da una succursale stabilita in Germania. Le società di assicurazioni straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.</p> <p>FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea.</p> <p>PL: nessun impegno tranne per la riassicurazione, la retrocessione e l'assicurazione delle merci nel trasporto internazionale.</p>

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1685

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione assicurativa diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <p>i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché</p> <p>ii) alle merci in transito internazionale</p> <p>BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da società di assicurazioni straniere. Le società di assicurazioni straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <p>i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché</p> <p>ii) alle merci in transito internazionale</p> <p>LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne per l'assicurazione dei rischi connessi:</p> <p>i) alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno o tutti i seguenti elementi: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; nonché</p> <p>ii) alle merci in transito internazionale, tranne in relazione ai trasporti terrestri riguardanti rischi in territorio lituano.</p> <p>BG, LV, LT, PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.</p> <p>FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la co-assicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata alla presenza di una sede di attività permanente nell'UE.</p>



L 161/1686

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di società di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.</p> <p>IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.</p> <p>SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la società di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.</p> <p>ES: per i servizi attuariali, requisito di residenza e tre anni di esperienza professionale.</p> <p>HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assicurazione sulla vita: per la fornitura di assicurazioni sulla vita alle persone straniere che risiedono in Croazia;</li> <li>b) assicurazione diversa da quella sulla vita: per la fornitura di assicurazioni diverse da quelle sulla vita alle persone straniere che risiedono in Croazia, diverse da quelle per la responsabilità connessa agli autoveicoli;</li> <li>c) marittime, aeree, trasporti.</li> </ul> <p>Per la modalità 2</p> <p>AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.</p> <p>BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività sul territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in tale paese. La compensazione assicurativa risultante da tali contratti deve essere versata in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di compensazione, nonché per i sistemi di assicurazione obbligatoria.</p> <p>IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante i rischi nel territorio italiano possono essere emessi solo da società di assicurazioni stabilite nell'Unione europea. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.</p> <p>HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione assicurativa diretta, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) assicurazione sulla vita: per la capacità delle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione sulla vita;</li> <li>b) assicurazione diversa da quella sulla vita: <ul style="list-style-type: none"> <li>i) per la capacità, delle persone straniere residenti in Croazia, di ottenere assicurazioni (diverse da quelle sulla vita) diverse da quelle per la responsabilità connessa agli autoveicoli.</li> </ul> </li> </ul>

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1687

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>ii) assicurazioni contro i rischi personali o dei beni, non disponibili nella Repubblica di Croazia; - società che acquistano un'assicurazione all'estero in collegamento con opere di investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; - assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); - assicurazione personale e sui beni di imprese detenute al 100 % e joint venture che svolgono la propria attività economica in un paese straniero, se conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione, navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente estero (acquirente);</p> <p>c) marittime, aeree, trasporti.</p>
<p>B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno tranne per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p> <p>CY: nessun impegno tranne per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società di capitali, controllata o succursale.</p> <p>L'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale nell'Unione europea.</p> <p>HR: nessun impegno, tranne per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e trasferimenti di denaro, garanzie e impegni, intermediazione di credito, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione.</p> <p>LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie delle attività dei fondi d'investimento soltanto le società aventi sede legale o una succursale in Lituania.</p> <p>IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia registrato, sia membro di un partenariato o operi in proprio, ma comunque che abbia la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro in conformità della direttiva UE sui servizi nel settore degli investimenti.</p>

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1688

[ IT ]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	<p>IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.</p> <p>LV: nessun impegno tranne per la partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>LT: è richiesta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.</p> <p>MT: nessun impegno tranne per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.</p> <p>PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o della rete di un altro operatore autorizzato.</p> <p>RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, prodotti derivati, strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, valori mobiliari e altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione delle attività e i servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.</p> <p>SI:</p> <p>i) partecipazione all'emissione di titoli del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno</p> <p>ii) per tutti gli altri sottosettori, tranne per l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o istituti bancari stranieri.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.</p> <p>PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.</p>
<p>8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI</p> <p>(solo servizi finanziati con fondi privati)</p>	
<p>A. Servizi ospedalieri</p> <p>(CPC 9311)</p> <p>C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri</p> <p>(CPC 93193)</p>	<p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno</p> <p>HR: nessun impegno, tranne per la telemedicina.</p> <p>Per la modalità 2</p> <p>nessuna</p>

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L. 161/1689

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
D. Servizi sociali (CPC 933)	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno  Per la modalità 2  BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643)  escluso il catering nei servizi di trasporto aereo <sup>(28)</sup>	Per la modalità 1 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno tranne per il catering.  HR: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471)	Per la modalità 1 BG, HU: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	Per la modalità 1 BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi)	
A. Servizi d'intrattenimento (compresi i teatri, i gruppi che eseguono musica dal vivo, le discoteche e i circhi) (CPC 9619)	Per la modalità 1 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno  Per la modalità 2  CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno  BG: nessun impegno tranne per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori ed altri artisti individuali (CPC 96192) e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1690

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
	EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne per i servizi dei cinema-teatri.  LT, LV: nessun impegno tranne per i servizi di gestione dei cinema-teatri (parte di CPC 96199).
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa  (CPC 962)	Per le modalità 1 e 2  nessuna
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei ed altri servizi culturali  (CPC 963)	Per la modalità 1  BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno  Per la modalità 2  BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno
D. Servizi sportivi  (CPC 9641)	Per le modalità 1 e 2  AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide di montagna.  BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno  Per la modalità 1  CY, EE, HR: nessun impegno
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge  (CPC 96491)	Per le modalità 1 e 2  nessuna
<b>11. SERVIZI DI TRASPORTO</b>	
A. Trasporto marittimo:	Per le modalità 1 e 2
a) Trasporto internazionale di passeggeri  (CPC 7211 escluso il cabotaggio nazionale) <sup>(29)</sup>	BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di distribuzione (feeding).
b) Trasporto internazionale di merci  (CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale) <sup>(30)</sup>	

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1691

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
B. Trasporto sulle vie navigabili interne  a) Trasporto di passeggeri  (CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale 36)	Per le modalità 1 e 2  UE: misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio.
b) Trasporto merci  (CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale 37)	AT: la società deve essere costituita in Austria o esservi stabilita in via permanente.  BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: nessun impegno
C. Trasporto ferroviario  a) Trasporto di passeggeri  (CPC 7111)  b) Trasporto merci  (CPC 7112)	Per la modalità 1  UE: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
D. Trasporto stradale  a) Trasporto di passeggeri  (CPC 7121 e CPC 7122)  b) Trasporto merci  (CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio <sup>(31)</sup> ).	Per la modalità 1  UE: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte <sup>(32)</sup>  (CPC 7139)	Per la modalità 1:  UE: nessun impegno  Per la modalità 2:  AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1692

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<b>12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO <sup>(23)</sup></b>	
<p>A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo</p> <p>a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi di sdoganamento</p> <p>d) Servizi di container e di deposito</p> <p>e) Servizi di agenzia marittima</p> <p>f) Servizi marittimi di spedizione merci</p> <p>g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)</p> <p>h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)</p> <p>i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745)</p> <p>j) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)</p>	<p>Per la modalità 1:</p> <p>UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container.</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.</p> <p>BG: nessun impegno</p> <p>AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio.</p> <p>HR: nessun impegno tranne per f) servizi di agenzie di trasporto merci</p> <p>Per la modalità 2: nessuna</p>
<p>B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne</p> <p>a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)</p> <p>b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)</p> <p>c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)</p> <p>d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7223)</p>	<p>Per le modalità 1 e 2</p> <p>UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) che riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.</p> <p>UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.</p> <p>HR: nessun impegno tranne per c) servizi di agenzie di trasporto merci.</p> <p>Per la modalità 1</p> <p>AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio.</p>

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1693

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)  f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne (parte di CPC 745)  g) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario  a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)  b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)  c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)  d) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7113)  e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)  f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno tranne per f) servizi di agenzie di trasporto merci  Per la modalità 2 nessuna
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale  a) Servizi di movimentazione merci (parte di CPC 741)  b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)  c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per la modalità 1 AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori HR: nessun impegno tranne per c) servizi di agenzie di trasporto merci e f) servizi di supporto per il trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.  Per la modalità 2 nessuna



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1694

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) e) Servizi di supporto per il trasporto stradale (CPC 744) f) Altri servizi ausiliari e di supporto (parte di CPC 749)	
E. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo	
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno tranne per il catering. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SIX: nessun impegno
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (parte di CPC 742)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
c) Servizi di agenzie di trasporto merci (parte di CPC 748)	Per le modalità 1 e 2 nessuna
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio (CPC 734)	Per le modalità 1 e 2 UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori dell'Unione europea devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o comunque nell'Unione europea. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore straniero a un vettore UE in circostanze particolari di quest'ultimo, per esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o necessità di superare difficoltà operative che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'Unione europea, purché lo Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato la licenza al vettore UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1695

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
e) Vendite e commercializzazione	Per le modalità 1 e 2
f) Sistema informatico di prenotazione (CRS)	UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente <sup>(34)</sup> a quello previsto nell'Unione europea dai fornitori di servizi CRS all'esterno dell'UE, o qualora ai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello previsto nell'Unione europea dai vettori non UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente dai fornitori di servizi CRS dell'Unione europea ai vettori non UE o dai vettori UE ai fornitori di servizi CRS non UE.
g) Gestione aeroportuale	Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte <sup>(35)</sup> a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno Per la modalità 2 nessuna
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO	
Servizi di trasporto combinato	BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno
14. SERVIZI ENERGETICI	
A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) <sup>(36)</sup>	Per le modalità 1 e 2 nessuna
B. Trasporto di combustibili mediante condotte (CPC 7131)	Per la modalità 1: UE: nessun impegno Per la modalità 2: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1696

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte  (parte di CPC 742)	Per la modalità 1: AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno  Per la modalità 2 nessuna
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati  (CPC 62271)  e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda.  Per la modalità 2 nessuna
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione  (CPC 613)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno  Per la modalità 2 nessuna
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere  (CPC 63297)  e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda	Per la modalità 1 UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.  BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno eccetto nel caso delle vendite per corrispondenza, per le quali: nessuna riserva.  Per la modalità 2 nessuna
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia  (CPC 887)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno eccetto nel caso dei servizi di consulenza, per i quali: nessuna riserva.  Per la modalità 2 nessuna
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE	
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura  (CPC 9701)	Per la modalità 1 UE: nessun impegno  Per la modalità 2 nessuna

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1697

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
b) Servizi dei saloni di parrucchiere  UE: nessun impegno  (CPC 97021)	Per la modalità 1  (CPC 97021)  Per la modalità 2  nessuna.
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure  (CPC 97022)	Per la modalità 1  UE: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a.  (CPC 97029)	Per la modalità 1  UE: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo <sup>(7)</sup>  (CPC ver. 1.0 97230)	Per la modalità 1  UE: nessun impegno  Per la modalità 2  nessuna
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni  (CPC 7543)	Per le modalità 1 e 2  nessuna

(7) Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell'Unione europea e diritto di qualsiasi paese in cui l'investitore o il suo personale è abilitato all'esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell'UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura nell'UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro dell'Unione europea sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all'avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro dell'Unione europea in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell'UE, dal momento che quest'ultima comporta la pratica del diritto dell'UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all'avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l'avvocato è abilitato ad esercitare la professione o appartenente a tale Stato.

(8) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.

(9) La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni e qualifiche applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(10) Parte di CPC 85201 al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.

(11) Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(12) I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

(13) Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.E.p).

(14) Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

(15) Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(16) Ad esempio lettere o cartoline.

(17) Compresi libri e cataloghi.

- (12) Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
- (13) Giornali e periodici.
- (14) Oltre ad essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare un valore aggiunto in termini di ritiro al punto di origine, consegna direttamente al destinatario, tracing e tracking, possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, conferma dell'avvenuta ricezione.
- (15) Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
- (16) Per "corrispondenza" si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all'indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull'involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
- (17) Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
- (18) Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
- (19) Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l'elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.
- (20) Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
- (21) Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi via satellite, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
- (22) Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
- (23) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).
- (24) La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali ed ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
- (25) Corrisponde ai servizi fognari.
- (26) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
- (27) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
- (28) Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.
- (29) Fatta salva la portata delle attività che possono rientrare nella definizione di cabotaggio a norma del diritto nazionale pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un punto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e un altro punto situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto situato in uno Stato membro dell'Unione europea e destinato allo stesso porto.
- (30) Sono compresi i servizi di distribuzione (feeder) e la movimentazione di attrezzature vuote da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato.
- (31) Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.
- (32) Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
- (33) Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano tra i SERVIZI ALLE IMPRESE al punto 1.F.l) da 1 a 4.
- (34) Per "trattamento equivalente" si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori UE e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione europea.
- (35) I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte rientrano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.
- (36) Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
- (37) I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e ai punti 8.A e 8.C dei Servizi sanitari.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1699

## ALLEGATO XVI-C DEL CAPO 6

## RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

## Parte UE

1. L'elenco di riserve in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2, per i quali si applicano le limitazioni sui prestatori di servizi contrattuali e sui professionisti indipendenti, e precisa tali limitazioni.
  2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
    - a) una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e
    - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
- La Parte UE non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.
3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
    - a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov. 1991; e
    - b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.
  4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
  5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2. Tali misure (ad es. obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Ucraina.
  6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una Parte.
  7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o diritti esclusivi nei settori pertinenti, come disposto dall'UE nella sua tabella (allegato XVI-A o allegato XVI-B) al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.
  8. Nei settori in cui si applicano verifiche della necessità economica, queste si basano principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro dell'Unione europea o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di fornitori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
  9. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
  10. Nell'elenco in appresso vengono utilizzate le seguenti abbreviazioni:  
AT Austria  
BE Belgio

L. 161/1700

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

BG Bulgaria  
 CY Cipro  
 CZ Repubblica ceca  
 DE Germania  
 DK Danimarca  
 EU Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri  
 ES Spagna  
 EE Estonia  
 FI Finlandia  
 FR Francia  
 EL Grecia  
 HR Croazia  
 HU Ungheria  
 IE Irlanda  
 IT Italia  
 LV Lettonia  
 LT Lituania  
 LU Lussemburgo  
 MT Malta  
 NL Paesi Bassi  
 PL Polonia  
 PT Portogallo  
 RO Romania  
 SK Repubblica slovacca  
 SI Slovenia  
 SE Svezia  
 UK Regno Unito

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
TUTTI I SETTORI	Periodi transitori BG e RO: gli impegni entrano in vigore a decorrere dal 1 <sup>o</sup> gennaio 2014. Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri dell'UE. Il diritto di prestare in uno Stato membro un servizio riferito a professioni regolamentate non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (1).

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1701

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
<p>Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ovvero diritto diverso da quello dell'UE)</p> <p>(parte di CPC 861) (2)</p>	<p>AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna.</p> <p>BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifiche della necessità economica.</p> <p>DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.</p> <p>FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di "avocat auprès de la Cour de Cassation" e "avocat auprès du Conseil d'Etat" è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.</p> <p>HR: requisito della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.</p>
<p>Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili</p> <p>(CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)</p>	<p>BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte, se esiste, dell'organismo professionale del paese d'origine.</p> <p>FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>HR: requisito della residenza.</p>
<p>Servizi di consulenza fiscale</p> <p>(CPC 863) (2)</p>	<p>BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna</p> <p>AT: il datore di lavoro deve far parte, se esiste, dell'organismo professionale del paese d'origine; requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.</p> <p>BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi.</p> <p>PT: nessun impegno</p> <p>HR, HU: requisito di residenza.</p>
<p>Servizi architettonici</p> <p>e</p> <p>Servizi urbanistici e paesaggistici</p> <p>(CPC 8671 e CPC 8674)</p>	<p>EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.</p> <p>BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.</p> <p>LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.</p> <p>FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.</p> <p>DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi.</p> <p>BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.</p> <p>AT: Solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.</p> <p>HR, HU, SK: requisito di residenza.</p>



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1702

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica. HR, HU: requisito di residenza.
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica. HR: requisito di residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti.
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (*), 853)	EU, tranne BE, UK: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (?). CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. BE, UK: nessun impegno HR: requisito di residenza.
Pubblicità (CPC 871)	BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HU: verifica della necessità economica tranne per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno
Servizi tecnici di prova e analisti (CPC 8676)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1703

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE: nessun impegno per i geometri pubblici. FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. BG: nessun impegno
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO: verifica della necessità economica. SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (*) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti.
Ricognizione sul campo (CPC 5111)	BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1704

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve.
Servizi ambientali (CPC 9401 <sup>(7)</sup> , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 <sup>(8)</sup> , parte di CPC 94060 <sup>(9)</sup> , CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori <sup>(10)</sup> ) (CPC 7471)	AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. DK: verifica della necessità economica tranne per soggiorni di prestatori di servizi contrattuali non superiori ai tre mesi. IE: nessun impegno tranne per gli accompagnatori. BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, CY: nessun impegno tranne per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di 10 persone minimo, senza fungere da guide in luoghi specifici). HR: requisito di residenza. UK: nessun impegno.
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	AT, BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata <sup>(11)</sup> . Verifica della necessità economica. SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno di calendario. FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se: — gli artisti hanno concluso un contratto di lavoro con una società di intrattenimento autorizzata; — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi. — occorre la prova della necessità economica. Principale criterio seguito: valutazione della situazione del mercato del lavoro nel settore di attività interessato nell'area geografica in cui il servizio verrà prestato; — la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e discoteche. BE, UK: nessun impegno

<sup>(1)</sup> Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche all'interno della UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all'articolo 18 dell'accordo.

<sup>(2)</sup> Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazioni applicabili negli Stati membri dell'Unione europea. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l'altro il rispetto dei codici deontologici locali, l'uso del titolo del paese d'origine (tranne qualora sia stata ottenuta l'equipollenza con il titolo del paese ospitante), i requisiti assicurativi, l'iscrizione semplice all'ordine forense del paese ospitante o un'ammissione semplificata all'ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché la domiciliazione professionale o legale nel paese ospitante.

<sup>(3)</sup> Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

<sup>(4)</sup> Parte di CPC 85201, in Servizi medici e dentistici.

<sup>(5)</sup> Per tutti gli Stati membri, tranne DK, l'autorizzazione dell'istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite dalla direttiva 2005/71/CE.

<sup>(6)</sup> I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

<sup>(7)</sup> Corrisponde ai servizi fognari.

<sup>(8)</sup> Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

<sup>(9)</sup> Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

<sup>(10)</sup> Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

<sup>(11)</sup> Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell'UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1705

## ALLEGATO XVI-D DEL CAPO 6

**RISERVE DELL'UCRAINA RELATIVE ALLO STABILIMENTO**

(di cui all'Articolo 88, paragrafo 1)

**Proprietà fondiaria**

I cittadini stranieri e le persone prive di cittadinanza non hanno il diritto di acquisire la proprietà dei terreni agricoli. I cittadini stranieri e le persone prive di cittadinanza non hanno il diritto di acquisire gratuitamente appezzamenti che appartengono allo Stato o agli enti locali, o di privatizzare gli appezzamenti che gli erano stati dati in uso.

Le persone giuridiche straniere possono acquisire diritti di proprietà solo su appezzamenti a destinazione non agricola sul territorio di località popolate in caso di acquisto di proprietà immobiliari collegate con attività commerciali svolte in Ucraina, e al di fuori delle località abitate in caso di acquisto di proprietà immobiliari.

Non vi sono restrizioni relative alla locazione di terreni da parte di stranieri e di persone giuridiche straniere.

Per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche o giuridiche straniere può occorrere un'autorizzazione.

**Silvicoltura**

Solo i cittadini ucraini e le entità giuridiche ucraine possono essere proprietari di foreste.

**Acquisto di proprietà demaniali**

Le imprese e le agenzie governative nelle quali la partecipazione statale è superiore al 25 % non sono autorizzate a partecipare alla privatizzazione delle imprese ucraine.

**Prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi**

Lo stabilimento deve essere conforme all'articolo 279 (sulla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi) del capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo VI del presente accordo.

**Servizi notarili**

Solo i cittadini ucraini possono prestare servizi notarili.

**Servizi medici e dentistici**

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina. I prestatori di servizi stranieri devono parlare ucraino.

Servizi privati prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina. I prestatori di servizi stranieri devono parlare ucraino.

**Servizi postali e di corriere (compresi i servizi di consegna per espresso) <sup>(1)</sup>**

Nessun trattamento nazionale per la posta ordinaria <sup>(2)</sup> di peso inferiore a 50 grammi e per le cartoline.

<sup>(1)</sup> Gli impegni sui servizi postali e di corriere e sui servizi di consegna per espresso si applicano agli operatori commerciali indipendentemente dalla forma giuridica della proprietà, sia privata che statale.

<sup>(2)</sup> Consegne normali spedite mediante caselle o uffici postali e consegnate a caselle postali presso l'indirizzo indicato, senza ricevuta.

Può essere richiesta una licenza per:

- i) Trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo spedite con qualsiasi mezzo fisico <sup>(1)</sup>, tra cui:
  - servizio postale ibrido
  - pubblicità diretta per corrispondenza
- ii) Trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo <sup>(2)</sup>
- iii) Trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo <sup>(3)</sup>
- iv) Trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,
  - per i quali esiste un obbligo di servizio universale.

Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale e/o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

#### Servizi di istruzione

Servizi di istruzione primaria, secondaria e superiore

In conformità della legislazione ucraina solo i cittadini ucraini possono dirigere un istituto di istruzione, indipendentemente dal tipo di proprietà.

#### Servizi finanziari

La partecipazione all'emissione di tutti i tipi di titoli, compresa la sottoscrizione e il collocamento come agente (pubblicamente o privatamente) e la prestazione dei servizi connessi, può essere effettuata solo da persone giuridiche impegnate esclusivamente nell'emissione di titoli e dalle banche.

#### Servizi sanitari e sociali

Requisiti relativi alle qualifiche professionali conformemente alla legislazione ucraina per i servizi ospedalieri, compresi i servizi di gestione ospedaliera e altri servizi connessi alla salute umana.

#### Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'accesso ai sussidi per i servizi di gestione dei cineteatri

L'investimento straniero nei prestatori di servizi di agenzia di stampa è limitato al 35 %.

#### Trasporto sulle vie navigabili interne <sup>(4)</sup>

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

<sup>(1)</sup> Ad esempio lettere o cartoline.

<sup>(2)</sup> Compresi libri e cataloghi.

<sup>(3)</sup> Giornali e periodici.

<sup>(4)</sup> Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1707

**Servizi di trasporto aereo**

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, con voli di linea o non di linea, e per i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, tranne per i servizi di manutenzione e riparazione degli aeromobili, la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo, i servizi CRS e altri servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo quali i servizi di assistenza a terra, i servizi di noleggio di aeromobili con equipaggio e i servizi relativi alle operazioni aeroportuali. Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e l'Ucraina sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

**Servizi di trasporto ferroviario**

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci, tranne il trattamento stabilito all'articolo 136 del capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.

**Servizi di trasporto stradale**

Per effettuare trasporto passeggeri e trasporto merci è necessario essere registrati come persone giuridiche.

## ALLEGATO XVI-E DEL CAPO 6

## ELENCO DELL'UCRAINA DI IMPEGNI RELATIVI AI SERVIZI TRANSFRONTALIERI

(Di cui All'articolo 95)

## I. SERVIZI ALLE IMPRESE

## 1. Servizi professionali

a) Servizi legali	(1) nessuna.
— Servizi di consulenza e rappresentanza legale nel campo del diritto penale (CPC 86111)	(2) nessuna.
— Servizi di consulenza e rappresentanza legale nelle procedure giudiziarie, escluso il campo del diritto penale (CPC 86119)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di consulenza e rappresentanza legale nelle procedure statutarie (CPC 8612), (CPC 86120)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di documentazione e certificazione giuridica (CPC 8613), (CPC 86130)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Altri servizi di consulenza e informazione legale, tranne i servizi notarili (CPC 8619), (CPC 86190)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Consulenza in materia di diritto nazionale, diritto internazionale e diritto dei paesi terzi (parte di CPC 861)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi notarili	(1) Solo i cittadini ucraini possono prestare servizi notarili (2) nessuna.
b) Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili [CPC 862 (tranne CPC 86211)]	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di revisione dei conti (CPC 86211)	(1) Nessuna, salvo che le relazioni di audit ufficiali devono essere confermate da un revisore o una società di revisione contabile ucraini. (2) nessuna.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1709

c) Servizi fiscali (CPC 863)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi architettonici (CPC 8671)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi di ingegneria (CPC 8672)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8674)	(1) nessuna. (2) nessuna.
h) Servizi medici e dentistici (CPC 9312)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Servizi veterinari (CPC 932)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Servizi privati prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
2. Servizi informatici e servizi correlati	
a) Servizi di consulenza per l'installazione di hardware (CPC 841)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di implementazione di software (CPC 842)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di elaborazione elettronica dell'informazione (CPC 843)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi di banche dati (CPC 844)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Altri servizi informatici: — manutenzione e riparazione delle macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845)	(1) nessuna. (2) nessuna.



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1710

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

— Servizi di preparazione dati (CPC 849)	(1) nessuna. (2) nessuna.
3. Servizi di ricerca e sviluppo	
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi interdisciplinari di ricerca e sviluppo (CPC 853)	(1) nessuna. (2) nessuna.
4. Servizi immobiliari	
— Servizi immobiliari (CPC 821-822)	(1) nessuna. (2) nessuna.
5. Servizi di noleggio/leasing senza operatori	
e) Altri	(1) nessuna
— Servizi di noleggio o leasing (non finanziari) (CPC 831-832)	(2) nessuna
— Compresi il noleggio o il leasing di attrezzature per la registrazione in studio (CPC 83109)**	
6. Altri servizi alle imprese	
a) Servizi pubblicitari (CPC 871)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	(1) nessuna. (2) nessuna.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1711

e) Servizi tecnici di prova e analisi, compresi i servizi di ispezione di navi (CPC 8676)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (eccetto i servizi relativi alla lotta agli incendi, di stima del legname, di gestione forestale, compresi i servizi di valutazione dei danni forestali) (parte di CPC 881)	(1) nessuna. (2) nessuna.
--- Servizi di consulenza relativi alla lotta agli incendi, alla stima del legname, alla gestione forestale, compresi i servizi di valutazione dei danni forestali (parte di CPC 881)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882)	(1) nessuna. (2) nessuna.
h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883+5115)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (parte di CPC 884 + parte di CPC 885)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887)	(1) nessuna. (2) nessuna.
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872)	(1) nessuna. (2) nessuna.
m) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	(1) nessuna. (2) nessuna.
n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (escluse le imbarcazioni marittime, gli aeromobili e altre attrezzature di trasporto) (CPC 6112, 6122, 633+8861-8866)  Inclusi i servizi di manutenzione e riparazione di automobili (CPC 8867)	(1) nessuna. (2) nessuna.
o) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874)	(1) nessuna. (2) nessuna.
p) Servizi fotografici (tranne per la fotografia aerea) (CPC 875)	(1) nessun impegno (2) nessuna.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1712

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

q) Servizi di imballaggio (CPC 876)	(1) nessuna. (2) nessuna.
r) Stampa, editoria (CPC 88442)	(1) nessuna. (2) nessuna.
s) Servizi congressuali (CPC 87909)*	(1) nessuna. (2) nessuna.
t) Altri — Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di design specializzato (CPC 87907)	(1) nessuna. (2) nessuna.

## II. SERVIZI DI COMUNICAZIONE

1. e 2. Servizi postali e di corriere (compresi i servizi di consegna per espresso) <sup>(1)</sup>

- Servizi relativi al trattamento <sup>(2)</sup> degli articoli secondo il seguente elenco di sottosectori, per destinazioni nazionali o straniere. Ai fini dei seguenti impegni, le comunicazioni scritte escludono le lettere ordinarie <sup>(3)</sup> di peso inferiore a 50 grammi e le cartoline.

i) Trattamento delle comunicazioni scritte con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico <sup>(4)</sup>, tra cui:

- servizio postale ibrido
- pubblicità diretta per corrispondenza

ii) Trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo <sup>(5)</sup>

iii) Trattamento dei prodotti dei giornali con indicazione dell'indirizzo <sup>(6)</sup>

iv) Trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata

v) Servizi di consegna per espresso <sup>(7)</sup> per gli articoli di cui ai punti da i) a iii)

vi) Trattamento della posta senza indirizzo

vii) Scambio di documenti <sup>(8)</sup>

viii) Altri servizi non specificati altrove

1) 2) Possono essere istituiti sistemi di licenze per i sottosectori da i) a iv) per i quali esiste un obbligo di servizio universale. Tali licenze possono essere subordinate a un obbligo particolare di servizio universale e/o a un contributo finanziario a un fondo di compensazione. Nessuna per i sottosectori da v) a viii).

## 3. Servizi di telecomunicazione

## Servizi di telecomunicazioni di base:

a) Servizi di telefonia vocale (CPC 7521)	(1) nessuna. (2) nessuna.
----------------------------------------------	------------------------------

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1713

b) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi telex (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi telegrafici (CPC 7522)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi di fax (CPC 7521**+7529**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
g) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522**+7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
o) altri — Servizi mobili voce e dati (CPC 75213) — Servizi di radioavviso (CPC 75291) — Servizi di teleconferenza (CPC 75292) — Servizi di telecomunicazione integrati, escluse le trasmissioni radiotelevisive (*) (CPC 7526)	(1) nessuna. (2) nessuna.
Servizi di telecomunicazione a valore aggiunto	
h) Posta elettronica (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
i) Posta vocale (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
j) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1714

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

k) Scambi di dati elettronici (EDI) (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
l) Servizi di fax a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
m) Conversione di codice e di protocollo	(1) nessuna. (2) nessuna.
n) Servizi di elaborazione delle informazioni c/o dei dati on line (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>III. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI</b>	
— Lavori di pre-edificazione sul cantiere (CPC 511)	(1) nessuna. (2) nessuna.
a) Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Lavori di costruzione per l'ingegneria civile, compresi i servizi di dragaggio	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Montaggio, costruzione e installazione di opere prefabbricate (CPC 514+516)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Altri — Lavori edilizi speciali (CPC 515)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di noleggio di apparecchiature per la costruzione o la demolizione di edifici o per opere d'ingegneria civile, con operatore (CPC 518)	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>IV SERVIZI DI DISTRIBUZIONE</b>	
a) Servizi dei commissionari (CPC 621, 6111, 6113, 6121)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di commercio all'ingrosso [CPC 6121, 61111, 6113, 622 (eccetto CPC 62262)]	(1) nessuna. (2) nessuna.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1715

— Servizi di commercio all'ingrosso di libri, giornali, periodici (tranne la cancelleria) (CPC 62262)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di commercio al dettaglio (CPC 631+632+6111+6113 + 6121+613, compresi dischi e nastri audio e video CPC 63234)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Franchising (CPC 8929)	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>V SERVIZI DI ISTRUZIONE</b>	
a) Servizi di istruzione elementare (CPC 921)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di istruzione superiore (CPC 923)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Servizi di istruzione per gli adulti (CPC 924)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Altri servizi di istruzione (CPC 929)	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>VI. SERVIZI AMBIENTALI</b>	
a) Servizi fognari (CPC 9401)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Altri	(1) nessuna.
— Servizi di depurazione dei gas di scarico (CPC 9404)	(2) nessuna.
— Servizi di abbattimento del rumore (CPC 9405)	(1) nessuna. (2) nessuna.

L 161/1716

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

— Servizi di tutela della natura e del paesaggio (CPC 9406)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— Altri servizi di protezione ambientale (CPC 9409)	(1) nessuna. (2) nessuna.
VII. SERVIZI FINANZIARI	
I. Assicurazioni e servizi connessi	
- Le società di assicurazione straniere possono prestare servizi assicurativi mediante succursali solo dopo cinque anni dall'adesione dell'Ucraina all'OMC.	
i) Assicurazione diretta (compresa la coassicurazione) A) Servizi di assicurazione sulla vita B) Servizi di assicurazione diversa da quella sulla vita (compresa l'assicurazione marittima e aerea) ii) Servizi di riassicurazione e retrocessione iii) Servizi ausiliari delle assicurazioni, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei danni	(1) Nessun impegno, tranne per i seguenti casi, per i quali nessuna riserva: — assicurazione dei rischi relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; — riassicurazione — servizi ausiliari del settore assicurativo (2) nessuna.
iv) Intermediazione assicurativa, come ad esempio i servizi di intermediazione e di agenzia	(1) Nessun impegno, tranne per i seguenti casi, per i quali nessuna riserva: — assicurazione dei rischi relativi alla spedizione marittima, all'aviazione commerciale, ai lanci spaziali e al nolo (compresi i satelliti) in modo che l'assicurazione copra uno dei seguenti elementi o la loro totalità: le merci trasportate, il veicolo che le trasporta e tutte le responsabilità connesse; — riassicurazione  Dopo 5 anni dalla data di adesione all'OMC: nessuna. (2) nessuna.
2. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)	
v) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili	(1) nessuna. (2) nessuna.
vi) Ogni tipo di credito, ivi compresi il credito al consumo, i crediti ipotecari, il factoring e i finanziamenti di operazioni commerciali	(1) nessuna. (2) nessuna.
vii) Leasing finanziario	(1) nessuna. (2) nessuna.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1717

viii) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, ivi comprese carte di credito e di debito, "traveller's cheques" (assegni turistici) e bonifici bancari	(1) nessuna. (2) nessuna.
ix) Rilascio di garanzie e impegni di firma	(1) nessuna. (2) nessuna.
x) Contrattazione per conto proprio o di clienti, sul mercato dei cambi, sul mercato ristretto o altrove, di:	
— A) strumenti del mercato monetario (ivi compresi assegni, cambiali, certificati di deposito)	(1) nessuna. (2) nessuna.
— B) cambi in valuta	(1) nessuna. (2) nessuna.
— C) prodotti derivati, ivi compresi, a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, contratti a termine e a premio	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— D) strumenti relativi ai tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e forward rate agreements (contratti differenziali a termine sul tasso d'interesse)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— E) valori mobiliari	(1) nessuna. (2) nessuna.
— F) altri strumenti negoziabili, compresi i lingotti	(1) nessuna. (2) nessuna.
xi) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di intermediario (in forma pubblica o privata) nonché la fornitura di servizi collegati	(1) nessuna. (2) nessuna.
xii) Intermediazione di credito	(1) nessuna. (2) nessuna.
xiii) Gestione delle attività finanziarie, come liquidità e portafoglio, tutte le forme di gestione degli investimenti collettivi, gestione del fondo pensioni, depositi e fondi fiduciari	(1) nessuna. (2) nessuna.
xiv) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili	(1) nessuna. (2) nessuna.



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1718

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

xv) Fornitura e trasferimento di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di fornitori di altri servizi finanziari	(1) nessuna. (2) nessuna.
xvi) Servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate nei punti da v) a xv), ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito ad investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e ristrutturazioni e strategie	(1) nessuna. (2) nessuna.
VIII. SERVIZI SANITARI E SOCIALI	
a) Servizi ospedalieri, compresi i servizi di gestione (CPC 9311)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
b) Altri servizi sanitari [CPC 9319 (tranne 93191)]	(1) nessun impegno (2) nessuna.
c) Servizi sociali (CPC 933**)	(1) nessuna. (2) nessuna.
IX. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI	
a) Alberghi e ristoranti (anche il catering), compresi i servizi di gestione alberghiera (CPC 641-643)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472)	(1) nessuna. (2) nessuna.
X. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI	
a) Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo e dei circhi) (CPC 9619) esclusi i servizi di gestione dei cineteatri e i servizi dei maestri di danza, tranne la danza sportiva	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Gestione dei cineteatri (CPC 96199**)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi dei maestri di danza, tranne la danza sportiva	(1) nessun impegno (2) nessuna. (3) nessuna.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1719

b) Servizi delle agenzie di stampa (CPC 962)	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali (CPC 963)	(1) nessun impegno. (2) nessuna.
d) Servizi sportivi (CPC 9641) e altri servizi ricreativi (CPC 9649), tranne i servizi riguardanti il gioco d'azzardo e le scommesse.	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>XI SERVIZI DI TRASPORTO</b>	
<b>1. Servizi di trasporto marittimo</b>	
— Trasporto internazionale (merci e passeggeri) (CPC 7211 e 7212 escluso il cabotaggio nazionale)	(1) a) Compagnie di trasporto marittimo: nessuna. b) Navi per il trasporto alla rinfusa, tramp e altre navi per il trasporto internazionale, compreso il trasporto di passeggeri; nessuna. (2) nessuna.
— Servizi di movimentazione di carichi marittimi (CPC 741)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	
— Servizi di sdoganamento per i servizi di trasporto marittimo	
— Servizi di stazionamento e deposito di container	
— Servizi di agenzia marittima	
— Servizi (marittimi) di spedizione	
<b>2. Trasporto sulle vie navigabili interne</b>	
a) Trasporto passeggeri e trasporto merci (escluso il cabotaggio) (CPC 7221 + CPC 7222)	(1) Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri sull'accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e conformi ai criteri di cittadinanza relativi alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio. (2) nessuna.
b) Servizi di noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (CPC 8868**)	(1) nessuna. (2) nessuna.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1720

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

e) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7224)	(1) nessuna. (2) nessuna.
f) Servizi di supporto ai servizi di trasporto sulle acque interne (CPC 745)	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>3. Servizi di trasporto aereo</b>	
a) Servizi di manutenzione e riparazione di aeromobili	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Vendite e commercializzazione di servizi di trasporto aereo	(1) nessuna. (2) nessuna.
c) Servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS)	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>4. Servizi di trasporto ferroviario</b>	
a), b) Trasporto merci e passeggeri (CPC 7111+7112)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
Fuori linea:	(1) nessuna.
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (CPC 8868**)	(2) nessuna.
e) Servizi ausiliari dei servizi di trasporto ferroviario (CPC 743)	(1) nessuna. (2) nessuna.
<b>5. Servizi di trasporto stradale</b>	
a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121+7122)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
b) Trasporto di merci (CPC 7123)	(1) nessun impegno (2) nessuna.
c) Noleggio di veicoli commerciali con operatore (CPC 7124)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112+8867)	(1) nessuna. (2) nessuna.
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744)	(1) nessuna. (2) nessuna.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1721

## 6. Trasporto mediante condotte

a) Trasporto di combustibili (CPC 7131)	(1) nessuna. (2) nessuna.
b) Trasporto di altre merci (CPC 7139)	(1) nessuna. (2) nessuna.

## 7. Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto eccetto il trasporto marittimo

a) Servizi di movimentazione merci (CPC 741)	(1) Nessun impegno per i servizi di assistenza a terra del trasporto aereo. (2) nessuna.
b) Servizi di deposito e magazzinaggio (CPC 742)	(1) Nessun impegno per i servizi di assistenza a terra del trasporto aereo. (2) nessuna.
c) Servizi di agenzie di trasporto merci (CPC 748)	(1) nessuna. (2) nessuna.
d) Altri — Ispezione di merci (parte di CPC 749)	(1) nessun impegno (2) nessuna.

## XII. ALTRI SERVIZI NON SPECIFICATI ALTROVE

— Servizi di estetica e per il benessere fisico	(1) nessun impegno
— Servizi di massaggio, eccetto il massaggio terapeutico (parte di CPC Ver. 1.0: 97230) <sup>(10)</sup>	(2) nessuna.
— Servizi di stazioni termali (parte di CPC Ver. 1.0: 97230) <sup>(10)</sup> , compresi di servizi di gestione termale	(1) nessun impegno (2) nessuna.
— Servizi dei saloni di parrucchiere e altri servizi estetici (CPC 9702)	(1) nessun impegno (2) nessuna.

<sup>(1)</sup> Gli impegni sui servizi postali e di corriere e sui servizi di consegna per espresso si applicano agli operatori commerciali indipendentemente dalla forma giuridica della proprietà, sia privata che statale.

<sup>(2)</sup> Il termine "trattamento" comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

<sup>(3)</sup> Consegne normali spedite mediante caselle o uffici postali e consegnate a caselle postali presso l'indirizzo indicato, senza ricevuta.

<sup>(4)</sup> Ad esempio lettere o cartoline.

<sup>(5)</sup> Compresi libri e cataloghi.

<sup>(6)</sup> Giornali e periodici.

<sup>(7)</sup> Per servizi di consegna per espresso si intende la raccolta, il trasporto e la consegna urgente di documenti, stampati, pacchi, merci o altri articoli, garantendo la tracciabilità e il controllo di tali articoli per tutta la durata della fornitura del servizio.

<sup>(8)</sup> Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine "invio postale" si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

<sup>(9)</sup> Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

<sup>(10)</sup> Questa sottoclasse non include i servizi di cure mediche, cfr 931.

## ALLEGATO XVI-F DEL CAPO 6

## RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

## Ucraina

1. L'elenco di riserve in appresso indica i settori di servizi liberalizzati a norma dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2, per i quali si applicano le limitazioni sui prestatori di servizi contrattuali e sui professionisti indipendenti, e precisa tali limitazioni.
2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
  - a) una prima colonna che indica il settore o sottosectore in cui si applicano le limitazioni; nonché
  - b) una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

L'Ucraina non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.
3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosectori:
  - a) per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; nonché
  - b) per CPC ver 1.0 si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.
4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di autorizzazioni quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 2, e dell'articolo 102, paragrafo 2. Tali misure (ad es. l'obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua e obbligo di domicilio legale nel territorio in cui si svolge l'attività economica), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Parte UE e dei suoi Stati membri.
6. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse da una Parte.
7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o diritti esclusivi nei settori pertinenti, come disposto dall'Ucraina nella sua tabella (allegato XVI-D o allegato XVI-E) al capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico) del titolo IV del presente accordo.
8. I diritti e gli obblighi che discendono dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Settore o sottosectore	Descrizione delle riserve
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (parte di CPC 861)	nessuna

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1723

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i "servizi di revisione dei conti", CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)	nessuna
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (1)	nessuna
Servizi architettonici nonché Servizi urbanistici e paesaggistici (CPC 8671 e CPC 8674)	nessuna
Servizi di ingegneria nonché Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673)	nessuna
Servizi informatici e servizi correlati (CPC 84)	nessuna
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (2), 853)	è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto
Pubblicità (CPC 871)	nessuna
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865)	nessuna
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866)	nessuna
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676)	nessuna
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675)	nessuna
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)	nessuna
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868)	nessuna

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1724

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Settore o sottosettore	Descrizione delle riserve
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa <sup>(1)</sup> (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)	nessuna
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)	nessuna
Ricognizione sul campo (CPC 5111)	nessuna
Servizi ambientali (CPC 9401 <sup>(4)</sup> , CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 <sup>(5)</sup> , parte di CPC 94060 <sup>(6)</sup> , CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)	nessuna
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori <sup>(7)</sup> ) (CPC 7471)	nessuna
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619)	può essere richiesta una qualifica avanzata <sup>(8)</sup>

(1) Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

(2) Parte di CPC 85201, in Servizi medici e dentistici.

(3) I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi i computer (CPC 845), rientrano fra i servizi informatici.

(4) Corrisponde ai servizi fognari.

(5) Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(6) Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(7) Fornitori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

(8) Qualora la qualifica non sia stata conseguita in Ucraina, l'Ucraina può valutare se tale qualifica sia equivalente a quella richiesta sul suo territorio.

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1725

## ALLEGATO XVII

## RAVVICINAMENTO NORMATIVO

## Articolo 1

## Campo di applicazione

1. Il presente allegato prevede il ravvicinamento normativo delle Parti nei seguenti settori: servizi finanziari, servizi di telecomunicazione, servizi postali e di corriere, servizi di trasporto marittimo internazionale (nel seguito: "i settori interessati dal ravvicinamento normativo").
2. Le disposizioni degli atti dell'Unione europea nei settori interessati dal ravvicinamento normativo figurano rispettivamente nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito: "le appendici").
3. L'appendice XVII-6 contiene disposizioni particolari in materia di controllo del processo di ravvicinamento normativo.

## Articolo 2

## Principi generali e obblighi in materia di ravvicinamento normativo

1. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 sono vincolanti per le Parti conformemente agli adeguamenti orizzontali e alle norme procedurali definite nell'appendice XVII-1, nonché alle disposizioni specifiche di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5. Le Parti assicurano la piena e completa attuazione di tali disposizioni <sup>(1)</sup>.
2. Le disposizioni pertinenti degli atti di cui al paragrafo 1 sono integrate nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina secondo le seguenti modalità:
  - a) un atto corrispondente ad un regolamento o ad una decisione dell'UE è recepito tale quale nell'ordinamento giuridico interno dell'Ucraina;
  - b) un atto corrispondente ad una direttiva dell'UE lascia agli organi ucraini la scelta di forme e mezzi di attuazione.
3. Al fine di garantire il rispetto da parte dell'Ucraina delle disposizioni del presente allegato le Parti collaborano tramite:
  - consultazioni periodiche, nell'ambito del comitato per il commercio, in merito all'interpretazione delle disposizioni applicabili ai settori interessati dal ravvicinamento normativo e ad altri ambiti di pertinenza dell'accordo;
  - discussioni periodiche su questioni attinenti alle istituzioni, alle capacità e alle risorse pertinenti per il processo di ravvicinamento normativo;
  - consultazioni e scambio di informazioni sulla legislazione esistente e sulla nuova legislazione conformemente al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo.
4. Le Parti si comunicano i dati delle rispettive autorità competenti responsabili dei settori interessati dal ravvicinamento normativo.
5. Secondo il principio di leale cooperazione, le Parti si rispettano e si assistono reciprocamente nello svolgimento dei compiti derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici. Le Parti adottano tutte le misure atte a garantire l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente allegato e dalle sue appendici o dagli atti adottati dalle istituzioni dell'Unione europea. Le Parti facilitano il processo di ravvicinamento normativo e si astengono dall'adottare qualsiasi misura che rischi di compromettere o di ritardare la realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

<sup>(1)</sup> L'acquis si applica nella sua interezza, anche con le deroghe concesse agli Stati membri dell'UE nel corso del loro processo di adesione.



## Articolo 3

**Ravvicinamento normativo prima che sia concesso interamente il trattamento "mercato interno" in un settore specifico**

1. Conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitali), del presente accordo, nonché all'articolo 2, paragrafo 1, del presente allegato, l'Ucraina applica continuativamente la vigente legislazione dell'UE di cui alle appendici e la recepisce nel suo ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato.
2. Al fine di garantire la certezza del diritto, la Parte UE informa regolarmente per iscritto l'Ucraina e il comitato per il commercio dell'adozione o della modifica di atti legislativi settoriali dell'UE.
3. Entro un termine di tre mesi il comitato per il commercio aggiunge alle appendici tutti gli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati. Dopo che l'atto, nuovo o modificato, è stato integrato nell'appendice corrispondente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno, in conformità dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente allegato. Il comitato per il commercio decide inoltre un periodo indicativo per il recepimento dell'atto.
4. Se l'Ucraina prevede di incontrare particolari difficoltà nel recepire un atto legislativo dell'UE nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina, in circostanze eccezionali, può essere in parte e temporaneamente esonerata dagli obblighi di recepimento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente allegato.
5. Se il comitato per il commercio concede tale deroga basata sull'articolo 3, paragrafo 4, del presente allegato, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.

## Articolo 4

**Valutazione del recepimento e dell'attuazione della legislazione dell'UE e ulteriore accesso ai mercati**

1. La progressiva transizione dell'Ucraina verso la piena adozione e la piena e completa attuazione di tutte le disposizioni applicabili nei settori interessati dal ravvicinamento normativo sono oggetto di una valutazione e di un controllo regolari conformemente all'appendice XVII-6.
2. Se l'Ucraina reputa che siano soddisfatte le condizioni per completare l'adozione e l'attuazione di tutte le disposizioni applicabili a uno o più settori interessati dal ravvicinamento normativo, compresi una capacità e meccanismi di controllo adeguati, informa l'Unione europea che occorre procedere ad una valutazione globale dei settori in questione. Tali valutazioni sono realizzate dall'Unione europea in collaborazione con l'Ucraina secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6. Al termine di tale valutazione l'Unione europea presenta al comitato per il commercio una proposta di decisione.
3. Se, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 2, l'Unione europea stabilisce che le condizioni sono rispettate, ne informa il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può quindi decidere che le Parti si concedano reciprocamente il trattamento "mercato interno" per quanto riguarda il settore o i settori dei servizi interessati dal ravvicinamento normativo. Tale trattamento comporta per il settore o i settori in questione:
  - che non esistano restrizioni alla libertà di stabilimento delle persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina sul territorio dell'una o dell'altra Parte e che le persone giuridiche costituite in conformità del diritto di uno Stato membro dell'UE o dell'Ucraina e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale nel territorio delle Parti, ai fini del presente accordo, siano trattate al pari delle persone giuridiche degli Stati membri dell'UE o dell'Ucraina. Tale disposizione si applica anche all'apertura di agenzie, succursali o filiali da parte di persone giuridiche dell'UE o dell'Ucraina stabilite nel territorio dell'altra Parte e
  - che non esistano restrizioni alla libertà di una persona giuridica di prestare servizi nel territorio dell'altra Parte per quanto riguarda persone degli Stati membri dell'UE e dell'Ucraina stabilite nell'UE o in Ucraina.
4. Ai fini di tale trattamento si applicano tutte le pertinenti definizioni contenute nel titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 86, del presente accordo.

29.5.2014

FF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1727

5. Il trattamento "mercato interno" non si applica, per quanto riguarda la Parte interessata, alle attività connesse, sia pure occasionalmente, con l'esercizio dei pubblici poteri in tale Parte.

6. Per motivi di chiarezza, tale trattamento non comprende il diritto di intraprendere e perseguire attività in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire imprese e non impedisce alle Parti di applicare misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantire il regolare attraversamento da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in modo da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'una o all'altra Parte dall'applicazione dell'accordo<sup>(1)</sup>.

7. Il paragrafo 3 e le misure adottate per la sua attuazione lasciano impregiudicata l'applicabilità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che prevedano un regime particolare per i cittadini stranieri e che siano giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e di sanità pubblica.

8. Se l'Unione europea ritiene che le condizioni per la concessione del trattamento "mercato interno" non siano rispettate, ne informa il comitato per il commercio. L'Unione europea raccomanda all'Ucraina misure specifiche in conformità dell'appendice XVII-6 e fissa un termine entro il quale sia ragionevolmente possibile realizzare tali miglioramenti. Prima della scadenza di tale periodo vengono effettuate una seconda e, se necessario, una terza valutazione per verificare se le misure raccomandate siano state attuate in maniera efficace e soddisfacente.

#### Articolo 5

#### **Attuazione da parte dell'Ucraina della legislazione dell'UE dopo la concessione del pieno trattamento "mercato interno" in un settore specifico**

1. L'Unione europea conserva il diritto di adottare nuove disposizioni legislative o di modificare le disposizioni in vigore nei settori interessati dal ravvicinamento normativo. L'Unione europea notifica tempestivamente per iscritto all'Ucraina e al comitato per il commercio ogni nuovo atto giuridicamente vincolante da essa adottato nei settori interessati dal ravvicinamento normativo.

2. Il comitato per il commercio dispone di un periodo di tre mesi per aggiungere alle appendici un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato.

3. Dopo che l'atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, è stato aggiunto all'appendice pertinente, l'Ucraina lo recepisce nel proprio ordinamento giuridico interno e lo applica, in conformità dell'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del presente allegato e nel rispetto dei seguenti termini:

- a) i regolamenti sono applicati ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla data di entrata in vigore ivi prevista, salvo diversa decisione del comitato per il commercio;
- b) le direttive sono applicate ed entrano in vigore entro un termine massimo di tre mesi dalla scadenza del termine di recepimento ivi previsto, salvo diversa decisione del comitato per il commercio.

L'Ucraina garantisce che alla fine del periodo in questione il suo ordinamento giuridico è pienamente conforme all'atto giuridico dell'UE da attuare.

4. L'Unione europea, in collaborazione con l'Ucraina, effettua una valutazione dell'attuazione secondo i principi enunciati nell'appendice XVII-6.

5. Se l'Ucraina prevede particolari difficoltà nel recepimento di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, nel suo ordinamento interno, ne informa immediatamente l'Unione europea e il comitato per il commercio. Il comitato per il commercio può decidere se l'Ucraina, in circostanze eccezionali, può essere parzialmente e temporaneamente esonerata dai suoi obblighi di recepimento degli atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del presente allegato. Qualora il comitato per il commercio conceda tale deroga, l'Ucraina riferisce regolarmente sui progressi compiuti nel recepire la legislazione pertinente dell'UE.

<sup>(1)</sup> Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di un determinato paese e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti dall'accordo.

6. Se, ferma restando l'applicazione dell'articolo 5, paragrafi 2, 3 e 5 del presente allegato, non è possibile giungere a un accordo sull'aggiunta alle appendici di un atto legislativo dell'UE, nuovo o modificato, entro i tre mesi successivi alla sua notifica al comitato per il commercio, l'Unione europea può decidere di sospendere la concessione del trattamento "mercato interno" nel settore interessato. Se l'Ucraina reputa sproporzionate le misure di sospensione, le parti possono ricorrere al dispositivo di risoluzione delle controversie conformemente all'articolo 7 del presente allegato. Le misure di sospensione sono immediatamente revocate una volta che il comitato per il commercio ha aggiornato l'appendice pertinente integrandola con atti legislativi dell'UE, nuovi o modificati, o ha trovato un'altra soluzione al problema accettabile per entrambe le Parti.

7. Se l'Ucraina intende adottare un nuovo atto legislativo o modificare la propria legislazione riguardante i settori interessati dal ravvicinamento normativo, si applicano le prescrizioni in materia di notifica e di valutazione di cui all'appendice XVII-6.

#### Articolo 6

##### Interpretazione

Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni applicabili figuranti nelle appendici, qualora siano identiche nella sostanza alle norme corrispondenti del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e agli atti adottati in applicazione di tale trattato, sono interpretate, ai fini della loro attuazione e applicazione, in conformità delle sentenze pertinenti della Corte di giustizia dell'Unione europea.

#### Articolo 7

##### Non conformità al presente allegato

1. Se una Parte ritiene che l'altra Parte non rispetti gli obblighi stabiliti nel presente allegato, ne informa immediatamente per iscritto l'altra Parte e il comitato per il commercio.

2. La Parte interessata può presentare all'altra Parte e al comitato per il commercio una richiesta formale di risoluzione della controversia in questione e fornisce tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione.

3. Se è presentata una richiesta in tal senso, si applicano le norme e le procedure del titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

4. In deroga al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), articoli 312 e 313, e articolo 315, paragrafo 1, del presente accordo, qualora si accerti che una Parte non rispetta la decisione del collegio arbitrale e sussistano circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente, l'altra Parte ha il diritto di sospendere con effetto immediato gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato.

5. Tali misure di sospensione sono revocate subito dopo che la Parte interessata ha dato esecuzione alla relazione arbitrale.

#### Articolo 8

##### Misure di salvaguardia - principi

1. Qualora in una o nell'altra Parte sussistano o possano insorgere gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di carattere settoriale o regionale che rischiano di persistere, la Parte interessata può adottare le opportune misure di salvaguardia per quanto riguarda il trattamento concesso in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, del presente allegato, nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafi da 1 a 6 del presente allegato.

2. Il campo d'applicazione e la durata di tali misure di salvaguardia sono limitati a quanto strettamente necessario per porre rimedio alla situazione nel settore o nella regione interessati. È data priorità alle misure che meno perturbano il funzionamento del presente accordo.

#### Articolo 9

##### Misure di salvaguardia - procedure

1. La Parte che prevede di adottare misure di salvaguardia, ne informa l'altra Parte tramite il comitato per il commercio e fornisce tutte le informazioni pertinenti.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1729

2. Le Parti si consultano immediatamente in seno al comitato per il commercio al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe. Le Parti si astengono dall'adottare misure di salvaguardia prima che sia stato fatto ogni tentativo per trovare una soluzione accettabile per entrambe.
3. La Parte interessata non può adottare misure di salvaguardia prima che sia trascorso un mese dalla data della notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, salvo nel caso in cui la procedura di consultazione di cui al paragrafo 2 si sia conclusa prima della scadenza di detto termine. In deroga a tale requisito, qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento urgente escludano la possibilità di un esame preliminare, la Parte interessata può applicare immediatamente le misure di protezione strettamente necessarie per porre rimedio alla situazione.
4. La Parte interessata notifica quanto prima al comitato per il commercio le misure di salvaguardia adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti.
5. Le misure di salvaguardia sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.
6. Le misure di salvaguardia adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.
7. Se, ferma restando l'applicazione del paragrafo 6, non è possibile trovare una soluzione accettabile per le Parti entro sei mesi e la misura di salvaguardia crea uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle stesse nel settore in questione, la Parte interessata può adottare misure di riequilibrio proporzionate e limitate a quanto strettamente necessario per ristabilire l'equilibrio. Sono privilegiate le misure che meno perturbano il funzionamento del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), del presente accordo, del presente allegato e delle sue appendici.
8. La parte interessata notifica senza indugio al comitato per il commercio le misure di riequilibrio adottate e fornisce tutte le informazioni pertinenti. Le misure di riequilibrio sono sospese non appena vengono a cessare le condizioni che ne hanno giustificato l'adozione.
9. Le misure di riequilibrio adottate sono oggetto di consultazioni permanenti in seno al comitato per il commercio in vista della loro soppressione o della limitazione del loro campo di applicazione.

#### Articolo 10

##### Disposizioni specifiche relative ai servizi finanziari

1. Per quanto riguarda i servizi finanziari o un determinato settore o sottosettore dei servizi finanziari, nessuna disposizione del presente accordo è interpretata come limitativa del potere delle Parti di adottare ogni misura opportuna e immediata conformemente al titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articolo 126 (Misure prudenziali), del presente accordo dopo la concessione del trattamento "mercato interno".
2. Le misure adottate conformemente alle disposizioni del paragrafo 1 non possono essere soggette alla procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo IV, capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

#### Articolo 11

##### Modifica del presente allegato

Qualora lo ritenga necessario, il comitato per il commercio può decidere di modificare le disposizioni del presente allegato XVII.

## Appendice XVII-1

**ADATTAMENTI ORIZZONTALI E NORME PROCEDURALI**

Le disposizioni degli atti enunciati nelle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "appendici") si applicano in virtù del presente accordo e dei punti da 1 a 6 della presente appendice, salvo altrimenti disposto nelle appendici. Gli adeguamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati nelle appendici.

Il presente accordo si applica conformemente alle norme procedurali di cui ai punti 7, 8 e 9 della presente appendice.

**1. Parti introduttive degli atti**

I preamboli degli atti cui è fatto riferimento non sono adattati ai fini del presente accordo. Essi sono pertinenti nella misura necessaria a una corretta interpretazione ed applicazione, nell'ambito del presente accordo, delle disposizioni contenute negli atti stessi.

**2. Terminologia specifica degli atti**

I seguenti termini utilizzati negli atti specificati nell'allegato XVII del presente accordo sono da intendersi come segue:

- a) i termini "Comunità" o "Unione europea" si intendono come "UE-Ucraina";
- b) i termini "diritto comunitario" o "diritto dell'Unione europea", "legislazione comunitaria" o "legislazione dell'Unione europea", "strumenti comunitari" o "strumenti dell'Unione europea" e "trattato CE" o "trattato sul funzionamento dell'Unione europea" si intendono come "accordo di libero scambio UE-Ucraina";
- c) i termini "Gazzetta ufficiale delle Comunità europee" o "Gazzetta ufficiale dell'Unione europea" si intendono come "Gazzette ufficiali delle Parti".

**3. Riferimenti agli Stati membri**

Quando gli atti enunciati nelle appendici XVII-2 - XVII-5 del presente accordo contengono riferimenti ad uno "Stato membro" o agli "Stati membri" il riferimento si intende fatto, oltre che agli Stati membri dell'Unione europea, anche all'Ucraina.

**4. Riferimenti ai territori**

Quando gli atti enunciati contengono riferimenti al territorio della "Comunità", dell'"Unione europea" o del "mercato comune", ai fini dell'accordo questi ultimi si considerano riferimenti ai territori delle Parti, quali definiti nell'articolo 483 del presente accordo.

**5. Riferimenti alle istituzioni**

Quando gli atti enunciati contengono riferimenti a istituzioni, comitati o altri organismi dell'UE, si intende che l'Ucraina non diventerà membro di tali istituzioni, comitati o organismi.

**6. Diritti e obblighi**

I diritti conferiti e gli obblighi imposti agli Stati membri dell'UE o a loro enti pubblici, imprese o singoli cittadini nei rapporti reciproci sono considerati conferiti o imposti alle Parti contraenti, dove per Parti contraenti si può intendere, a seconda dei casi, le autorità competenti, gli enti pubblici, le imprese o i singoli cittadini delle stesse.

**7. Cooperazione e scambio di informazioni**

Al fine di agevolare l'esercizio dei poteri propri delle autorità competenti delle Parti, tali autorità si scambiano, su richiesta, tutte le informazioni necessarie a garantire il corretto funzionamento del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1731

**8. Riferimenti alle lingue**

Le parti sono autorizzate ad utilizzare, nelle procedure istituite nel quadro del presente accordo, ogni lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea e dell'Ucraina. Un documento ufficiale redatto in una lingua diversa dalle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea è accompagnato dalla sua traduzione in una delle lingue ufficiali dell'Unione.

**9. Entrata in vigore e applicazione degli atti**

Le disposizioni relative all'entrata in vigore o all'applicazione delle disposizioni pertinenti cui è fatto riferimento negli atti enunciati negli allegati non sono pertinenti ai fini dell'accordo. I termini e le scadenze applicabili all'Ucraina per l'adozione delle disposizioni pertinenti e la loro piena e completa attuazione sono definiti secondo le modalità di cui agli allegati.

## Appendice XVII-2

## NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

## A. Settore bancario

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/48/CE")

Calendario: le disposizioni applicabili della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario.

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di enti creditizi	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/48/CE	Termine previsto per l'attuazione
Condizioni di accesso all'attività degli enti creditizi e di esercizio di tale attività	Titolo II	4 anni
Relazioni con i paesi terzi	Titolo IV	4 anni
Principi di vigilanza prudenziale	Titolo V, capo 1, sezioni 2, 3 e 4	4 anni
Definizione di fondi propri	Titolo V, capo 2, sezione 1	4 anni
Disposizioni in materia di grandi fidi	Titolo V, capo 2, sezione 5	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'accordo di Basilea I: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci. — Esclusa l'applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa.	Titolo V, capo 2, sezione 2	4 anni
Disposizioni rimanenti della direttiva (conformemente all'accordo di Basilea II) in particolare: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio operativo — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci. — Applicazione dell'articolo 123 e del titolo V, capo 5, vale a dire procedura di valutazione della vigilanza e requisiti in materia di informativa Titolo V, capo 4, in materia di vigilanza		6 anni

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1733

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (nel seguito "direttiva 2006/49/CE")

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate secondo il seguente calendario

Progressi previsti nell'adozione della legislazione dell'UE in materia di imprese di investimento	Disposizioni applicabili della direttiva 2006/49/CE	Termine previsto per l'attuazione da parte dell'Ucraina
Capitale iniziale	Capo 2	4 anni
Definizione del portafoglio di negoziazione	Capo 3	4 anni
Fondi propri	Capo 4	4 anni
Copertura dei rischi conformemente all'accordo di Basilea I: — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di credito — Requisiti patrimoniali a fronte del rischio di posizione, del rischio di regolamento e di controparte, del rischio di cambio e di variazione del prezzo delle merci.	Capitolo 5, sezione 1	4 anni
Disposizioni rimanenti della direttiva.		6 anni

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



L. 161/1734

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/117/CEE del Consiglio, del 13 febbraio 1989, relativa agli obblighi in materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede sociale fuori di tale Stato membro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### B. Assicurazione

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per gli articoli 127 e 17 *quater*, che sono attuati entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (versione codificata)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni, fatta eccezione per l'articolo 9, che è attuato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

92/48/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi

Calendario: non è necessaria un'iniziativa legislativa.

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1735

**C. Valori mobiliari**

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1787/2006 della Commissione, del 4 dicembre 2006, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda talune scadenze

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 211/2007 della Commissione, del 27 febbraio 2007, che modifica il regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni finanziarie contenute nei prospetti nei casi in cui l'emittente ha una storia finanziaria complessa o ha assunto un impegno finanziario significativo

29.5.2014

JT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1737

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, che stabilisce un meccanismo per determinare l'equivalenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/11/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2008, che modifica la direttiva 2003/6/CE, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1289/2008 della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modifica del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### D. OICVM

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (rifusione).

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell'accordo tra il depositario e la società di gestione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/44/UE della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune disposizioni inerenti alle fusioni di fondi, alle strutture master-feeder e alla procedura di notifica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web

L 161/1738

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1° luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell'attestato OICVM, l'utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### E. Infrastrutture di mercato

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### F. Pagamenti

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### G. Antiriciclaggio

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1739

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### H. Libera circolazione dei capitali e dei pagamenti

##### Articolo 63 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

##### Articolo 64 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

##### Articolo 65 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

##### Articolo 66 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

##### Articolo 75 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

##### Articolo 215 del TFUE

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione di questa disposizione del trattato.

Allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'applicazione dell'articolo 67 del trattato

Calendario: cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo il comitato per il commercio adotta una decisione definitiva sul calendario di attuazione dell'allegato I della direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988.

## Appendice XVII-3

## NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro legislativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

- definizione dei mercati rilevanti di prodotti e servizi nel settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante e analisi di tali mercati al fine di determinare se sono caratterizzati da un potere di mercato significativo;
- rafforzamento dell'indipendenza e della capacità amministrativa dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche (articolo 3, paragrafo 2);
- istituzione di procedure di consultazione pubblica per nuovi provvedimenti normativi;
- istituzione di efficaci meccanismi di ricorso contro le decisioni dell'autorità nazionale di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

- adozione di norme che prevedano autorizzazioni generali e limitino la necessità di licenze individuali solo a casi specifici debitamente giustificati.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso), modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Sulla base dell'analisi del mercato, effettuata in conformità della direttiva quadro, le autorità nazionali di regolamentazione nel settore delle comunicazioni elettroniche impongono agli operatori che detengono un notevole potere di mercato sui mercati rilevanti i necessari obblighi in materia di:

- accesso e uso di determinate risorse di rete;
- controlli delle tariffe di accesso e di interconnessione, compresi gli obblighi di orientare i prezzi ai costi;
- trasparenza, non discriminazione e separazione contabile

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1741

Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009

— regolamentazione degli obblighi di servizio universale, compresa l'instaurazione di meccanismi di contabilità dei costi e di finanziamento;

— rispetto degli interessi e dei diritti degli utenti, in particolare introducendo la portabilità del numero e il numero di emergenza unico europeo, il 112.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro legislativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea.

— adozione di politiche e normative volte a garantire la disponibilità armonizzata e l'uso efficace dello spettro radio

Calendario: le misure adottate in seguito all'applicazione di tale decisione sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica

— controllo volto a garantire una concorrenza leale sui mercati delle comunicazioni elettroniche, in particolare per quanto riguarda i prezzi dei servizi orientati ai costi

Direttiva 98/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 1998, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno ("direttiva sul commercio elettronico")

La direttiva contempla tutti i servizi della società dell'informazione, prestati sia tra imprese sia da imprese a consumatori, vale a dire qualsiasi servizio prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario di servizi.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



## Appendice XVII-4

**NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE**

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1743

Appendice XVII-5

**NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE**

Le disposizioni pertinenti dei seguenti atti dell'UE si applicano conformemente alle disposizioni relative agli adattamenti orizzontali di cui all'appendice XVII-1, salvo altrimenti disposto. Gli adattamenti specifici da apportare ai singoli atti sono riportati di seguito.

Disposizioni da adottare:

Sicurezza marittima - Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Decisioni d'applicazione**

Elenco delle organizzazioni riconosciute sulla base della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Stato di approdo**

Direttiva 95/21/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e che navigano nelle acque sotto la giurisdizione degli Stati Membri (controllo dello Stato di approdo)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Monitoraggio del traffico**

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**a) Norme tecniche e operative**

--- Navi da passeggeri

Direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1744

F

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Petroliere

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

L'eliminazione progressiva delle petroliere monoscafo sarà effettuata secondo il calendario specificato nella convenzione MARPOL.

— Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— Equipaggio

Direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

b) Ambiente

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Condizioni tecniche**

Direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Condizioni sociali**

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, esclusa la clausola 16

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1745

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, fatta eccezione per la clausola 16, che è attuata entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Sicurezza marittima**

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva (fatta eccezione per quelle relative alle ispezioni della Commissione) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (fatta eccezione per quelle relative alle ispezioni della Commissione) sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

## Appendice XVII-6

## DISPOSIZIONI RELATIVE AL MONITORAGGIO

**1. Disposizioni relative allo scambio di informazioni e alla cooperazione**

Al fine di garantire la corretta applicazione dell'allegato XVII, in particolare gli articoli 2, 3, 4 e 5, le Parti e i loro organismi e autorità competenti si scambiano tutte le informazioni utili ai fini del ravvicinamento e dell'applicazione della legislazione pertinente dell'UE. Le Parti assicurano la piena cooperazione amministrativa.

Le Parti concordano le procedure per lo scambio di informazioni, compreso un elenco delle autorità competenti, con indicazione del referente per ciascuno degli atti figuranti nelle appendici da XVII-2 a XVII-5. Ciascuna Parte è autorizzata a stabilire contatti diretti con tutte le autorità e tutti gli organismi dell'altra Parte figuranti in detto elenco.

I documenti trasmessi all'Unione europea includono sempre una versione in inglese. L'Unione europea comunica esclusivamente in inglese, salvo altrimenti stabilito.

**2. Tabella di marcia**

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Ucraina presenta per ciascun settore una tabella di marcia dettagliata per l'adozione e l'attuazione di tutti gli atti settoriali di cui alle appendici da XVII-2 a XVII-5 (nel seguito "atti legislativi dell'UE"), sottolineando le possibili modifiche legislative e istituzionali necessarie, le scadenze intermedie e una stima della capacità amministrativa necessaria. Le tabelle di marcia sono indicative e possono essere modificate.

**3. Relazioni e valutazione**

Quando l'Ucraina ritiene che un determinato atto giuridico dell'UE sia stato attuato correttamente, ne informa l'UE. L'Ucraina trasmette al servizio competente della Commissione l'atto interno con acclusa una tabella di raffronto incrociato ("tabella di recepimento") che indichi in dettaglio la corrispondenza con ogni articolo dell'atto giuridico dell'UE e, se del caso, un elenco degli atti giuridici dell'Ucraina da modificare o abrogare in vista della piena attuazione dell'atto giuridico dell'UE.

L'Unione europea valuterà il grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE da parte dell'Ucraina sulla base delle suddette tabelle di recepimento, dell'elenco degli atti ucraini da modificare o abrogare e di altre informazioni pertinenti fornite conformemente all'articolo 1 della presente appendice. La valutazione formale sarà basata esclusivamente su un raffronto tra gli atti giuridici definitivi e i corrispondenti atti giuridici dell'Unione.

I servizi competenti della Commissione elaboreranno una valutazione dell'atto entro le dodici settimane successive alla sua presentazione ufficiale. Il termine può essere prorogato una sola volta previa adeguata motivazione. Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII sul ravvicinamento normativo, se in base alla valutazione di cui sopra l'Ucraina non ha effettuato un ravvicinamento adeguato a un determinato atto giuridico dell'UE, quest'ultima formula raccomandazioni scritte sulle misure da adottare per assicurare la piena conformità all'atto giuridico dell'UE. Su richiesta, tali raccomandazioni possono essere oggetto di discussioni in seno al comitato per il commercio.

Il processo di valutazione formale del grado di ravvicinamento all'atto giuridico dell'UE non pregiudica la valutazione dell'effettiva adozione e applicazione di tale atto ai fini dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII.

**4. Valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l'effettiva adozione e attuazione degli atti giuridici dell'UE**

L'Ucraina provvede a che le autorità e gli organismi soggetti alla sua giurisdizione e responsabili dell'effettiva applicazione della legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5, applichino e attuino in maniera continuativa e adeguata i testi legislativi per il cui ravvicinamento l'Unione europea, in sede di valutazione formale, abbia già giudicato positivi gli sforzi compiuti dall'Ucraina, nonché tutta la legislazione futura dell'UE ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 dell'allegato XVII.

L'Ucraina presenta regolarmente (almeno due volte l'anno) una relazione sui progressi compiuti nell'attuazione globale in un determinato settore e sull'esecuzione della tabella di marcia di cui all'articolo 2 della presente appendice. Le Parti concordano il formato e il contenuto esatto delle relazioni.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1747

Conformemente all'articolo 1 della presente appendice, le relazioni sui progressi compiuti sono trasmesse al servizio competente della Commissione e possono essere oggetto di discussioni in seno a comitati o organismi ad hoc in conformità con il quadro istituzionale dell'accordo di associazione.

L'Ucraina fornisce elementi di prova adeguati dell'effettiva adozione e esecuzione degli atti giuridici dell'UE. A tal fine, l'Ucraina dimostra di essere dotata di una capacità amministrativa sufficiente per dare applicazione alla legislazione nazionale adottata ai sensi del titolo IV, capo 6 (Stabilimento, commercio di servizi e commercio elettronico), articoli 114, 124, 133 e 139, e capo 7 (Pagamenti correnti e movimenti di capitale), del presente accordo e dell'allegato XVII, in combinato disposto con le appendici da XVII-2 a XVII-5 e di adeguate competenze in materia di vigilanza, indagini, perseguimento e trattamento amministrativo e giudiziario delle violazioni nel settore in questione.

Fatti salvi l'articolo 4, paragrafo 3, e l'articolo 5, paragrafo 3, dell'allegato XVII relativo al ravvicinamento normativo, l'UE può valutare i progressi compiuti realizzando missioni di controllo in loco in collaborazione con le autorità ucraine competenti e, se del caso, ricorrere all'assistenza di terzi a livello nazionale o internazionale, nonché di organizzazioni private.

#### ALLEGATO XVIII DEL CAPO 6

#### CENTRI DI INFORMAZIONE

Da indicare entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo (cfr. articolo 107, paragrafo 1, del presente accordo).

## ALLEGATO XIX DEL CAPO 6

**ELENCO INDICATIVO DEI MERCATI RILEVANTI DI PRODOTTI E SERVIZI DELL'UE DA ANALIZZARE  
CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO****Servizi al dettaglio**

Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali.

**Servizi all'ingrosso**

1. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

Ai fini del presente elenco, la raccolta delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di terminazione delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

2. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.

Ai fini del presente elenco, la terminazione delle chiamate comprende l'inoltro delle chiamate ed è definita in modo da essere coerente, in un contesto nazionale, con i limiti fissati per i mercati di transito e di raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.

3. Accesso all'ingrosso (fisico) alle infrastrutture di rete (ivi compreso l'accesso condiviso o pienamente disaggregato) in postazione fissa.
4. Accesso a banda larga all'ingrosso.

Questo mercato comprende l'accesso non fisico o virtuale alla rete compreso l'accesso ad alta velocità (bit-stream) in postazione fissa. Esso è situato a valle dell'accesso fisico di cui al mercato 3 suindicato, in quanto l'accesso a banda larga all'ingrosso può essere costruito utilizzando questo input in combinazione con altri elementi.

5. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata per fornire la capacità affittata o riservata.
6. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1749

## ALLEGATO XX DEL CAPO 6

## ELENCO INDICATIVO DEI MERCATI RILEVANTI DELL'UCRAINA DA ANALIZZARE CONFORMEMENTE ALL'ARTICOLO 116 DEL PRESENTE ACCORDO

**Servizi al dettaglio**

1. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali.
2. Accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali.
3. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
4. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali.
5. Servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
6. Servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali.
7. Insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s).

**Servizi all'ingrosso**

8. Raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa.
9. Terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa.
10. Servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa.
11. Accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga e vocali.
12. Accesso a banda larga all'ingrosso.
13. Fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate.
14. Fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani.
15. Accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili
16. Terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili.
17. Mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili

## ALLEGATO XXI DEL CAPO 8

## APPALTI PUBBLICI



L. 161/1750

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8<sup>(1)</sup>

## CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase		Calendario indicativo	Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina	Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE	
1	Applicazione dell'articolo 151 Attuazione della riforma istituzionale di cui all'articolo 150, paragrafo 2 Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152	6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo	Forniture per le autorità governative centrali	Forniture per le autorità governative centrali	
2	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/18/CE e 89/665/CEE	3 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico	Allegati XXI-B e XXI-C
3	Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2004/17/CE e 92/13/CEE	4 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Forniture per tutti gli enti aggiudicatori	Allegati XXI-D e XXI-E
4	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/18/CE	6 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Appalti e concessioni di servizi e di lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici	Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H
5	Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2004/17/CE	8 anni dall'entrata in vigore dell'accordo	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità	Allegati XXI-I e XXI-J

(<sup>1</sup>) Conformemente al capo dell'accordo relativo agli appalti pubblici, il presente allegato si basa sulle disposizioni delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE, 89/665/CEE, 92/13/CEE e 2007/66/CE, che contemplano le procedure di aggiudicazione degli appalti e le procedure di ricorso nell'Unione europea. Ciò può porre problemi pratici per quanto riguarda l'interpretazione di alcune disposizioni di tali direttive nel quadro del ravvicinamento normativo. In tali casi il ravvicinamento normativo è realizzato *mutatis mutandis*, tenuto conto delle relazioni tra l'UE e l'Ucraina stabilite nel presente accordo. L'Ucraina sceglie gli strumenti giuridici appropriati per recepire gli obblighi derivanti da tale capo, nel rispetto del proprio ordinamento costituzionale.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1751

## ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8

## ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

## (FASE 2)

## TITOLO I

## Definizioni e principi generali

Articolo 1 Definizioni (paragrafi 1, 2, 8, 9 <sup>(1)</sup>, paragrafo 11, lettere a), b) e d), nonché paragrafi 12, 13, 14 e 15)

Articolo 2 Principi di aggiudicazione degli appalti

Articolo 3 Concessione di diritti speciali o esclusivi: clausola di non discriminazione

## TITOLO II

## Disposizioni relative agli appalti pubblici

## CAPO I

## Disposizioni generali

Articolo 4 Operatori economici

Articolo 6 Riservatezza

## CAPO II

## Campo di applicazione

## Sezione 1

## Soglie

Articolo 8 Appalti sovvenzionati in misura superiore al 50 % dalle amministrazioni aggiudicatrici <sup>(2)</sup>

Articolo 9 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti pubblici, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

## Sezione 2

## Situazioni specifiche

Articolo 10 Appalti nel settore della difesa <sup>(3)</sup>

## Sezione 3

## Appalti esclusi

Articolo 12 Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (solo se sono state recepite le norme di base della direttiva 2004/17/CE)

Articolo 13 Esclusioni specifiche nel settore delle telecomunicazioni

Articolo 14 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

<sup>(1)</sup> Va precisato che un "organismo di diritto pubblico" è un organismo che soddisfa le tre condizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE.

<sup>(2)</sup> Va precisato che l'articolo 9, paragrafo 8, lettera b), punto ii), della direttiva 2004/18/CE non obbliga una Parte a ricorrere ad appalti di durata indeterminata. Spetta al legislatore nazionale determinare se e in quali condizioni è possibile far ricorso a questo tipo di appalti.

<sup>(3)</sup> Il presente accordo riguarda unicamente gli appalti nel settore della difesa previsti all'allegato V della direttiva 2004/18/CE. Le Parti possono in qualsiasi momento eliminare voci da questo elenco con decisione del comitato per il commercio.

L. 161/1752

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Articolo 15 Appalti aggiudicati in base a norme internazionali

Articolo 18 Appalti di servizi affidati in base ad un diritto esclusivo

Sezione 4

**Regime particolare**

Articolo 19 Appalti riservati

CAPO III

**Norme applicabili agli appalti pubblici di servizi**

Articolo 20 Appalti di servizi elencati nell'allegato II A

Articolo 21 Appalti di servizi elencati nell'allegato II B

Articolo 22 Appalti misti di servizi elencati nell'allegato II A e di servizi elencati nell'allegato II B

CAPO IV

**Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto**

Articolo 23 Specifiche tecniche

Articolo 24 Varianti

Articolo 25 Subappalto

Articolo 26 Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 27 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro

CAPO V

**Procedure**

Articolo 28 Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate e al dialogo competitivo

Articolo 30 Aggiudicazione mediante procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara

Articolo 31 Aggiudicazione mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara

CAPO VI

**Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza**

Sezione 1

**Pubblicazione di bandi e avvisi**

Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 1 per analogia <sup>(1)</sup>; paragrafo 2 <sup>(2)</sup>; paragrafo 4, primo, terzo e quarto comma

Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1; paragrafo 7

<sup>(1)</sup> Non è necessario il recepimento dei tre comma seguenti la lettera c).

<sup>(2)</sup> I riferimenti ai "dialoghi competitivi", agli "accordi quadro" e ai "sistemi dinamici di acquisizione" di cui all'articolo 35, paragrafi 2, 3 e 4, sono attuati nell'ambito della fase 4.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1753

**Sezione 2****Termini**

Articolo 38 Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

Articolo 39 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari

**Sezione 3****Contenuto e mezzi di trasmissione delle informazioni**

Articolo 40 Inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a negoziare

Articolo 41 <sup>(1)</sup> Informazione dei candidati e degli offerenti

**Sezione 4****Comunicazioni**

Articolo 42 Regole applicabili alle comunicazioni

**CAPO VII****Svolgimento della procedura****Sezione 1****Disposizioni generali**

Articolo 44 Accertamento dell'idoneità e scelta dei partecipanti, aggiudicazione degli appalti

**Sezione 2****Criteri di selezione qualitativa**

Articolo 45 <sup>(2)</sup> Situazione personale del candidato o dell'offerente

Articolo 46 <sup>(2)</sup> Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale

Articolo 47 Capacità economica e finanziaria

Articolo 48 Capacità tecniche e professionali

Articolo 49 Norme di garanzia della qualità

Articolo 50 Norme di gestione ambientale

Articolo 51 Documenti e informazioni complementari

**Sezione 3****Aggiudicazione dell'appalto**

Articolo 53 Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 55 Offerte anormalmente basse

<sup>(1)</sup> I riferimenti agli "accordi quadro" e ai "sistemi dinamici di acquisizione" di cui all'articolo 41 sono attuati nell'ambito della fase 4.

<sup>(2)</sup> L'Ucraina non è tenuta ad aderire alle convenzioni di cui a detto articolo. Di contro, se del caso, essa recepisce nel suo diritto interno le definizioni contenute in tali convenzioni.

<sup>(3)</sup> Nel recepire l'articolo 46 della direttiva 2004/18/CE, l'Ucraina include un elenco dei registri professionali o dei registri commerciali corrispondenti a quelli descritti negli allegati IX-A, IX-B e IX-C di tale direttiva.

L 161/1754

[ IT ]

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## ALLEGATI

- Allegato I Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
- Allegato II Servizi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d)
- Allegato II A
- Allegato II B
- Allegato V Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7 per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa
- Allegato VI Definizione di alcune specifiche tecniche
- Allegato VII Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi
- Allegato VII A Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici
- Allegato X Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione o dei piani/progetti nei concorsi

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1755

## ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE DEL CONSIGLIO <sup>(1)</sup>, DEL 21 DICEMBRE 1989, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI DI FORNITURE E DI LAVORI ("DIRETTIVA 89/665/CEE") MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DELL'11 DICEMBRE 2007, CHE MODIFICA LE DIRETTIVE 89/665/CEE E 92/13/CEE DEL CONSIGLIO PER QUANTO RIGUARDA IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLE PROCEDURE DI RICORSO IN MATERIA D'AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI PUBBLICI

("DIRETTIVA 2007/66/CE")

(FASE 2)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti <sup>(2)</sup> paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente accordo, si precisa che l'obiettivo del ravvicinamento normativo alla direttiva 89/665/CEE consiste nel garantire l'esistenza di adeguate procedure di ricorso per gli appalti che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. Pertanto, i riferimenti contenuti nella direttiva 89/665/CEE agli "appalti di cui alla direttiva 2004/18/CE" o agli "appalti che rientrano nel campo d'applicazione della direttiva 2004/18/CE" si intendono fatti agli appalti contemplati dal presente accordo, e ogni riferimento al termine "violazioni del diritto comunitario" si intende fatto alla violazione delle disposizioni del presente accordo. Laddove la direttiva 89/665/CEE faccia riferimento alla pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di aggiudicazione dell'appalto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale riferimento, nel caso dell'Ucraina, si intende fatto alla pubblicazione nel mezzo di comunicazione ucraino corrispondente. È inoltre inteso che l'Ucraina può avvalersi di tutte le flessibilità previste dalla direttiva 89/665/CEE.

<sup>(2)</sup> Per quanto riguarda la conclusione secondo la quale un contratto è considerato privo di effetti conformemente all'articolo 2 quinquies della direttiva 89/665/CEE, va precisato che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva, l'Ucraina può conferire poteri a organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura, così come a organi giudiziari. Tuttavia, al fine di soddisfare il requisito dell'efficacia, gli organi competenti devono poter prendere tali decisioni rapidamente, ad esempio attraverso procedure accelerate.

## ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8

## ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE

## (FASE 3)

## TITOLO I

## Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione

## CAPO I

## Definizioni di base

Articolo 1 Definizioni: paragrafi 2, 7, 9, 11, 12 e 13

## CAPO II

## Definizione delle attività e degli enti interessati

## Sezione 1

## Enti

Articolo 2 Enti aggiudicatori <sup>(1)</sup>

## Sezione 2

## Attività

Articolo 3 Gas, energia termica ed elettricità

Articolo 4 Acqua

Articolo 5 Servizi di trasporto <sup>(2)</sup>

Articolo 6 Servizi postali <sup>(3)</sup>

Articolo 7 Disposizioni riguardanti prospezione ed estrazione di petrolio, gas, carbone e altri combustibili solidi nonché porti e aeroporti

Articolo 9 Appalti che riguardano più attività <sup>(4)</sup>

## CAPO III

## Principi generali

Articolo 10 Principi per l'aggiudicazione degli appalti

<sup>(1)</sup> Va precisato che un "organismo di diritto pubblico" è un organismo che soddisfa le tre condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2004/17/CE. Per quanto riguarda le "imprese pubbliche", la presunzione giuridica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE permette di chiarire il campo di applicazione di tale direttiva e lascia impregiudicato il diritto commerciale degli Stati membri dell'UE o dell'Ucraina. Ai fini dell'articolo 2, paragrafo 3, della direttiva 2004/17/CE, una "disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa" è un atto giuridico adottato dallo Stato o da enti pubblici territoriali e dalle loro amministrazioni, limitatamente alle loro competenze.

<sup>(2)</sup> Conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE, quest'ultima non si applica agli enti che forniscono un servizio di autotrasporto mediante autobus al pubblico quando altri enti possono liberamente fornire tali servizi, sia in generale che in una determinata zona geografica, alle stesse condizioni degli enti aggiudicatori.

<sup>(3)</sup> I riferimenti alla direttiva 97/67/CE contenuti nell'articolo 6 della direttiva 2004/17/CE hanno lo scopo di chiarire che quest'ultima non si applicherà alle attività collegate alla fornitura di servizi postali a seguito della loro liberalizzazione (vale a dire, dell'apertura alla concorrenza). Lo stesso vale per l'Ucraina, se e quando questa deciderà di liberalizzare il mercato dei servizi postali. Inoltre, occorre sottolineare che l'amministrazione postale ucraina non offre attualmente tutti i servizi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2004/17/CE, ma, qualora li offra in futuro, saranno disciplinate dal presente capo.

<sup>(4)</sup> Ai fini della corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 2004/17/CE, la nota esplicativa "direttiva sui settori di pubblica utilità - Appalti che riguardano più attività", pubblicata dalla Commissione europea, fornisce orientamenti e assistenza. Nell'adottare disposizioni legislative specifiche volte ad attuare l'articolo 9, l'Ucraina terrà conto delle indicazioni contenute in tale documento.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1757

## TITOLO II

## Disposizioni relative agli appalti

## CAPO I

## Disposizioni generali

Articolo 11 Operatori economici

Articolo 13 Riservatezza

## CAPO II

## Soglie ed esclusioni

## Sezione 1

## Soglie

Articolo 16 Importi delle soglie degli appalti

Articolo 17 Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti, degli accordi quadro e dei sistemi dinamici di acquisizione

## Sezione 2

## Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare

## Sottosezione 2

## Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto

Articolo 19 Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi <sup>(1)</sup>

Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 21 Appalti segreti o che esigono particolari misure di sicurezza

Articolo 22 Appalti aggiudicati in forza di norme internazionali <sup>(2)</sup>Articolo 23 Appalti aggiudicati ad un'impresa collegata <sup>(3)</sup> ad una joint-venture o ad un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

## Sottosezione 3

## Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori, ma solo gli appalti di servizi

Articolo 24 Appalti relativi a taluni servizi esclusi dall'ambito di applicazione della presente direttiva

Articolo 25 Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo <sup>(4)</sup>

<sup>(1)</sup> L'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2004/17/CE non si applica agli enti aggiudicatori ucraini. Di contro, il comitato per il commercio può chiedere agli enti aggiudicatori ucraini di fornire le necessarie informazioni.

<sup>(2)</sup> Se e quando l'Ucraina esclude alcuni appalti dal campo di applicazione del presente capo in virtù dell'articolo 22, lettera a), della direttiva 2004/17/CE, trasmette al comitato per il commercio le notifiche previste da tale disposizione.

<sup>(3)</sup> La direttiva 83/349/CEE non si applica all'Ucraina. Pertanto, per "impresa collegata" si intende qualsiasi impresa i cui conti annuali siano consolidati con quelli dell'ente aggiudicatore o ogni impresa sulla quale l'ente appaltante può esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/17/CE o che può esercitare un'influenza dominante sull'ente aggiudicatore o che, come l'ente aggiudicatore, è soggetta all'influenza dominante di un'altra impresa in virtù di rapporti di proprietà, di partecipazione finanziaria oppure di norme interne. Se e quando l'Ucraina esclude appalti dal campo di applicazione del presente capo in virtù dell'articolo 23 della direttiva 2004/17/CE, trasmette al comitato per il commercio le notifiche previste da tale disposizione.

<sup>(4)</sup> Il riferimento al trattato CE di cui all'articolo 25 della direttiva 2004/17/CE non si applica direttamente agli enti aggiudicatori ucraini. Di contro, tale riferimento va inteso come riferimento ai principi di non discriminazione, di parità di trattamento, di trasparenza, di riconoscimento reciproco e di proporzionalità.



## Sottosezione 4

**Esclusioni riguardanti taluni enti aggiudicatori**

Articolo 26 Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

## CAPO III

**Norme applicabili agli appalti di servizi**

Articolo 31 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII A

Articolo 32 Appalti di servizi di cui all'allegato XVII B

Articolo 33 Appalti misti comprendenti servizi elencati nell'allegato XVII A e servizi elencati nell'allegato XVII B

## CAPO IV

**Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sui documenti dell'appalto**

Articolo 34 Specifiche tecniche <sup>(1)</sup>

Articolo 35 Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 36 Varianti

Articolo 37 Subappalto

Articolo 39 Obblighi relativi alla fiscalità, alla tutela dell'ambiente, alle disposizioni in materia di sicurezza e alle condizioni di lavoro

## CAPO V

**Procedure**

Articolo 40 [eccettuato il paragrafo 3, lettere i) e l)] Ricorso a procedure aperte, ristrette e negoziate

## CAPO VI

**Norme in materia di pubblicità <sup>(?)</sup> e di trasparenza**

## Sezione I

**Pubblicazione degli avvisi**

Articolo 41 Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione <sup>(?)</sup>

Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara: paragrafi 1 e 3

Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (eccettuato il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (eccettuati il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)

<sup>(1)</sup> Le specifiche tecniche utilizzate dagli enti aggiudicatori di entrambe le Parti si attengono a quanto convenuto nel capo corrispondente (eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio) del presente accordo.

<sup>(2)</sup> Quando, nel contesto di questo capo della direttiva 2004/17/CE e dei relativi allegati, si fa riferimento a una notifica alla Commissione o alla pubblicazione di informazioni da parte di quest'ultima, è inteso che gli enti aggiudicatori ucraini trasmetteranno tali notifiche all'organo competente designato dal diritto ucraino, che procederà successivamente alla pubblicazione delle informazioni in questione ai sensi della legislazione ucraina. La pubblicazione dei bandi di gara di cui al presente capo sarà effettuata attraverso un unico mezzo di pubblicazione in Ucraina. Inoltre, gli enti aggiudicatori ucraini possono pubblicare le stesse informazioni anche con altri mezzi.

<sup>(3)</sup> A norma dell'articolo 41, paragrafo 1, della direttiva 2004/17/CE, la comunicazione delle informazioni può avvenire sia tramite la pubblicazione di un avviso periodico indicativo (come previsto nell'allegato XV-A), o, in alternativa, nel "profilo di committente", di cui all'allegato XX).

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1759

## Sezione 2

**Termini**

Articolo 45 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte

Articolo 46 Procedure aperte: capitolati d'oneri, documenti e informazioni supplementari

Articolo 47 Inviti a presentare offerte o a negoziare

## Sezione 3

**Comunicazioni e informazioni**Articolo 48 Norme applicabili alle comunicazioni <sup>(1)</sup>

Articolo 49 Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, dei candidati e degli offerenti

## CAPO VII

**Svolgimento della procedura**

Articolo 51 Disposizioni generali

## Sezione 1

**Qualificazione e selezione qualitativa**

Articolo 52 Mutuo riconoscimento delle condizioni amministrative, tecniche o finanziarie nonché dei certificati, dei collaudi e delle documentazioni

Articolo 54 Criteri di selezione qualitativa

## Sezione 2

**Aggiudicazione degli appalti**

Articolo 55 Criteri di aggiudicazione degli appalti

Articolo 57 Offerte anormalmente basse

## ALLEGATI

Allegato XIII Informazioni che devono figurare negli avvisi di gara

A. Procedure aperte

B. Procedure ristrette

C. Procedure negoziate

Allegato XIV Informazioni che devono comparire negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Allegato XV A Informazioni che devono comparire negli avvisi periodici indicativi

Allegato XV B Informazioni che devono comparire negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel "profilo di committente" di un avviso periodico, che non funge da mezzo di indizione di una gara

Allegato XVI Informazioni che devono comparire negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati

Allegato XVII A Servizi ai sensi dell'articolo 31

<sup>(1)</sup> Articolo 48, paragrafo 6, lettera a), della direttiva 2004/17/CE: in Ucraina le domande di partecipazione devono essere presentate per iscritto.

L 161/1760



Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- Allegato XVII B Servizi ai sensi dell'articolo 32.
- Allegato XX Caratteristiche relative alla pubblicazione
- Allegato XXI Definizione di alcune specifiche tecniche
- Allegato XXIII Disposizioni internazionali di diritto del lavoro ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 4
- Allegato XXIV Requisiti relativi ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte/domande di partecipazione, delle domande di qualificazione o dei piani/progetti nei concorsi

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1761

## ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE <sup>(1)</sup> DEL CONSIGLIO, DEL 25 FEBBRAIO 1992, CHE COORDINA LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E AMMINISTRATIVE RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE IN MATERIA DI PROCEDURE DI APPALTO DEGLI ENTI EROGATORI DI ACQUA E DI ENERGIA E DEGLI ENTI CHE FORNISCONO SERVIZI DI TRASPORTO NONCHÉ DEGLI ENTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI ("DIRETTIVA 92/13/CEE") MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE

## (FASE 3)

Articolo 1	Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso
Articolo 2	Requisiti per le procedure di ricorso <sup>(2)</sup>
Articolo 2 bis	Termine sospensivo
Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera b)
Articolo 2 quater	Termini per la proposizione del ricorso
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti <sup>(3)</sup> paragrafo 1, lettera b) paragrafi 2 e 3
Articolo 2 sexies	Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative
Articolo 2 septies	Termini

<sup>(1)</sup> Ai fini del presente accordo, si precisa che l'obiettivo del ravvicinamento normativo alla direttiva 92/13/CEE consiste nel garantire l'esistenza di adeguate procedure di ricorso per gli appalti che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo. Pertanto, i riferimenti contenuti nella direttiva 92/13/CEE agli "appalti di cui alla direttiva 2004/17/CE" o agli "appalti disciplinati dalla direttiva 2004/17/CE" si intendono fatti agli appalti contemplati dal presente accordo, e ogni riferimento al termine "violazioni del diritto comunitario" si intende fatto alla violazione delle disposizioni del presente accordo. Laddove la direttiva 92/13/CEE faccia riferimento alla pubblicazione di un bando di gara o di un avviso di aggiudicazione del contratto nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, tale riferimento, nel caso dell'Ucraina, si intende fatto alla pubblicazione nel mezzo di comunicazione ucraino corrispondente. È inoltre inteso che l'Ucraina può avvalersi di tutte le flessibilità previste dalla direttiva 92/13/CEE.

<sup>(2)</sup> L'articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 92/13/CEE offre la possibilità di scegliere se attuare le misure di cui alle lettere a), b) e d), e - in alternativa - le misure di cui alle lettere c) e d) di detta disposizione. L'Ucraina ha annunciato l'intenzione di scegliere la prima opzione, dato che la normativa attuale non consente di utilizzare la seconda. Tuttavia, l'Ucraina si riserva il diritto di avvalersi in futuro della seconda opzione.

<sup>(3)</sup> Per quanto riguarda la conclusione secondo la quale un contratto è considerato privo di effetti conformemente all'articolo 2 quinquies, della direttiva 92/13/CEE, va precisato che, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, della stessa direttiva, l'Ucraina può conferire poteri a organi distinti responsabili di aspetti differenti della procedura, così come a organi giudiziari. Tuttavia, al fine di soddisfare il requisito dell'efficacia, gli organi competenti devono poter prendere tali decisioni rapidamente, ad esempio attraverso procedure accelerate. Si osserva inoltre che l'obbligo di prevedere procedure di ricorso in materia di appalti pubblici realizzati nel quadro di accordi quadro e/o di sistemi dinamici di acquisizione è subordinato alla decisione dell'Ucraina di avvalersi di tali procedure; nel contempo, va osservato che il presente accordo non impone all'Ucraina di utilizzare accordi quadro e/o sistemi dinamici di acquisizione.

## ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8

## ALTRI ELEMENTI NON VINCOLANTI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(FASE 4)

(Gli elementi della direttiva 2004/18/CE indicati nell'allegato XXI-F non sono vincolanti. Spetta pertanto all'Ucraina decidere se intende attuare tali elementi e se a questo fine intende rispettare il termine previsto nel calendario. L'Unione europea, dal canto suo, raccomanda l'attuazione di tali elementi).

## TITOLO I

**Definizioni e principi generali**

Articolo 1 Definizioni (paragrafi 5, 6, 7, 10 e 11 quater)

## TITOLO II

**Disposizioni relative agli appalti pubblici**

## CAPO II

**Campo di applicazione**

## Sezione 2

**Situazioni specifiche**

Articolo 11 Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

## Sezione 4

**Regime particolare**

Articolo 19 Appalti riservati

## CAPO V

**Procedure**

Articolo 29 Dialogo competitivo

Articolo 32 Accordi quadro

Articolo 33 Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 34 Appalti pubblici di lavori: disposizioni specifiche sull'edilizia sociale

## CAPO VI

**Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza**

## Sezione 1

**Pubblicazione di bandi e avvisi**

Articolo 35 Bandi e avvisi: paragrafo 3, paragrafo 4, secondo e terzo comma

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1763

CAPO VII

*Svolgimento della procedura*

Sezione 2

**Criteri di selezione qualitativa**

Articolo 52 Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

Sezione 3

**Aggiudicazione dell'appalto**

Articolo 54 Ricorso alle aste elettroniche

## ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8

## ALTRI ELEMENTI VINCOLANTI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE

(FASE 4)

## TITOLO I

**Definizioni e principi generali**

Articolo 1 Definizioni [paragrafi 3, 4, e 11, lettera e)]

## TITOLO II

**Disposizioni relative agli appalti pubblici**

## CAPO II

**Campo di applicazione**

## Sezione 3

**Appalti esclusi**

Articolo 17 Concessioni di servizi

## TITOLO III

**Disposizioni nel settore delle concessioni di lavori pubblici**

## CAPO I

**Disposizioni applicabili alle concessioni di lavori pubblici**

Articolo 56 Campo di applicazione

Articolo 57 Esclusioni dal campo di applicazione (eccettuato l'ultimo paragrafo)

Articolo 58 Pubblicazione del bando relativo alle concessioni di lavori pubblici

Articolo 59 Termini

Articolo 60 Subappalto <sup>(1)</sup>

Articolo 61 Aggiudicazione di lavori complementari al concessionario

## CAPO II

**Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che sono amministrazioni aggiudicatrici**

Articolo 62 Disposizioni applicabili

## CAPO III

**Disposizioni applicabili agli appalti aggiudicati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici**

Articolo 63 Disposizioni in materia di pubblicità: soglie ed eccezioni

Articolo 64 Pubblicazione del bando

Articolo 65 Termini per la ricezione delle domande di partecipazione e per la ricezione delle offerte

(1) Ai fini del presente accordo le Parti ritengono che l'articolo 60 della direttiva 2004/18/CE è interpretato nel senso che, se un'amministrazione aggiudicatrice decide di imporre una condizione relativamente al subappalto, deve scegliere l'opzione a) o l'opzione b) di cui a detto articolo.

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1765

## TITOLO IV

## Disposizioni applicabili ai concorsi di progettazione nel settore dei servizi

Articolo 66 Disposizioni generali

Articolo 67 Campo di applicazione <sup>(1)</sup>

Articolo 68 Esclusioni dal campo di applicazione

Articolo 69 Bandi e avvisi

Articolo 70 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi relativi ai concorsi di progettazione

Articolo 71 Mezzi di comunicazione

Articolo 72 Selezione dei concorrenti

Articolo 73 Composizione della commissione giudicatrice <sup>(2)</sup>

Articolo 74 Decisioni della commissione giudicatrice

## ALLEGATI

Allegato VII B Informazioni che devono figurare nei bandi relativi alle concessioni di lavori pubblici

Allegato VII C Informazioni che devono figurare nei bandi di gara del concessionario dei lavori che non è un'amministrazione aggiudicatrice

Allegato VII D Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi per i concorsi di progettazione di servizi

<sup>(1)</sup> Nel caso previsto all'articolo 67, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2004/18/CE, le regole sui concorsi di progettazione di servizi (titolo IV) non si applicano se i premi e/o i pagamenti sono inferiori alle soglie di cui all'articolo 149, paragrafo 3, del capo "Appalti pubblici" del presente accordo e se il bando di concorso esclude l'aggiudicazione di un appalto di servizi pubblici in base ai risultati del concorso. Tuttavia, queste regole si applicano nei casi in cui il premio è assegnato al vincitore e il bando di concorso non esclude l'aggiudicazione di un appalto di servizi pubblici in base ai risultati del concorso, se il valore globale dei premi e dell'appalto supera tali soglie e quando non è assegnato alcun premio, ma si prevede che il valore dell'appalto aggiudicato per concorso superi le soglie di cui all'articolo 149, paragrafo 3, del capo "Appalti pubblici" del presente accordo.

<sup>(2)</sup> Si precisa che l'autorità aggiudicatrice ha la possibilità di costituire una commissione giudicatrice formata in parte o interamente da suoi dipendenti, a condizione che questi ultimi soddisfino i criteri di cui all'articolo 73 della direttiva 2004/18/CE (vale a dire, che siano indipendenti dai partecipanti al concorso e dispongano delle necessarie qualifiche).



L 161/1766

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE <sup>(1)</sup>, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE

(FASE 4)

Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo lettera c)

Articolo 2 quinquies Privazione di effetti <sup>(2)</sup>

paragrafo 1, lettera c)

paragrafo 5

<sup>(1)</sup> Cfr. nota 10

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 11

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1767

## ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8

**ALTRI ELEMENTI NON VINCOLANTI  
DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE (FASE 5)**

(Gli elementi della direttiva 2004/17/CE indicati nell'allegato XXI-I non sono vincolanti. Spetta pertanto all'Ucraina decidere se intende attuare tali elementi e se a questo fine intende rispettare il termine previsto nel calendario. L'Unione europea, dal canto suo, raccomanda l'attuazione di tali elementi)

## TITOLO I

**Disposizioni generali sugli appalti e i concorsi di progettazione**

## CAPO I

**Definizioni di base**

Articolo 1 Definizioni: paragrafi 4, 5, 6 e 8

## TITOLO II

**Disposizioni relative agli appalti**

## CAPO I

**Disposizioni generali**

Articolo 14 Accordi quadro

Articolo 15 Sistemi dinamici di acquisizione

## Sezione 2

**Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare**

## Sottosezione 5

**Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza**

Articolo 28 Appalti riservati

Articolo 29 Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza

## CAPO V

**Procedure**

Articolo 40, paragrafo 3, lettere i) e l)

## CAPO VI

**Norme in materia di pubblicità e di trasparenza**

## Sezione I

**Pubblicazione degli avvisi**

Articolo 42 Avvisi con cui si indice una gara: paragrafo 2

Articolo 43 Avvisi relativi agli appalti aggiudicati (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 1, secondo e terzo comma)

L. 161/1768

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

CAPO VII

*Svolgimento della procedura*

Sezione 2

**Aggiudicazione degli appalti**

Articolo 56 Ricorso alle aste elettroniche

ALLEGATI

Allegato XIII Informazioni che devono comparire negli avvisi di gara

D. Avviso di gara semplificato nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1769

ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE <sup>(1)</sup>, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE

(FASE 5)

Articolo 2 ter Deroghe al termine sospensivo lettera c)

Articolo 2 quinquies Privazione di effetti <sup>(2)</sup> paragrafo 1, lettera c) paragrafo 5

<sup>(1)</sup> Cfr. nota 24

<sup>(2)</sup> Cfr. nota 11

## ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/18/CE AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO**

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nell'ordinamento giuridico ucraino)

## TITOLO II

**Disposizioni relative agli appalti pubblici**

## CAPO I

**Disposizioni generali**

Articolo 5 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del Commercio

## CAPO VI

**Disposizioni in materia di pubblicità e di trasparenza**

## Sezione 1

**Pubblicazione di bandi e avvisi**

Articolo 36 Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 e 8

Articolo 37 Pubblicazione non obbligatoria

## Sezione 5

**Verbali**

Articolo 43 Contenuto dei verbali

## TITOLO V

**Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali**

Articolo 75 Obblighi statistici

Articolo 76 Contenuto del prospetto statistico

Articolo 77 Comitato consultivo

Articolo 78 Revisione delle soglie

Articolo 79 Modificazioni

Articolo 80 Attuazione

Articolo 81 Meccanismi di controllo

Articolo 82 Abrogazioni

Articolo 83 Entrata in vigore

Articolo 84 Destinatari

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1771

## ALLEGATI

- Allegato III Elenco degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 1, paragrafo 9, secondo comma
- Allegato IV Autorità governative centrali
- Allegato VIII Caratteristiche relative alla pubblicazione
- Allegato IX Registri
- Allegato IX A Appalti di lavori pubblici
- Allegato IX B Appalti pubblici di forniture
- Allegato IX C Appalti pubblici di servizi
- Allegato XI Termini di recepimento e di attuazione (articolo 80)
- Allegato XII Tabella di corrispondenza

## ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2004/17/CE AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO**

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

## TITOLO I

**Disposizioni generali sugli appalti e sui concorsi di progettazione**

## CAPO II

**Definizione delle attività e degli enti interessati**

## Sezione 2

## Attività

## Articolo 8 Elenchi di enti aggiudicatori

## TITOLO II

**Disposizioni relative agli appalti**

## CAPO I

**Disposizioni generali**

## Articolo 12 Condizioni relative agli accordi conclusi in seno all'Organizzazione mondiale del commercio

## Sezione 2

**Appalti e concessioni, nonché appalti sottoposti a un regime particolare**

## Sottosezione 1

## Articolo 18 Concessioni di lavori e di servizi

## Sottosezione 2

**Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori e tutti i tipi di appalto**

## Articolo 20 Appalti aggiudicati per fini diversi dall'esercizio di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

## Sottosezione 5

**Appalti sottoposti a un regime speciale, disposizioni riguardanti le centrali di committenza e procedura generale in caso di esposizione diretta alla concorrenza**

## Articolo 27 Appalti sottoposti a un regime speciale

Articolo 30 Procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza <sup>(1)</sup>

## CAPO IV

**Disposizioni specifiche sul capitolato d'oneri e sulla documentazione d'appalto**

## Articolo 38 Condizioni di esecuzione dell'appalto

(1) Se e quando l'Ucraina decide di attuare una procedura per stabilire se una determinata attività è direttamente esposta alla concorrenza, simile alla procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE, l'UE fornirà orientamenti e assistenza tecnica. Le norme applicabili nell'UE sono stabilite nella decisione 2005/15/CE della Commissione, del 7 gennaio 2005, relativa alle modalità d'applicazione della procedura di cui all'articolo 30 della direttiva 2004/17/CE.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1773

**CAPO VI****Norme in materia di pubblicità e di trasparenza****Sezione I****Pubblicazione degli avvisi**

Articolo 44 Redazione e modalità di pubblicazione degli avvisi (unicamente per quanto riguarda il paragrafo 2, primo comma, e i paragrafi 4, 5 e 7)

**Sezione 3****Comunicazioni e informazioni**

Articolo 50 Informazioni da conservare sugli appalti aggiudicati

**CAPO VII****Svolgimento della procedura****Sezione 3****Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi**

Articolo 58 Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 59 Relazioni con i paesi terzi nel campo degli appalti di servizi

**TITOLO IV****Obblighi statistici, competenze d'esecuzione e disposizioni finali**

Articolo 67 Obblighi statistici

Articolo 68 Procedura di comitato

Articolo 69 Revisione delle soglie

Articolo 70 Modificazioni

Articolo 71 Attuazione

Articolo 72 Meccanismi di controllo

Articolo 73 Abrogazione

Articolo 74 Entrata in vigore

Articolo 75 Destinatari

**ALLEGATI**

Allegato I Enti aggiudicatori nei settori del trasporto o della distribuzione di gas o energia termica

Allegato II Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di elettricità

Allegato III Enti aggiudicatori nei settori della produzione, del trasporto o della distribuzione di acqua potabile

Allegato IV Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari



L 161/1774

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Allegato V	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi ferroviari urbani, dei servizi tramviari, filoviani e di autobus
Allegato VI	Enti aggiudicatori nel settore dei servizi postali
Allegato VII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di petrolio o di gas
Allegato VIII	Enti aggiudicatori nei settori della prospezione ed estrazione di carbone e di altri combustibili solidi
Allegato IX	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti portuali marittimi o interni o altri terminali
Allegato X	Enti aggiudicatori nel settore degli impianti aeroportuali
Allegato XI	Elenco della legislazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3
Allegato XII	Elenco delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)
Allegato XXII	Tabella ricapitolativa dei termini previsti dall'articolo 45
Allegato XXV	Termini di attuazione e di applicazione
Allegato XXVI	Tabella di concordanza

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1775

## ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE, AL DI FUORI DEL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO**

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

Articolo 2 ter	Deroghe al termine sospensivo lettera c)
Articolo 2 quinquies	Privazione di effetti paragrafo 1, lettera a) paragrafo 4
Articolo 3	Meccanismo correttore
Articolo 3 bis	Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
Articolo 3 ter	Procedura di comitato
Articolo 4	Attuazione
Articolo 4 bis	Riesame

L 161/1776

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8

**DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE, MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE, AL DI FUORI DEL CAMPO  
DI APPLICAZIONE DEL PROCESSO DI RAVVICINAMENTO NORMATIVO**

(Gli elementi che figurano nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento normativo e pertanto non è necessario il loro recepimento nella legislazione ucraina)

- Articolo 2 ter            Deroghe al termine sospensivo lettera a)
- Articolo 2 quinquies    Privazione di effetti
- paragrafo 1, lettera a)
- paragrafo 4
- Articolo 3 bis            Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante
- Articolo 3 ter            Procedura di comitato
- Articolo 8                Meccanismo correttore
- Articolo 12              Attuazione
- Articolo 12 bis         Riesame

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1777

## ALLEGATO XXI-O DEL CAPO. 8

## ELENCO INDICATIVO DI QUESTIONI RIGUARDANTI LA COOPERAZIONE

- Formazione in Ucraina e nei paesi dell'UE dei funzionari di enti pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici;
- formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici;
- scambio di informazioni e di esperienze sulle migliori pratiche e sulle norme che disciplinano la sfera degli appalti pubblici;
- miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici;
- consultazioni e assistenza metodologica fornita dalla Parte UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici;
- rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici e l'esame indipendente ed imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici. (Cfr. articolo 150, paragrafo 2 del presente accordo).

L. 161/1778

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8

## SOGLIE DI VALORE

## (ARTICOLO 149, PARAGRAFO 3)

Le soglie di valore di cui all'articolo 149, paragrafo 3, sono per entrambe le Parti le seguenti <sup>(1)</sup>:

- a) 133 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali, tranne per gli appalti pubblici di servizi di cui alla direttiva 2004/18/CE, articolo 7, lettera b), terzo trattino;
- b) 206 000 EUR per appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
- c) 5 150 000 EUR per appalti e concessioni di lavori pubblici;
- d) 5 150 000 EUR per appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
- e) 412 000 EUR per appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità.

<sup>(1)</sup> Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo devono essere adeguate le soglie in euro figuranti nel presente allegato per tener conto delle soglie applicabili al momento conformemente alle direttive dell'UE.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1779

## ALLEGATO XXII-A DEL CAPO 9

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE - LEGISLAZIONE DELLE PARTI ED ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO

## PARTE A

## Legislazioni delle Parti

## Legislazione ucraina

Legge ucraina del 16 giugno 1999 sulla protezione dei diritti riguardanti le indicazioni di origine delle merci e relative modalità di applicazione.

Legge ucraina del 5 febbraio 2006 sulle uve e sul vino e relative modalità di applicazione.

## Legislazione UE

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CE) n. 110/2008, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, e relative modalità di applicazione.

Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e relative modalità di applicazione.

## PARTE B

**Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 202, paragrafi 1 e 2, del presente accordo**

1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.
2. Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, quando una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.
3. L'obbligo per una denominazione registrata di corrispondere a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata.
4. Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.
5. Il diritto, per ogni produttore stabilito nella regione e che si sottopone al sistema di controllo, di fabbricare e commercializzare il prodotto etichettato con la denominazione protetta a condizione di rispettarne il disciplinare.
6. Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto degli interessi legittimi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
7. Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi dei termini registrati, di termini usati correntemente come denominazioni comuni di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.

## ALLEGATO XXII-B DEL CAPO 9

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE - CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL' ARTICOLO 202, PARAGRAFI 3 E 4, DEL PRESENTE ACCORDO

- a) Elenco delle denominazioni con, eventualmente, la corrispondente trascrizione in caratteri latini o ucraini;
- b) informazioni sul tipo di prodotto;
- c) invito destinato ad ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, oppure ad ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo e sia stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), in Ucraina o in un paese terzo, ad opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata;
- d) le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo dell'Ucraina entro 2 mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa;
- e) sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui alla lettera d), che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:
  - è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
  - è in conflitto con una denominazione omonima e potrebbe indurre erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;
  - tenuto conto della reputazione di un marchio, della sua notorietà e della durata del suo utilizzo, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
  - danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della presente comunicazione;
  - è in conflitto con una denominazione considerata generica;
- f) i criteri di cui alla lettera e) sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, o al territorio dell'Ucraina.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1781

## ALLEGATO XXII-C DEL CAPO 9

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI DI CUI ALL'ARTICOLO 202, PARAGRAFO 3, DEL PRESENTE ACCORDO

Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
AT	Gailtaler Speck	Гайльталер Шпек	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino salata
AT	Tiroler Speck	Тіролер Шпек	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino salata
AT	Gailtaler Almkäse	Гайльталер Алькезе	Formaggi
AT	Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse	Тіролер Алькезе/Тіролер Алькезе	Formaggi
AT	Tiroler Bergkäse	Тіролер Бергкезе	Formaggi
AT	Tiroler Graukäse	Тіролер Граукезе	Formaggi
AT	Vorarlberger Alpkäse	Форарльбергер Алькезе	Formaggi
AT	Vorarlberger Bergkäse	Форарльбергер Бергкезе	Formaggi
AT	Steirisches Kübiskernöl	Штайршес Кюбіскерніль	Olio
AT	Marchfeldspargel	Мархфельдшпартгел	Ortaggi - asparago
AT	Steirischer Kren	Штайршкер Крен	Ortaggi - rafano
AT	Wachauer Marille	Вахауер Марілле	Frutta - albicocca
AT	Waldviertler Graumohn	Вальдфіртель Граумон	Semi di papavero
BE	Jambon d'Ardenne	Жамбон Дарден	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
BE	Fromage de Herve	Фромаж де Евр	Formaggi
BE	Beurre d'Ardenne	Бьор Дарден	Burro
BE	Brussels grondwitoof	Брюссельс грондвітївоф	Ortaggi - indivia
BE	Vlaams - Brabantse Tafeldruif	Влямс -БрабантсеТабелдріф	Frutta - uva da tavola
BE	Pâté gaumais	Пате Гоме	Prodotti di pasticceria, da forno
BE	Geraardsbergse Mattentaart	Герардберхсе Маттентаарт	Prodotti di panetteria
CY	Λουκοῦμι Γεροσκίπου	Люкумі Єроскіпу	Prodotto di confetteria
CZ	Nošovické kysané zelí	Ношовіцке кисане зелі	Ortaggi - cavolo
CZ	Všestarská cibule	Вшестарска цібуле	Ortaggi - cipolla



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1782

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
CZ	Pohořelický kapr	Погоржеліцки капр	Pesce fresco
CZ	Třeboňský kapr	Тршебоньски капр	Pesce fresco
CZ	Český kmín	Чески кмін	Spezie - semi di carvi
CZ	Chamomilla bohémica	Хамомілла богеміка	Spezie - erba
CZ	Žatecký chmel	Жатецки хмел	Luppolo
CZ	Budějovické pivo	Будейовіцке піво	Birre
CZ	Budějovický měšťanský var	Будейовіцки мнєштянски вар	Birre
CZ	České pivo	Ческе піво	Birre
CZ	Českobudějovické pivo	Ческобудейовіцке піво	Birre
CZ	Chodské pivo	Ходске піво	Birre
CZ	Znojemské pivo	Зноємске піво	Birre
CZ	Hořické trubičky	Горжіцке трубички	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Karlovarský suchar	Карловарски сухар	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Lomnické suchary	Ломніцке сухари	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Mariánskolázeňské oplatky	Маріансколазєнське оplatки	Prodotti di biscotteria - wafer
CZ	Pardubický perník	Пардубіцки пернік	Prodotti di pasticceria, biscotteria
CZ	Štramberské uši	Штрамберске уши	Prodotti di biscotteria
DE	Diepholzer Moorschnucke	Дієгольцер Мооршнукке	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
DE	Lüneburger Heidschnucke	Люнебургер Гайдшнукке	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
DE	Schwäbisch-Hällisches Qualitäts-schweinefleisch	Швебіш-Геллішес Квалітетсшвайнефляйш	Carni (e frattaglie) fresche - suino
DE	Ammerländer Dielenrauchschi- ken/Ammerländer Katenschinken	Амтерлендер Дієнраухшійкен/Амтерлендер Катеншійкен	Prodotti a base di carne (cotti, sa- lati, affumicati, ecc.) - prosciutto
DE	Ammerländer Schinken/Ammer- länder Knochenschinken	Амтерлендер Шійкен/Амтерлендер Кнохеншійкен	Prodotti a base di carne (cotti, sa- lati, affumicati, ecc.) - prosciutto
DE	Greußener Salami	Гройсенер Заламі	Prodotti a base di carne (cotti, sa- lati, affumicati, ecc.) - salume
DE	Nürnberger Bratwürste/Nürnber- ger Rostbratwürste	Нюрнбергер Братвюрсте/Нюрнбергер Ростбратвюрсте	Prodotti a base di carne (cotti, sa- lati, affumicati, ecc.) - salsiccia
DE	Schwarzwälder Schinken	Шварцвельдер Шійкен	Prodotti a base di carne (cotti, sa- lati, affumicati, ecc.) - prosciutto

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1783

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
DE	Thüringer Leberwurst	Тюрингер Лебервурст	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia di fegato
DE	Thüringer Rostbratwurst	Тюрингер Ростбратвурст	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia da arrostitire
DE	Thüringer Rotwurst	Тюрингер Ротвурст	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - sanguinaccio
DE	Allgäuer Bergkäse	Альгойер Бергкесе	Formaggi
DE	Allgäuer Emmentaler	Альгойер Ементалер	Formaggi
DE	Altenburger Ziegenkäse	Альтенбургер Цигенкесе	Formaggi
DE	Odenwälder Frühstückskäse	Оденвальдер Фрюштюкскесе	Formaggi
DE	Lausitzer Leinöl	Лаузитцер Ляйнволь	Olio di lino
DE	Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren	Байришер Меррреттix/Байришер Крен	Ortaggi - rafano
DE	Feldsalate von der Insel Reichenau	Фельдсалате фон дер Инзель Райхенау	Ortaggi - lattughella
DE	Gurken von der Insel Reichenau	Гуркен фон дер Инзель Райхенау	Ortaggi - cetriolo
DE	Salate von der Insel Reichenau	Залате фон дер Инзель Райхенау	Ortaggi - insalata
DE	Spreewälder Gurken	Шпревельдер Гуркен	Ortaggi - cetriolino
DE	Spreewälder Meerrettich	Шпревельдер Меррреттix	Ortaggi - rafano
DE	Tomaten von der Insel Reichenau	Томатен фон дер Инзель Райхенау	Ortaggi - pomodoro
DE	Holsteiner Karpfen	Гольштайнер Карпфен	Pesce fresco
DE	Oberpfälzer Karpfen	Оберпфельцер Карпфен	Pesce fresco
DE	Schwarzwaldforelle	Шварцвальд Форелле	Pesce fresco
DE	Bayerisches Bier	Баершес Бір	Birre
DE	Bremer Bier	Бремтер Бір	Birre
DE	Dortmunder Bier	Дортмундер Бір	Birre
DE	Hofer Bier	Гофер Бір	Birre
DE	Kölsch	Кьольш	Birre
DE	Kulmbacher Bier	Кульмбахер Бір	Birre
DE	Mainfranken Bier	Майнфранкен Бір	Birre
DE	Münchener Bier	Мюнхенер Бір	Birre

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1784

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
DE	Reuther Bier	Роїтер Бір	Birre
DE	Wernesgrüner Bier	Вернегрюнер Бір	Birre
DE	Aachener Printen	Аахенер Принтен	Prodotti di biscotteria
DE	Lübecker Marzipan	Любеккер Марципан	Prodotti di confetteria
DE	Meißner Fummel	Майснер Фуммель	Prodotti di pasticceria
DE	Nürnberger Lebkuchen	Нюрнбергер Лебкучен	Prodotti di pasticceria
DK	Danablu	Данаблю	Formaggi
EL	Ανεβάτο	Ανεβάτο	Formaggi
EL	Γαλοτύρι	Γαλοτύρι	Formaggi
EL	Γραβιέρα Αγρόφων	Γραβιέρα Αγραφον	Formaggi
EL	Γραβιέρα Κρήτης	Γραβιέρα Κρήτις	Formaggi
EL	Γραβιέρα Νάξου	Γραβιέρα Νάξυ	Formaggi
EL	Καλαθάκι Λήμνου	Καλαθακι Λίμνου	Formaggi
EL	Κασέρι	Κασερι	Formaggi
EL	Κατίκι Δομοκού	Κατικί Δομοκυ	Formaggi
EL	Κεφαλογραβιέρα	Κεφαλογραβιέρα	Formaggi
EL	Κοπανιστή	Κοπανιστί	Formaggi
EL	Λαδοτύρι Μυτιλήνης	Λαδοτύρι Μιτιλίηις	Formaggi
EL	Μανούρι	Μανυρί	Formaggi
EL	Μετσοβόνη	Μετσοβονη	Formaggi
EL	Μπάτζος	Ματζος	Formaggi
EL	Ευνομούρητρα Κρήτης	Κεϊνομιζιτρα Κρήτις	Formaggi
EL	Πηχτόγαλο Χανίων	Πίχτογαλίο Χανίων	Formaggi
EL	Σαν Μιχάλη	Сан Міχалі	Formaggi
EL	Σφέλα	Сфеля	Formaggi
EL	Φέτα	Фета	Formaggi
EL	Φορμαέλλα Αράχovas Παρνασσού	Фортаелля Араховас Парнасу	Formaggi
EL	Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας	Аїос Матсеос Керкіρας	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1785

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Αποκορώνας Χανίων Κρήτης	Αποκορωνας Χανιον Κριτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης	Αρχανες Ηρακλιυ Κριτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης	Βιαννος Ηρακλιυ Κριτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης	Βοριος Μιλοποταμος Ρετιμνις Κριτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τριζινία"	Εκσεριτικο παρσενο ελεολαδο "Τριζινια"	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό	Εκσεριτικο παρσενο ελεολαδο Θραψανο	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ζάκυνθος	Ζακηνθος	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Θάσος	Τασος	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Καλαμάτα	Καλαματα	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κεφαλονιά	Κεφαλωνια	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης	Κολιμαρι Χανιον Κριτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κρανίδι Αργολίδας	Κρανιδι Αργολιδας	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Κροκεές Λακωνίας	Κροκεες Λακωνιας	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λακωνία	Λακωνια	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λέσβος / Μυτιλήνη	Λεσвос / Μιτιληνι	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Λυγουριό Ασκληπιείου	Λιγουριο Ασκληπιιυ	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ολυμπία	Ολιμπια	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Πεζά Ηρακλείου Κρήτης	Πεζα Ηρακλιυ Κριτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1786

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Πέτρινα Λακωνίας	Πετρίνα Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Πρέβεζα	Πρεβεζα	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ρόδος	Ροδος	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Σάμος	Σαμος	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Σητεία Λασιθίου Κρήτης	Σιτία Λασίτιου Κρήτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Φοινικί Λακωνίας	Φινίκι Λακωνίας	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Χανιά Κρήτης	Χανιά Κρήτις	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
EL	Ακτινίδιο Πιερίας	Ακτινίδιο Πιερίας	Frutta - kiwi
EL	Ακτινίδιο Σπερχειού	Ακτινίδιο Σπερχιού	Frutta - kiwi
EL	Ελιά Καλαμάτας	Ελιά Καλαματας	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης	Φρουμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτις	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Θάσου	Φρουμπα Τασού	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Θρούμπα Χίου	Φρουμπα Χιού	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας	Κελιφωτο φυστίκι Φθιωτιδας	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου	Κερασία τραγανά Ροδοχωριού	Frutta - ciliegia
EL	Κονσερβολιά Αμφίσσης	Κονσερβολιά Αμφίσις	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Άρτας	Κονσερβολιά Άρτας	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Αταλάντης	Κονσερβολιά Αταλαντίς	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου	Κονσερβολιά Πηλιού Βολού	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Ροβίων	Κονσερβολιά Ροβίων	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κονσερβολιά Στυλίδας	Κονσερβολιά Στυλίδας	Ortaggi - oliva da tavola
EL	Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα	Κορινθιακή σταφίδα Βοστίτσα	Frutta - uva secca
EL	Κουμ Κουάτ Κέρκυρας	Κουμ-κουάτ Κερκίρας	Frutta - kumquat
EL	Μήλα Ζαγοράς Πηλίου	Μήλα Ζαγορας Πηλιού	Frutta - mela

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1787

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
EL	Μήλα Ντελίσσιους Πιλαΐά Τριπόλεως	Μίλα δελίσιους Πιλιφα Τριπολεος	Frutta - mela
EL	Μήλο Καστοριάς	Μίλιο Καστορίας	Frutta - mela
EL	Ξερά σύκα Κύπρης	Κερα σικα Κιπρις	Frutta trasformata - fichi secchi
EL	Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου	Πατατα Κατω Νευροκοπιου	Ortaggi - patata
EL	Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης	Πορτοκαλια Μαλεμε Χανιον Κριμις	Frutta - arancia
EL	Ροδάκινα Νάουσας	Ροδακίνα Ναουσας	Frutta - arancia
EL	Σταφίδα Ζακύνθου	Σταφίδα Ζακίνθου	Frutta - uva secca
EL	Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων	Σικα Βραβρωνας Μαρκοπουλο Μεσογιον	Frutta - fico
EL	Τσακόνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου	Τσακονικι μελιτζανα Λεονιδιου	Ortaggi - melanzana
EL	Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας	Φασολια (γιγαντες - ελεφαντες) Πρεσπον Φλωρινας	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας	Φασολια (πλακε μεγαλοσπερμα) πρεσπον Φλωρινας	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασολια γίγαντες - Ελεφαντες Καστοριάς	Φασολια (γιγαντες - ελεφαντες) Καστορίας	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου	Φασολια (γιγαντες - ελεφαντες) Κατω Νευροκοπιου	Ortaggi - fagiolo
EL	Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίου	Φασολια κίνα μεσοσπερμα Κατω Νευροκοπιου	Ortaggi - fagiolo
EL	Φυστίκι Αίγινας	Φιστικι Αιγινας	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Φυστίκι Μεγάρων	Φιστικι Μεγαρων	Frutta a guscio - pistacchio in guscio
EL	Αυγοτάραχο Μεσολογγίου	Αβογοταραχο Μεσολογιου	Pesce fresco
EL	Κρόκος Κοζάνης	Κροκος Κοζανις	Condimenti - zafferano
EL	Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια	Μελι Ελατις Μεναλιο βανιλια	Miele
EL	Κρητικό παξιμάδι	Κριμικο παξιμαδι	Prodotti di biscotteria
EL	Μαστίχα Χίου	Μαστιχα Χιου	Gomme e resine naturali
EL	Τσίχλα Χίου	Τσιχλα Χιου	Gomme e resine naturali
EL	Μαστιχέλαιο Χίου	Μαστιχελαιο Χιου	Oli essenziali - mastiche di Chios
ES	Carne de Ávila	Καρνε δε Αβιλια	Carni (e frattaglie) fresche - bovino

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1788

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Carne de Cantabria	Карне де Кантабрія	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de la Sierra de Guadarrama	Карне де ла Сьерра де Гвадаррама	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de Morucha de Salamanca	Карне де Моруха де Саламанка	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Carne de Vacuno del País Vasco/ Euskal Okela	Карне де Вакуно дель Паїс Баско/Еускаль Океля	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
ES	Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea	Кордеро де Наварра/Нафарроако Аркумеа	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Cordero Manchego	Кордеро Манчего	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Lacón Gallego	Лякон Гаего	Carni (e frattaglie) fresche - suino
ES	Lechazo de Castilla y León	Лечасо де Кастиля і Леон	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Pollo y Capón del Prat	Пойо і Капон дель Прад	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
ES	Ternasco de Aragón	Тернаско де Арагон	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
ES	Ternera Asturiana	Тернера Астуриана	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera de Extremadura	Тернера де Экстремадура	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea	Тернера де Наварра/Нафарроако Аратхеа	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Ternera Gallega	Тернера Галга	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
ES	Botillo del Bierzo	Ботійо дель Біерсо	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Cecina de León	Сечина де Леон	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Dehesa de Extremadura	Дезеса де екстремадура	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Guijuelo	Гіхуельо	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Huelva	Хамон де Уельва	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Teruel	Хамон де Теруель	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Jamón de Trevélez	Хамон де Тревелес	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
ES	Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic	Сальчічон де Вік/Ллонганіса де Вік	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1789

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Sobrasada de Mallorca	Собрасада де Майорка	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
ES	Afuega'l Pitu	Афуегаль Піту	Formaggi
ES	Cabrales	Кабралес	Formaggi
ES	Cebreiro	Себрейро	Formaggi
ES	Gamoneu/Gamonedo	Гамонеу/Гамонедо	Formaggi
ES	Idiazábal	Ідіасабаль	Formaggi
ES	Mañón-Menorca	Махон-Менорка	Formaggi
ES	Picón Bejes-Tresviso	Пікон Бехес-Тресвісо	Formaggi
ES	Queso de La Serena	Кесо де ля Серена	Formaggi
ES	Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya	Кесо де л'Альт Ургель і ля Серданія	Formaggi
ES	Queso de Murcia	Кесо де Мурсія	Formaggi
ES	Queso de Murcia al vino	Кесо де Мурсія аль віно	Formaggi
ES	Queso de Valdeón	Кесо де Вальдеон	Formaggi
ES	Queso Ibores	Кесо Іборес	Formaggi
ES	Queso Majorero	Кесо Махореро	Formaggi
ES	Queso Manchego	Кесо Манчего	Formaggi
ES	Queso Nata de Cantabria	Кесо Ната де Кантабрія	Formaggi
ES	Queso Palmero/Queso de la Palma	Кесо Пальмеро/Кесо де ля Пальма	Formaggi
ES	Queso Tetilla	Кесо Тетіа	Formaggi
ES	Queso Zamorano	Кесо Саморано	Formaggi
ES	Quesucos de Liébana	Кесукоє де Лієбана	Formaggi
ES	Roncal	Ронкаль	Formaggi
ES	San Simón da Costa	Сан Сімон да Коста	Formaggi
ES	Torta del Casar	Торта дель Касар	Formaggi
ES	Miel de Galicia/Mel de Galicia	Мієль де Галісія/Мель де Галісія	Altri prodotti di origine animale - miele
ES	Miel de Granada	Мієль де Гранада	Altri prodotti di origine animale - miele



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1790

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Miel de La Alcarria	Місль де Ля Алькаррія	Altri prodotti di origine animale - miele
ES	Aceite de La Alcarria	Асейте де Ля Алькаррія	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de la Rioja	Асейте де ля Ріоха	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí	Асейте де Майорка/Асейте майоркін/Олі де Майорка/Олі майоркі	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta	Асейте де Терра Альта/Олі де Терра Альта	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite del Baix Ebre-Montsià / Oli del Baix Ebre-Montsià	Асейте дель Байш Ебре-Монція / Олі дель Байш Ебре-Монція	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite del Bajo Aragón	Асейте дель Бахо Арагон	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Aceite Monterrubio	Асейте Монтерубіо	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Antequera	Антекера	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Bacna	Баена	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Gata-Hurdes	Гата-Урдес	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Les Garrigues	Лес Гарріес	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya	Мантегія де Ляльт Ургель і ля Серданія/Мантега де Ляльт Ургель і ля Серданія	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - burro
ES	Mantequilla de Soria	Мантегія де Сорія	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - burro
ES	Montes de Granada	Монтес де Гранาดา	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Montes de Toledo	Монтес де Толедо	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Poniente de Granada	Поньенте де Гранาดา	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Priego de Córdoba	Прьего де Кордова	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1791

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Sierra de Cadiz	Сьєрра де Кадіс	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Sierra de Cazorla	Сьєрра де Касорла	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Sierra de Segura	Сьєрра де Сегура	Oils and fats (butter, margarine, oil, etc.) - olio d'oliva
ES	Sierra Mágina	Сьєрра Махіна	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Siurana	Сурана	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
ES	Ajo Morado de las Pedroñeras	Ахо Морато де лас Педроньєрас	Ortaggi, freschi o trasformati - aglio
ES	Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló	Алькачофа де Бенікарло/Кариофа де Бенікарло	Ortaggi, freschi o trasformati - carciofo
ES	Alcachofa de Tudela	Алькачофа де Тудела	Ortaggi, freschi o trasformati - carciofo
ES	Arroz de Valencia/Arròs de València	Арроз де Валенсія/Аррос де Валенсія	Cereali - riso
ES	Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre	Арроз дель Дельта дель Ебро/Аррос дель Дельта дель Ебре	Cereali - riso
ES	Avellana de Reus	Авєяна де Реус	Frutta a guscio - nocciola
ES	Berenjena de Almagro	Бєрєнхєна де Альмагро	Ortaggi - melanzana
ES	Calasparra	Каласпарра	Cereali - riso
ES	Caçot de Valls	Калсот де Валлс	Ortaggi - germogli di cipolla
ES	Cereza del Jerte	Сєресє дель Хєрте	Frutta - ciliegia
ES	Cerezas de la Montaña de Alicante	Сєресєс де ля Монтања де Алікєнтє	Frutta - ciliegia
ES	Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians	Сітрікос Валєнсієнос/Сітрікс Валєнсієнс	Frutta - agrume
ES	Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre	Клємєнтінєс де лєс Тьєррєс дель Ебро/Клємєнтінєс де лєс Тєррєс дель Ебре	Frutta - clementina
ES	Coliflor de Calahorra	Коліфлор де Кєлєорра	Ortaggi - cavolo
ES	Espárrago de Huétor-Tájar	Єспєрраго де Уєтор-Тєхєр	Ortaggi - asparago
ES	Espárrago de Navarra	Єспєрраго де Нєвєррє	Ortaggi - asparago

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1792

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Faba Asturiana	Фаба Астурияна	Ortaggi - fagiolo
ES	Garbanzo de Fuentesalco	Гарбансо де Фуентесалко	Ortaggi - cece
ES	Judías de El Barco de Ávila	Худіас де Ель Барко де Авіла	Ortaggi - fagiolo
ES	Kaki Ribera del Xúquer	Какі Рівера дель Шукер	Frutta - caco
ES	Lenteja de La Armuña	Лентеха де ла Армуња	Ortaggi - lenticchia
ES	Lenteja Pardina de Tierra de Campos	Лентеха Пардіна де Тьерра де Кампос	Ortaggi - lenticchia
ES	Manzana de Girona/Poma de Girona	Манзана де Хірона/Пома де Гірона	Frutta - mela
ES	Manzana Reineta del Bierzo	Манзана Рейнета дель Бьерсо	Frutta - mela
ES	Melocotón de Calanda	Мельокотон де Каланда	Frutta - pesca
ES	Nísperos Callosa d'En Sarriá	Нісперос Кайоса д'Ен Сарріа	Frutta - nespola
ES	Pataca de Galicia/Patata de Galicia	Патака де Галісія/Патата де Галісія	Ortaggi - patata
ES	Patatas de Prades/Patatas de Prades	Пататас де Прадес/Пататас де Прадес	Ortaggi - patata
ES	Pera de Jumilla	Пера де Хуміа	Frutta - pera
ES	Peras de Rincón de Soto	Перас де Рінкон де Сото	Frutta - pera
ES	Pimiento Asado del Bierzo	Піменто Асадо дель Бьерсо	Ortaggi, trasformati - peperone
ES	Pimiento Riojano	Піменто Ріохано	Ortaggi - peperone
ES	Pimientos del Piquillo de Lodosa	Піментос дель Пікільо де Льодоса	Ortaggi - peperone
ES	Uva de mesa embolsada "Vinalopó"	Ува де меса еMBOLSADA "Вінальопо"	Frutta - uva
ES	Caballa de Andalucía	Кабая де Андалусія	Pesce fresco
ES	Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia	Мехілон де Галісія/Мехілон де Галісія	Molluschi
ES	Melva de Andalucía	Мельва де Андалусія	Pesce fresco
ES	Azafrán de la Mancha	Азафран де ла Манча	Spezie
ES	Chufa de Valencia	Чуфа де Валенсія	Frutta - tubero
ES	Pimentón de la Vera	Піментон де ла Вера	Spezie
ES	Pimentón de Murcia	Піментон де Мурсія	Spezie

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1793

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
ES	Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies	Сідра де Астурияс/Сідра д'Астурияс	Sidro
ES	Alfajor de Medina Sidonia	Альфажор де Медіна Сідонія	Prodotti di confetteria
ES	Ensaïmada de Mallorca/Ensaïmada mallorquina	Енсаїмада де Майорка/Енсаїмада майоркіна	Prodotti di panetteria, pasticceria
ES	Jijona	Хіхона	Prodotti di confetteria
ES	Mantecadas de Astorga	Мантекадас де Асторга	Prodotti di confetteria
ES	Mazapán de Toledo	Масапан де Толедо	Prodotti di confetteria
ES	Pan de Cea	Пан де Сео	Prodotti di panetteria
ES	Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt	Туррон де Аграмунт/Торро д'Аграмунт	Prodotti di confetteria
ES	Turrón de Alicante	Туррон де Аліканте	Prodotti di confetteria
FI	Lapin Poron liha	Ланін Порон ліха	Carni (e frattaglie) fresche - renna
FI	Lapin Puikula	Ланін Пуйкула	Ortaggi - patata
FI	Kainuun rönttönen	Кайнуунронттönen	Prodotti di pasticceria
FR	Agneau de l'Aveyron	Аньо дьо Лаверон	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Lozère	Аньо дьо Люзер	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Pauillac	Аньо дьо Поаяк	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau de Sisteron	Аньо дьо Сістерон	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Bourbonnais	Аньо дьо Бурбоне	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Limousin	Аньо дьо Лімузан	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Poitou-Charentes	Аньо дьо Пуату-Шарант	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Agneau du Quercy	Аньо дьо Керсі	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
FR	Barèges-Gavarnie	Барез-Гаварні	Carni (e frattaglie) fresche - ovino
FR	Bœuf charolais du Bourbonnais	Бьоф Шарале дьо Бурбоне	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Bœuf de Bazas	Бьоф дьо Базас	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Bœuf de Chalosse	Бьоф дьо Шальос	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Bœuf du Maine	Бьоф дьо Мен	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Dinde de Bresse	Данд дьо Бресс	Carni (e frattaglie) fresche - tacchino

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1794

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Porc de la Sarthe	Пор дьо ля Сарт	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc de Normandie	Пор дьо Норманді	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc de Vendée	Пор дьо Ванде	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Porc du Limousin	Пор дьо Лімузан	Carni (e frattaglie) fresche - suino
FR	Taureau de Camargue	Торо дьо Камарг	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
FR	Veau de l'Aveyron et du Ségala	Во дьо Лаверон е дьо Сегала	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
FR	Veau du Limousin	Во дьо Лімузан	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
FR	Volailles d'Alsace	Воляй д'Альзас	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles d'Ancenis	Воляй д'Ансоні	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles d'Auvergne	Воляй д'Оверньо	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bourgogne	Воляй дьо Бургонь	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bresse	Воляй дьо Бресс	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Bretagne	Воляй дьо Бретань	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Challans	Воляй дьо Шалань	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Cholet	Воляй дьо Шоле	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Gascogne	Воляй дьо Гасконь	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Houdan	Воляй дьо Удан	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Janzé	Воляй дьо Жанзе	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de la Champagne	Воляй дьо ля Шампань	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de la Drôme	Воляй дьо ля Дром	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de l'Ain	Воляй дьо Айн	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Licques	Воляй дьо Лік	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de l'Orléanais	Воляй дьо льОрлеане	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Loué	Воляй дьо Люе	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Normandie	Воляй дьо Норманді	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles de Vendée	Воляй дьо Ванде	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles des Landes	Воляй де Лянд	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Béarn	Воляй дьо Беарн	Carni (e frattaglie) fresche - pollame

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1795

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Volailles du Berry	Воляй дю Беррі	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Charolais	Воляй дю Шароле	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Forez	Воляй дю Форэ	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Gatinais	Воляй дю Гатіне	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Gers	Воляй дю Жерс	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Languedoc	Воляй дю Лангедок	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Lauragais	Воляй дю Льораз	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Maine	Воляй дю Мен	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du plateau de Langres	Воляй дю плато дю Лангр	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Val de Sèvres	Воляй дю Валь дю Севр	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Volailles du Velay	Воляй дю Вьоле	Carni (e frattaglie) fresche - pollame
FR	Boudin blanc de Rethel	Будан блан дю Рьотель	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
FR	Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)	Канар а фуа гра дю Суд-Уест (Шалос, Гасконь, Жерс, Ланд, Перигор, Керси)	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - anatra
FR	Jambon de Bayonne	Жамбон дю Байонн	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
FR	Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes	Жамбон сек е нуа дю жамбон сек де Арден	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
FR	Abondance	Абонданс	Formaggi
FR	Banon	Банон	Formaggi
FR	Beaufort	Бофор	Formaggi
FR	Bleu d'Auvergne	Блю дювернь	Formaggi
FR	Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel	Блю дю Жекс О-Жюра/Блю дю Септмонсель	Formaggi
FR	Bleu des Causses	Блю де Касс	Formaggi
FR	Bleu du Vercors-Sassenage	Блю дю Веркор-Сассенаж	Formaggi
FR	Brie de Meaux	Брі дю Мо	Formaggi
FR	Brie de Melun	Брі дю Мьолан	Formaggi
FR	Brocciu Corse/Brocciu	Броччио Корс/Броччию	Formaggi

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1796

TF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Camembert de Normandie	Камембер дьо Норманді	Formaggi
FR	Cantal/Fourme de Cantal/Cantalet	Канталь/Фурм дьо Канталь/Кантале	Formaggi
FR	Chabichou du Poitou	Шабішу дьо Пуату	Formaggi
FR	Chaource	Шаурс	Formaggi
FR	Chevrotin	Шевротен	Formaggi
FR	Comté	Комте	Formaggi
FR	Crottin de Chavignol/Chavignol	Кротта дьо Шавіньйооль/Шавіньйооль	Formaggi
FR	Emmental de Savoie	Емменталь дьо Савуа	Formaggi
FR	Emmental français est-central	Емменталь Франсе Ест Сантраль	Formaggi
FR	Époisses	Епуас	Formaggi
FR	Fourme d'Ambert/Fourme de Montbrison	Фурм д'Амбер/Фурм дьо Мон Брізон	Formaggi
FR	Laguiole	Лягіооль	Formaggi
FR	Langres	Лянгр	Formaggi
FR	Livarot	Ліваро	Formaggi
FR	Maroilles/Marolles	Маруаль/Мароль	Formaggi
FR	Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs	Мон д'Ор/Вашеран дю О-Ду	Formaggi
FR	Morbier	Морбье	Formaggi
FR	Munster/Munster-Géromé	Манстер/Манстер-Жероме	Formaggi
FR	Neufchâtel	Ньофшатель	Formaggi
FR	Ossau-Iraty	Оссо-Ирати	Formaggi
FR	Pélardon	Пелярдон	Formaggi
FR	Picodon de l'Ardèche/Picodon de la Drôme	Пікодон дьо л'Ардеш/Пікодон дьо ля Дром	Formaggi
FR	Pont-l'Évêque	Пон льЕвек	Formaggi
FR	Poulligny-Saint-Pierre	Пуліні-Сан-Пьер	Formaggi
FR	Reblochon/Reblochon de Savoie	Рельюшон/Рельюшон дьо Савуа	Formaggi
FR	Rocamadour	Рокамадур	Formaggi

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1797

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Roquefort	Рокфор	Formaggi
FR	Sainte-Maure de Touraine	Сант-Мор дьо Турен	Formaggi
FR	Saint-Nectaire	Сан-Нектер	Formaggi
FR	Salers	Салерс	Formaggi
FR	Selles-sur-Cher	Сель-сюр-Шер	Formaggi
FR	Tome des Bauges	Том-де-Бож	Formaggi
FR	Tomme de Savoie	Томм дьо Савуа	Formaggi
FR	Tomme des Pyrénées	Томм де Пірене	Formaggi
FR	Valençay	Валянсе	Formaggi
FR	Crème d'Isigny	Крем д'Ізіньї	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
FR	Crème fraîche fluide d'Alsace	Крем фреш флюїд д'Альзас	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
FR	Miel d'Alsace	Мьель д'Альзас	Miele
FR	Miel de Corse / Mela di Corsica	Мьель дьо Корс / Меле ді Корсіка	Miele
FR	Miel de Provence	Мьель дьо Прованс	Miele
FR	Miel de sapin des Vosges	Мьель дьо Сапан де Вож	Miele
FR	Ceufs de Loué	Оеф дьо Люе	Uova
FR	Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres	Бьор Шарант-Пуату/Бьор де Шарант/Бьор де Дьо-Севр	Burro
FR	Beurre d'Isigny	Бьор д'Ізіньї	Burro
FR	Huile d'olive d'Aix-en-Provence	Уїль д'олїв д'Екс-ан-Прованс	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliv di Corsica	Уїль д'олїв дьо Корс/Уїль д'олїв дьо Корс-Олів ді Корсіка	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Haute-Provence	Уїль д'олїв дьо От-Прованс	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence	Уїль д'олїв дьо ля Валле де Бо-дьо-Прованс	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Nice	Уїль д'олїв дьо Ніс	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1798

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Huile d'olive de Nîmes	Уіль д олів дьо Нім	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile d'olive de Nyons	Уіль д олів дьо Ніонс	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
FR	Huile essentielle de lavande de Haute-Provence	Уіль ессенціаль дьо лаванд дьо От-Прованс	Olio essenziale - olio di lavanda
FR	Ail blanc de Lomagne	Аї блан дьо Льомань	Ortaggi - aglio
FR	Ail de la Drôme	Аї дьо ля Дром	Ortaggi - aglio
FR	Ail rose de Lautrec	Аї роз дьо Лотрек	Ortaggi - aglio
FR	Asperge des sables des Landes	Асперж де Сабль де Ланд	Ortaggi - asparago
FR	Chasselas de Moissac	Шасселя дьо Муассак	Frutta - uva da tavola
FR	Clémentine de Corse	Клементин дьо Корс	Frutta - clementina
FR	Coco de Paimpol	Коко дьо Паймполь	Ortaggi - fagiolo
FR	Fraise du Périgord	Фрез дю Перігор	Frutta - fragola
FR	Haricot tarbais	Аріко тарбе	Ortaggi- fagiolo
FR	Kiwi de l'Adour	Ківі дьо льАдур	Frutta - kiwi
FR	Lentille vert du Puy	Лентілі вер дю Пуї	Ortaggi - lenticchia
FR	Lentilles vertes du Berry	Лентілі верт дю Беррі	Ortaggi - lenticchia
FR	Lingot du Nord	Лянгто дю Нор	Ortaggi - fagiolo
FR	Mâche nantaise	Маш нантез	Ortaggi - valerianella
FR	Melon du Haut-Poitou	Мельон дю О-Пуату	Frutta - melone
FR	Melon du Quercy	Мельон дю Керсі	Frutta - melone
FR	Mirabelles de Lorraine	Мірабель дьо Лоррен	Frutta - prugna
FR	Muscat du Ventoux	Мюска дю Ванту	Frutta - uva da tavola
FR	Noix de Grenoble	Нуа дьо Гренобль	Noce
FR	Noix du Périgord	Нуа дю Перігор	Noce
FR	Oignon doux des Cévennes	Онйон ду де Севен	Ortaggi - cipolla
FR	Olive de Nice	Олів дьо Ніс	Ortaggi - oliva

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1799

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
FR	Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence	Олів кассе дьо ля Валлеє де Бо-дьо-Прованс	Ortaggi - oliva
FR	Olives noires de la Vallée des Baux de Provence	Олів нуар дьо ля Валлеє де Бо-дьо-Прованс	Ortaggi - oliva
FR	Olives noires de Nyons	Олів нуар дьо Нюнс	Ortaggi - oliva
FR	Petit Epeautre de Haute Provence	Петі Еюотр дьо От Прованс	Cereali
FR	Poireaux de Créances	Пуаро дьо Креанс	Ortaggi - porro
FR	Pomme de terre de l'Île de Ré	Помт дьо терр дьо л'іль дьо Ре	Ortaggi - patata
FR	Pomme du Limousin	Помт дю Лімузан	Frutta - mela
FR	Pommes de terre de Merville	Помт дьо терр дьо Мервіль	Ortaggi - patata
FR	Pommes et poires de Savoie	Помт е нуар дьо Савуа	Frutta - mela e pera
FR	Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits	Прюно д'Ажан / Прюно д'Ажан мі-куї	Frutta - prugna; frutta, trasformata - prugna
FR	Riz de Camargue	Рі дьо Камарг	Cereali - riso
FR	Anchois de Collioure	Аншуа дьо Кольюор	Pesce, trasformato
FR	Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor	Кожії Сан-Жак де Кот д'Армор	Molluschi
FR	Cidre de Bretagne/Cidre Breton	Сідр дьо Бретань/Сідр Бретон	Sidro
FR	Cidre de Normandie/Cidre Normand	Сідр дьо Норманді/Сідр Норман	Sidro
FR	Cornouaille	Корнуай	Sidro
FR	Domfront	Домфрон	Sidro di pera
FR	Huîtres Marennes Oléron	Уітр Маренн Олерон	Molluschi - ostriche
FR	Pays d'Auge/Pays d'Auge-Camembert	Пеї д'Ож/Пеї д'Ож-Камбретер	Sidro
FR	Piment d'Espelette/Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperrea	Пітан д'Еспелетт/Пітан д'Еспелетт- Еспелетако Біперра	Spezie
FR	Bergamote(s) de Nancy	Бергамот дьо Нансі	Prodotti di confetteria
FR	Brioche vendéenne	Брійош вандеен	Prodotti di panetteria
FR	Pâtes d'Alsace	Пан д'Альзас	Paste alimentari
FR	Foin de Crau	Фуа дьо Кро	Fieno

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1800

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
HU	Budapesti téliszalámi	Будапешти телісзаламі	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
HU	Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi	Сезеді саламі/Сезеді телісзаламі	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IE	Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara	Конамара Гілл/Уаін Шлеїс Хонамара	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
IE	Timoleague Brown Pudding	Тімолеїг браун пуддін	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IE	Inokilly Regato	Інокілі Регато	Formaggi
IE	Clare Island Salmon	Клер Айланд салмон	Pesce
IT	Abbacchio Romano	Аббачіо Романо	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
IT	Agnello di Sardegna	Аньелло ді Сарденья	Carni e frattaglie) fresche - agnello
IT	Mortadella Bologna	Мортаделла Болонья	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
IT	Prosciutto di S. Daniele	Прошутто ді Сан Даніеле	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Vitellone bianco dell'Appennino Centrale	Вітеллоне Біанко дель Аппенніно Централье	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
IT	Bresaola della Valtellina	Брезаола делла Вальтелліна	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.)
IT	Capocollo di Calabria	Капоколло ді Калабрія	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
IT	Coppa Piacentina	Коппа П'яченціна	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
IT	Cotechino Modena	Котекіно Модена	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IT	Culatello di Zibello	Кулателло ді Дзібелло	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
IT	Lardo di Colonnata	Лардо ді Колонната	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - lardo di maiale
IT	Pancetta di Calabria	Панчетта ді Калабрія	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - suino
IT	Pancetta Piacentina	Панчетта П'яченціна	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - suino
IT	Prosciutto di Carpegna	Прошутто ді Карпенья	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1801

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Prosciutto di Modena	Прошутто ді Модена	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto di Norcia	Прошутто ді Норчіа	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto di Parma	Прошутто ді Парма	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto Toscano	Прошутто Тоскано	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Prosciutto Veneto Berico-Euganeo	Прошутто Венето Беріко-Еуганео	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Salame Brianza	Саламе Бріанца	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame Cremona	Саламе Кремона	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame di Varzi	Саламе ді Вардзі	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame d'oca di Mortara	Саламе д' ока ді Мортара	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame d'oca
IT	Salame Piacentino	Саламе П'яченціно	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salame S. Angelo	Саламе Сант Анжело	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salamini italiani alla cacciatora	Саламіні італ'яні алла каччятора	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Salsiccia di Calabria	Сальсічіа ді Калабрія	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino insaccata
IT	Soppressata di Calabria	Сопрессата ді Калабрія	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino insaccata
IT	Sopressa Vicentina	Сопресса Вієнціна	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salame
IT	Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck	Спек дель Альто Адідже/Сюдтіролер Маркенспек/Сюдтіролер Спек	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino affumicata
IT	Valle d'Aosta Jambon de Bosses	Валле д' Аоста Жамбон де Босс	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
IT	Valle d'Aosta Lard d'Arnad	Валле д' Аоста Лард д' Арнад	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - lardo di maiale

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1802

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Zampone Modena	Дзмпоне Модена	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne di suino trasformata
IT	Asiago	Азіаго	Formaggi
IT	Bitto	Бітто	Formaggi
IT	Bra	Бра	Formaggi
IT	Caciocavallo Silano	Качіо Кавалло сіано	Formaggi
IT	Canestrato Pugliese	Канестрато Пульсьє	Formaggi
IT	Casatella Trevigiana	Казателла Тревіджіана	Formaggi
IT	Casciotta d'Urbino	Кашьотта д'Урбіно	Formaggi
IT	Castelmagno	Кастельманьйо	Formaggi
IT	Fiore Sardo	Фьйоре Сардо	Formaggi
IT	Fontina	Фонтіна	Formaggi
IT	Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana	Формаї де Мут дель Альта Валле Брембана	Formaggi
IT	Gorgonzola	Горгондозола	Formaggi
IT	Grana Padano	Грана Падано	Formaggi
IT	Montasio	Монтасіо	Formaggi
IT	Monte Veronese	Монте Веронезе	Formaggi
IT	Mozzarella di Bufala Campana	Моццарелла ді Буфала Кампана	Formaggi
IT	Murazzano	Мураццано	Formaggi
IT	Parmigiano Reggiano	Парміджіано Реджіано	Formaggi
IT	Pecorino di Filiano	Пекоріно ді Філіано	Formaggi
IT	Pecorino Romano	Пекоріно Романо	Formaggi
IT	Pecorino Sardo	Пекоріно Сардо	Formaggi
IT	Pecorino Siciliano	Пекоріно Сіціліано	Formaggi
IT	Pecorino Toscano	Пекоріно Тоскано	Formaggi
IT	Provolone Valpadana	Проволоне Вальпадана	Formaggi
IT	Quartirolu Lombardo	Квартіролу Ломбардо	Formaggi
IT	Ragusano	Рагузано	Formaggi
IT	Raschera	Расчера	Formaggi

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1803

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Ricotta Romana	Рікотта Романа	Formaggi
IT	Robiola di Roccaverano	Робіола ді Роккаверано	Formaggi
IT	Spessa delle Giudicarie	Спресса делле Джудікаріє	Formaggi
IT	Stelvio/Stilfser	Стельвіо/Стільфсер	Formaggi
IT	Taleggio	Таледжіо	Formaggi
IT	Toma Piemontese	Тома П'ємонтесе	Formaggi
IT	Valle d'Aosta Fromadzo	Валле д'Аоста Фромадзо	Formaggi
IT	Valtellina Casera	Вальтелліна Казера	Formaggi
IT	Miele della Lunigiana	М'єле делла Луніджіана	Miele
IT	Alto Crotonese	Альто Кротонезе	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Aprutino Pescarese	Апрутіно Пескаресе	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Brisighella	Брізігелла	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Bruzio	Бруціо	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Canino	Каніно	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Cartoceto	Карточето	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Chianti Classico	Ч'янті класіко	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Cilento	Чіленто	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Collina di Brindisi	Колліна ді Бріндісі	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline di Romagna	Колліне ді Романья	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline Salernitane	Колліне Салернітане	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Colline Teatine	Колліне Театіне	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1804

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Dauno	Дауно	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Garda	Гарда	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Laghi Lombardi	Лягі Ломбарді	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Lametia	Ламетіа	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Lucca	Лукка	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Molise	Молізе	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Monte Etna	Монте Етна	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Monti Iblei	Монті Іблей	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Penisola Sorrentina	Пенізола Соррентіна	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Pretuziano delle Colline Teramane	Претуціано делле Колліне Терамане	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Riviera Ligure	Рів'єра Лігуре	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Sabina	Сабіна	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Sardegna	Сарденья	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Tergeste	Терджесте	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terra di Bari	Терра ді Барі	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terra d'Otranto	Терра д'Отранто	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terre di Siena	Терре ді Сієна	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Terre Tarentine	Терре Тарентіне	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1805

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Toscana	Тоскана	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Tuscia	Тусія	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Umbria	Умбрія	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Val di Mazara	Валь ді Мадзара	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valdemone	Вальдемоне	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valle del Belice	Валле дель Беліче	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Valli Trapanesi	Валлі Трапанезі	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa	Венето Вальполічелла, Венето Еуганей е Берічі, Венето дель Граппа	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
IT	Arancia del Gargano	Аранчіа дель Гаргано	Frutta - arancia
IT	Arancia Rossa di Sicilia	Аранчіа Росса ді Січіліа	Frutta - arancia
IT	Asparago Bianco di Bassano	Аспараго б'янкo ді Бассано	Ortaggi - asparago
IT	Asparago bianco di Cimadolmo	Аспараго б'янкo ді Чімадолмо	Ortaggi - asparago
IT	Asparago verde di Altedo	Аспараго верде ді Альтедо	Ortaggi - asparago
IT	Basilico Genovese	Базіліко дженовезе	Ortaggi - basilico
IT	Capperi di Pantelleria	Калперо ді Пантеллерія	Ortaggi - capperi
IT	Carciofo di Paestum	Карчофо ді Пестум	Ortaggi - carciofo
IT	Carciofo Romanesco del Lazio	Карчофо Романеско дель Лаціо	Ortaggi - carciofo
IT	Carota dell'Altopiano del Fucino	Карота дель Альтоп'яно дель Фучіно	Ortaggi - carota
IT	Castagna Cuneo	Кастанья Кунео	Frutta - castagna
IT	Castagna del Monte Amiata	Кастанья дель Монте Аміата	Frutta - castagna
IT	Castagna di Montella	Кастанья ді Монтелла	Frutta - castagna
IT	Castagna di Vallerano	Кастанья ді Валлерано	Frutta - castagna
IT	Ciliegia di Marostica	Чільеджія ді Маростіка	Frutta - ciliegia



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1806

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Cipolla Rossa di Tropea Calabria	Чіполла Росса ді Тропеа Калабрія	Ortaggi - cipolla
IT	Cipollotto Nocerino	Чіполлотто Ночеріно	Ortaggi - cipolla
IT	Clementine del Golfo di Taranto	Клементіне дель Гольфо ді Таранто	Frutta - clementina
IT	Clementine di Calabria	Клементіне ді Калабрія	Frutta - clementina
IT	Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese	Фаджоло ді Ламон дельла Валлата Беллулезе	Ortaggi - fagiolo
IT	Fagiolo di Sarconi	Фаджоло ді Сарконі	Ortaggi - fagiolo
IT	Fagiolo di Sorana	Фаджоло ді Сорана	Ortaggi - fagiolo
IT	Farina di Neccio della Garfagnana	Фаріна ді Неччо дельла Гарфаньяна	Frutta - farina di castagne
IT	Farro della Garfagnana	Фарро дельла Гарфаньяна	Cereali
IT	Fico Bianco del Cilento	Фіко Б'янко дель Чіленто	Frutta - fico
IT	Ficodindia dell'Etna	Фікодіндіа дель Етна	Frutta - fico d'India
IT	Fungo di Borgotaro	Фунго ді Борготаро	Ortaggi - fungo selvatico
IT	Kiwi Latina	Ківі Латіна	Frutta - kiwi
IT	La Bella della Daunia	Ла Белла дельла Даунія	Ortaggi - oliva da tavola
IT	Lenticchia di Castelluccio di Norcia	Ленціккья ді Кастеллуціо ді Норція	Ortaggi - lenticchia
IT	Limone Costa d'Amalfi	Лімонє Коста д'Амальфі	Frutta - limone
IT	Limone di Sorrento	Лімонє ді Сорренто	Frutta - limone
IT	Limone Femminello del Gargano	Лімонє Феммінелло дель Гаргано	Frutta - limone
IT	Marrone del Mugello	Марроне дель Муджелльо	Frutta - castagna
IT	Marrone di Castel del Rio	Марроне ді Кастель дель Ріо	Frutta - castagna
IT	Marrone di Roccadaspide	Марроне ді Роккадаспідє	Frutta - castagna
IT	Marrone di San Zeno	Марроне ді Сан Дзєно	Frutta - castagna
IT	Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel	Мєля Альто Адідже/Зюдтіролер Апфель	Frutta - mela
IT	Mela Val di Non	Мєля Валь ді Нон	Frutta - mela
IT	Melannurca Campana	Мєляннурка Кампана	Frutta - mela
IT	Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte	Ноччїола дель П'ємонте/Ноччїола П'ємонте	Frutta a guscio - nocciola

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1807

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Nocciola di Giffoni	Ночіола ді Джіффоні	Frutta a guscio - nocciola
IT	Nocellara del Belice	Ночеллара дель Беліче	Ortaggi - oliva
IT	Oliva Ascolana del Piceno	Оліва Асколана дель Пічено	Ortaggi - oliva
IT	Peperone di Senise	Пепероне ді Сенізе	Ortaggi - peperone
IT	Pera dell'Emilia Romagna	Пера дель Емілія Романья	Frutta - pera
IT	Pera mantovana	Пера мантована	Frutta - pera
IT	Pesca e nettarina di Romagna	Песка е неттаріна ді Романья	Frutta - pesca e pesca noce
IT	Pomodoro di Pachino	Помодоро ді Пахіно	Ortaggi - pomodoro
IT	Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino	Помодоро Сан Марцано дель Агро Сарнесе-Ночеріно	Ortaggi - pomodoro
IT	Radicchio di Chioggia	Радіккіо ді Кіоджа	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio di Verona	Радіккіо ді Верона	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio Rosso di Treviso	Радіккіо Россо ді Тревізо	Ortaggi - cicoria
IT	Radicchio Variegato di Castelfranco	Радіккіо Варьєгато ді Кастельфранко	Ortaggi - cicoria
IT	Riso di Baraggia Biellese e Vercellese	Різо ді Бараджа Біеллезе е Верчеллезе	Cereali - riso
IT	Riso Nano Vialone Veronese	Різо Нано Віалоне Веронезе	Cereali - riso
IT	Scalognio di Romagna	Скалоньйо ді Романья	Ortaggi - scalognio
IT	Uva da tavola di Canicattì	Ува да tavola ді Канікатті	Frutta - uva da tavola
IT	Uva da tavola di Mazzarrone	Ува да tavola ді Мадзарроне	Frutta - uva da tavola
IT	Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure	Аччуґе sotto sale дель мар Ліґуре	Pesce trasformato
IT	Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino	Тінка Гобба Дората дель Піанальто ді Поіріно	Pesce
IT	Zafferano di Sardegna	Дзафферано ді Сарденья	Spezie - zafferano
IT	Aceto Balsamico di Modena	Ацето Бальзаміко ді Модена	Aceto
IT	Aceto balsamico tradizionale di Modena	Ацето бальзаміко традиціонале ді Модена	Aceto
IT	Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia	Ацето бальзаміко традиціонале ді Реджіо Емілія	Aceto

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1808

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
IT	Zafferano dell'Aquila	Дзэфферано дель Аквіла	Spezie - zafferano
IT	Zafferano di San Gimignano	Дзэфферано ді Сан Джіміньяно	Spezie - zafferano
IT	Coppia Ferrarese	Копп'я Феррарезе	Prodotti di panetteria
IT	Pagnotta del Dittaino	Паньотта дель Діттайно	Prodotti di panetteria
IT	Pane casareccio di Genzano	Пане казареччіо ді Дженцано	Prodotti di panetteria
IT	Pane di Altamura	Пане ді Альтамура	Prodotti di panetteria
IT	Pane di Matera	Пане ді Матера	Prodotti di panetteria
IT	Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale	Бергамотто ді Реджіо Калабрія - Оліо есенціале	Oli essenziali - olio di bergamotto
LU	Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg	В'яод д'ю порк, марк національ Гран-Дюше де Люксембург	Carni (e frattaglie) fresche - suino
LU	Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg	Салзон фіуме, марк національ Гран-Дюше де Люксембург	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto sottoposto a salatura
LU	Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg	М'єль, марк національ д'ю Гран-Дюше де Люксембург	Miele
LU	Beurre rose - Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg	Б'єор роз - марк національ Гран-Дюше де Люксембург	Burro
NL	Boeren-Leidse met sleutels	Бурен-Лейтсе мет Сльотелс	Formaggi
NL	Kanterkaas/ Kanternagelkaas/ Kanterkomijnkaas	Кантеркаас/ Кантернагелькаас/ Кантеркомінекаас	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Edammer	Ноорт-Холландсе Едаммер	Formaggi
NL	Noord-Hollandse Gouda	Ноорт-Холландсе Гауда	Formaggi
NL	Opperdoezer Ronde	Оппердузер Ронде	Ortaggi - patata
NL	Westlandse druif	Вестландсе драйф	Frutta - uva
PL	Bryndza Podhalańska	Бриндза Подхалањска	Formaggi
PL	Oscypek	Осципек	Formaggi
PL	Wielkopolski ser smażony	Велькопольскі сер смажони	Formaggi
PL	Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich	М'юд вжросови з Борув Дольношляњских	Miele
PL	Andruty kaliskie	Андрути каліске	Prodotti di biscotteria - wafer
PL	Rogal świętomarciński	Рогаль св'єнтотмарціњський	Prodotti di pasticceria

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1809

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Borrego da Beira	Буцперо да Бейра	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego de Montemor-o-Novo	Буцперо де Монтемор-у-Нову	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego do Baixo Alentejo	Буцперо ду Байшу Алентежо	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego do Nordeste Alentejano	Буцперо ду Нордешт Алентежано	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego Serra da Estrela	Буцперо Сер да Иштрела	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Borrego Terrincho	Буцперо Тирриншу	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Cabrito da Beira	Кабриту да Байра	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito da Gralheira	Кабриту да Гралейра	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito das Terras Altas do Minho	Кабриту даш Терраш Алтеш ду Минью	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito de Barroso	Кабриту д Баррозу	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Cabrito Transmontano	Кабриту Трансмонтано	Carni (e frattaglie) fresche - capra
PT	Carnalentejana	Карнелентежана	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Arouquesa	Карне Арокеза	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Barrosã	Карне Барроза	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Cachena da Peneda	Карне Кашена да Пенедра	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne da Charneca	Карне да Шернека	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne de Bísaro Transmonano/ Carne de Porco Transmontano	Карне д бізару Трансмонтану/Карне д порку Трансмонтану	Carni (e frattaglie) fresche - suino
PT	Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso	Карне д бовіну крузадо даш Ламейруш ду Баррозу	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne de Porco Alentejano	Карне д порку Алентежану	Carni (e frattaglie) fresche - suino
PT	Carne dos Açores	Карне душ Ассореш	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Marinhôa	Карне Мариньоа	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Maronesa	Карне Марунеза	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Mertolenga	Карне Миртуленга	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Carne Mirandesa	Карне Мірандеса	Carni (e frattaglie) fresche - bovino
PT	Cordeiro Bragançano	Курдайру Брагансану	Carni (e frattaglie) fresche - agnello

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1810

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso	Курдаїру д Баррозу/Аню д Баррозу/Курдаїру д Лайте д Баррозу	Carni (e frattaglie) fresche - agnello
PT	Vitela de Lafões	Вітелла д Лафойш	Carni (e frattaglie) fresche - vitello
PT	Alheira de Barroso-Montalegre	Аляйра д Баррозу-Монталегру	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Alheira de Vinhais	Аляйра д Віняїш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais	Бутелло д Віняїш/Бушу д Віняїш/Шорісу д Осуш д Віняїш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Cacholeira Branca de Portalegre	Кешулайра бранка д Порталегру	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia sottoposta a cottura
PT	Chouriça de carne de Barroso-Montalegre	Шоріса ди карне д Баррозу-Монталегру	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais	Шоріса ди карне д Віняїш/Лінгуїса д Віняїш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriça doce de Vinhais	Шоріса дос д Віняїш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais	Шорісу азеду д Віняїш/азеду д Віняїш/Шорісу ди Паун д Віняїш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre	Шорісу д аборура д Баррозу-Монталегру	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Carne de Estremoz e Borba	Шорісу ди карне д Ештремош і Борба	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço de Portalegre	Шорісу д Порталегру	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço grosso de Estremoz e Borba	Шорісу гроссу д Ештремош і Борба	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Chouriço Mouro de Portalegre	Шорісу мору д Порталегру	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Farinheira de Estremoz e Borba	Фарініайра д Ештремош і Борба	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Farinheira de Portalegre	Фарініайра д Порталегру	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1811

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Linguiça de Portalegre	Лінгуйса д Порталеґри	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Linguiça do Baixo Alentejo/ Chouriço de carne do Baixo Alentejo	Лінгуйса ду Байшу Алентежу/Шорісу д карне ду Байшу Алентежу	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Lombo Branco de Portalegre	Ломбу бранку д Порталеґри	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Lombo Enguitado de Portalegre	Ломбу інґітаду д Порталеґри	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Assar de Portalegre	Мурсела ду асар д Порталеґри	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Cozer de Portalegre	Мурсела ду кузер д Порталеґри	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Morcela de Estremoz e Borba	Мурсела д Ештремош і Борба	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Estremoz e Borba	Паја д Ештремош і Борба	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Lombo de Estremoz e Borba	Паја д ломбу д Ештремош і Борба	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paia de Toucinho de Estremoz e Borba	Паја д тосіно д Ештремош і Борба	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Painho de Portalegre	Пайно д Порталеґри	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Paio de Beja	Паю д Бежа	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - carne salata
PT	Presunto de Barrancos	Призунту д Барранкуш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Barroso	Призунту д Баррозу	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Camp Maior e Elvas/ Paleta de Campo Maior e Elvas	Призунту д Кампу Майор і Елвас/Палета д Кампу Майор і Елвас	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Santana da Serra/ Paleta de Santana da Serra	Призунту д Сантана да Сера/Палета д Сантана д Сера	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais	Призунту д Віняйш, призунту бізару д Віняйш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1812

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo	Призунту ду Алентежу/Палета ду Алентежу	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - prosciutto
PT	Salpicão de Barroso-Montalegre	Салпікау д Баррозу-Монталегре	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Salpicão de Vinhais	Салпікау д Віншайш	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Sanguieira de Barroso-Montalegre	Сангайра д Баррозу-Монталегре	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - salsiccia affumicata
PT	Queijo de Azeitão	Кейжу д Азейтау	Formaggi
PT	Queijo de cabra Transmontano	Кейжу д кабра Трансмонтану	Formaggi
PT	Queijo de Nisa	Кейжу д Ниса	Formaggi
PT	Queijo do Pico	Кейжу ду Піку	Formaggi
PT	Queijo mestiço de Tolosa	Кейжу мешітису д Тулоса	Formaggi
PT	Queijo Rabaçal	Кейжу Рабасал	Formaggi
PT	Queijo S. Jorge	Кейжу Сан Жорж	Formaggi
PT	Queijo Serpa	Кейжу Серпа	Formaggi
PT	Queijo Serra da Estrela	Кейжу Серра да Ештрела	Formaggi
PT	Queijo Terrincho	Кейжу Терріншу	Formaggi
PT	Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)	Кейжу да Байра Байша (Кейжу д Каштелу Бранку, Кейжу Амарело да Байра Байша, Кейжу піканте да Байра Байша)	Formaggi
PT	Azeite do Alentejo Interior	Азейте ду Алентежу Інтеріор	Olio d'oliva
PT	Mel da Serra da Lousã	Мел да Серра да Лоуса	Miele
PT	Mel da Serra de Monchique	Мел да Серра д Моншіку	Miele
PT	Mel da Terra Quente	Мел да Терра Кенте	Miele
PT	Mel das Terras Altas do Minho	Мел даш Террас Алтас ду Міню	Miele
PT	Mel de Barroso	Мел д Баррозу	Miele
PT	Mel do Alentejo	Мел ду Алентежу	Miele
PT	Mel do Parque de Montezinho	Мел ду Парке д Монтезіню	Miele

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1813

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão)	Мел д Рібатежу Норте (Серра д'Айре, Албуфейра ди Каштулу ди Боди, Байру, Алту Набау)	Miele
PT	Mel dos Açores	Мел душ Азорши	Miele
PT	Requeijão Serra da Estrela	Рикейжу Серра да Естрела	Formaggi
PT	Azeite de Moura	Азейте ди Мора	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeite de Trás-os-Montes	Азейте д Траш-уж-Монтиш	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)	Азейтиш да Байра Интериор (Азейте да Байра Алта, Азейте да Байра Байша)	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites do Norte Alentejano	Азейтиш ду Норте Алентежану	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Azeites do Ribatejo	Азейтиш ду Рібатежу	Oli e grassi (burro, margarina, olio, ecc.) - olio d'oliva
PT	Queijo de Évora	Кейжу д Евора	Formaggi
PT	Ameixa d'Elvas	Амайша д Елваш	Frutta - prugna
PT	Amêndoa Douro	Амэндуа дору	Frutta - mandorla
PT	Ananás dos Açores/São Miguel	Ананаш душ Азорши/ Сан Мигел	Frutta - ananasso
PT	Anona da Madeira	Анона да Мадейра	Frutta - cherimolia
PT	Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas	Арош Кароліно Лезіріаш Рібатежанаш	Cereali - riso
PT	Azeitona de conserva Negrinha de Freixo	Азейтона д консерва Негрінья ди Фрейшу	Ortaggi - oliva da tavola
PT	Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior	Азейтонаш д консерва д Елваш і Кампу Майор	Ortaggi - oliva da tavola
PT	Batata de Trás-os-montes	Батата д Траш-уж-Монтиш	Ortaggi - patata
PT	Castanha da Terra Fria	Каштанья да Терра Фріа	Frutta - castagna
PT	Castanha de Padrela	Каштанья д Падрела	Frutta - castagna
PT	Castanha dos Soutos da Lapa	Каштанья душ Сопуш да Лапа	Frutta - castagna
PT	Castanha Marvão-Portalegre	Каштанья Марвау-Порталегру	Frutta - castagna
PT	Cereja da Cova da Beira	Сереза да Кова да Байра	Frutta - ciliegia



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1814

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
PT	Cereja de São Julião-Portalegre	Сережа д Сао Жуліао-Порталеґру	Frutta - ciliegia
PT	Citrinos do Algarve	Сітрінуи ду Алґарву	Frutta - agrume
PT	Maçã Bravo de Esmolfe	Маца Браву ду Ештолфу	Frutta - mela
PT	Maçã da Beira Alta	Маца да Байра Алта	Frutta - mela
PT	Maçã da Cova da Beira	Маца да Кова да Байра	Frutta - mela
PT	Maçã de Alcobaça	Маца д Алкубаса	Frutta - mela
PT	Maçã de Portalegre	Маца д Порталеґру	Frutta - mela
PT	Maracujá dos Açores/S. Miguel	Маракужа дуи Азории/Сан Міґел	Frutta - maracujá
PT	Pêra Rocha do Oeste	Пера роша ду Оешт	Frutta - pera
PT	Pêssego da Cova da Beira	Пессеґо да Кова да Байра	Frutta - pesca
PT	Ovos moles de Aveiro	Овуи молии д Авайру	Prodotti di panetteria
SE	Svecia	Свеція	Formaggi
SE	Skånsk spettekaka	Скоиск спетткака	Prodotti di pasticceria
SI	Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre	Екстра девишко ољчно ол'е Словенске Истре	Olio d'oliva
SK	Slovenská bryndza	Словенска бриндза	Formaggi
SK	Slovenská parenica	Словенска пареница	Formaggi
SK	Slovenský oštiepok	Словенски Оштієпок	Formaggi
SK	Skalický trdelník	Скалицькі тирделнік	Prodotti di pasticceria
UK	Isle of Man Manx Loaghtan Lamb	Айл оф Мен Менкс Локтан лем	Carni (e frittoglie) fresche - agnello
UK	Orkney beef	Оркні біф	Carni (e frittoglie) fresche - bovino
UK	Orkney lamb	Оркні лем	Carni (e frittoglie) fresche - agnello
UK	Scotch Beef	Скотти біф	Carni (e frittoglie) fresche - bovino
UK	Scotch Lamb	Скотти лем	Carni (e frittoglie) fresche - agnello
UK	Shetland Lamb	Шетланд лем	Carni (e frittoglie) fresche - agnello
UK	Welsh Beef	Уелли біф	Carni (e frittoglie) fresche - bovino
UK	Welsh lamb	Уелли лем	Carni (e frittoglie) fresche - agnello
UK	Beacon Fell traditional Lancashire cheese	Бікон Фелл традиціонал Ланкашир чіз	Formaggi

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1815

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino	Tipo di prodotto
UK	Bonchester cheese	Бончестер чіз	Formaggi
UK	Buxton blue	Бокстон блю	Formaggi
UK	Dorset Blue Cheese	Дорсет блю чіз	Formaggi
UK	Dovedale cheese	Довдейл чіз	Formaggi
UK	Exmoor Blue Cheese	Екмур блю чіз	Formaggi
UK	Single Gloucester	Сингл Глостер	Formaggi
UK	Staffordshire Cheese	Стаффордшир чіз	Formaggi
UK	Swaledale cheese/Swaledale ewes' cheese	Свалдейл чіз/Свалдейл іоз чіз	Formaggi
UK	Teviotdale Cheese	Тевіотдейл чіз	Formaggi
UK	West Country farmhouse Cheddar cheese	Уест каунтрі фармгауз Чеддар чіз	Formaggi
UK	White Stilton cheese/Blue Stilton cheese	Уайт Стілтон чіз/Блю Стілтон чіз	Formaggi
UK	Melton Mowbray Pork Pie	Мелтон Мобрей порк пай	Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati, ecc.) - pasticcio di maiale
UK	Cornish Clotted Cream	Корніш клоттед крім	Prodotti lattiero-caseari - crema di latte
UK	Jersey Royal potatoes	Джерсі Роял потейтос	Ortaggi - patata
UK	Arbroath Smokies	Арброт Смокіс	Pesce
UK	Scottish Farmed Salmon	Скоттіш фармд салмон	Pesce
UK	Whitstable oysters	Уїтстебл ойстерс	Molluschi - ostrica
UK	Gloucestershire cider/perry	Глостершир сайдер/перрі	Sidro/sidro di pera
UK	Herefordshire cider/perry	Гертфордшир сайдер/перрі	Sidro/sidro di pera
UK	Worcestershire cider/perry	Вустершир сайдер/перрі	Sidro/sidro di pera
UK	Kentish ale and Kentish strong ale	Кентіш еіл енд Кентіш стронг еіл	Birre
UK	Rutland Bitter	Ратленд Біттер	Birre

## ALLEGATO XXII-D DEL CAPO 9

## INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI VINI, VINI AROMATIZZATI E BEVANDE SPIRITOSE DI CUI ALL'ARTICOLO 202, PARAGRAFI 3 E 4, DEL PRESENTE ACCORDO

## PARTE A

Indicazioni geografiche di vini e vini aromatizzati dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
BELGIO	Côtes de Sambre et Meuse	Кот де Самбр е Мьоз
	Hagelandse wijn	Хагеландсе вен
	Haspengouwse Wijn	Хаспенхаусе вен
	Heuvellandse Wijn	Гевенландсе вен
	Vlaamse mousserende kwaliteitswijn	Влямс муссе ренде квалітєтс вен
	Cremant de Wallonie	Креман де Валлоні
	Vin mousseux de qualite de Wallonie	Вен муссе де калітє де Валлоні
	Vin de pays des Jardins de Wallonie	Вен де пей де жардан де Валлоні
	Vlaamse landwijn	Вламсе лант вен
BULGARIA	Асеноград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Asenovgrad	Асеноград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Асеноград
	Брестник seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Brestnik	Брєстнік seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Брєстнік
	Варна seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varna	Варна seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Варна
	Велики Преслав seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Veliki Preslav	Вєлікі-Прєслав seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Вєлікі Прєслав
	Видин seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vidin	Відін seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Відін
	Враца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vratsa	Враца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Враца

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1817

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Върбица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Varbitsa	Вирбіца seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Варбіца
	Долината на Струма seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Struma valley	Долина на Струма seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Струма велей
	Драгоєво seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Dragoevo	Драгоєво seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Драгоєво
	Евксинград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Evksinograd	Євксинград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Євксинград
	Ивайловград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ivaylovgrad	Івайловград seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Івайловград
	Карлово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karlovo	Карлово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Карлово
	Карнобат seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Karnobat	Карнобат seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Карнобат
	Ловеч seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lovech	Ловеч seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ловеч
	Лозица seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lozitsa	Лозица seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лозица
	Лом seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lom	Лом seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лом
	Любимец seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyubimets	Любімець seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Любімець

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1818

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Лясковец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Lyaskovets	Лясковец seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Лясковец
	Мелник seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Melnik	Мелник seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Мелник
	Монтана seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Montana	Монтана seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Монтана
	Нова Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Nova Zagora	Нова Загора seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Нова Загора
	Нови Пазар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novi Pazar	Нови Пазар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Нови Пазар
	Ново село seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Novo selo	Ново село seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ново село
	Оряховица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Oryahovitsa	Оряховица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Оряховица
	Павликени seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pavlikeni	Павликени seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Павликени
	Пазарджик seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pazardjik	Пазарджик seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Пазарджик
	Перущица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Perushtitsa	Перущица seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Перущица
	Плевен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pleven	Плевен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Плевен

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1819

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Пловдив seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Plovdiv	Пловдів seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Пловдів
	Поморие seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Pomorie	Поморіє seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Поморіє
	Русе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ruse	Русе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Русе
	Сакар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sakar	Сакар seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сакар
	Сандански seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sandanski	Санданські seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Санданські
	Свищов seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Svishtov	Свіщов seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Свіщов
	Септември seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Septemvri	Септември seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Септември
	Славянци seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Slavyantsi	Славянці seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Славянці
	Сливен seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sliven	Слівен seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Слівен
	Стамболово seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stambolovo	Стамболово seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Стамболово
	Стара Загора seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Stara Zagora	Стара Загора seguido o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Стара Загора

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1820

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Сунгурларе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Sungurlare	Сунгурларе seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сунгурларе
	Сухиндол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Suhindol	Сухиндол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Сухиндол
	Търговище seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Targovishte	Търговище seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Тарговище
	Хан Крум seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Han Krum	Хан Крум seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хан Крум
	Хасково seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Haskovo	Хасково seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хасково
	Хисаря seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Hisarya	Хисаря seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Хисаря
	Хърсово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Harsovo	Хърсово seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Харсаво
	Черноморски район seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Black Sea Region	Черноморски район seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Блек Сїй Рїджен
	Черноморски район seguito o no da Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast	Черноморски район seguito o no da Южно Черноморие Termine equivalente: Саузєрн Блек Сїй Коуст
	Шивачево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shivachevo	Шивачево seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Шївачево
	Шумен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Shumen	Шумен seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Шумен

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1821

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ямбол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Yambol	Ямбол seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Ямбол
	Болярово	Болярово
	Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain	Дунавска равнина Termine equivalente: Данубе Плейн
	Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands	Тракийска Нізіна Termine equivalente: Срасіан Лоулендс
REPUBBLICA CECA	Čechy seguito o no da Litoměřická	Чехи seguito o no da Літомєржіцка
	Čechy seguito o no da Mělnická	Чехи seguito o no da Мєлніцка
	Morava seguito o no da Mikulovská	Морава seguito o no da Мікуловска
	Morava seguito o no da Slovácká	Морава seguito o no da Словацка
	Morava seguito o no da Velkopavlovická	Морава seguito o no da Вєлкопавловицка
	Morava seguito o no da Znojemská	Морава seguito o no da Зноємска
	České	Чєске
	Moravské	Моравске
GERMANIA	Ahr seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Ар seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Baden seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Бадєн seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Franken seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Фрєнкєн seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Hessische Bergstraße seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Гєссіме Бєрґштрєссє seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mittelrhein seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Міттєлрєйн seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mosel-Saar-Ruwer seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Mosel	Мозєль-Зєар-Рувєр seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Мозєль
	Nahe seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нєрє seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1822

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pfalz seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Пфальц seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Rheingau seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Райнгау seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Rheinhessen seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Райнхессен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Saale-Unstrut seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Заале-Унштрут seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Sachsen seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Заксен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Württemberg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вюртемберг seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Ahrtaler	Аарталер
	Badischer	Бадішер
	Bayerischer Bodensee	Баєрішер Бодензе
	Mosel	Мозель
	Ruwer	Рувер
	Saar	Заар
	Main	Майн
	Mecklenburger	Мекленбургер
	Mitteldeutscher	Міттельдойчер
	Nahegauer	Нагегауер
	Pfälzer	Пфельцер
	Regensburger	Регенсбургер
	Rheinburgen	Райнбурген
	Rheingauer	Райнгауер
	Rheinischer	Райнішер
	Saarländischer	Заарлендцішер
	Sächsischer	Зексішер
	Schwäbischer	Швебішер

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1823

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Starkenburger	Штаркенбургер
	Taubertäler	Таубертелер
	Brandenburger	Бранденбургер
	Neckar	Некар
	Oberrhein	Оберрайн
	Rhein	Райн
	Rhein-Neckar	Райн-Некар
	Schleswig-Holsteinischer	Шлезвіг-Гольштайнішер
	Nürnberger Glühwein	Нюрнбергер глювайн
	Thüringer Glühwein	Тюрінгер глювайн
GRECIA	Αγχιάλος Termine equivalente: Anchialos	Анхіалос Termine equivalente: Анхіалос
	Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo	Аміндео Termine equivalente: Аміндео
	Αρχάνες Termine equivalente: Archanes	Арханес Termine equivalente: Арханес
	Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa	Гуменісса Termine equivalente: Гуменісса
	Δαφνές Termine equivalente: Dafnes	Дафнес Termine equivalente: Дафнес
	Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa	Зітца Termine equivalente: Зітца
	Λήμνος Termine equivalente: Lemnos	Лімнос Termine equivalente: Лемнос
	Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia	Мантінія Termine equivalente: Мантінія
	Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Kefalonia	Μαυροδάφνη Κεφαλληνία Termine equivalente: Μαυροδάφνη οφ Κεφαλονία

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1824

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphne of Patras	Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Мавродафні оф Патрас
	Μεσσηνικόλα Termine equivalente: Messenikola	Μεσσηνικόλα Termine equivalente: Мессенікола
	Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Kefalonia Muscatel	Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Кефалонія Мускател
	Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Lemnos Muscatel	Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Лемнос Мускател
	Μοσχάτος Πατρών Termine equivalente: Patras Muscatel	Μοσχάτος Πατρών Termine equivalente: Патрас Мускател
	Μοσχάτος Ρίου Πατρών Termine equivalente: Rio Patron Muscatel	Μοσχάτος Ρίου Πατρών Termine equivalente: Ρіо Патрон Мускател
	Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel	Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Ρодес Мускател
	Νάουσα Termine equivalente: Naoussa	Νάουσα Termine equivalente: Науса
	Νεμέα Termine equivalente: Nemea	Νεμέα Termine equivalente: Немеа
	Πάρος Termine equivalente: Paros	Πάρος Termine equivalente: Парос
	Πάτρα Termine equivalente: Patras	Πάτρα Termine equivalente: Патра
	Πεζά Termine equivalente: Peza	Πεζά Termine equivalente: Πεζа
	Πλάγιες Μελίτωνα Termine equivalente: Slopes Meliton	Πλάγιες Μελίτωνα Termine equivalente: Сіопес Мелітон
	Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani	Ραψάνη Termine equivalente: Рапсани

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1825

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ρόδος Termine equivalente: Rhodes	Ρολος Termine equivalente: Ροδες
	Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Rompola Kefalonia	Ρομπολια Κεφαληνιας Termine equivalente: Ρομπολια Κεφαλονια
	Σάμος Termine equivalente: Samos	Σαμος Termine equivalente: Σαμος
	Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini	Σαντορινη Termine equivalente: Σαντορινη
	Σητεία Termine equivalente: Sitia	Σιγια Termine equivalente: Σιγια
	Κω Termine equivalente: Kos	Κοσ Termine equivalente: Κοσ
	Μαγνησία Termine equivalente: Magnissia	Μαγνησια Termine equivalente: Μαγνησια
	Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea	Εγειο Πελαγος Termine equivalente: Εδζιαν σι
	Αττική Termine equivalente: Attiki	Αττικι Termine equivalente: Αττικι
	Αχαΐα Termine equivalente: Achaia	Αχαια Termine equivalente: Αχαια
	Βερντέα Ονομασία κατά παράδοση Ζακύνθου Termine equivalente: Verdea Onomasia kata paradosi Zakynthou	Βερδεα Ονομασια κατα παραδοσι Ζακινσυ Termine equivalente: Βερδεα Ονομασια κατα παραδοσι Ζακινσυ
	Ἠπείρος Termine equivalente: Epirus	Ιπιρος Termine equivalente: Επερος
	Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion	Ιρακλιο Termine equivalente: Ιρακλιον
	Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia	Σεσαλια Termine equivalente: Σεσαλια

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1826

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Θήβα Termine equivalente: Thebes	Фіва Termine equivalente: Себес
	Θράκη Termine equivalente: Thrace	Сракі Termine equivalente: Срейс
	Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros	Ісмарос Termine equivalente: Ісмарос
	Κάρυστος Termine equivalente: Karystos	Карістос Termine equivalente: Карістос
	Κόρινθος Termine equivalente: Korinthos	Корінсос Termine equivalente: Корінсос
	Κρήτη Termine equivalente: Crete	Кріті Termine equivalente: Кріті
	Λακωνία Termine equivalente: Lakonia	Лаконія Termine equivalente: Лаконія
	Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia	Μακεдонія Termine equivalente: Μακεдонія
	Νέα Μεσσηνία Termine equivalente: Nea Messimvria	Неа Месіμβрія Termine equivalente: Неа Месіμβρία
	Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia	Μεσσηνία Termine equivalente: Μεσσηνία
	Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo	Метсово Termine equivalente: Метсово
	Μονεμβασία Termine equivalente: Monemvasia	Μονεμβασία Termine equivalente: Μονεμβασία
	Ραιανία Termine equivalente: Peanea	Ραιανία Termine equivalente: Ραιανία
	Παλλήνη Termine equivalente: Pallini	Палліні Termine equivalente: Палліні

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1827

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponneso	Пелопоннесос Termine equivalente: Пелопоннес
	Ρετσίνα Αττικής può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Attiki	Реціна Аττικής può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Реціна оф Аттікі
	Ρετσίνα Βοιωτίας può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Viotia	Реціна Βιωτίας può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Реціна оф Βιωτία
	Ρετσίνα Γιάλτρων (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Gialtra (accompagnato o no da Evvia)	Реціна Γιάλτρον (accompagnato o no da Εβ'я) Termine equivalente: Реціна оф Джιάλτρα (accompagnato o no da Εβ'я)
	Ρετσίνα Ευβοίας può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Retsina of Evvia	Реціна Εβ'яс può essere accompagnato dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Реціна оф Εβ'я
	Ρετσίνα Θηβών (accompagnato o no da Βοιωτία) Termine equivalente: Retsina of Thebes (accompagnato o no da Viotia)	Реціна Сивон (accompagnato o no da Βιωτία) Termine equivalente: Реціна оф Себес (accompagnato o no da Βιωτία)
	Ρετσίνα Καρύστου (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Karystos (accompagnato o no da Evvia)	Реціна Καρίсту (accompagnato o no da Εβ'я) Termine equivalente: Реціна оф Καρίстос (accompagnato o no da Εβ'я)
	Ρετσίνα Κρωπίας ο Ρετσίνα Κορωπίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Kropia o Retsina of Koropi (accompagnato o no da Attika)	Реціна Κρωп'яс або Реціна Κοροп'иу (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Κρωп'яс або Реціна оф Κοροп'і (accompagnato o no da Αττίκα)
	Ρετσίνα Μαρκοπούλου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (accompagnato o no da Attika)	Реціна Маркополо (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Маркополо (accompagnato o no da Αττίκα)
	Ρετσίνα Μεγάρων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Megara (accompagnato o no da Attika)	Реціна Μεγαρον (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Μεγαρά (accompagnato o no da Αττίκα)

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1828

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ρετοίνα Μεσογείων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Mesogia (accompagnato o no da Attika)	Реціна Месоγίон (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Месогія (accompagnato o no da Αττικά)
	Ρετοίνα Παιανίας ο Ρετοίνα Λιοπείσιου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Peania o Retsina of Liopesi (accompagnato o no da Attika)	Реціна Παιανίας ο Реціна Ліопесіу (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Παιανία ο Реціна оф Ліопесі (accompagnato o no da Αττικά)
	Ρετοίνα Παλλήνης (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Pallini (accompagnato o no da Attika)	Реціна Παλλίνης (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Παλλίνι (accompagnato o no da Αττικά)
	Ρετοίνα Πικερμίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Pikermi (accompagnato o no da Attika)	Реціна Πικερμίου (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Πικερμί (accompagnato o no da Αττικά)
	Ρετοίνα Σπάτων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Retsina of Spata (accompagnato o no da Attika)	Реціна Σπατων (accompagnato o no da Αττική) Termine equivalente: Реціна оф Σπατα (accompagnato o no da Αττικά)
	Ρετοίνα Χαλκίδας (accompagnato o no da Εύβοια) Termine equivalente: Retsina of Halkida (accompagnato o no da Evvia)	Реціна Χαλκίδας (accompagnato o no da Εβ'я) Termine equivalente: Реціна оф Χαλκίδα (accompagnato o no da Εβ'я)
	Σύρος Termine equivalente: Syros	Сірос Termine equivalente: Сірос
	Αβδηρα Termine equivalente: Avdira	Афдіра Termine equivalente: Афдіра
	Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos / Holy Mountain	Ајо Орас Termine equivalente: Моунτ Сјос / Холі Маунтін
	Αγορά Termine equivalente: Agora	Агора Termine equivalente: Агора
	Αδριανή Termine equivalente: Adriani	Адріані Termine equivalente: Адріані

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1829

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto cirillico
	Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavysos	Анаβисос Termine equivalente: Анаβисос
	Αργολίδα Termine equivalente: Argolida	Аргολида Termine equivalente: Аргολида
	Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia	Аркадија Termine equivalente: Аркадија
	Βελβεντός Termine equivalente: Velventos	Вельвендос Termine equivalente: Вельвендос
	Βίλτσι Termine equivalente: Vilitsa	Вилџа Termine equivalente: Вилџа
	Γεράνια Termine equivalente: Gerania	Ѓранија Termine equivalente: Ѓранија
	Γρεβενά Termine equivalente: Grevena	Гревена Termine equivalente: Гревена
	Δράμα Termine equivalente: Drama	Драма Termine equivalente: Драма
	Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese	Додекансос Termine equivalente: Додеканес
	Επανομή Termine equivalente: Epanomi	Епаномі Termine equivalente: Епаномі
	Ηλία Termine equivalente: Iliа	Илија Termine equivalente: Илија
	Ημαθία Termine equivalente: Imathia	Имафија Termine equivalente: Имафија
	Θαψανά Termine equivalente: Thapsana	Сапсана Termine equivalente: Сапсана
	Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki	Сесаλονики Termine equivalente: Сесаλονики



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1830

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ικαρία Termine equivalente: Ikaria	Ікарія Termine equivalente: Ікарія
	Ίλιον Termine equivalente: Ilion	Іліон Termine equivalente: Іліон
	Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina	Іоанніна Termine equivalente: Іоанніна
	Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa	Кардіца Termine equivalente: Кардіца
	Καστοριά Termine equivalente: Kastoria	Касторія Termine equivalente: Касторія
	Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu	Керкіра Termine equivalente: Керкіра
	Κίσσαμος Termine equivalente: Kissamos	Кісамос Termine equivalente: Кісамос
	Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti	Кліменті Termine equivalente: Кліменті
	Κοζάνη Termine equivalente: Kozani	Козані Termine equivalente: Козані
	Ατολάντη Termine equivalente: Atalanti	Аталанді Termine equivalente: Аталанді
	Κορωπί Termine equivalente: Koropi	Κοροπί Termine equivalente: Κοροπί
	Κρανιά Termine equivalente: Krania	Κρανία Termine equivalente: Κρανία
	Κρανώνα Termine equivalente: Krannona	Κρανона Termine equivalente: Κρανона
	Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades	Κικλιάδες Termine equivalente: Кіκляδες

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1831

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Λασιθί Termine equivalente: Lasithi	Лясіфі Termine equivalente: Лясіфі
	Λετρίνα Termine equivalente: Letrines	Петріна Termine equivalente: Петрінес
	Λευκάδας Termine equivalente: Lefkada	Лєфказас Termine equivalente: Лєфказа
	Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio	Лілянтіо Пєдіо Termine equivalente: Лілянтіо Пєдіо
	Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata	Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Μαντζαβινάτα
	Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markoroulo	Μαρκοπούλο Termine equivalente: Μαρκοπούλο
	Μαρτίνο Termine equivalente: Martino	Μαρτίνο Termine equivalente: Μαρτίνο
	Μεταξάτα Termine equivalente: Metaxata	Μεταξάτα Termine equivalente: Μεταξάτα
	Μετέωρα Termine equivalente: Meteora	Μετέωρα Termine equivalente: Μετέωρα
	Ορούνηια Λοκρίδος Termine equivalente: Orountia Lokridos	Ουρούνηια Λυοκρίδος Termine equivalente: Ουρούνηια Λυοκρίδος
	Παγγαίο Termine equivalente: Paggaiο	Παγεο Termine equivalente: Παγεο
	Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos	Παρνασος Termine equivalente: Παρνασος
	Πέλλα Termine equivalente: Pella	Πεπια Termine equivalente: Πεπια
	Πιερία Termine equivalente: Pieria	Πιєρία Termine equivalente: Πιєρία

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1832

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Πισατίδα Termine equivalente: Pisatis	Писатида Termine equivalente: Писатис
	Πλαγιές Αιγιαλίας Termine equivalente: Slopes Egialias	Плейєс Еяліяс Termine equivalente: Слoпeс Іпжієліяс
	Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes Ambelos	Плейєс Амбєлю Termine equivalente: Слoпeс Амбєлюс
	Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes Vertiskos	Плейєс Βєртісху Termine equivalente: Слoпeс Βєртісхoс
	Πλαγιές του Αίνου Termine equivalente: Slopes of Enos	Плейєсту Ену Termine equivalente: Слoпeс oф Енос
	Κιθαρόνας Termine equivalente: Kitherona	Кісєроняс Termine equivalente: Кісєроня
	Κνημίδα Termine equivalente: Knimida	Кнїміда Termine equivalente: Кнїміда
	Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes Parnitha	Плейєс Парнітяс Termine equivalente: Слoпeс Парнітя
	Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes Pendeliko	Плейєс Пєνпєліку Termine equivalente: Слoпeс Пєнпєлікo
	Πλαγιές Πετροτού Termine equivalente: Slopes Petroto	Плейєс Пєтроту Termine equivalente: Слoпeс Пєтротo
	Ρυλία Termine equivalente: Rylia	Рїлія Termine equivalente: Рїлія
	Ριτσόνα Termine equivalente: Ritsona	Рїтoня Termine equivalente: Рїтoня
	Σέρρες Termine equivalente: Serres	Сєрєс Termine equivalente: Сєрєс
	Σιάτισια Termine equivalente: Siatista	Сіятїстя Termine equivalente: Сіятїстя

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1833

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia	Сісонія Termine equivalente: Сісонія
	Σπάτα Termine equivalente: Spata	Спата Termine equivalente: Спата
	Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada	Стереа Еллада Termine equivalente: Стереа Еллада
	Τεγέα Termine equivalente: Tegea	Тейя Termine equivalente: Тейя
	Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia	Трифілія Termine equivalente: Трифілія
	Τυρνάβος Termine equivalente: Tyrnavos	Тірнавос Termine equivalente: Тірнавос
	Φλώρινα Termine equivalente: Florina	Флоріна Termine equivalente: Флоріна
	Χαλκίδα Termine equivalente: Halikouna	Халікуна Termine equivalente: Халікуна
	Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki	Халькідікі Termine equivalente: Халькідікі
FRANCIA	Ajaccio	Ажаксіо
	Aloxe-Corton	Алокс-Кортон
	Alsace seguito o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Vin d'Alsace	Ельзас seguito o no dal nome di una varietà di vite e/o dal nome di un'unità geografica più piccola Termine equivalente: Вен д'Ельзас
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Bergbieten	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Бергбієтен
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Bergheim	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Бергхайм
	Alsace Grand Cru seguito da Altenberg de Wolxheim	Ельзас Гран Крю seguito da Альтенберг де Фолксхайм
	Alsace Grand Cru seguito da Brand	Ельзас Гран Крю seguito da Бранд

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1834

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alsace Grand Cru seguito da Bruderthal	Ельзас Гран Крю seguito da Брудерталь
	Alsace Grand Cru seguito da Eichberg	Ельзас Гран Крю seguito da Эйшберг
	Alsace Grand Cru seguito da Engelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Енгельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Florimont	Ельзас Гран Крю seguito da Флоримон
	Alsace Grand Cru seguito da Frankstein	Ельзас Гран Крю seguito da Франкштейн
	Alsace Grand Cru seguito da Froehn	Ельзас Гран Крю seguito da Фроенн
	Alsace Grand Cru seguito da Furstentum	Ельзас Гран Крю seguito da Фюрстентум
	Alsace Grand Cru seguito da Geisberg	Ельзас Гран Крю seguito da Гейсберг
	Alsace Grand Cru seguito da Gloeckelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Глокельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Goldert	Ельзас Гран Крю seguito da Голдерт
	Alsace Grand Cru seguito da Hatschbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Хатчбург
	Alsace Grand Cru seguito da Hengst	Ельзас Гран Крю seguito da Хенгст
	Alsace Grand Cru seguito da Kanzlerberg	Ельзас Гран Крю seguito da Канцлерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Kastelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Кастельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Kessler	Ельзас Гран Крю seguito da Кесслер
	Alsace Grand Cru seguito da Kirchberg de Barr	Ельзас Гран Крю seguito da Кіршберг де Барр
	Alsace Grand Cru seguito da Kirchberg de Ri-beauvillé	Ельзас Гран Крю seguito da Кіршберг де Рібовілле
	Alsace Grand Cru seguito da Kitterlé	Ельзас Гран Крю seguito da Кіттерле
	Alsace Grand Cru seguito da Mambourg	Ельзас Гран Крю seguito da Мамбург
	Alsace Grand Cru seguito da Mandelberg	Ельзас Гран Крю seguito da Мандельберг
	Alsace Grand Cru seguito da Marckrain	Ельзас Гран Крю seguito da Маркрен
	Alsace Grand Cru seguito da Moenchberg	Ельзас Гран Крю seguito da Моеншберг
	Alsace Grand Cru seguito da Muenchberg	Ельзас Гран Крю seguito da Мюеншберг
	Alsace Grand Cru seguito da Ollwiller	Ельзас Гран Крю seguito da Олівіль
	Alsace Grand Cru seguito da Osterberg	Ельзас Гран Крю seguito da Остерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Pfersigberg	Ельзас Гран Крю seguito da Пферсігсберг

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1835

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alsace Grand Cru seguito da Pfingstberg	Ельзас Гран Крю seguito da Пфінгстберг
	Alsace Grand Cru seguito da Praclatenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Прасплатенберг
	Alsace Grand Cru seguito da Rangen	Ельзас Гран Крю seguito da Ранген
	Alsace Grand Cru seguito da Saering	Ельзас Гран Крю seguito da Саєрінг
	Alsace Grand Cru seguito da Schlossberg	Ельзас Гран Крю seguito da Шлоссберг
	Alsace Grand Cru seguito da Schoenenbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Шоненбург
	Alsace Grand Cru seguito da Sommerberg	Ельзас Гран Крю seguito da Сомерберг
	Alsace Grand Cru seguito da Sonnenglanz	Ельзас Гран Крю seguito da Соненглянтц
	Alsace Grand Cru seguito da Spiegel	Ельзас Гран Крю seguito da Шпігель
	Alsace Grand Cru seguito da Sporen	Ельзас Гран Крю seguito da Шпорен
	Alsace Grand Cru seguito da Steinen	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнен
	Alsace Grand Cru seguito da Steingrubler	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнгрублер
	Alsace Grand Cru seguito da Steinklotz	Ельзас Гран Крю seguito da Штейнклотц
	Alsace Grand Cru seguito da Vorbourg	Ельзас Гран Крю seguito da Форбург
	Alsace Grand Cru seguito da Wiebelsberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вібельсберг
	Alsace Grand Cru seguito da Wineck-Schlossberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вінек-Шлоссберг
	Alsace Grand Cru seguito da Winzenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Вінценберг
	Alsace Grand Cru seguito da Zinnkopflé	Ельзас Гран Крю seguito da Ціннікопфль
	Alsace Grand Cru seguito da Zotzenberg	Ельзас Гран Крю seguito da Зотценберг
	Alsace Grand Cru preceduto da Rosacker	Ельзас Гран Крю preceduto da Розаккер
	Anjou seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" preceduto o no da "Rosé"	Анжу seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссо" preceduto o no da "Розе"
	Anjou Coteaux de la Loire seguito o no da Val de Loire	Анжу Кото де ля Луар seguito o no da Валь де Луар
	Anjou Villages seguito o no da Val de Loire	Анжу Вілляж seguito o no da Валь де Луар
	Anjou-Villages Brissac seguito o no da Val de Loire	Анжу-Вілляж Бріссак seguito o no da Валь де Луар

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1836

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Arbois seguito o no da Pupillin seguito o no da "mousseux"	Арбуа seguito o no da Люпіллен seguito o no da "муссо"
	Auxey-Duresses seguito o no da "Côte de Beaune" o da "Côte de Beaune-Villages"	Оксе-Дюресс seguito o no da "Кот дю Бон" o "Кот дю Бон-Вілляж"
	Bandol Termine equivalente: Vin de Bandol	Бандоль Termine equivalente: Вен де Бандоль
	Banyuls seguito o no da "Grand Cru" e/o "Rancio"	Баніульс seguito o no da "Гран Крю" e/o "Рансіо"
	Barsac	Барсак
	Bâtard-Montrachet	Батар-Монраше
	Béarn seguito o no da Bellocq	Беарн seguito o no da Беллок
	Beaujolais seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Villages" seguito o no da "Supérieur"	Божоле seguito o no dal nome di unità geografica più piccola seguito o no da "Вілляж" seguito o no da "Суперіор"
	Beaune	Бон
	Bellet Termine equivalente: Vin de Bellet	Белле Termine equivalente: Вен де Белле
	Bergerac seguito o no da "sec"	Бержерак seguito o no da "сек"
	Bienvenues-Bâtard-Montrachet	Бієнвєню-Батар-Монраше
	Blagny seguito o no da Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages	Блянї seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Вілляж
	Blanquette de Limoux	Блянкетт де Ліму
	Blanquette méthode ancestrale	Блянкетт метод анєстраль
	Blaye	Бляє
	Bonnes-mares	Бонн-мар
	Bonnezeaux seguito o no da Val de Loire	Боннезо seguito o no da Валь де Луар
	Bordeaux seguito o no da "Claret", "Rosé", "Mousseux" o "supérieur"	Бордо seguito o no da "Кларет", Розе, "Муссо" o "Суперіор"
	Bordeaux Côtes de Francs	Бордо Кот де Франк
	Bordeaux Haut-Benaige	Бордо О-Бєнож

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1837

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bourg Termine equivalente: Côtes de Bourg / Bourgeais	Бур Termine equivalente: Кот де Бур / Бурже
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Chitry	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Шітрі
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Chalonnaise	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот Шалоннез
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côte Saint-Jacques	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот Сен-Жак
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes d'Auxerre	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот д'Оксерр
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Côtes du Couchois	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Кот дю Кушуа
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Coulanges-la-Vineuse	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Куланж-ля-Венез
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Épineuil	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Епіней
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Beaune	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola От Кот де Бон
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Hautes Côtes de Nuits	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola От Кот де Нюї
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola La Chapelle Notre-Dame	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Ля Шатель Нотр-Дам
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Le Chapitre	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Ле Шанітр
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Montrecul / Montre-cul / En Montre-Cul	Бургонь seguito o no da "Кларет", Розе o dal nome di un'unità geografica più piccola Монтркю / Монтр-кю / Ан Монтр-Кю
	Bourgogne seguito o no da "Clairet", "Rosé" o dal nome di un'unità geografica più piccola Vézelay	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе" o dal nome di un'unità geografica più piccola Везелей



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1838

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bourgogne seguito o no da "Claret", "Rosé", "ordinaire" o "grand ordinaire"	Бургонь seguito o no da "Кларет", "Розе", "ордінар" o "гран ордінар"
	Bourgogne aligoté	Бургонь аліготе
	Bourgogne passe-tout-grains	Бургонь пасс-ту-грєн
	Bourgueil	Бургей
	Bouzeron	Бузерон
	Brouilly	Бруїї
	Bugey seguito o no da Cerdon preceduto o no da "Vins du", "Mousseux du", "Pétillant" o "Roussette du" o seguito da "Mousseux" o "Pétillant" seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Бужей seguito o no da Сердон preceduto o no da "Вєн дю", "Муссю дю", "Петїїян" o "Руссетт дю" o seguito da "Муссю" o "Петїїян" seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Buzet	Бюзє
	Cabardès	Кабардєс
	Cabernet d'Anjou seguito o no da Val de Loire	Кабернє д'Анжу seguito o no da Валь де Луар
	Cabernet de Saumur seguito o no da Val de Loire	Кабернє де Сомор seguito o no da Валь де Луар
	Cadillac	Кадїїяк
	Cahors	Каор
	Cassis	Кассїс
	Cérons	Серон
	Chablis seguito o no da Beauroy seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Боруа seguito o no da "прємьє крїю"
	Chablis seguito o no da Berdiot seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Бердію seguito o no da "прємьє крїю"
	Chablis seguito o no da Beugnons	Шаблі seguito o no da Бєнїон
	Chablis seguito o no da Butteaux seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Бютто seguito o no da "прємьє крїю"
	Chablis seguito o no da Chapelot seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шанєло seguito o no da "прємьє крїю"
	Chablis seguito o no da Chatains seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шатєн seguito o no da "прємьє крїю"

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1839

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Chaume de Talvat seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Шом де Тальва seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Côte de Bréchain seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Брешен seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Côte de Cuissy	Шаблі seguito o no da Кот де Кюїссі
	Chablis seguito o no da Côte de Fontenay seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Фонтеней seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Côte de Jouan seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Жуан seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Côte de Léchet seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Лешет seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Côte de Savant seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Саван seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Côte de Vaubarousse seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Вобарусс seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Côte des Prés Girots seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Кот де Пре Жіро seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Forêts seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Форет seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Fourchaume seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Фуршом seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da L'Homme mort seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Л'Омм мор seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Les Beauregards seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Боретар seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Les Épinottes seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Лез Епінотт seguito o no da "прем'є крію"
	Chablis seguito o no da Les Fourneaux seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Фурно seguito o no da "прем'є крію"

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1840

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Les Lys seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ле Ліс seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Mélinots seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Мелінот seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Mont de Milieu seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Мон де Мілію seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Montée de Tonnerre	Шаблі seguito o no da Монте де Тоннер
	Chablis seguito o no da Montmains seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Монмен seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Morein seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Морен seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Pied d'Aloup seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da П'є д'Алуп seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Roncières seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Ронсьєр seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Sécher seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Сеше seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Troesmes seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Троесм seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vaillons seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вайлон seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vau de Vey seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во де Вей seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vau Ligneau seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во Ліньо seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vaucoupin seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вокупен seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vaugiraut seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вожіро seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vaurorent seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Волоран seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vaupulent seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Вополен seguito o no da "прем'є крю"

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1841

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chablis seguito o no da Vaux-Ragnons seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Во-Рагон seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis seguito o no da Vosgros seguito o no da "premier cru"	Шаблі seguito o no da Воґро seguito o no da "прем'є крю"
	Chablis	Шаблі
	Chablis grand cru seguito o no da Blanchot	Шаблі Гран Крю seguito o no da Бланшо
	Chablis grand cru seguito o no da Bougros	Шаблі Гран Крю seguito o no da Буґро
	Chablis grand cru seguito o no da Grenouilles	Шаблі Гран Крю seguito o no da Гренуй
	Chablis grand cru seguito o no da Les Clos	Шаблі Гран Крю seguito o no da Ле Кло
	Chablis grand cru seguito o no da Preuses	Шаблі Гран Крю seguito o no da През
	Chablis grand cru seguito o no da Valmur	Шаблі Гран Крю seguito o no da Вальмур
	Chablis grand cru seguito o no da Vaudésir	Шаблі Гран Крю seguito o no da Водезір
	Chambertin	Шамбертен
	Chambertin-Clos-de-Bèze	Шамбертен -Кло-де-Без
	Chambolle-Musigny	Шамболь-Мюзіні
	Champagne	Шампань
	Chapelle-Chambertin	Шапель - Шамбертен
	Charlemagne	Шарлемань
	Charmes-Chambertin	Шарм-Шамбертен
	Chassagne-Montrachet seguito o no da Côte de Beaune / Côtes de Beaune-Villages	Шассань-Монраше seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Віляж
	Château Grillet	Шато Грійє
	Château-Chalon	Шато-Шалон
	Châteaumeillant	Шатомейян
	Châteauneuf-du-Pape	Шато-неф-дю-Пап

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1842

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Châtillon-en-Diois	Шатйон-ан-Діуа
	Chaume - Premier Cru des coteaux du Layon	Шом - Премье Крю де Кото дю Лейон
	Chenas	Шена
	Chevalier-Montrachet	Шевалье-Монраше
	Cheverny	Шеверні
	Chinon	Шінон
	Chiroubles	Шірубль
	Chorey-les-Beaune seguito o no da Côte de Beaune / Côte de Beaune-Villages	Шорей-ле-Бон seguito o no da Кот де Бон / Кот де Бон-Вільяж
	Clairette de Bellegarde	Клерет де Бельгард
	Clairette de Die	Клерет де Ді
	Clairette de Languedoc seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Клерет де Лангедок seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Clos de la Roche	Кло де ля Рош
	Clos de Tart	Кло де Тар
	Clos de Vougeot	Кло де Вужо
	Clos des Lambrays	Кло де Лямбре
	Clos Saint-Denis	Кло Сен-Дені
	Collioure	Колліур
	Condrieu	Кондрію
	Corbières	Корбьер
	Cornas	Корнас
	Corse seguito o no da Calvi preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Кальві preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Coteaux du Cap Corse preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Кото дю Кап Корс preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Figari preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Фігарі preceduto o no da "Вен де"
	Corse seguito o no da Porto-Vecchio preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Порто-Веккіо preceduto o no da "Вен де"

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1843

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Corse seguito o no da Sartène preceduto o no da "Vin de"	Корс seguito o no da Сартен preceduto o no da "Вен де"
	Corse preceduto o no da "Vin de"	Корс preceduto o no da "Вен де"
	Corton	Кортон
	Corton-Charlemagne	Кортон-Шарлемань
	Costières de Nîmes	Костьер де Ним
	Côte de Beaune preceduto dal nome di un'unità geografica più piccola	Кот де Бон preceduto dal nome di un'unità geografica più piccola
	Côte de Beaune-Villages	Кот де Бон-Вілляж
	Côte de Brouilly	Кот де Бруїї
	Côte de Nuits-villages	Кот де Ньюї-Вілляж
	Côte roannaise	Кот роанез
	Côte Rôtie	Кот Роті
	Coteaux champenois seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото шампенуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux d'Aix-en-Provence	Кото д Екс-ан-Прованс
	Coteaux d'Anenis seguito dal nome della varietà di vite	Кото д'Анені seguito dal nome della varietà di vite
	Coteaux de Die	Кото де Ді
	Coteaux de l'Aubance seguito o no da Val de Loire	Кото де л'Обанс seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux de Pierrevert	Кото де Пьервер
	Coteaux de Saumur seguito o no da Val de Loire	Кото де Сомюр seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Giennois	Кото дю Жьеннуа
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Carrières	Кото дю Лангедок seguito o no da Кабрієр
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de la Méjanelle / La Méjanelle	Кото дю Лангедок seguito o no da Кото де ля Межанель / Ля Межанель
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de Saint-Christol ' / Saint-Christol	Кото дю Лангедок seguito o no da Кото де Сен-Крістоль ' / Сен-Крістоль

L 161/1844

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Coteaux de Vêrargues / Vêrargues	Кото дю Лангедок seguito o no da Кото де Верарг / Верарг
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Grès de Montpellier	Кото дю Лангедок seguito o no da Гре де Монпелье
	Coteaux du Languedoc seguito o no da La Clape	Кото дю Лангедок seguito o no da Ля Кляп
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Montpeyroux	Кото дю Лангедок seguito o no da Монперу
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Pic-Saint-Loup	Кото дю Лангедок seguito o no da Пік-Сен-Лу
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Quatourze	Кото дю Лангедок seguito o no da Катурз
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Drézéry	Кото дю Лангедок seguito o no da Сен-Дрезери
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Georges-d'Orques	Кото дю Лангедок seguito o no da Сен-Жорж-д'Орк
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Saint-Saturnin	Кото дю Лангедок seguito o no da Сен-Сатурнин
	Coteaux du Languedoc seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото дю Лангедок seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux du Languedoc seguito o no da Picpoul-de-Pinet	Кото дю Лангедок seguito o no da Пікпуль-де-Піне
	Coteaux du Layon seguito o no da Val de Loire seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кото дю Лейон seguito o no da Валь де Луар seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Coteaux du Layon Chaume seguito o no da Val de Loire	Кото дю Лейон Шом seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Loir seguito o no da Val de Loire	Кото дю Луар seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux du Lyonnais	Кото дю Лйонне
	Coteaux du Quercy	Кото дю Керсі
	Coteaux du Tricastin	Кото дю Трикастен
	Coteaux du Vendômois seguito o no da Val de Loire	Кото дю Вандомау seguito o no da Валь де Луар
	Coteaux varois	Кото варуа

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1845

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Côtes Canon Fronsac Termine equivalente: Canon Fronsac	Кот Канон Фронсак Termine equivalente: Канон Фронсак
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Boudes	Кот д'Овернь seguito o no da Буд
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Chanturgue	Кот д'Овернь seguito o no da Шантург
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Châteaugay	Кот д'Овернь seguito o no da Шагоге
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Coirent	Кот д'Овернь seguito o no da Кореи
	Côtes d'Auvergne seguito o no da Madargue	Кот д'Овернь seguito o no da Мадарг
	Côtes de Bergerac	Кот де Бержерак
	Côtes de Blaye	Кот де Бляй
	Côtes de Bordeaux Saint-Macaire	Кот де Бордо Сент-Макер
	Côtes de Castillon	Кот де Кастийон
	Côtes de Duras	Кот де Дюра
	Côtes de Millau	Кот де Мійо
	Côtes de Montravel	Кот де Монравель
	Côtes de Provence	Кот де Прованс
	Côtes de Saint-Mont	Кот де Сен-Мон
	Côtes de Toul	Кот де Туль
	Côtes du Brulhois	Кот дю Брюлуа
	Côtes du Forez	Кот дю Форез
	Côtes du Jura seguito o no da "mousseux"	Кот дю Жюра seguito o no da "муссьо"
	Côtes du Lubéron	Кот дю Люберон
	Côtes du Marmandais	Кот дю Марманде
	Côtes du Rhône	Кот дю Рон
	Côtes du Roussillon	Кот дю Русийон



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1846

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Côtes du Roussillon Villages seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кот дю Русійон Вілляж seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Côtes du Ventoux	Кот дю Ванту
	Côtes du Vivarais	Кот дю Віваре
	Cour-Cheverny seguito o no da Val de Loire	Кур-Шевєрні seguito o no da Валь де Луар
	Crémant d'Alsace	Креман д'Ельзас
	Crémant de Bordeaux	Креман де Бордо
	Crémant de Bourgogne	Креман де Бургонь
	Crémant de Die	Креман де Ді
	Crémant de Limoux	Креман де Ліму
	Crémant de Loire	Креман де Луар
	Crémant du Jura	Креман дю Жюра
	Crépy	Крепі
	Criots-Bâtard-Montrachet	Кріо-Батар-Монраше
	Crozes-Hermitage	Кроз-Ермітаж
	Termine equivalente: Crozes-Ermitage	Termine equivalente: Кроз-Ермітаж
	Échezeaux	Ешезо
	Entre-Deux-Mers	Антр-де-Мєр
	Entre-Deux-Mers-Haut-Benauges	Антр-де-Мєр -О-Бєнож
	Faugères	Фожєр
	Fiefs Vendéens seguito o no da Brem	Фьєф Вандєєн seguito o no da Брем
	Fiefs Vendéens seguito o no da Mareuil	Фьєф Вандєєн seguito o no da Марєй
	Fiefs Vendéens seguito o no da Pissotte	Фьєф Вандєєн seguito o no da Піссотт
	Fiefs Vendéens seguito o no da Vix	Фьєф Вандєєн seguito o no da Вікс
	Fitou	Фіту

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1847

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Fixin	Фіксін
	Fleurie	Флері
	Floc de Gascogne	Флок де Гасконь
	Fronsac	Фронзак
	Frontignan preceduto o no da "Muscat de" o "Vin de"	Фронтіньян preceduto o no da "Муска де" o "Вен де"
	Gaillac seguito o no da "mousseux"	Гайяк seguito o no da "муссо"
	Gaillac premières côtes	Гайяк прем'єр Кот
	Gevrey-Chambertin	Жевре-Шамбертен
	Gigondas	Жігондас
	Givry	Жіврі
	Grand Roussillon seguito o no da "Rancio"	Гран Русійон seguito o no da "Рансіо"
	Grand-Échezeaux	Гран-Ешезо
	Graves seguito o no da "supérieures"	Грав seguito o no da "Сюперіор"
	Graves de Vayres	Грав де Вейр
	Griotte-Chambertin	Гріот-Шамбертен
	Gros plant du Pays nantais	Гро пня дю Пеї Нанте
	Haut-Médoc	О-Медок
	Haut-Montravel	О-Монравель
	Haut-Poitou	О-Пуату
	Hermitage	Ермітаж
	Termine equivalente: l'Hermitage / Ermitage / l'Ermitage	Termine equivalente: л'Ермітаж / Ермітаж / л'Ермітаж
	Irancy	Ірансі
	Irouléguy	Ірулегі
	Jasnières seguito o no da Val de Loire	Жаньєр seguito o no da Валь де Луар
	Juliéna	Жюлієнас

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1848

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Jurançon seguito o no da "sec"	Жюрансон seguito o no da "сек"
	L'Étoile seguito o no da "mousseux"	Л'Етуаль seguito o no da "мускло"
	La Grande Rue	Ля Гранд Рю
	Ladoix seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Лядуа seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Lalande de Pomerol	Лялянд де Помероль
	Latricières-Chambertin	Лятрісьєр-Шамбертен
	Les Baux de Provence	Ле Бо де Прованс
	Limoux	Ліму
	Lirac	Лірак
	Listrac-Médoc	Лістрак-Медок
	Loupiac	Лупіак
	Lussac-Saint-Émilion	Люссак-Сент-Емільйон
	Mâcon seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Supérieur" o "Villages"	Макон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "Сюперіор" o "Вілляж"
	Termine equivalente: Pinot-Chardonnay-Mâcon	Termine equivalente: Піно-Шардонне-Макон
	Macvin du Jura	Маквен дю Жюра
	Madiran	Мадіран
	Maranges seguito o no da Clos de la Boutière	Маранж seguito o no da Кло де ля Бут'єр
	Maranges seguito o no da La Croix Moines	Маранж seguito o no da Ля Круа Муан
	Maranges seguito o no da La Fossière	Маранж seguito o no da Ля Фюсс'єр
	Maranges seguito o no da Le Clos des Loyères	Маранж seguito o no da Ле Кло де Луайєр
	Maranges seguito o no da Le Clos des Rois	Маранж seguito o no da Ле Кло де Руа
	Maranges seguito o no da Les Clos Roussots	Маранж seguito o no da Ле Кло Руссо
	Maranges seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Маранж seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1849

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Maranges seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Марањж seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Marcillac	Марсілляк
	Margaux	Марго
	Marsannay seguito o no da "rosé"	Марсанне seguito o no da "розе"
	Maurly seguito o no da "Rancio"	Морі seguito o no da "Ранціо"
	Mazis-Chambertin	Мазі-Шамбертен
	Mazoyères-Chambertin	Мазойєр-Шамбертен
	Médoc	Медок
	Menetou-Salon seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da Val de Loire	Менету-Салон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da Валь де Луар
	Mercrey	Меркюрей
	Meursault seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Мерсо seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Minervois	Мінєрвуа
	Minervois-La-Livinière	Мінєрвуа -Ля-Лівіньєр
	Monbazillac	Монбазіляк
	Montagne Saint-Émilion	Монтань Сент-Емільйон
	Montagny	Монтанї
	Monthélie seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Монтелі seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Montlouis-sur-Loire seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Монтлуї-сюр-Луар seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссо" o "петільян"
	Montrachet	Монраше
	Montravel	Монравель
	Morey-Saint-Denis	Морей-Сен-Дені
	Morgon	Моргон
	Moselle	Мозель
	Moulin-à-Vent	Мулен-а-Ван

L 161/1850

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Moulis Termine equivalente: Moulis-en-Médoc	Мулі Termine equivalente: Мулі-ан-Медок
	Muscadet seguito o no da Val de Loire	Мюскаде seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Coteaux de la Loire seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Кото де ля Луар seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Côtes de Grandlieu seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Кот де Гран-Лье seguito o no da Валь де Луар
	Muscadet-Sèvre et Maine seguito o no da Val de Loire	Мюскаде-Севр е Мен seguito o no da Валь де Луар
	Muscat de Beaumes-de-Venise	Муска де Бом-де-Веніз
	Muscat de Lunel	Муска де Люнеп
	Muscat de Mireval	Муска де Міреваль
	Muscat de Saint-Jean-de-Minvervois	Муска де Сен-Жан-де-Мінервуа
	Muscat du Cap Corse	Муска дю Кап Корс
	Musigny	Мюзіньї
	Néac	Неак
	Nuits Termine equivalente: Nuits-Saint-Georges	Нюї Termine equivalente: Нюї-Сен-Жорж
	Orléans seguito o no da Cléry	Орлеан seguito o no da Клерї
	Pacherenc du Vic-Bilh seguito o no da "sec"	Пашеренк дю Вік Біль seguito o no da "сек"
	Palette	Палетт
	Patrimonio	Патрімонїо
	Paulliac	Пойяк
	Pécharmant	Пешарман
	Pernand-Vergelesses seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Пернан-Вержелес seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Pessac-Léognan	Пессак-Леоньян
	Petit Chablis seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Перї Шаблі seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1851

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pineau des Charentes Termine equivalente: Pineau Charentais	Піно де Шарант Терміне еквіваленте: Піно Шаранте
	Pomerol	Помроль
	Pommard	Поммар
	Pouilly-Fuissé	Пуйї-Фюїссе
	Pouilly-Loché	Пуйї-Лоше
	Pouilly-sur-Loire seguito o no da Val de Loire Termine equivalente: Blanc Fumé de Pouilly / Pouilly-Fumé	Пуйї-сюр-Луар seguito o no da Валь де Луар Терміне еквіваленте: Блан Фюме де Пуйї / Пуйї-Фюме
	Pouilly-Vinzelles	Пуйї-Вензель
	Premières Côtes de Blaye	Прем'єр Кот де Бляй
	Premières Côtes de Bordeaux seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Прем'єр Кот де Бордо seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Puisseguin-Saint-Emilion	Пуїссеген-Сент-Емільйон
	Puligny-Montrachet seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Пюліньї-Монраше seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Quarts de Chaume seguito o no da Val de Loire	Кар де Шом seguito o no da Валь де Луар
	Quincy seguito o no da Val de Loire	Кансі seguito o no da Валь де Луар
	Rasteau seguito o no da "Rancio"	Расто seguito o no da "Рансіо"
	Régnié	Рен'є
	Reuilly seguito o no da Val de Loire	Рейї seguito o no da Валь де Луар
	Richebourg	Рішбур
	Rivesaltes seguito o no da "Rancio" preceduto o no da "Muscat"	Рівезальт seguito o no da "Рансіо" preceduto o no da "Муска"
	Romanée (La)	Романс (Ля)
	Romanée Contie	Романс Конті
	Romanée Saint-Vivant	Романс Сен-Віван

L 161/1852

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Rosé de Loire seguito o no da Val de Loire	Розе де Луар seguito o no da Валь де Луар
	Rosé des Riceys	Розе де Рісе
	Rosette	Розет
	Roussette de Savoie seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Руссет де Савуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Ruchottes-Chambertin	Рюшот-Шамбертен
	Rully	Рюлі
	Saint-Amour	Сент-Амур
	Saint-Aubin seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сент-Обен seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saint-Bris	Сен-Брі
	Saint-Chinian	Сен-Шіньян
	Saint-Émilion	Сент-Емільйон
	Saint-Émilion Grand Cru	Сент-Емільйон Гран Крю
	Saint-Estèphe	Сент-Естеф
	Saint-Georges-Saint-Émilion	Сен-Жорж-Сент-Емільйон
	Saint-Joseph	Сен-Жозеф
	Saint-Julien	Сен-Жюльєн
	Saint-Nicolas-de-Bourgueil seguito o no da Val de Loire	Сен-Ніколя-де-Бургей seguito o no da Валь де Луар
	Saint-Péray seguito o no da "mousseux"	Сен-Пере seguito o no da "муссо"
	Saint-Pourçain	Сен-Пурсен
	Saint-Romain seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сен-Ромен seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saint-Véran	Сен-Веран
	Sainte-Croix du Mont	Сент-Круа дю Мон
	Sainte-Foy Bordeaux	Сент-Фуа Бордо
	Sancerre	Сансер

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1853

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Santenay seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Сантене seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Saumur seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Сомюр seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Saumur-Champigny seguito o no da Val de Loire	Сомюр-Шампigny seguito o no da Валь де Луар
	Saussignac	Соссіньяк
	Sauternes	Сотерн
	Savennières seguito o no da Val de Loire	Савеньер seguito o no da Валь де Луар
	Savennières-Coulée de Serrant seguito o no da Val de Loire	Савеньер-Куле де Серран seguito o no da Валь де Луар
	Savennières-Roche-aux-Moines seguito o no da Val de Loire	Савеньер-Рош-о-Муан seguito o no da Валь де Луар
	Savigny-les-Beaune seguito o no da "Côte de Beaune" o "Côte de Beaune-Villages"	Савіньї-ле-Бон seguito o no da "Кот де Бон" o "Кот де Бон-Вілляж"
	Termine equivalente: Savigny	Терміне equivalente Савіньї
	Seysseil seguito o no da "mousseux"	Сессель seguito o no da "муссьо"
	Tâche (La)	Таш (Ля)
	Tavel	Тавель
	Touraine seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Турен seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "петійян"
	Touraine Amboise seguito o no da Val de Loire	Турен Амбуаз seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Azay-le-Rideau seguito o no da Val de Loire	Турен Азе-ле-Рідо seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Mestand seguito o no da Val de Loire	Турен Местан seguito o no da Валь де Луар
	Touraine Noble Joué seguito o no da Val de Loire	Турен Нобль Жус seguito o no da Валь де Луар
	Tursan	Тюрсан
	Vacqueyras	Ваккерас
	Valençay	Валенсе



L 161/1854

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vin d'Entraygues et du Fel	Вен д'Антреґ е дю Фель
	Vin d'Estaing	Вен д'Естен
	Vin de Lavedieu	Вен де Лявільюґю
	Vin de Savoie seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Вен де Савуа seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola seguito o no da "муссьо" o "пегійян"
	Vins du Thouarsais	Вен дю Туарсе
	Vins Fins de la Côte de Nuits	Вен Фен де ля Кот де Нюї
	Viré-Clessé	Віре-Клессе
	Volnay	Вольне
	Volnay Santenots	Вольне Сантено
	Vosnes Romanée	Вон Романе
	Vougeot	Вужо
	Vouvray seguito o no da Val de Loire seguito o no da "mousseux" o "pétillant"	Вувре seguito o no da Валь де Луар seguito o no da "муссьо" o "пегійон"
	Agenais	Ажене
	Aigues	Еґ
	Ain	Ен
	Allier	Альїе
	Allobrogie	Аллоброґі
	Alpes de Haute Provence	Альп де От Прованс
	Alpes Maritimes	Альп Марітім
	Alpilles	Альпій
	Ardèche	Арпеш
	Argens	Аржан
	Ariège	Арґеж
	Aude	Од
	Aveyron	Аверон

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1855

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Balmes Dauphinoises	Бальм Дофинуаз
	Bénoic	Беноі
	Bérange	Беранж
	Bessan	Бессан
	Bigorre	Бігорр
	Bouches du Rhône	Буш дю Рон
	Bourbonnais	Бурбонне
	Calvados	Кальвадос
	Cassan	Кассан
	Cathare	Катар
	Caux	Ко
	Cessenon	Сессенон
	Cévennes seguito o no da Mont Bouquet	Севенн seguito o no da Мон Букет
	Charentais seguito o no da Ile d'Oléron	Шаранте seguito o no da Иль д'Олерон
	Charentais seguito o no da Ile de Ré	Шаранте seguito o no da Иль де Ре
	Charentais seguito o no da Saint Sornin	Шаранте seguito o no da Сен Сорнен
	Charente	Шарант
	Charentes Maritimes	Шарант Мартім
	Cher	Шер
	Cité de Carcassonne	Сіте де Каркассон
	Collines de la Moure	Коллін де ля Мур
	Collines Rhodaniennes	Коллін Роданьен
	Comté de Grignan	Комте де Гріньян
	Comté Tolosan	Комте Толозан
	Comtés Rhodaniens	Комте Роданьен

L 161/1856

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Corrèze	Коррез
	Côte Vermeille	Кот Вермей
	Coteaux Charitois	Кото Шарітуа
	Coteaux de Bessilles	Кото де Бессій
	Coteaux de Cèze	Кото де Сез
	Coteaux de Coiffy	Кото де Куаффі
	Coteaux de Fontcaude	Кото де Фонкод
	Coteaux de Glanes	Кото де Глан
	Coteaux de l'Ardèche	Кото де л'Ардеш
	Coteaux de la Cabrerisse	Кото де ля Кабреріс
	Coteaux de Laurens	Кото де Лоран
	Coteaux de l'Auxois	Кото де л'Оксуа
	Coteaux de Miramont	Кото де Мірамон
	Coteaux de Montélimar	Кото де Монтелімар
	Coteaux de Murviel	Кото де Мюрвіель
	Coteaux de Narbonne	Кото де Нарбонн
	Coteaux de Peyriac	Кото де Пейріак
	Coteaux de Tannay	Кото де Танне
	Coteaux des Baronnie	Кото де Бароні
	Coteaux du Cher et de l'Arnon	Кото дю Шер е де л'Арнон
	Coteaux du Grésivaudan	Кото дю Грезіводан
	Coteaux du Libron	Кото дю Ліброн
	Coteaux du Littoral Audois	Кото дю Літораль Одуа
	Coteaux du Pont du Gard	Кото дю Пон дю Гар
	Coteaux du Salagou	Кото дю Салагу
	Coteaux du Verdon	Кото дю Вердон
	Coteaux d'Enserune	Кото д'Енсерюн

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1857

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Coteaux et Terrasses de Montauban	Кото е Террасс де Монтобан
	Coteaux Flaviens	Кото Флавьен
	Côtes Catalanes	Кот Каталан
	Côtes de Ceressou	Кот де Серессу
	Côtes de Gascogne	Кот де Гасконь
	Côtes de Lastours	Кот де Ластур
	Côtes de Meuse	Кот де Мьоз
	Côtes de Montestruc	Кот де Монтеструк
	Côtes de Pérignan	Кот де Периньян
	Côtes de Prouilhe	Кот де Пруиль
	Côtes de Thau	Кот де То
	Côtes de Thongue	Кот де Тонг
	Côtes du Brian	Кот дю Бриан
	Côtes du Condomois	Кот дю Кондомуа
	Côtes du Tarn	Кот дю Тарн
	Côtes du Vidourle	Кот дю Відурль
	Creuse	Крьоз
	Cucugnan	Кюкюньян
	Deux-Sèvres	Де-Севр
	Dordogne	Дордонь
	Doubs	Ду
	Drôme	Дром
	Duché d'Uzès	Дюше д'Узес
	Franche-Comté seguito o no da Coteaux de Champlitte	Франш-Комте seguito o no da Кото де Шамплитт
	Gard	Гар
	Gers	Жерс

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1858

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Haute Vallée de l'Orb	От Вальме де л'Орб
	Haute Vallée de l'Aude	От Вальме де л'Од
	Haute-Garonne	От Гаронн
	Haute-Marne	От Марн
	Haute-Saône	От Сон
	Haute-Vienne	От-Виенн
	Hauterive seguito o no da Coteaux du Termenès	Отрїв seguito o no da Кото дю Терменес
	Hauterive seguito o no da Côtes de Lézignan	Отрїв seguito o no da Кот де Лезіньян
	Hauterive seguito o no da Val d'Orbieu	Отрїв seguito o no da Валь д'Орбїю
	Hautes-Alpes	Отэ-Альп
	Hautes-Pyrénées	От-Пірене
	Hauts de Badens	О де Ваданс
	Hérault	Еро
	Île de Beauté	Іль де Боте
	Indre	Андр
	Indre et Loire	Андр е Луар
	Isère	Ізер
	Landes	Ланд
	Loir et Cher	Луар е Шер
	Loire-Atlantique	Луар-Атлантік
	Loiret	Луаре
	Lot	Лот
	Lot et Garonne	Лот е Гаронн
	Maine et Loire	Мен е Луар
	Maures	Мор
	Méditerranée	Медітерране

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1859

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Meuse	Мюз
	Mont Baudile	Мон Боділь
	Mont-Caume	Мон-Ком
	Monts de la Grage	Монс де ля Граж
	Nièvre	Ньевр
	Oc	Ок
	Périgord seguito o no da Vin de Domme	Перігор seguito o no da Вен де Домм
	Petite Crau	Петіт Кро
	Principauté d'Orange	Прансіпоте д'Оранж
	Puy de Dôme	Пуї де Дом
	Pyrénées Orientales	Піренез Орієнталь
	Pyrénées-Atlantiques	Піренез Атлантик
	Sables du Golfe du Lion	Сабль дю Гольф дю Ліон
	Saint-Guilhem-le-Désert	Сен-Гійем-льо-Дезер
	Saint-Sardos	Сен-Сардос
	Sainte Baume	Сент-Бом
	Sainte Marie la Blanche	Сент-Марі-ля-Бланш
	Saône et Loire	Сон-е-Луар
	Sarthe	Сарт
	Seine et Marne	Сен е Марн
	Tarn	Тарн
	Tarn et Garonne	Тарн е Гаронн
	Terroirs Landais seguito o no da Coteaux de Chalosse	Терруар Ланде seguito o no da Кото де Шалосс
	Terroirs Landais seguito o no da Côtes de L'Adour	Терруар Ланде seguito o no da Кот де Л'Адуур
	Terroirs Landais seguito o no da Sables de l'Océan	Терруар Ланде seguito o no da Сабль де л'Осеан

L 161/1860

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Terroirs Landais seguito o no da Sables Fauves	Терруар Ланде seguito o no da Сабль Фов
	Thézac-Perricard	Тезак-Перрікар
	Torgan	Торган
	Urfé	Іурфе
	Val de Cesse	Валь де Сесс
	Val de Dagne	Валь де Дань
	Val de Loire	Валь де Луар
	Val de Montferrand	Валь де Монферран
	Vallée du Paradis	Валле лю Параді
	Var	Вар
	Vaucluse	Воклюз
	Vaunage	Вонаж
	Vendée	Ванде
	Vicomté d'Aumelas	Вікомте д'Омеляс
	Vienne	Вієнн
	Vistrenque	Вістрєнк
	Yonne	Йонн
	Vermouth de Chambéry	Вермут де Шабері
ITALIA	Aglianico del Taburno	Альяніко дель Табурно
	Termine equivalente: Taburno	Termine equivalente: Табурно
	Aglianico del Vulture	Альяніко дель Вультуре
	Albana di Romagna	Альбана ді Романья
	Albugnano	Альбуньяно
	Alcamo	Алькамо
	Aleatico di Gradoli	Алеатіко ді Градолі
	Aleatico di Puglia	Алеатіко ді Пулія

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1861

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Alezio	Алезіо
	Alghero	Альгеро
	Alta Langa	Альта Ланга
	Alto Adige seguito da Colli di Bolzano Termine equivalente: Südtiroler Bozner Leiten	Альто Адідже seguito da Коллі ді Больцано Termine equivalente: Зюдтіролер Боднер Ляйтен
	Alto Adige seguito da Meranese di collina Termine equivalente: Alto Adige Meranese / Südtirol Meraner Hügel / Südtirol Meraner	Альто Адідже seguito da Меранезе ді колліна Termine equivalente: Альто Адідже Меранезе / Зюдтіроль Меранер Гюгел / Зюдтіроль Меранер
	Alto Adige seguito da Santa Maddalena Termine equivalente: Südtiroler St. Magdalener	Альто Адідже seguito da Санта Магдалена Termine equivalente: Зюдтіролер Сент Магдаленер
	Alto Adige seguito da Terlano Termine equivalente: Südtirol Terlaner	Альто Адідже seguito da Терлано Termine equivalente: Зюдтіроль Терланер
	Alto Adige seguito da Valle Isarco Termine equivalente: Südtiroler Eisacktal / Eisacktaler	Альто Адідже seguito da Валле Изарко Termine equivalente: Зюдтіролер Айзактал / Айзакталер
	Alto Adige seguito da Valle Venosta Termine equivalente: Südtirol Vinschgau	Альто Адідже seguito da Валле Веноста Termine equivalente: Зюдтіроль Віншгау
	Alto Adige Termine equivalente: dell'Alto Adige / Südtirol / Südtiroler	Альто Адідже Termine equivalente: дель Альто Адідже / Зюдтіроль / Зюдтіролер
	Alto Adige o dell'Alto Adige seguito o no da Bressanone Termine equivalente: o dell'Alto Adige Südtirol o Südtiroler Brixner	Альто Адідже о дель Альто Адідже seguito o no da Брессаноне Termine equivalente: о дель Альто Адідже Зюдтіроль о Зюдтіролер Брікснер
	Alto Adige o dell'Alto Adige seguito o no da Burgaviato Termine equivalente: o dell'Alto Adige Südtirol o Südtiroler Buggräfler	Альто Адідже о дель Альто Адідже seguito o no da Бургавіато Termine equivalente: о дель Альто Адідже Зюдтіроль о Зюдтіролер Бугграфлер
	Ansonica Costa dell'Argentario	Ансоніка Коста дель Арджентаріо
	Aprilia	Апріліа
	Arborea	Арбореа



L 161/1862

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Arcole	Арколе
	Assisi	Ассісі
	Asti seguito o no da "spumante" o preceduto da "Moscato"	Асті seguito o no da "спуманте" o preceduto da "Москато"
	Atina	Атіна
	Aversa	Аверса
	Bagnoli di Sopra Termine equivalente: Bagnoli	Баньолі ді Сопра Termine equivalente: Баньолі
	Barbaresco	Барбареско
	Barbera d'Alba	Барбера д'Альба
	Barbera d'Asti seguito o no da Colli Astiani o Astiano	Барбера д'Асті seguito o no da Коллі Астіані o Астіано
	Barbera d'Asti seguito o no da Nizza	Барбера д'Асті seguito o no da Ніцца
	Barbera d'Asti seguito o no da Tinella	Барбера д'Асті seguito o no da Тінелла
	Barbera del Monferrato	Барбера дель Монферрато
	Barbera del Monferrato Superiore	Барбера дель Монферрато Суперіоре
	Barco Reale di Carmignano Termine equivalente: Rosato di Carmignano / Vin santo di Carmignano / Vin Santo di Carmignano occhio di pernice	Барко Реале ді Карміньяно Termine equivalente: Розато ді Карміньяно / Він санто ді Карміньяно / Він санто ді Карміньяно оккьо ді перніче
	Bardolino	Бардоліно
	Bardolino Superiore	Бардоліно Суперіоре
	Barolo	Бароло
	Bianchetto del Metauro	Б'янкелло дель Метауро
	Bianco Capena	Б'янко Капена
	Bianco dell'Empolese	Б'янко дель Емпольезе
	Bianco della Valdinievole	Б'янко дельла Вальдінєволе
	Bianco di Custoza Termine equivalente: Custoza	Б'янко ді Кустоца Termine equivalente: Кустоца

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1863

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Bianco di Pitigliano	Б'яно ді Пітіньяно
	Bianco Pisano di San Torpè	Б'яно Пізано ді Сан Торпє
	Biferno	Біферно
	Bivongi	Бівонджі
	Boca	Бока
	Bolgheri seguito o no da Sassicaia	Больєрі seguito o no da Сассікаія
	Bosco Eliceo	Боско Елічео
	Botticino	Боттічіно
	Brachetto d'Acqui	Бракетто д'Акві
	Termine equivalente: Acqui	Termine equivalente: Акви
	Bramaterra	Браматєрра
	Breganze	Бреганне
	Brindisi	Бріндізі
	Brunello di Montalcino	Брунєлло ді Монталчіно
	Cacc'e'mmitte di Lucera	Качче ммїтте ді Лучєра
	Cagnina di Romagna	Канїна ді Романья
	Campi Flegrei	Кампї Флегреї
	Campidano di Terralba	Кампїдано ді Терральба
	Termine equivalente: Terralba	Termine equivalente: Терральба
	Canavese	Канавєзе
	Candia dei Colli Apuani	Кандїя деї Коллі Апуанї
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Capo Ferrato	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Капо Феррато
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Jerzu	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Йєрцу
	Cannonau di Sardegna seguito o no da Oliena / Nepente di Oliena	Каннонау ді Сарденья seguito o no da Олієна / Нєпєнтє ді Олієна
	Capalbio	Капальбіо

L 161/1864

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Capri	Капри
	Capriano del Colle	Каприано пель Колле
	Carema	Карема
	Carignano del Sulcis	Каріньяно дель Сульчис
	Carmignano	Карміньяно
	Carso	Карсо
	Castel del Monte	Кастель пель Монте
	Castel San Lorenzo	Кастель Сан Лоренцо
	Casteller	Кастеллер
	Castelli Romani	Кастеллі Романі
	Cellatica	Челлатіка
	Cerasuolo di Vittoria	Черасуоло ді Вітторія
	Cerveteri	Черветері
	Cesanese del Piglio	Чезанезе дель Пільйо
	Termine equivalente: Piglio	Termine equivalente: Пільйо
	Cesanese di Affile	Чезанезе ді Аффіле
	Termine equivalente: Affile	Termine equivalente: Аффіле
	Cesanese di Olevano Romano	Чезанезе ді Олевано Романо
	Termine equivalente: Olevano Romano	Termine equivalente: Олевано Романо
	Chianti seguito o no da Colli Aretini	К'янті seguito o no da Коллі Аретіні
	Chianti seguito o no da Colli Fiorentini	К'янті seguito o no da Коллі Фьорентіні
	Chianti seguito o no da Colli Senesi	К'янті seguito o no da Коллі Сенезі
	Chianti seguito o no da Colline Pisane	К'янті seguito o no da Колліне Пізане
	Chianti seguito o no da Montalbano	К'янті seguito o no da Монтальбано
	Chianti seguito o no da Montespertoli	К'янті seguito o no da Монтеспертолі

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1865

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Chianti seguito o no da Rufina	К'янті seguito o no da Руфіна
	Chianti Classico	К'янті Класіко
	Cilento	Чіленто
	Cinque Terre seguito o no da Costa da Posa Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста да Поза Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Cinque Terre seguito o no da Costa de Campu Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста де Кампу Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Cinque Terre seguito o no da Costa de Sera Termine equivalente: Cinque Terre Sciacchetrà	Чінкве Терре seguito o no da Коста де Сера Termine equivalente: Чінкве Терре Шаккетра
	Circeo	Чірчео
	Cirò	Чіро
	Cisterna d'Asti	Чістерна д'Асті
	Colli Albani	Коллі Альбані
	Colli Altotiberini	Коллі Альтотіберіні
	Colli Amerini	Коллі Амеріні
	Colli Berici	Коллі Берічі
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline di Oliveto	Коллі Болоньезі seguito o no da Колліне ді Олівето
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline di Riosto	Коллі Болоньезі seguito o no da Колліне ді Ріосто
	Colli Bolognesi seguito o no da Colline Mar- coniane	Коллі Болоньезі seguito o no da Колліне Марконьяне
	Colli Bolognesi seguito o no da Monte San Pietro	Коллі Болоньезі seguito o no da Монте Сан П'єтро
	Colli Bolognesi seguito o no da Serravalle	Коллі Болоньезі seguito o no da Сєрравалле
	Colli Bolognesi seguito o no da Terre di Montebudello	Коллі Болоньезі seguito o no da Терре ді Монтєбуделло
	Colli Bolognesi seguito o no da Zola Predosa	Коллі Болоньезі seguito o no da Зола Прєдоза

L 161/1866

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Colli Bolognesi seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Коллі Болоньезі seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Colli Bolognesi Classico - Pignoletto	Коллі Болоньезі Класіко - Піньюлетто
	Colli d'Imola	Коллі д'Імола
	Colli del Trasimeno Termine equivalente: Trasimeno	Коллі дель Тразімено Терміне equivalente: Тразімено
	Colli dell'Etruria Centrale	Коллі дель Етрурія Центральє
	Colli della Sabina	Коллі дельла Сабіна
	Colli di Conegliano seguito o no da Fregona	Коллі ді Конельяно seguito o no da Фрегона
	Colli di Conegliano seguito o no da Refrontolo	Коллі ді Конельяно seguito o no da Рефронтоло
	Colli di Faenza	Коллі ді Фаєнца
	Colli di Luni	Коллі ді Луні
	Colli di Parma	Коллі ді Парма
	Colli di Rimini	Коллі ді Ріміні
	Colli di Scandiano e di Canossa	Коллі ді Скандьяно е ді Каносса
	Colli Etruschi Viterbesi	Коллі Етрускі Вітербезі
	Colli Euganei	Коллі Еуганей
	Colli Lanuvini	Коллі Ланувіні
	Colli Maceratesi	Коллі Мачератезі
	Colli Martani	Коллі Мартані
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Cialla	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Чялла
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Rosazzo	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Розаццо
	Colli Orientali del Friuli seguito o no da Schioppettino di Prepotto	Коллі Орієнталі дель Фріулі seguito o no da Схьопеттінно ді Препотто
	Colli Orientali del Friuli Picolit seguito o no da Cialla	Коллі Орієнталі дель Фріулі Піколіт seguito o no da Чялла
	Colli Perugini	Коллі Перуджїні

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1867

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Colli Pesaresi seguito o no da Focara	Коллі Пезарезі seguito o no da Фокара
	Colli Pesaresi seguito o no da Roncaglia	Коллі Пезарезі seguito o no da Ронкалья
	Colli Piacentini seguito o no da Gutturnio	Коллі П'ячентіні seguito o no da Гуттурніо
	Colli Piacentini seguito o no da Monterosso Val d'Arda	Коллі П'ячентіні seguito o no da Монтероссо Валь д'Арда
	Colli Piacentini seguito o no da Val Trebbia	Коллі П'ячентіні seguito o no da Валь Треб'я
	Colli Piacentini seguito o no da Valnure	Коллі П'ячентіні seguito o no da Вальнуре
	Colli Piacentini seguito o no da Vigoleno	Коллі П'ячентіні seguito o no da Віголено
	Colli Romagna centrale	Коллі Романья централь
	Colli Tortonesi	Коллі Тортонезі
	Collina Torinese	Колліна Торінезе
	Colline di Levanto	Колліне ді Леванто
	Colline Joniche Taratine	Колліне йоніке Таратіне
	Colline Lucchesi	Колліне Луккесі
	Colline Novaresi	Колліне Новарезі
	Colline Saluzzesi	Колліне Салуцезі
	Collio Goriziano Termine equivalente: Collio	Кольйо Горіціано Терміне termine equivalente: Кольйо
	Conegliano - Valdobbiadene seguito o no da Cartizze Termine equivalente: Conegliano o Valdobbiadene	Конельяно - Вальдоб'ядене seguito o no da Картіцце Termine equivalente: Конельяно або Вальдоб'ядене
	Cònero	Конеро
	Contea di Sclafani	Контеа ді Склафані
	Contessa Entellina	Контесса Ентелліна
	Controguerra	Контрогуерра
	Copertino	Копертіно

L 161/1868

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Cori	Корі
	Cortese dell'Alto Monferrato	Кортесе дель Альто Монферрато
	Corti Benedettine del Padovano	Корті Бенедеттине дель Падовано
	Cortona	Кортона
	Costa d'Amalfi seguito o no da Furore	Коста д'Амальфі seguito o no da Фуropole
	Costa d'Amalfi seguito o no da Ravello	Коста д'Амальфі seguito o no da Равелло
	Costa d'Amalfi seguito o no da Tramonti	Коста д'Амальфі seguito o no da Трамонті
	Coste della Sesia	Косте дельла Сесія
	Curtefranca	Куртефранка
	Delia Nivolelli	Делія Ніволеелі
	Dolcetto d'Acqui	Дольчетто д'Акві
	Dolcetto d'Alba	Дольчетто д'Альба
	Dolcetto d'Asti	Дольчетто д'Асті
	Dolcetto delle Langhe Monregalesi	Дольчетто дельле Ланге Монрегалезі
	Dolcetto di Diano d'Alba	Дольчетто ді Діано д'Альба
	Termine equivalente: Diano d'Alba	Termine equivalente: Діано д'Альба
	Dolcetto di Dogliani	Дольчетто ді Дольяні
	Dolcetto di Dogliani Superiore	Дольчетто ді Дольяні Суперіоре
	Termine equivalente: Dogliani	Termine equivalente: Дольяні
	Dolcetto di Ovada	Дольчетто ді Овада
	Termine equivalente: Dolcetto d'Ovada	Termine equivalente: Дольчетто д' Овада
	Dolcetto di Ovada Superiore o Ovada	Дольчетто ді Овада Суперіоре o Овада
	Donnici	Доннічі
	Elba	Ельба
	Eloro seguito o no da Pachino	Елоро seguito o no da Пакіно

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1869

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Erbaluce di Caluso Termine equivalente: Caluso	Ербануче ді Калусо Termine equivalente: Калусо
	Erice	Еріче
	Esino	Езіно
	Est/Est/Est/Est di Montefiascone	Ест/Ест/Ест/Ест ді Монтеф'ясконе
	Etna	Етна
	Falerio dei Colli Ascolani Termine equivalente: Falerio	Фалеріо ді Коллі Асколані Termine equivalente: Фалеріо
	Falerno del Massico	Фалерно дель Массіко
	Fara	Фара
	Faro	Фаро
	Fiano di Avellino	Ф'яно ді Авелліно
	Franciacorta	Франчіакорта
	Frascati	Фраскати
	Freisa d'Asti	Фрейза д'Асті
	Freisa di Chieri	Фрейза ді К'єрі
	Friuli Annia	Фріулі Ан'ня
	Friuli Aquileia	Фріулі Аквілея
	Friuli Grave	Фріулі Граве
	Friuli Isonzo Termine equivalente: Isonzo del Friuli	Фріулі Ізонцо Termine equivalente: Ізонцо дель Фріулі
	Friuli Latisana	Фріулі Латісана
	Gabiano	Габ'яно
	Galatina	Галатіна
	Galluccio	Галлюччо
	Gambellara	Гамбеллара
	Garda	Гарда



L 161/1870

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Garda Colli Mantovani	Гарда Коллі Мантовані
	Gattinara	Гаттінара
	Gavi Termine equivalente: Cortese di Gavi	Гаві Termine equivalente: Кортезе ді Гаві
	Genazzano	Джєнаццано
	Ghemme	Гемме
	Gioia del Colle	Джіоїя дель Колле
	Girò di Cagliari	Джіро ді Кальярі
	Golfo del Tigullio	Гольфо дель Тігуліо
	Gravina	Гравіна
	Greco di Bianco	Греко ді Б'янко
	Greco di Tufo	Греко ді Туфо
	Grignolino d'Asti	Гріньоліно д'Асті
	Grignolino del Monferrato Casalese	Гріньоліно дель Монферрато Казалезе
	Guardia Sanframondi Termine equivalente: Guardiolo	Гвардія Санфрамонді Termine equivalente: Гвардіоло
	I Terreni di San Severino	І Террені ді Сан Северіно
	Irpinia seguito o no da Campi Taurasini	Ірпінія seguito o no da Кампі Таурасіні
	Ischia	Іскья
	Lacrima di Morro Termine equivalente: Lacrima di Morro d'Alba	Лакріма ді Морро Termine equivalente: Лакріма ді Морро д'Альба
	Lago di Caldaro Termine equivalente: Caldaro / Kalterer / Kalterersee	Лаго ді Кальдаро Termine equivalente: Кальдаро / Кальтерер / Кальтерерсєє
	Lago di Corbara	Лаго ді Корбара
	Lambrusco di Sorbara	Ламбруско ді Сорбара
	Lambrusco Grasparossa di Castelvetro	Ламбруско Граспаросса ді Кастельветро

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1871

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Lambrusco Mantovano seguito o no da Oltre Po Mantovano	Ламбруско Мантовано seguito o no da Ольтре По Мантовано
	Lambrusco Mantovano seguito o no da Viadanese-Sabbionetano	Ламбруско Мантовано seguito o no da В'яданезе Саббйонетано
	Lambrusco Salamino di Santa Croce	Ламбруско Саламіно ді Санта Кроче
	Lamezia	Ламецца
	Langhe	Ланге
	Lessona	Лессона
	Leverano	Леверано
	Lison-Pramaggiore	Лізон-Прамалджіоре
	Lizzano	Лідцано
	Loazzolo	Лоадцоло
	Locorotondo	Локоротондо
	Lugana	Лугана
	Malvasia delle Lipari	Мальвазія дельє Ліпарі
	Malvasia di Bosa	Мальвазія ді Боза
	Malvasia di Cagliari	Мальвазія ді Кальярі
	Malvasia di Casorzo d'Asti	Мальвазія ді Казорцо д'Асті
	Termine equivalente: Casorzo / Malvasia di Casorzo	Termine equivalente: Казорцо / Мальвазія ді Казорцо
	Malvasia di Castelnuovo Don Bosco	Мальвазія ді Кастельнуово Дон Боско
	Mamertino di Milazzo	Мамертіно ді Мілаццо
	Termine equivalente: Mamertino	Termine equivalente: Мамертіно
	Mandrolisai	Мандролісай
	Marino	Маріно
	Marsala	Марсала
	Martina	Мартіна
	Termine equivalente: Martina Franca	Termine equivalente: Мартіна Франка
	Matino	Матіно

L 161/1872

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Melissa	Мелісса
	Menfi seguito o no da Bonera	Менфі seguito o no da Бонера
	Menfi seguito o no da Feudo dei Fiori	Менфі seguito o no da Феудо dei Фьорі
	Merlara	Мерлара
	Molise	Молізе
	Termine equivalente: del Molise	Termine equivalente: дель Молізе
	Monferrato seguito o no da Casalese	Монферрато seguito o no da Казалезе
	Monica di Cagliari	Моніка ді Кальярі
	Monica di Sardegna	Моніка ді Сарденья
	Monreale	Монреале
	Montecarlo	Монтекарло
	Montecompatri-Colonna	Монтекомпатрі- Колонна
	Termine equivalente: Montecompatri / Colonna	Termine equivalente: Монтекомпатрі / Колонна
	Montecucco	Монтекукко
	Montefalco	Монтефалько
	Montefalco Sagrantino	Монтефалько Сагрантіно
	Montello e Colli Asolani	Монтелло е Коллі Азолані
	Montepulciano d'Abruzzo accompagnato o no da Casauria / Terre di Casauria	Монтепульчано д'Абруццо accompagnato o no da Казурія / Terre ді Казурія
	Montepulciano d'Abruzzo accompagnato o no da Terre dei Vestini	Монтепульчано д'Абруццо accompagnato o no da Terre dei Вестіні
	Montepulciano d'Abruzzo seguito o no da Colline Teramane	Монтепульчано д'Абруццо seguito o no da Колліне Терамане
	Monteregio di Massa Marittima	Монтереджіо ді Масса Маріттима
	Montescudaio	Монтескудайо
	Monti Lessini	Монті Лессіні
	Termine equivalente: Lessini	Termine equivalente: Лессіні
	Morellino di Scansano	Морелліно ді Скансано

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1873

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Moscadello di Montalcino	Москаделло ді Монтальчіно
	Moscato di Cagliari	Москато ді Кальярі
	Moscato di Pantelleria Termine equivalente: Passito di Pantelleria / Pantelleria	Москато ді Пантеллерія Termine equivalente: Пассіто ді Пантеллерія / Пантеллерія
	Moscato di Sardegna seguito o no da Gallura	Москато ді Сарденья seguito o no da Галлуря
	Moscato di Sardegna seguito o no da Tempio Pausania	Москато ді Сарденья seguito o no da Темпіо Паузанія
	Moscato di Sardegna seguito o no da Tempo	Москато ді Сарденья seguito o no da Темпо
	Moscato di Siracusa	Москато ді Сіракуза
	Moscato di Sorso-Sennori Termine equivalente: Moscato di Sorso / Mo- scato di Sennori	Москато ді Сорсо-Сеннорі Termine equivalente: Москато ді Сорсо / Москато ді Сеннорі
	Moscato di Trani	Москато ді Трані
	Nardò	Нардо
	Nasco di Cagliari	Наско ді Кальярі
	Nebbiolo d'Alba	Неббіоло ді Альба
	Nettuno	Неттуно
	Noto	Ното
	Nuragus di Cagliari	Нурагус ді Кальярі
	Offida	Оффіда
	Oltrepò Pavese	Ольтрепо Павезе
	Orcia	Орча
	Orta Nova	Орта Нова
	Orvieto	Орв'єто
	Ostuni	Остуні
	Pagadebit di Romagna seguito o no da Berti- noro	Пагадебіт ді Романья seguito o no da Бертіноро

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1874

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Parrina	Парріна
	Penisola Sorrentina seguito o no da Gragnano	Пенізола Соррентіна seguito o no da Граньяно
	Penisola Sorrentina seguito o no da Lettere	Пенізола Соррентіна seguito o no da Лєтєтє
	Penisola Sorrentina seguito o no da Sorrento	Пенізола Соррентіна seguito o no da Соррєнтє
	Pentro di Isernia	Пєнтрє дї Ієрнія
	Termine equivalente: Pentro	Тєрмінє еквівалєнтє: Пєнтрє
	Pergola	Пєрґєла
	Piemonte	П'ємєнтє
	Pietraviva	П'єтравівє
	Pinerolese	Пінєрєлєзє
	Pollino	Пєллїно
	Pomino	Пємінє
	Pornassio	Пєрнєссїє
	Termine equivalente: Ormeasco di Pornassio	Тєрмінє еквівалєнтє: Ормєаскє дї Пєрнєссїє
	Primitivo di Manduria	Прїмїтївє дї Мєндурїя
	Ramandolo	Рємєндєлє
	Recioto di Gambellara	Рєч'єтє дї Гємбєллєрє
	Recioto di Soave	Рєч'єтє дї Сєавє
	Reggiano	Рєчжїєнє
	Reno	Рєнє
	Riesi	Рїєсї
	Riviera del Brenta	Рїв'єрє дєль Брєнтє
	Riviera del Garda Bresciano	Рїв'єрє дєль Гєрдє Брєшієнє
	Termine equivalente: Garda Bresciano	Тєрмінє еквівалєнтє: Гєрдє Брєшієнє
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Albenga / Albengalese	Рїв'єрє лігурє дї пєнєнтє seguito o no дє Ал'бєнгє / Ал'бєнгєлєзє

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1875

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Finale / Finalese	Рів'єра лігурє ді поненте seguito o no da Фінале / Фіналезе
	Riviera ligure di Ponente seguito o no da Riviera dei Fiori	Рів'єра лігурє ді поненте seguito o no da Рів'єра деї Фьорі
	Roero	Роєро
	Romagna Albana spumante	Романья Альбана спуманте
	Rossese di Dolceacqua Termine equivalente: Dolceacqua	Россезе ді Дольчєаква Termine equivalente: Дольчєаква
	Rosso Barletta	Россо Барлетта
	Rosso Canosa seguito o no da Canusium	Россо Каноза seguito o no da Канузійум
	Rosso Conero	Россо Конєро
	Rosso di Cerignola	Россо ді Черіньола
	Rosso di Montalcino	Россо ді Монтальчіно
	Rosso di Montepulciano	Россо ді Монтепульчано
	Rosso Orvietano Termine equivalente: Orvietano Rosso	Россо Орв'єтано Termine equivalente: Орв'єтано Россо
	Rosso Piceno	Россо Пічено
	Rubino di Cantavenna	Рубіно ді Кантавенна
	Ruchè di Castagnole Monferrato	Рухе ді Кастаньоле Монферрато
	Salaparuta	Салапарута
	Salice Salentino	Саліче Салентіно
	Sambuca di Sicilia	Самбука ді Січілія
	San Colombano al Lambro Termine equivalente: San Colombano	Сан Коломбано аль Ламбро Termine equivalente: Сан Коломбано
	San Gimignano	Сан Джіміньяно
	San Ginesio	Сан Джінезіо
	San Martino della Battaglia	Сан Мартіно делла Баталья
	San Severo	Сан Северо

L. 161/1876

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	San Vito di Luzzi	Сан Віто ді Луцці
	Sangiovese di Romagna	Санджіовезе ді Романья
	Sannio	Санньо
	Sant'Agata de' Goti Termine equivalente: Sant'Agata dei Goti	Сант Агата де Готі Termine equivalente: Сант Агата деі Готі
	Sant'Anna di Isola Capo Rizzuto	Сант Анна ді Ізола Капо Ріццутто
	Sant'Antimo	Сант Антімо
	Santa Margherita di Belice	Санта Маргеріта ді Беліче
	Sardegna Semidano seguito o no da Mogoro	Сарденья Семідано seguito o no da Могоро
	Savuto	Савутто
	Scanzo Termine equivalente: Moscato di Scanzo	Сканцо Termine equivalente: Москато ді Сканцо
	Scavigna	Скавінья
	Sciacca	Шакка
	Serrapetrona	Серрапетрона
	Sforzato di Valtellina Termine equivalente: Sfursat di Valtellina	Сфорцато ді Вальтелліна Termine equivalente: Сфурсат ді Вальтелліна
	Sizzano	Сіццано
	Soave seguito o no da Colli Scaligeri	Соаве seguito o no da Коллі Скаліджері
	Soave Superiore	Соаве Суперіоре
	Solopaca	Солопака
	Sovana	Сована
	Squinzano	Сквінцано
	Strevi	Стреві
	Tarquini	Тарквінія
	Taurasi	Таурасі

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1877

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Teroldego Rotaliano	Терольдего Ротальяно
	Terracina	Террачіна
	Termine equivalente: Moscato di Terracina	Termine equivalente: Москато ді Террачіна
	Terratico di Bibbona seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Терратіко ді Біббона seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Terre dell'Alta Val d'Agri	Терре дель Альта Валь д'Агри
	Terre di Casole	Терре ді Казоле
	Terre Tollesi	Терре Толлезі
	Termine equivalente: Tullum	Termine equivalente: Тулліум
	Torgiano	Торджано
	Torgiano rosso riserva	Торджано rosso riserva
	Trebbiano d'Abruzzo	Треб'яно д'Абруццо
	Trebbiano di Romagna	Треб'яно ді Романья
	Trentino seguito o no da Isera / d'Isera	Трентіно seguito o no da Ізера / д'Ізера
	Trentino seguito o no da Sorni	Трентіно seguito o no da Сорні
	Trentino seguito o no da Ziresi / dei Ziresi	Трентіно seguito o no da Цірезі / деі Цірезі
	Trento	Тренто
	Val d'Arbia	Валь д'Арбія
	Val di Cornia seguito o no da Suvereto	Валь ді Корнія seguito o no da Суверето
	Val Polcèvera seguito o no da Coronata	Валь Польчевера seguito o no da Короната
	Valcalepio	Валькалепіо
	Valdadige seguito o no da Terra dei Forti	Вальдадіже seguito o no da Terra деі Форті
	Termine equivalente: Etschtaler	Termine equivalente: Етшталер
	Valdadige Terradeiforti	Вальдадіже Террадеіфорті
	Termine equivalente: Terradeiforti Valdadige	Termine equivalente: Террадеіфорті Вальдадіже
	Valdichiana	Вальдікьяна



L 161/1878

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato-membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Valle d'Aosta seguito o no da Arnad-Montjovet Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Арнад-Монжовет Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Blanc de Morgex et de la Salle Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Блан д Морже ет де ля Сале Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Chambave Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Шамбав Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Donnas Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Доннас Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Enfer d'Arvier Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Анфер д'Арвьер Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Nus Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Нус Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valle d'Aosta seguito o no da Torrette Termine equivalente: Vallée d'Aoste	Валле д'Аоста seguito o no da Торретте Termine equivalente: Валле д'Аосте
	Valpolicella accompagnato o no da Valpantena	Вальполічелла accompagnato o no da Вальпантена
	Valsusa	Вальсуза
	Valtellina Superiore seguito o no da Grumello	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Грумелло
	Valtellina Superiore seguito o no da Inferno	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Інферно
	Valtellina Superiore seguito o no da Maroggia	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Мароджіа
	Valtellina Superiore seguito o no da Sassella	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Сасселла
	Valtellina Superiore seguito o no da Valgella	Вальтелліна Суперіоре seguito o no da Вальджелла
	Velletri	Веллетрі

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1879

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Verdicchio	Вербікаріо
	Verdicchio dei Castelli di Jesi	Вердіккіо деі Кастеллі ді Йезі
	Verdicchio di Matelica	Вердіккіо ді Мателіка
	Verduno Pelaverga	Вердуно Пелаверга
	Termine equivalente: Verduno	Termine equivalente: Вердуно
	Vermentino di Gallura	Верментіно ді Галлура
	Vermentino di Sardegna	Верментіно ді Сарденья
	Vernaccia di Oristano	Верначья ді Орістано
	Vernaccia di San Gimignano	Верначья ді Сан Джіміньяно
	Vernaccia di Serrapetrona	Верначья ді Ссррапетрона
	Vesuvio	Везувіо
	Vicenza	Віченца
	Vignanello	Віньянепло
	Vin Santo del Chianti	Він Санто дель К'янті
	Vin Santo del Chianti Classico	Він Санто дель К'янті Классіко
	Vin Santo di Montepulciano	Він Санто ді Мотепульчано
	Vini del Piave	Віні дель П'яве
	Termine equivalente: Piave	Termine equivalente: П'яве
	Vino Nobile di Montepulciano	Віно Нобіле ді Мотепульчано
	Vittoria	Вітторія
	Zagorolo	Цагароло
	Allerona	Аллерона
	Alta Valle della Greve	Альта Валле дельла Грєве
	Alto Livenza	Альто Лівєнца
	Alto Mincio	Альто Мінчіо
	Alto Tirino	Альто Тірїно
	Argilla	Аргїлла

L. 161/1880

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Barbagia	Барбаджя
	Basilicata	Басіліката
	Benaco bresciano	Бенако брешіано
	Beneventano	Беневентано
	Bergamasca	Бергамаска
	Bettona	Беттона
	Bianco del Sillaro Termine equivalente: Sillaro	Біанко дель Сілларо Терміне equivalente: Сілларо
	Bianco di Castelfranco Emilia	Біанко пі Кастельфранко Емілія
	Calabria	Калабрія
	Camarro	Камарро
	Campania	Кампанія
	Cannara	Каннара
	Civitella d'Agliano	Чівітелла д'Альяно
	Colli Aprutini	Коллі Апрутіні
	Colli Cimini	Коллі Чіміні
	Colli del Limbara	Коллі дель Лімба́ра
	Colli del Sangro	Коллі дель Сангро
	Colli della Toscana centrale	Коллі дельла Тоскана централе
	Colli di Salerno	Коллі ді Салерно
	Colli Trevigiani	Коллі Тревіджяні
	Collina del Milanese	Колліна дель Міланезе
	Colline di Genovesato	Колліне ді Дженовезато
	Colline Frentane	Колліне Френтане
	Colline Pescaresi	Колліне Пескарезі
	Colline Savonesi	Колліне Савонезі
	Colline Teatine	Колліне Театіне

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1881

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Condoleo	Конполео
	Conselvano	Консельвано
	Costa Viola	Коста Віоля
	Daunia	Даунія
	Del Vastese Termine equivalente: Histonium	Цель Вастезе Termine equivalente: Істоніум
	Delle Venezie	Делле Венеціе
	Dugenta	Дуджента
	Emilia Termine equivalente: Dell'Emilia	Емілія Termine equivalente: Дель Емілія
	Epomeo	Епомео
	Esaro	Езаро
	Fontanarossa di Cerda	Фонтанаросса ді Черда
	Forlì	Форлі
	Fortana del Taro	Фортана дель Таро
	Frusinate Termine equivalente: del Frusinate	Фрузінате Termine equivalente: дель Фрузінате
	Golfo dei Poeti La Spezia Termine equivalente: Golfo dei Poeti	Гольфо деі Поеті Ла Спеція Termine equivalente: Гольфо деі Поеті
	Grottino di Roccanova	Гроттіно ді Рокканова
	Isola dei Nuraghi	Ізола деі Нурагі
	Lazio	Лацио
	Lipuda	Ліпуда
	Locride	Локріде
	Marca Trevigiana	Марка Тревіцціана
	Marche	Марке
	Maremma Toscana	Маремма Тоскана

L 161/1882

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Marmilla	Мармілла
	Mitterberg tra Cauria e Tel Termine equivalente: Mitterberg / Mitterberg zwischen Gfrill und Toll	Міттерберг тра Каурія е Тел Termine equivalente: Міттерберг/Міттерберг цвішен Гфрілл унд Толл
	Modena Termine equivalente: Provincia di Modena / di Modena	Модена Termine equivalente: Провінція ді Модена / Ді Модена
	Montecastelli	Монтекастеллі
	Montenetto di Brescia	Монтенетто ді Брешія
	Murgia	Мурджія
	Narni	Нарні
	Nurra	Нурра
	Ogliastra	Опьястра
	Oscò Termine equivalente: Terre degli Osci	Оско Termine equivalente: Терре делі Омі
	Paestum	Пестум
	Palizzi	Паліцці
	Parteolla	Партеолла
	Pellaro	Пелларо
	Planargia	Планарджія
	Pompeiano	Помпейано
	Provincia di Mantova	Провінція ді Мантова
	Provincia di Nuoro	Провінція ді Нуоро
	Provincia di Pavia	Провінція ді Павія
	Provincia di Verona Termine equivalente: Veronese	Провінція ді Верона Termine equivalente: Веронезе
	Puglia	Пулья
	Quistello	Квістелло

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1883

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ravenna	Равенна
	Roccamonfina	Роккамонфіна
	Romangia	Романґія
	Ronchi di Brescia	Ронкі ді Брешія
	Ronchi Varesini	Ронкі Варезіні
	Rotae	Роте
	Rubicone	Рубіконе
	Sabbioneta	Саббйонета
	Salemi	Салемі
	Salento	Саленто
	Salina	Саліна
	Scilla	Шілля
	Sebino	Себіно
	Sibiola	Сібіола
	Sicilia	Січілія
	Spello	Спелло
	Tarantino	Тарантіно
	Terrazze Retiche di Sondrio	Террацце Ретіке ді Сондріо
	Terre Aquilane	Терре Аквілане
	Termine equivalente: Terre dell'Aquila	Терміне еківаленте: Терре дель Аквіла
	Terre del Volturno	Терре дель Вольтурно
	Terre di Chieti	Терре ді К'еті
	Terre di Veleja	Терре ді Велея
	Terre Lariane	Терре Ларіане
	Tharros	Таррос
	Toscano	Тоскано
	Termine equivalente: Toscana	Терміне еківаленте: Тоскана

L 161/1884

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Trexenta	Трехсента
	Umbria	Умбрія
	Val di Magra	Валь ді Магра
	Val di Neto	Валь ді Нето
	Val Tidone	Валь Тідоне
	Valcamonica	Валькамоніка
	Valdamato	Вальдамато
	Vallagarina	Валлагаріна
	Valle Belice	Валле Беліче
	Valle d'Itria	Валле д'Ітрія
	Valle del Crati	Валле дель Краті
	Valle del Tirso	Валле дель Тірсо
	Valle Peligna	Валле Пелінья
	Valli di Porto Pino	Валлі ді Порто Піно
	Veneto	Венето
	Veneto Orientale	Венето Орієнтале
	Venezia Giulia	Венеція Джулія
	Vigneti delle Dolomiti	Віньєті делле Доломіті
	Termine equivalente: Weinberg Dolomiten	Termine equivalente: Вайнберг Доломітен
	Vermouth di Torino	Вермут ді Торіно
CIPRO	Βουνί Παναγιάς - Αμπελίτι	Вуні Панаяс - Амбеліті
	Termine equivalente: Vouni Panayia - Ampelitis	Termine equivalente: Вуні Панаяс - Амбеліті
	Κοιμάνδαρια	Кумандарія
	Termine equivalente: Commandaria	Termine equivalente: Кумандарія
	Κρασοχώρια Λεμεσού seguito o no da Αφάμις	Красохор'я Лемесу seguito o no da Афаміс
	Termine equivalente: Krasohoria Lemesou seguito o no da Afames	Termine equivalente: Красохор'я Лемесу seguito o no da Афаміс

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1885

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Κρασοχώρια Λεμεσού seguito o no da Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou seguito o no da Laona	Красохор'я Лемесу seguito o no da Лаона Termine equivalente: Красохор'я Лемесу seguito o no da Лаона
	Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama	Лаона Акама Termine equivalente: Лаона Акама
	Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia	Піцилія Termine equivalente: Піцилія
	Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka	Ларнака Termine equivalente: Ларнака
	Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos	Лемесос Termine equivalente: Лемесос
	Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia	Лефкосія Termine equivalente: Лефкосія
	Πάφος Termine equivalente: Pafos	Пафос Termine equivalente: Пафос
LUSSEMBURGO	Crémant du Luxembourg	Креман дю Люксембург
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Ahn / Assel / Bech-Kleinmacher / Born / Bous / Burmerange / Canach / Ehnen / Ellingen / Elvange / Erpeldingen / Gostingen / Greiveldingen / Grevenmacher seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Аан / Ассель / Бех-Кляйнмахер / Борн / Бус / Бюрмеранж / Канах / Енен / Еллінген / Ельвонж / Ерпельдінген / Гостінген / Гревельдінген / Гревенмахер / seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Lenningen / Machtum / Mertert / Moersdorf / Mondorf / Niederdonven / Oberdonven / Oberwormeldingen / Remich / Rolling / Rosport / Stadtbredimus seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Леннінген / Махтум / Мертерт / Мьорсдорф / Монпорф / Нідердонвен / Обердонвен / Обервормельдінген / Реміх / Роллінг / Роспорт / Штадтбрєдімус seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito da Remerschen / Remich / Schengen / Schwebsingen / Stadtbredimus / Trintingen / Wasserbillig / Wellenstein / Wintringen or Wormeldingen seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito da Ремєршен / Реміх / Шенген / Швєбсінген / Штадтбрєдімус / Трінтінген / Вассєрбіліх / Вєлєнштайн / Вінтрінген / Вормельдінген seguito da Appellation contrôlée
	Moselle Luxembourgeoise seguito dal nome della varietà di vite seguito da Appellation contrôlée	Мозель Люксембуржуаз seguito dal nome della varietà di vite seguito da Appellation contrôlée



L. 161/1886

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
UNGHERIA	Neszmélyi seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Несмелъ seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Badacsonyi seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Бадачонъ seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balaton	Балатон
	Balaton-felvidék seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатон-фелвидек seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonboglár seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатонбоглар seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonfüred-Csopak seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Балатонфюред-Чокак seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Bükk seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Бюккі seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Csongrád seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Чонград seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Debrői hárslevelői	Дебрői харшлелеои
	Duna	Дуна
	Etyek-Buda seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Етьек-Буда seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Hajós-Baja seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Хайош-Бая seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Izsáki Arany Sárfehér	Ізжакі Арань Шарфехер
	Kunság seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Куншар seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Mátra seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Матра seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
Mór seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Мор seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	
Nagy-Somló seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Надь-Шомло seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1887

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Pannonhalma seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Паннонхалма seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Pécs seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Печ seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Somló	Шомло
	Somló Arany	Шомло Арань
	Somló Nászéjszakák Bora	Шомло Насейсаках Бора
	Sopron seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Шопрон seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Szekszárd seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Сексард seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Tokaj seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Токай seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Tolna seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Толна seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Villány seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Віллань seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Villányi védett eredetű classicus	Віллані вецетт ередетю класікуш
	Zala seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località	Зала seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Eger	Егер
	Egerszóláti Olaszrizling	Егерсолати Оласрїзлінг
	Káli	Калі
	Neszmély	Несмель
	Pannon	Паннон
	Tihany	Тїхань
	Alföldi seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Алфюлді seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Balatonmelléki seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Балатонмеллекі seguito o no dal nome della sottoregione, del comune o della località
	Dél-alföldi	Дел-алфюлді

L 161/1888

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Dél-dunántúli	Дел-дунантулі
	Duna melléki	Дуна меллекі
	Duna-Tisza közi	Дуна-Тіса кьозі
	Dunántúli	Дунантулі
	Észak-Dunántúli	Есак-Дунантулі
	Felső-Magyarországi	Фелішь-мад'ярорсгі
	Nyugat-Dunántúli	Нюгат-Дунантулі
	Tisza melléki	Тіса меллекі
	Tisza völgyi	Тіса вьолгі
	Zempléni	Земплени
MALTA	Gozo	Гоузо
	Malta	Мальта
	Maltese Islands	Молтіз Айлендс
PAESI BASSI	Drenthe	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Flevoland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Friesland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Gelderland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Groningen	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Limburg	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Noord Brabant	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Noord Holland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Overijssel	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Utrecht	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Zeeland	Tutela non richiesta in questa prima fase
	Zuid Holland	Tutela non richiesta in questa prima fase
AUSTRIA	Burgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Бургенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1889

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Carnuntum seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Карнунтум seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Donauland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Донауланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kamptal seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кампталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kärnten seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кернтен seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Kremstal seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Кремсталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Mittelburgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Міттельбургенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Neusiedlersee seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нойзідлерзеє seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Neusiedlersee-Hügelland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нойзідлерзеє-Хюгельланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Niederösterreich seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Нідерьостеррайх seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Oberösterreich seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Оберьостеррайх seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Salzburg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зальцбург seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Steiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Штайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Süd-Oststeiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюд-Остштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Südburgenland seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюдбургенланд seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Südsteiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Зюдштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Thermenregion seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Терменрегіон seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Tirol seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Тіроль seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Traisental seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Трайєнталь seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola

L 161/1890

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vorarlberg seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Форарльберґ seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Wachau seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вахаву seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Weinviertel seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вайнфіртель seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Weststeiermark seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Вестштайермарк seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Wien seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Віін seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Bergland	Берґланд
	Steierland	Штайерланд
	Weinland	Вайнланд
	Wien	Віін
PORTOGALLO	Alenquer	Аленкер
	Alentejo seguito o no da Borba	Алентежу seguito o no da Борба
	Alentejo seguito o no da Évora	Алентежу seguito o no da Евура
	Alentejo seguito o no da Granja-Amareleja	Алентежу seguito o no da Гранжа-Амарележа
	Alentejo seguito o no da Moura	Алентежу seguito o no da Мура
	Alentejo seguito o no da Portalegre	Алентежу seguito o no da Порталегри
	Alentejo seguito o no da Redondo	Алентежу seguito o no da Редонду
	Alentejo seguito o no da Reguengos	Алентежу seguito o no da Регенгуш
	Alentejo seguito o no da Vidigueira	Алентежу seguito o no da Відигейра
	Arruda	Арруда
	Bairrada	Байррада
	Beira Interior seguido o no da Castelo Rodrigo	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguido o no da Каштелу Родрігу
Beira Interior seguido o no da Cova da Beira	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берег) seguido o no da Кова да Бейра	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1891

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Beira Interior seguito o no da Pinhel	Бейра Інтеріор (Внутрішній Берет) seguito o no da Пінхел
	Biscoitos	Бішкоїтуш
	Bucelas	Буселаш
	Carcavelos	Каркавелуш
	Colares	Кулариш
	Dão seguido o no da Alva	Дау seguito o no da Алва
	Dão seguido o no da Besteiros	Дау seguito o no da Бештайруш
	Dão seguido o no da Castendo	Дау seguito o no da Каштенду
	Dão seguido o no da Serra da Estrela	Дау seguito o no da Серра да Ештрела
	Dão seguido o no da Silgueiros	Дау seguito o no da Сілгайруш
	Dão seguido o no da Terras de Azurara	Дау seguito o no da Терраш ди Азурара
	Dão seguido o no da Terras de Senhorim	Дау seguito o no da Терраш ди Синьорін
	Dão Nobre	Дау Нобри
	Douro seguido o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Байшу Коргу Termine equivalente: Віно ду Дору
	Douro seguido o no da Cima Corgo Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Сіма Коргу Termine equivalente: Віно ду Дору
	Douro seguido o no da Douro Superior Termine equivalente: Vinho do Douro	Дору seguito o no da Дору Суперіор Termine equivalente: Віно ду Дору
	Encostas d'Aire seguido o no da Alcobaca	Енкошташ д'Аїри seguito o no da Алкубаса
	Encostas d'Aire seguido o no da Ourém	Енкошташ д'Аїре seguido o no da Оурань
	Graciosa	Грасіоза
	Lafões	Лафойш

L 161/1892

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Lagoa	Лагуа
	Lagos	Лагуш
	Madeirense	Мадейренси
	Madera	Мадера
	Termine equivalente: Madeira / Vinho da Madeira / Madeira Weine / Madeira Wine / Vin de Madère / Vino di Madera / Madeira Wijn	Termine equivalente: Мадейра / Віно да Мадейра / Мадейра Вайне / Мадейра Уайн / Ван де Мадер / Віно ді Мадера / Мадейра Віін
	Moscatel de Setúbal	Мушкател д Сетубал
	Moscatel do Douro	Мошкател ду Дору
	Óbidos	Обідуш
	Oporto	Опорту
	Termine equivalente: Porto / Vinho do Porto / Vin de Porto / Port / Port Wine / Portwein / Portvin / Portwijn	Termine equivalente: Порто / Віно ду Порту / Ван де Порто / Порт / Порт Вайн / Портвейн / Портван / Портвіін
	Palmela	Палмела
	Pico	Піку
	Portimão	Портімао
	Ribatejo seguido o no da Almeirim	Рібатежу seguido o no da Алмейрін
	Ribatejo seguido o no da Cartaxo	Рібатежу seguido o no da Карташу
	Ribatejo seguido o no da Chamusca	Рібатежу seguido o no da Шамушка
	Ribatejo seguido o no da Coruche	Рібатежу seguido o no da Коруши
	Ribatejo seguido o no da Santarém	Рібатежу seguido o no da Сантарен
	Ribatejo seguido o no da Tomar	Рібатежу seguido o no da Томар
	Setúbal	Сетубал
	Setúbal Roxo	Сетубал Рошу
	Tavira	Тавіра
	Távora-Varosa	Тавра-Вароза
	Torres Vedras	Торіш Ведраш

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1893

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Trás-os-Montes seguito o no da Chaves	Трас-уж-Монтиш seguito o no da Шавиш
	Trás-os-Montes seguito o no da Planalto Mirandés	Трас-уж-Монтиш seguito o no da Планалту Мірандеш
	Trás-os-Montes seguito o no da Valpaços	Трас-уж-Монтиш seguito o no da Валпасуш
	Vinho do Douro seguito o no da Baixo Corgo Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Байшу Корпу Termine equivalente: Дору
	Vinho do Douro seguito o no da Cima Corgo Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Сіма Корпу Termine equivalente: Дору
	Vinho do Douro seguito o no da Douro Superior Termine equivalente: Douro	Віню ду Дору seguito o no da Дору Суперіор Termine equivalente: Дору
	Vinho Verde seguido o no da Amarante	Віню Верде seguido o no da Амаранти
	Vinho Verde seguido o no da Ave	Віню Верде seguido o no da Ави
	Vinho Verde seguido o no da Baião	Віню Верде seguido o no da Байао
	Vinho Verde seguido o no da Basto	Віню Верде seguido o no da Басту
	Vinho Verde seguido o no da Cávado	Віню Верде seguido o no da Каваду
	Vinho Verde seguido o no da Lima	Віню Верде seguido o no da Ліма
	Vinho Verde seguido o no da Monção e Melgaço	Віню Верде seguido o no da Монсао і Мелгасу
	Vinho Verde seguido o no da Paiva	Віню Верде seguido o no da Пайва
	Vinho Verde seguido o no da Sousa	Віню Верде seguido o no da Соза
	Vinho Verde Alvarinho	Віню Верде Алваріню
	Vinho Verde Alvarinho Espumante	Віню Верде Алваріню Шпуманте
	Lisboa seguido o no da Alta Estremadura	Лішбоа seguido o no da Алта Ештремадура
	Lisboa seguido o no da Estremadura	Лішбоа seguido o no da Ештремадура



L 161/1894

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tejo	Тэжу
	Vinho Espumante Beiras seguido o no da Beira Alta	Віно Шпуманте Бейраш seguito o no da Бейра Алта
	Vinho Espumante Beiras seguido o no da Beira Litoral	Віно Шпуманте Бейраш seguito o no da Бейра Літурал
	Vinho Espumante Beiras seguido o no da Terras de Sicó	Віно Шпуманте Бейраш seguito o no da Терраш ди Сіко
	Vinho Licoroso Algarve	Віно лікурозу Алгарв
	Vinho Regional Açores	Віно режіонал Асориш
	Vinho Regional Alentejano	Віно режіонал Алентежану
	Vinho Regional Algarve	Віно режіонал Алгарв
	Vinho Regional Beiras seguido o no da Beira Alta	Віно режіонал Бейраш seguido o no da Бейра Алта
	Vinho Regional Beiras seguido o no da Beira Litoral	Віно режіонал Бейраш seguido o no da Бейра Літурал
	Vinho Regional Beiras seguido o no da Terras de Sicó	Віно режіонал Бейраш seguido o no da Терраш ди Сіко
	Vinho Regional Duriense	Віно режіонал Дурієнси
	Vinho Regional Minho	Віно режіонал Міню
	Vinho Regional Terras do Sado	Віно режіонал Терраш ду Саду
	Vinho Regional Terras Madeirenses	Віно режіонал Терраш Мадейренсеш
	Vinho Regional Transmontano	Віно режіонал Транжмонтану
ROMANIA	Aiud seguido o no dal nome della sottoregione	Аюд seguito o no dal nome della sottoregione
	Alba Iulia seguido o no dal nome della sottoregione	Алба Юлія seguido o no dal nome della sottoregione
	Babadag seguido o no dal nome della sottoregione	Бабадаг seguido o no dal nome della sottoregione
	Banat seguido o no da Dealurile Tirolului	Банат seguido o no da Дялуріле Тіролюлуй
	Banat seguido o no da Moldova Nouă	Банат seguido o no da Мольдова Ноуа
	Banat seguido o no da Silagiu	Банат seguido o no da Сілягіу

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1895

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Banu Mărăciine seguito o no dal nome della sottoregione	Бану Меречіне seguito o no dal nome della sottoregione
	Bohotin seguito o no dal nome della sottoregione	Бохотін seguito o no dal nome della sottoregione
	Cernătești - Podgoria seguito o no dal nome della sottoregione	Чернаєшть-Подгорія seguito o no dal nome della sottoregione
	Cotești seguito o no dal nome della sottoregione	Котешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Cotnari	Котнарь
	Crășana seguito o no da Biharia	Крiшана seguito o no da Біхарія
	Crășana seguito o no da Diosig	Крiшана seguito o no da Діосіг
	Crășana seguito o no da Șimleu Silvaniei	Крiшана seguito o no da Шiмлей Сiлваніей
	Dealu Bujorului seguito o no dal nome della sottoregione	Деалю Бужорулуй seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealu Mare seguito o no da Boldești	Деалю Марє seguito o no da Болдешть
	Dealu Mare seguito o no da Breaza	Деалю Марє seguito o no da Бряза
	Dealu Mare seguito o no da Ceptura	Деалю Марє seguito o no da Чептура
	Dealu Mare seguito o no da Merei	Деалю Марє seguito o no da Мерей
	Dealu Mare seguito o no da Tohani	Деалю Марє seguito o no da Тохань
	Dealu Mare seguito o no da Urlați	Деалю Марє seguito o no da Урляць
	Dealu Mare seguito o no da Valea Călugărească	Деалю Марє seguito o no da Валеа Келюгараска
	Dealu Mare seguito o no da Zorești	Деалю Марє seguito o no da Зорешть
	Drăgășani seguito o no dal nome della sottoregione	Драгашань seguito o no dal nome della sottoregione
	Huși seguito o no da Vutcani	Хушь seguito o no da Вуткань
	Iana seguito o no dal nome della sottoregione	Яна seguito o no dal nome della sottoregione

L. 161/1896

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Iași seguito o no da Bucium	Яшь seguito o no da Бучум
	Iași seguito o no da Copou	Яшь seguito o no da Копоу
	Iași seguito o no da Uricani	Яшь seguito o no da Урікань
	Lechința seguito o no dal nome della sottoregione	Лекінца seguito o no dal nome della sottoregione
	Mehedinți seguito o no da Corcova	Мегедінць seguito o no da Коркова
	Mehedinți seguito o no da Golul Drâncei	Мегедінць seguito o no da Голуль Дрянцей
	Mehedinți seguito o no da Orevița	Мегедінць seguito o no da Оревіца
	Mehedinți seguito o no da Severin	Мегедінць seguito o no da Северін
	Mehedinți seguito o no da Vânju Mare	Мегедінць seguito o no da Винжу Марє
	Miniș seguito o no dal nome della sottoregione	Мініш seguito o no dal nome della sottoregione
	Murfatlar seguito o no da Cernavodă	Мурфатляр seguito o no da Чернавода
	Murfatlar seguito o no da Medgidia	Мурфетляр seguito o no da Меджідія
	Nicorești seguito o no dal nome della sottoregione	Нікорешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Odobesti seguito o no dal nome della sottoregione	Одобешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Oltina seguito o no dal nome della sottoregione	Ольтіна seguito o no dal nome della sottoregione
	Panciu seguito o no dal nome della sottoregione	Панчу seguito o no dal nome della sottoregione
	Pietroasa seguito o no dal nome della sottoregione	Піетроаса seguito o no dal nome della sottoregione
	Recaș seguito o no dal nome della sottoregione	Рекаш seguito o no dal nome della sottoregione
	Sâmburești seguito o no dal nome della sottoregione	Симбурешть seguito o no dal nome della sottoregione
	Sarica Niculițel seguito o no da Tulcea	Саріка Нікуліцель seguito o no da Тульча

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1897

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Sebeş - Apold seguito o no dal nome della sottoregione	Себеш - Апольд seguito o no dal nome della sottoregione
	Segarcea seguito o no dal nome della sottoregione	Сегарча seguito o no dal nome della sottoregione
	Ștefănești seguito o no da Costești	Штефенешть seguito o no da Костешть
	Târnave seguito o no da Blaj	Тирнаве seguito o no da Бляж
	Târnave seguito o no da Jidvei	Тирнаве seguito o no da Жидвей
	Târnave seguito o no da Mediaș	Тирнаве seguito o no da Медіаш
	Colinele Dobrogei seguito o no dal nome della sottoregione	Колінеле Доброджей seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealurile Crișanei seguito o no dal nome della sottoregione	Деалуріле Кришаней seguito o no dal nome della sottoregione
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Covurluiului	Деалуріле Молдovej o, a seconda dei casi, Деалуріле Ковурлуйулуй
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Hârlăului	Деалуріле Молдovej o, a seconda dei casi, Деалуріле Хірлеулуй
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Hușilor	Деалуріле Молдовей o, a seconda dei casi, Деалуріле Хушілор
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Iașilor	Деалуріле Молдovej o, a seconda dei casi, Деалуріле Яшілор
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Dealurile Tutovei	Деалуріле Молдovej o, a seconda dei casi, Деалуріле Тутovej
	Dealurile Moldovei o, a seconda dei casi, Terasele Siretului	Деалуріле Молдovej o, a seconda dei casi, Тераселе Сіретулуй
	Dealurile Moldovei	Деалуріле Молдovej
	Dealurile Munteniei	Деалуріле Мунтеніей
	Dealurile Olteniei	Деалуріле Ольтеніей
	Dealurile Sătmăruului	Деалуріле Сетмарулуй
	Dealurile Transilvaniei	Деалуріле Трансільваніей
	Dealurile Vrancei	Деалуріле Вранчей
	Dealurile Zarandului	Деалуріле Зарандулуй
	Terasele Dunării	Тераселе Дунарі

L 161/1898

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Viile Caraşului	Війле Карашулуй
	Viile Timişului	Війле Тімішулуй
SLOVENIA	Bela krajina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Бела крайина seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Belokranjec seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Белокранец seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Bizeljsko-Sremič seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Sremič-Bizeljsko	Бізельсько-Сремич seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Сремич-Бізельсько
	Cviček, Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Цвічек, Поленьська seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Dolenjska seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Доленьська seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Goriška Brda seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Brda	Горішка Брда seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Брда
	Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Крас seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Metliška črnina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Метлішка чрніна seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Prekmurje seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Prekmurčan	Прекмур'є seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto Termine equivalente: Прекмурчан
	Slovenska Istra seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Словенська Істра seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Štajerska Slovenija seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Штаєрска Словенія seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto
	Teran, Kras seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto	Теран, Крас seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1899

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vipavska dolina seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto  Termine equivalente: Vipava, Vipavec, Vipavčan	Віпавська Долина seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola e/o dal nome di un vigneto  Termine equivalente: Віпава, Віпавець, Віпавчан
	Podravje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Подрава può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
	Posavje può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Посава può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
	Primorska può essere seguita dalla dicitura "mlado vino"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale	Пріморська può essere seguita dalla dicitura "млядо віно"; le denominazioni possono essere usate anche in forma aggettivale
SLOVACCHIA	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Dunajskostredský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Дунайськострешкі віноградницькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hurbanovský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Гурбановські віноградницькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Komárňanský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Комарнянські віноградницькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Palárikovský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Паларіковські віноградницькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Štúrovský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Штуровські віноградницькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Šamorínský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Шаморінські віноградницькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Южнословенська віноградницька область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Strekovský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Стрековські віноградницькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Galantský vinohradnícky rajón	Южнословенська віноградницька область seguito o no da Галанські віноградницькі район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o no da Vrbovský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o no da Врбовські віноградницькі район

L 161/1900

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Trnavský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Трнавський віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Skalický vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Скалицький віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Orešanský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Орешанський віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Hlohovecký vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Глоговецький віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Dol'anský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Долянський віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Малокарпатська віноградницька область seguito o po dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Senecský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Сенецький віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Stupavský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Ступавський віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Modranský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Модранський віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Bratislavský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Братиславський віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Pezinský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Пезинський віноградницький район
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť seguito o po da Záhorský vinohradnícky rajón	Малокарпатська віноградницька область seguito o po da Загорський віноградницький район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o po da Pukanecký vinohradnícky rajón	Нітрианська віноградницька область seguito o po da Пуканецький віноградницький район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o po da Žitavský vinohradnícky rajón	Нітрианська віноградницька область seguito o po da Жітавський віноградницький район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o po da Želiezovský vinohradnícky rajón	Нітрианська віноградницька область seguito o po da Жельєзовський віноградницький район

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1901

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Нітриянська вінограднічка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Nitriansky vinohradnícky rajón	Нітриянська вінограднічка область seguito o no da Нітриянські вінограднічкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Vrábelský vinohradnícky rajón	Нітриянська вінограднічка область seguito o no da Врабельські вінограднічкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Tekovský vinohradnícky rajón	Нітриянська вінограднічка область seguito o no da Тековські вінограднічкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Zlatomoravecký vinohradnícky rajón	Нітриянська вінограднічка область seguito o no da Златоморавецькі вінограднічкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Šintavský vinohradnícky rajón	Нітриянська вінограднічка область seguito o no da Шинтавські вінограднічкі район
	Nitrianska vinohradnícka oblasť seguito o no da Radošinský vinohradnícky rajón	Нітриянська вінограднічка область seguito o no da Радошінські вінограднічкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Стредословенська вінограднічка область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Fľakovský vinohradnícky rajón	Стредословенська вінограднічка область seguito o no da Фляковські вінограднічкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Gemerský vinohradnícky rajón	Стредословенська вінограднічка область seguito o no da Гемерські вінограднічкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Hontiansky vinohradnícky rajón	Стредословенська вінограднічка область seguito o no da Гонт'янські вінограднічкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Ipel'ský vinohradnícky rajón	Стредословенська вінограднічка область seguito o no da Іпельські вінограднічкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Vinický vinohradnícky rajón	Стредословенська вінограднічка область seguito o no da Віничкі вінограднічкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Tornalský vinohradnícky rajón	Стредословенська вінограднічка область seguito o no da Торнальські вінограднічкі район
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Modrokamencký vinohradnícky rajón	Стредословенська вінограднічка область seguito o no da Модрокаменські вінограднічкі район



L 161/1902

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Vinický	Виноградницька область Токай seguito o no da Віничкі
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola	Виноградницька область Токай seguito o no dal nome di un'unità geografica più piccola
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Veľká Trňa	Виноградницька область Токай seguito o no da Велика Трня
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Malá Trňa	Виноградницька область Токай seguito o no da Мала Трня
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Čerhov	Виноградницька область Токай seguito o no da Чергов
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Slovenské Nové Mesto	Виноградницька область Токай seguito o no da Словенске Нове Место
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Černocho	Виноградницька область Токай seguito o no da Чернохов
	Vinohradnícka oblasť Tokaj seguito o no da Bara	Виноградницька область Токай seguito o no da Бара
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Michalovský vinohradnícky rajón	Віходословенська виноградицька область seguito o no da Міхаловські виноградицькі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola	Віходословенська виноградицька область seguito o no dal nome della sottoregione e/o dal nome di un'unità geografica più piccola
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Kráľovskochlmecký vinohradnícky rajón	Віходословенська виноградицька область seguito o no da Крало́вскохлмецькі виноградицькі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Moldavský vinohradnícky rajón	Віходословенська виноградицька область seguito o no da Молдавські виноградицькі район
	Východoslovenská vinohradnícka oblasť seguito o no da Sobranecký vinohradnícky rajón	Віходословенська виноградицька область seguito o no da Собранецькі виноградицькі район
	Južnoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Южнословенська виноградицька область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Malokarpatská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Малокарпатська виноградицька область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Nitrianska vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Нітрянська виноградицька область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Stredoslovenská vinohradnícka oblasť eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Стредославенська виноградицька область eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1903

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tokajská / Tokajské / Tokajský vinohradnícka oblast' eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Токайська / Токайське / Токайські виногради́чка область' eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
	Východoslovenská vinohradnícka oblast' eventualmente accompagnato dall'espressione "oblastné vino"	Віходословенська виногради́чка область' eventualmente accompagnato dall'espressione "обласне віно"
SPAGNA	Abona	Абона
	Alella	Алея
	Alicante seguido o no da Marina Alta	Аліканте seguido o no da Маріна Альта
	Almansa	Альманса
	Ampurdán-Costa Brava	Ампурдан-Коста Брава
	Arabako Txakolina Termine equivalente: Txakolí de Álava	Арабако Тчаколіна / Termine equivalente: Тчаколі де Алава
	Arlanza	Арлянса
	Arribes	Аррібес
	Bierzo	Бьерсо
	Binissalem	Бініссалем
	Bizkaiko Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Bizkaia	Біскайко Тчаколіна Termine equivalente: Чаколі де Біскайя
	Bullas	Буяс
	Calatayud	Калатаюд
	Campo de Borja	Кампо де Боржа
	Cariñena	Каріньєна
	Cataluña	Каталунья
	Cava	Кава
	Chacolí de Bizkaia Termine equivalente: Bizkaiko Txakolina	Чаколі де Біскайя Termine equivalente: Біскайко Тчаколіна
	Chacolí de Getaria Termine equivalente: Getariako Txakolina	Чаколі де Гетарія Termine equivalente: Гетаріяко Тчаколіна

L 161/1904

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Cigales	Сігалес
	Conca de Barberá	Конка де Барбера
	Condado de Huelva	Конпадо де Уельва
	Costers del Segre seguito o no da Artesa	Костерс дель Сегре seguito o no da Артеса
	Costers del Segre seguito o no da Les Garrigues	Костерс дель Сегре seguito o no da Лес Гаррігес
	Costers del Segre seguito o no da Raimat	Костерс дель Сегре seguito o no da Раймат
	Costers del Segre seguido o no da Valls de Riu Corb	Костерс дель Сегре seguido o no da Вальс де Ріу Корб
	Dehesa del Carrizal	Дееса дель Каррісаль
	Dominio de Valdepusa	Домініо де Вальдепуса
	El Hierro	Ель Єрро
	Finca Élez	Фінка Елес
	Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria	Гетаріако Тчаколіна Termine equivalente: Чаколі де Гетарія
	Gujoso	Гіхосо
	Jerez-Xérès-Sherry Jerez / Xérès / Sherry	Херес-Ксерес-Черрі Херес / Ксерес / Черрі
	Jumilla	Хумія
	La Mancha	Ля Манча
	La Palma seguido o no da Fuencaliente	Ля Пальма seguido o no da Фуенкальєнте
	La Palma seguido o no da Hoyo de Mazo	Ля Пальма seguido o no da Ойо де Мазо
	La Palma seguido o no da Norte de la Palma	Ля Пальма seguido o no da Норте де ля Пальма
	Lanzarote	Лянсароте
	Málaga	Малага
	Manchuela	Манчуєля
	Manzanilla Sanlúcar de Barrameda	Мансанія Санлюкар де Баррамеда

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1905

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Méntrida	Ментрида
	Mondéjar	Мондехар
	Monterrei seguito o no da Ladera de Monterrei	Монтеррей seguito o no da Лядера де Монтеррей
	Monterrei seguito o no da Val de Monterrei	Монтеррей seguito o no da Валь де Монтеррей
	Montilla-Moriles	Монтія-Морілес
	Monsant	Монтсант
	Navarra seguito o no da Baja Montaña	Наварра seguito o no da Баха Монтанья
	Navarra seguido o no da Ribera Alta	Наварра seguido o no da Рібера Альта
	Navarra seguido o no da Ribera Baja	Наварра seguido o no da Рібера Баха
	Navarra seguido o no da Tierra Estella	Наварра seguido o no da Тьєрра Естєя
	Navarra seguido o no da Valdizarbe	Наварра seguido o no da Вальдісарбе
	Pago de Arinzano	Паго де Арінсано
	Termine equivalente: Vino de pago de Arinzano	Termine equivalente: Віно де Паго де Арінсано
	Penedés	Пенедєс
	Pla de Bages	Пла де Бахєс
	Pla i Llevant	Пла і Ллевант
	Priorato	Пріорато
	Rías Baixas seguido o no da Condado do Tea	Ріас Байшяє seguito o no da Кондадо до Теа
	Rías Baixas seguido o no da O Rosal	Ріас Байшяє seguido o no da О Росаль
	Rías Baixas seguido o no da Ribeira do Ulla	Ріас Байшяє seguido o no da Рібейра до Уя
	Rías Baixas seguido o no da Soutomaior	Ріас Байшяє seguido o no da Соутомайор
	Rías Baixas seguido o no da Val do Salnés	Ріас Байшяє seguido o no da Вал до Сальнес

L 161/1906

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Ribeira Sacra seguito o no da Amandi	Рібейра Сакра seguito o no da Аманді
	Ribeira Sacra seguito o no da Chantada	Рібейра Сакра seguito o no da Чантада
	Ribeira Sacra seguito o no da Quiroga-Bibei	Рібейра Сакра seguito o no da Кірога-Бібей
	Ribeira Sacra seguito o no da Ribeiras do Miño	Рібейра Сакра seguito o no da Рібейрас до Міньо
	Ribeira Sacra seguito o no da Ribeiras do Sil	Рібейра Сакра seguito o no da Рібейрас до Сіль
	Ribeiro	Рібейро
	Ribera del Duero	Рібера дель Дуеро
	Ribera del Guadiana seguito o no da Cañamero	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Каньямеро
	Ribera del Guadiana seguito o no da Matanegra	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Матанегра
	Ribera del Guadiana seguito o no da Montánchez	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Монтанчес
	Ribera del Guadiana seguito o no da Ribera Alta	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Рібера Альта
	Ribera del Guadiana seguito o no da Ribera Baja	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Рібера Баха
	Ribera del Guadiana seguito o no da Tierra de Barros	Рібера дель Гуадіана seguito o no da Тьерра де Баррос
	Ribera del Júcar	Рібера дель Хукар
	Rioja seguido o no da Rioja Alavesa	Ріоха seguido o no da Ріоха Алавеса
	Rioja seguido o no da Rioja Alta	Ріоха seguido o no da Ріоха Альта
	Rioja seguido o no da Rioja Baja	Ріоха seguido o no da Ріоха Баха
	Rueda	Руеда
	Sierras de Málaga seguido o no da Serranía de Ronda	Сієррас де Малага seguido o no da Сєрранія де Ронда
	Somontano	Сомонтано
	Tacoronte-Acentejo seguido o no da Anaga	Такоронте-Асєнтєхо seguido o no da Анага

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1907

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Tarragona	Таррагона
	Terra Alta	Терра Альта
	Tierra de León	Тьерра де Леон
	Tierra del Vino de Zamora	Тьерра дель Вино де Самора
	Toro	Торо
	Txakolí de Álava Termine equivalente: Arabako Txakolina	Тчахолі де Алава Termine equivalente: Арабако Тчаколіна
	Uclés	Уклес
	Utiel-Requena	Утьел-Рекуена
	Valdeorras	Вальдеоррас
	Valdepeñas	Вальдепеньяс
	Valencia seguido o no da Alto Turia	Валенсія seguito o no da Альто Турія
	Valencia seguido o no da Clariano	Валенсія seguido o no da Кларіано
	Valencia seguido o no da Moscatel de Valencia	Валенсія seguido o no da Москатель де Валенсія
	Valencia seguido o no da Valentino	Валенсія seguido o no da Валентіно
	Valle de Güfmar	Ває де Гуймар
	Valle de la Orotava	Ває де ля Оротава
	Valles de Benavente	Ваєс де Бенавенте
	Vino de Calidad de Valtiendas	Віно де Калідад де Вальтьєндас
	Vinos de Madrid seguido o no da Arganda	Вінос де Мадрид seguido o no da Арганда
	Vinos de Madrid seguido o no da Navacarnero	Вінос де Мадрид seguido o no da Навалькарнеро
	Vinos de Madrid seguido o no da San Martín de Valdeiglesias	Вінос де Мадрид seguido o no da Сан Мартін де Вальдеїглієсіас
	Ycoden-Daute-Isora	Ікодєн-Даутє-Ісора
	Yecla	Єкля

L 161/1908

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Abanilla	Абанія
	Bajo Aragón	Бахо Арагон
	Ribera del Gállego-Cinco Villas	Рібера дель Гаєто -Сінко Віяс
	Ribera del Jiloca	Рібера дель Хільока
	Valdejalón	Вальдежалон
	Valle del Cinca	Ває дель Сінка
	Bailén	Байлен
	Barbanza e Iria	Барбанса е Ірія
	Betanzos	Бетансос
	Cádiz	Кадіс
	Campo de Cartagena	Кампо де Картахена
	Cangas	Кангас
	Castelló	Кастейо
	Castilla	Кастія
	Castilla y León	Кастія і Леон
	Contraviesa-Alpujarra	Контравьеса-Альпужарра
	Córdoba	Кордова
	Costa de Cantabria	Коста де Кантабрія
	Desierto de Almería	Десьєрто де Альмерія
	El Terrerazo	Ель Террерасо
	Extremadura	Екстремадура
	Formentera	Форментера
	Gálvez	Гальвєс
	Granada Sur-Oeste	Гранада Сур-Оєсте
	Ibiza	Ібіса
	Illes Balears	Іїєс Балєарс
	Isla de Menorca	Ісла де Менорка

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1909

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	Laujar-Alpujarra	Ляухар-Альпухарра
	Liébana	Льєбана
	Los Palacios	Льос Палясіос
	Norte de Almería	Норте де Альмерія
	Norte de Granada	Норте де Граната
	Pozohondo	Посоондо
	Ribera del Andarax	Рібера дель Андаракс
	Ribera del Queiles	Рібера дель Кейлес
	Serra de Tramuntana-Costa Nord	Серра де Трамунтана-Коста Норд
	Sierra de Alcaraz	Сієрра де Алькарас
	Sierra Norte de Sevilla	Сієрра Норте де Севіа
	Sierra Sur de Jaén	Сієрра Сур де Хаен
	Torreperogil	Торреперогіль
	Valle del Miño-Ourense	Бас дель Міньо-Оуренсе
	Valles de Sadacia	Басс де Садасія
	Villaviciosa de Córdoba	Бівівісіоса де Кордова
REGNO UNITO	English Vineyards	Інгліш він'ярдс
	Welsh Vineyards	Уелш він'ярдс
	England sostituito o no da Berkshire	Інгланд sostituito o no da Баркшир
	England sostituito o no da Buckinghamshire	Інгланд sostituito o no da Бакінггемшир
	England sostituito o no da Cheshire	Інгланд sostituito o no da Чешир
	England sostituito o no da Cornwall	Інгланд sostituito o no da Корнуол
	England sostituito o no da Derbyshire	Інгланд sostituito o no da Дарбішир
	England sostituito o no da Devon	Інгланд sostituito o no da Девон
	England sostituito o no da Dorset	Інгланд sostituito o no da Дорсет



L 161/1910

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	England sostituito o no da East Anglia	Інґланд sostituito o no da Іст Англія
	England sostituito o no da Gloucestershire	Інґланд sostituito o no da Глостершир
	England sostituito o no da Hampshire	Інґланд sostituito o no da Гемпшир
	England sostituito o no da Herefordshire	Інґланд sostituito o no da Ґерефордшир
	England sostituito o no da Isle of Wight	Інґланд sostituito o no da Айл оф Уайт
	England sostituito o no da Isles of Scilly	Інґланд sostituito o no da Айлс оф Сіллі
	England sostituito o no da Kent	Інґланд sostituito o no da Кент
	England sostituito o no da Lancashire	Інґланд sostituito o no da Ланкашир
	England sostituito o no da Leicestershire	Інґланд sostituito o no da Лестершир
	England sostituito o no da Lincolnshire	Інґланд sostituito o no da Лінконшир
	England sostituito o no da Northamptonshire	Інґланд sostituito o no da Нортгемптоншир
	England sostituito o no da Nottinghamshire	Інґланд sostituito o no da Ноттінгемшир
	England sostituito o no da Oxfordshire	Інґланд sostituito o no da Оксфордшир
	England sostituito o no da Rutland	Інґланд sostituito o no da Ратланд
	England sostituito o no da Shropshire	Інґланд sostituito o no da Шропшир
	England sostituito o no da Somerset	Інґланд sostituito o no da Сомерсет
	England sostituito o no da Staffordshire	Інґланд sostituito o no da Стаффордшир
	England sostituito o no da Surrey	Інґланд sostituito o no da Саррей
	England sostituito o no da Sussex	Інґланд sostituito o no da Сассекс
	England sostituito o no da Warwickshire	Інґланд sostituito o no da Ворікшир

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1911

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
	England sostituito o no da West Midlands	Інґланд sostituito o no da Уест Мідлендс
	England sostituito o no da Wiltshire	Інґланд sostituito o no da Уїлтшир
	England sostituito o no da Worcestershire	Інґланд sostituito o no da Вустершир
	England sostituito o no da Yorkshire	Інґланд sostituito o no da Йоркшир
	Wales sostituito o no da Cardiff	Уелс sostituito o no da Кардіфф
	Wales sostituito o no da Cardiganshire	Уелс sostituito o no da Кардіганшир
	Wales sostituito o no da Carmarthenshire	Уелс sostituito o no da Кармантершир
	Wales sostituito o no da Denbighshire	Уелс sostituito o no da Денбіґшир
	Wales sostituito o no da Gwynedd	Уелс sostituito o no da Гвінет
	Wales sostituito o no da Monmouthshire	Уелс sostituito o no da Монмутшир
	Wales sostituito o no da Newport	Уелс sostituito o no da Ньюпорт
	Wales sostituito o no da Pembrokeshire	Уелс sostituito o no da Пембрукшир
	Wales sostituito o no da Rhondda Cynon Taf	Уелс sostituito o no da Ронпа Кайнон Таф
	Wales sostituito o no da Swansea	Уелс sostituito o no da Свансі
	Wales sostituito o no da The Vale of Glamorgan	Уелс sostituito o no da Вейл оф Гламорган
	Wales sostituito o no da Wrexham	Уелс sostituito o no da Рексем

## Indicazioni geografiche dei vini dell'Ucraina, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

Denominazione da proteggere	Trascrizione in caratteri latini
Сонячна Долина	Soniachna Dolyna (Soniachna Dolina)
Новий Світ	Novyj Svit (Novy Svet)

## PARTE B

## Indicazioni geografiche delle bevande spiritose dell'Unione europea, di cui è chiesta la protezione in Ucraina

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Austria	Wachauer Weinbrand	Вахауер Вайнбранд
Austria	Weinbrand Dürnstein	Вайнбранд Дюрнштайн
Austria	Wachauer Marillenbrand	Вахауер Маріленбранд
Austria	Grossglockner Alpenbitter	Гросглокнер Альпенбіттер
Austria	Mariazeller Magenlikör	Маріацеллер Маденлікюр
Austria	Mariazeller Jagasaftl	Маріацеллер Ягасафтль
Austria	Puchheimer Bitter	Пуххаймер Біттер
Austria	Steinfelder Magenbitter	Штайнфельдер Маденбіттер
Austria	Wachauer Marillenlikör	Вахауер Маріленлікюр
Austria	Jägertee / Jagertee / Jagatee	Єгертеє / Ягертеє / Ягатеє
Austria	Inländerrum	Інлендеррум
Belgio (Balegem)	Balegemse jenever	Балгемс Йоневр
Belgio (Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek)	Hasseltse jenever / Hasselt	гассельдс йоневр / Гассельт
Belgio (Oost-Vlaanderen)	O' de Flander / Oost-Vlaamse Graanjenever	О де Фландр / Ост-Вляме Граанйоневр
Belgio (Région wallonne)	Peket / Pekêt / Pèket / Pèkèt de Wallonie	Пекет / Пеке / Пекет / Пеке де Валлоні
Belgio, Paesi Bassi	Jonge jenever, jonge genever	Йонге йоневр / йонге геневр
Belgio, Paesi Bassi	Oude jenever / oude genever	Ауде йоневр / ауде геневр,
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62))	Genièvre de grains / Graanjenever / Graangenever	Женьєвр де Гра / Граанйоневр / Граангеневр
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62)), Germania (Länder Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen)	Genièvre aux fruits / Vruchtenjenever / Jenever met vruchten / Fruchtgenenever	Женьєвр о фруї / Врюхтенйоневр / Йоневр мет Врюхтен / Фрухт Геневр
Belgio, Paesi Bassi, Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62)), Germania (Länder Nordrhein-Westfalen e Niedersachsen)	Genièvre / Jenever / Genever	Женьєвр / Йоневр / Геневр

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1913

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Descrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Bulgaria	Сунгурларска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сунгурларе / Sungurlarska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sungurlare	Сунгурларска гроздова ракия
Bulgaria	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен) / Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya / Grozdova rakya from Sliven)	Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сливен)
Bulgaria	Стралджанска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджа / Straldjanska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Straldja	Стралджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Стралджи
Bulgaria	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие / Pomoriyska grozdova rakya / Grozdova rakya from Pomorie	Поморийска гроздова ракия / Гроздова ракия от Поморие
Bulgaria	Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе / Russenska biserna grozdova rakya / Biserna grozdova rakya from Russe	Русенска бисерна гроздова ракия / Бисерна гроздова ракия от Русе
Bulgaria	Бургаска Мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас / Bourgaska Muscatova rakya / Muscatova rakya from Bourgas	Бургаска мускатова ракия / Мускатова ракия от Бургас
Bulgaria	Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа / Dobrudjanska muscatova rakya / muscatova rakya from Dobrudja	Добруджанска мускатова ракия / Мускатова ракия от Добруджа
Bulgaria	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол / Suhindolska grozdova rakya / Grozdova rakya from Suhindol	Сухиндолска гроздова ракия / Гроздова ракия от Сухиндол
Bulgaria	Карловска гроздова ракия / Гроздова Ракия от Карлово / Karlovska grozdova rakya / Grozdova Rakya from Karlovo	Карловска гроздова ракия / Гроздова ракия от Карлово
Bulgaria	Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян / Trojanska slivova rakya / Slivova rakya from Troyan	Троянска сливова ракия / Сливова ракия от Троян
Bulgaria	Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра / Silistrenska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Silistra	Силистренска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Силистра
Bulgaria	Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел / Tervelska kaysieva rakya / Kaysieva rakya from Tervel	Тервелска кайсиева ракия / Кайсиева ракия от Тервел

L 161/1914

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Bulgaria	Ловешка сливова ракия / Сливово ракия от Ловеч / Loveshka slivova rakya / Slivova rakya from Lovech	Ловешка сливова ракия / Сливово ракия от Ловеш
Cipro	Zιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania	Зіванія / Дзіванія / Зівана
Cipro, Grecia	Ouzo / Ούζο	Узо
Repubblica ceca	Karlovarská Hořká	Карловарска Горжка
Danimarca	Dansk Akvavit / Dansk Aquavit	Данск аквавіт / Данск Акуавіт
Estonia	Estonian vodka	Естоніан Водка
Finlandia	Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland	Суомалайнен Воцка / Фінск воцка / Водка оф Фінланд
Finlandia	Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Frukttikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur	Суомалайнен Марьялікьорі / Суомалайнен Хеспельмялікьорі / Фінск Берлікьор / Фінск Фруктлікьор / Фінніш беррі лікьор / Фінніш фрут лікьор
Francia	Rhum de la Martinique	Ром де ля Мартінік
Francia	Rhum de la Guadeloupe	Ром де ля Гуаделуп
Francia	Rhum de la Réunion	Ром де ля Реуньон
Francia	Rhum de la Guyane	Ром де ля Гюйан
Francia	Rhum de sucrerie de la Baie du Galion	Ром дьо сукрері де ля Ба дьо Галіон
Francia	Rhum des Antilles françaises	Ром дез Антій Француз
Francia	Rhum des départements français d'outre-mer	Ром де департемон франце д утре-мер
Francia	Whisky breton / Whisky de Bretagne	Уіскі Бретон / Уіскі де Бретань
Francia	Whisky alsacien / Whisky d'Alsace	Уіскі Ельзасіян / Уіскі д Альзас
Francia	Eau-de-vie de Cognac	О-де-ві де Коньяк
Francia	Eau-de-vie des Charentes	О-де-ві де Шарант
Francia	Eau-de-vie de Jura	О-де-ві де Жюра

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1915

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Cognac  (La denominazione di "Cognac" può essere integrata dai termini che seguono: — Fine — Grande Fine Champagne — Grande Champagne — Petite Fine Champagne — Petite Champagne — Fine Champagne — Borderies — Fins Bois — Bons Bois)	Коньяк  (La denominazione di "Коньяк" può essere integrata dai termini che seguono: — Фін — Гранд Фін Шампань — Гранд Шампань — Петіт Фін Шампань — Петіт Шампань — Фін Шампань — Бордері — Фан Буа — Бон Буа)
Francia	Fine Bordeaux	Фін Бордо
Francia	Fine de Bourgogne	Фін де Бургонь
Francia	Armagnac	Арманьяк
Francia	Bas-Armagnac	Ба-Арманьяк
Francia	Haut-Armagnac	О Арманьяк
Francia	Armagnac-Ténarèze	Арманьяк-Тенарез
Francia	Blanche Armagnac	Бланш Арманьяк
Francia	Eau-de-vie de vin de la Marne	О-де-ві де вен де ля Марн
Francia	Eau-de-vie de vin originaire d'Aquitaine	О-де-ві де вен орижнер д'Акітен
Francia	Eau-de-vie de vin de Bourgogne	О-де-ві де вен де Бургонь
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Centre-Est	О-де-ві де вен орижнер дю Сантр-Ест
Francia	Eau-de-vie de vin originaire de Franche-Comté	О-де-ві де вен орижнер де Франш-Комте
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Bugey	О-де-ві де вен орижнер дю Бюже
Francia	Eau-de-vie de vin de Savoie	О-де-ві де вен де Савуа

L 161/1916

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Eau-de-vie de vin originaire des Coteaux de la Loire	О-де-ві де вен орижінер де Кото де ля Луар
Francia	Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône	О-де-ві де вен де Кот-дю-Рон
Francia	Eau-de-vie de vin originaire de Provence	О-де-ві де вен орижінер де Прованс
Francia	Eau-de-vie de Faugères / Faugères	О-де-ві де Фожер / Фожер
Francia	Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc	О-де-ві де вен орижінер дю Лангедок
Francia	Brandy français / Brandy de Francia	Бранді франце / Бранді дьо Франц
Francia	Marc de Champagne / Eau-de-vie de marc de Champagne	Мар де Шампань / О-де-ві де мар де Шампань
Francia	Marc d'Aquitaine / Eau-de-vie de marc originaire d'Aquitaine	Мар д'Акитен / О-де-ві де марк орижінер д'Акитен
Francia	Marc de Bourgogne / Eau-de-vie de marc de Bourgogne	Мар де Бургонь / О-де-ві де мар де Бургонь
Francia	Marc du Centre-Est / Eau-de-vie de marc originaire du Centre-Est	Мар дю Сантр-Ест / О-де-ві де мар орижінер дю Сантр-Ест
Francia	Marc de Franche-Comté / Eau-de-vie de marc originaire de Franche-Comté	Мар де Франш-Комте / О-де-ві де мар орижінер де Франш-Комте
Francia	Marc du Bugey / Eau-de-vie de marc originaire de Bugey	Мар дю Бюже / О-де-ві де мар орижінер дю Бюже
Francia	Marc de Savoie / Eau-de-vie de marc originaire de Savoie	Мар де Савуа / О-де-ві де мар орижінер де Савуа
Francia	Marc des Coteaux de la Loire / Eau-de-vie de marc originaire des Coteaux de la Loire	Мар де Кото де ля Луар / О-де-ві де мар орижінер Кото де ля Луар
Francia	Marc des Côtes-du-Rhône / Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône	Мар де Кот-дю-Рон / О-де-ві де мар де Кот-дю-Рон
Francia	Marc de Provence / Eau-de-vie de marc originaire de Provence	Мар де Прованс / О-де-ві де мар орижінер де Прованс
Francia	Marc du Languedoc / Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc	Мар дю Лангедок / О-де-ві де мар орижінер дю Лангедок
Francia	Marc d'Alsace Gewürztraminer	Мар д'Альзас Гевюрцтрамінер

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1917

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Marc de Lorraine	Мар де Лоррен
Francia	Marc d'Auvergne	Мар д'Овернь
Francia	Marc du Jura	Мар дю Жюра
Francia	Mirabelle de Lorraine	Мірабель де Лоррен
Francia	Kirsch d'Alsace	Кірш д'Альзас
Francia	Quetsch d'Alsace	Куч д'Альзас
Francia	Framboise d'Alsace	Фрамбуаз д'Альзас
Francia	Mirabelle d'Alsace	Мірабель д'Альзас
Francia	Kirsch de Fougerolles	Кірш де Фужероль
Francia	Williams d'Orléans	Вільямс д'Орлеан
Francia	Calvados	Кальвадос
Francia	Calvados Pays d'Auge	Кальвадос Пеї д'Ож
Francia	Calvados Domfrontais	Кальвадос Домфронте
Francia	Eau-de-vie de cidre de Bretagne	О-де-ві де сідр де Бретань
Francia	Eau-de-vie de poiré de Bretagne	О-де-ві де пуаре де Бретань
Francia	Eau-de-vie de cidre de Normandie	О-де-ві де сідр де Норманді
Francia	Eau-de-vie de poiré de Normandie	О-де-ві де пуаре де Норманді
Francia	Eau-de-vie de cidre du Maine	О-де-ві де сідр дю Мен
Francia	Eau-de-vie de poiré du Maine	О-де-ві де пуаре дю Мен
Francia	Ratafia de Champagne	Ратафія де Шампань
Francia	Cassis de Bourgogne	Кассіс де Бургонь
Francia	Cassis de Dijon	Кассіс де Діжон
Francia	Cassis de Saintonge	Кассіс де Сентонж
Francia	Cassis du Dauphiné	Кассіс дю Дофіне



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1918

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Francia	Pommeau de Bretagne	Поммо де Бретань
Francia	Pommeau du Maine	Поммо дю Мен
Francia	Pommeau de Normandie	Поммо де Норманді
Francia (Départements Nord (59) e Pas-de-Calais (62))	Genièvre Flandres Artois	Женієвр Фландрс Артуа
Francia, Italia	Génépi des Alpes / Genepi delle Alpi	Женепі дез Альп / Дженепі дельї Альпі
Germania	Münsterländer Korn / Kornbrand	Мюнстерлендер Корн / Корнбранд
Germania	Sendenhorster Korn / Kornbrand	Зенденхорстер Корн / Корнбранд
Germania	Bergischer Korn / Kornbrand	Бергішер Корн / Корнбранд
Germania	Emsländer Korn / Kornbrand	Емслендер Корн / Корнбранд
Germania	Haselünner Korn / Kornbrand	Газепоннер Корн / Корнбранд
Germania	Hasetaler Korn / Kornbrand	Газеталер Корн / Корнбранд
Germania	Deutscher Weinbrand	Дойчер Вайнбранд
Germania	Pfälzer Weinbrand	Пфельцер Вайнбранд
Germania	Schwarzwälder Kirschwasser	Шварцвельдер Кіршвассер
Germania	Schwarzwälder Mirabellenwasser	Шварцвельдер Мірабелленвассер
Germania	Schwarzwälder Williamsbirne	Шварцвельдер Вільямсбірне
Germania	Schwarzwälder Zwetschgenwasser	Шварцвельдер Цветшгенвассер
Germania	Fränkisches Zwetschgenwasser	Френкішес Цветшгенвассер
Germania	Fränkisches Kirschwasser	Френкішес Кіршвассер
Germania	Fränkischer Obstler	Френкішер Обстлер
Germania	Schwarzwälder Himbeergeist	Шварцвельдер Гімбеергајст
Germania	Bayerischer Gebirgsenzian	Баєрішер Гебіргсенціан
Germania	Ostfriesischer Korngenever	Остфрізішер Корнгеневєр
Germania	Steinhäger	Штайнгер

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1919

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Germania	Rheinberger Kräuter	Райнбергер Кройтер
Germania	Berliner Kümmel	Берлінер Кюммель
Germania	Hamburger Kümmel	Гамбургер Кюммель
Germania	Münchener Kümmel	Мюнхенер Кюммель
Germania	Chiemseer Klosterlikör	Кімзеер Клостерлікюр
Germania	Bayerischer Kräuterlikör	Басрішер Кройтерлікюр
Germania	Benediktbeurer Klosterlikör	Бенедіктбойер Клостерлікюр
Germania	Ettaler Klosterlikör	Етталер Клостерлікюр
Germania	Hüttentee	Гюттентее
Germania	Bärwurz	Бервурц
Germania	Königsberger Bärenfang	Кьонігсбергер Беренфан
Germania	Ostpreußischer Bärenfang	Остпрройсішер Беренфан
Germania	Blutwurz	Блютвурц
Germania, Austria, Belgio (Comunità germanofone)	Korn / Kornbrand	Корн / Корнбранц
Grecia	Brandy Αττικής / Brandy of Attica	Бранді Аттікис / Бренді оф Аттіка
Grecia	Brandy Πελοποννήσου / Brandy of the Peloponnese	Бранді Пельопонісу / Бренді оф Пелопоніс
Grecia	Brandy Κεντρικής Ελλάδας / Brandy of central Greece	Бранді Кендрікіс Елядас / Бренді оф Централ Гріс
Grecia	Τσικουδιά / Tsikoudia	Цікудья
Grecia	Τσικουδιά Κρήτης / Tsikoudia of Crete	Цікудья Крітіс
Grecia	Τσίπουρο / Tsipouro	Ціпуρο
Grecia	Τσίπουρο Μακεδονίας / Tsipouro of Macedonia	Ціпуρο Македоніяс
Grecia	Τσίπουρο Θεσσαλίας / Tsipouro of Thessaly	Ціпуρο Фессаліяс
Grecia	Τσίπουρο Τυρνάβου / Tsipouro of Tyrnavos	Ціпуρο Тірनावу

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1920

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Grecia	Ούζο Μυτιλήνης / Ouzo of Mitilene	Узо Мітілініє
Grecia	Ούζο Πλωμαρίου / Ouzo of Plomari	Узо Пломаріу
Grecia	Ούζο Καλαμάτας / Ouzo of Kalamata	Узо Каламатає
Grecia	Ούζο Θράκης / Ouzo of Thrace	Узо Фракіє
Grecia	Ούζο Μακεδονίας / Ouzo of Macedonia	Узо Македоніє
Grecia	Μαστίχα Χίου / Masticha of Chios	Мастіχα Χіу
Grecia	Κίτρο Νάξου / Kitro of Naxos	Κίτρο Наксу
Grecia	Κουμπουάτ Κέρκυρας / Koum Kouat of Corfu	Κίμκουατ Керкірас
Grecia	Τεντούρα / Tentoura	Тентура
Ungheria	Törkölypálinka	Төркөльпалінка
Ungheria	Szatmári Szilvapálinka	Сатмарі Сілвапалінка
Ungheria	Kecskeméti Barackpálinka	Кечкеметі Барацкпалінка
Ungheria	Békési Szilvapálinka	Бекеші Сілвапалінка
Ungheria	Szabolcsi Álmepálinka	Саболчі Алмапалінка
Ungheria	Gönci Barackpálinka	Генці Барацкпалінка
Ungheria, Austria (acquaviti di albicocche prodotte esclusivamente nelle seguenti province austriache: Niederösterreich, Burgenland, Steiermark, Wien)	Pálinka	Палінка
Irlanda	Irish Whiskey / Uisce Beatha Eireannach	Айріш Уіскі / Ішке Баха Еєренок
Irlanda	Irish Cream	Айріш Крім
Irlanda	Irish Poteen / Irish Póitín	Айріш Потін / Айріш Почін
Italia	Brandy italiano	Бренди Італіяно
Italia	Grappa	Граппа
Italia	Grappa di Barolo	Граппа ді Бароло

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1921

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Italia	Grappa piemontese / Grappa del Piemonte	Граппа п'ємонтесе / Граппа дель П'ємонтесе
Italia	Grappa lombarda / Grappa di Lombardia	Граппа ломбарда / Граппа ді Ломбардія
Italia	Grappa trentina / Grappa del Trentino	Граппа трентіна / Граппа дель Трентіно
Italia	Grappa friulana / Grappa del Friuli	Граппа фріулана / Граппа дель Фріулі
Italia	Grappa veneta / Grappa del Veneto	Граппа венета / Граппа дель Венето
Italia	Südtiroler Grappa / Grappa dell'Alto Adige	Зюдтіролер Граппа / Граппа дель Альто Адідже
Italia	Grappa Siciliana / Grappa di Sicilia	Граппа Січіліана / Граппа ді Січілія
Italia	Grappa di Marsala	Граппа ді Марсала
Italia	Südtiroler Williams / Williams dell'Alto Adige	Зюдтіролер Вільямс / Вільямс дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Aprikot / Aprikot dell'Alto Adige	Зюдтіролер Априкот / Априкот дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Marille / Marille dell'Alto Adige	Зюдтіролер Марілле / Марілле дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Kirsch / Kirsch dell'Alto Adige	Зюдтіролер Кірш / Кірш дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Zwetschgeler / Zwetschgeler dell'Alto Adige	Зюдтіролер Цветшгелер / Цветшгелер дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Gravensteiner / Gravensteiner dell'Alto Adige	Зюдтіролер Гравенштайнер / Гравенштайнер дель Альто Адідже
Italia	Südtiroler Golden Delicious / Golden Delicious dell'Alto Adige	Зюдтіролер Голден Делішес / Голден Делішес дель Альто Адідже
Italia	Williams friulano / Williams del Friuli	Вільямс фріулаано / Вільямс дель Фріулі
Italia	Sliwovitz del Veneto	Слівовіц дель Венето
Italia	Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia	Слівовіц дель Фріулі-Венеція Джулія
Italia	Sliwovitz del Trentino-Alto Adige	Слівовіц дель Трентіно-Альто Адідже

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/1922

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Italia	Distillato di mele trentino / Distillato di mele del Trentino	Дістільовано ді mele трентіно / Дістільовано ді mele дель Трентіно
Italia	Williams trentino / Williams del Trentino	Вільямс трентіно / Вільямс дель Трентіно
Italia	Sliwovitz trentino / Sliwovitz del Trentino	Слівовіц трентіно / Слівовіц дель Трентіно
Italia	Aprikot trentino / Aprikot del Trentino	Апрікот трентіно / Апрікот дель Трентіно
Italia	Kirsch Friulano / Kirschwasser Friulano	Кірш Фріуланно / Кіршвассер Фріуланно
Italia	Kirsch Trentino / Kirschwasser Trentino	Кірш Трентіно / Кіршвассер Трентіно
Italia	Kirsch Veneto / Kirschwasser Veneto	Кірш Венето / Кіршвассер Венето
Italia	Südtiroler Enzian / Genziana dell'Alto Adige	Зюдтіролер Енціан / Дженціана дель Альто Адідже
Italia	Genziana trentina / Genziana del Trentino	Дженціана трентіна / Дженціана дель Трентіно
Italia	Mirto di Sardegna	Мірто ді Сарденья
Italia	Liquore di limone di Sorrento	Лікворе ді лимоне ді Сорренто
Italia	Liquore di limone della Costa d'Amalfi	Лікворе ді лимоне дельла Коста д'Амальфі
Italia	Genepi del Piemonte	Дженепі дель П'ємонт
Italia	Genepi della Valle d'Aosta	Дженепі дельла Валле д'Аоста
Italia	Nocino di Modena	Ночіно ді Модена
Italia	Südtiroler Obstler / Obstler dell'Alto Adige	Зюдтіролер Обстлер / Обстлер дель Альто Адідже
Lettonia	Latvijas Dzidrais	Латвіяс Дзідраіс
Lettonia	Rīgas Degvīns	Рігас Дегвінс
Lettonia	Aļļu Ķīmelis	Аллажу Кіменіс
Lituania	Samanė	Самане

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1923

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Lituania	Originali Lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka	Оригінали Літувішка дектінє / Ориджінеп Літуаніяч водка
Lituania	Vilniaus Džinas / Vilnius Gin	Вільняус Джінас / Вільнюс Джін
Lituania	Trejos devynerios	Трейос девінерьос
Lituania	Čepkelių	Чепкелю
Lituania	Trauktinė	Трауктінє
Lituania	Trauktinė Palanga	Трауктінє Паланга
Lituania	Trauktinė Dainava	Трауктінє Дайнава
Lussemburgo	Eau-de-vie de seigle de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє сєгль дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de marc de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє мар дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de pommes de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє помм дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de poires de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє пуар дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de kirsch de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє кірш дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de quetsch de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє куєч дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de mirabelle de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє мірабель дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Eau-de-vie de prunelles de marque nationale luxembourgeoise	О-дє-ві дє прюнель дє марк національ люксембуржуаз
Lussemburgo	Cassis de Beaufort	Кассіс дє Бофор
Polonia	Polska Wódka / Polish Vodka	Польска Вудка / Поліш водка
Polonia	Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej	Вудка жьолова з Ніжини Пупночноподляскєй, ароматизована екстрактем з трави жубровєй
Polonia	Polish Cherry	Поліш Чері

L 161/1924

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Portogallo	Rum da Madeira	Рум да Мадейра
Portogallo	Aguardente de Vinho Douro	Агуарденти д Віню Дору
Portogallo	Aguardente de Vinho Ribatejo	Агуарденти д Віню Рібатежу
Portogallo	Aguardente de Vinho Alentejo	Агуарденти д Віню Алентежу
Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes	Агуарденти д Віню да режію душ вінюш вердеш
Portogallo	Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Агуарденти д Віню да режію душ вінюш вердеш ди Алварінью
Portogallo	Aguardente de Vinho Lourinhã	Агуарденти д Віню Лоурінья
Portogallo	Aguardente Bagaceira Bairrada	Агуарденти Багасейра Байррада
Portogallo	Aguardente Bagaceira Alentejo	Агуарденти Багасейра Алентежу
Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes	Агуарденти Багасейра да режію душ вінюш вердеш
Portogallo	Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes de Alvarinho	Агуарденти Багасейра да режію душ вінюш вердеш ди Алварінью
Portogallo	Medronho do Algarve	Медронью ду Алгарви
Portogallo	Medronho do Buçaco	Медронью ду Бусаку
Portogallo	Aguardente de përa da Lousã	Агуарденте ди пера да Лоуза
Portogallo	Évora anisada	Евора Анізادا
Portogallo	Ginjinha portuguesa	Жінжінья Португеза
Portogallo	Licor de Singeverga	Лікор ди Сінжеверга
Portogallo	Anis português	Аніш португеш
Portogallo	Poncha da Madeira	Понша да Мадейра
Romania	Vinars Târnavе	Вінарс Тирнаве
Romania	Vinars Vaslui	Вінарс Васлуй
Romania	Vinars Murfatlar	Вінарс Мурфатлар
Romania	Vinars Vrancea	Вінарс Вранча

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1925

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Romania	Vinars Segarcea	Вінарс Сегарча
Romania	Pălincă	Палінка
Romania	Țuică Zetea de Medieșu Aurit	Цуйка Зетя де Медіешу Ауріт
Romania	Țuică de Valea Milcovului	Цуйка де Валя Мілковулуй
Romania	Țuică de Buzău	Цуйка де Бузеу
Romania	Țuică de Argeș	Цуйка де Арджеш
Romania	Țuică de Zalău	Цуйка де Залеу
Romania	Țuică Ardelenescă de Bistrița	Цуйка Арделенеска де Бістріца
Romania	Horincă de Maramureș	Хорінка де Марамуреш
Romania	Horincă de Cărmărzana	Хорінка де Камірзана
Romania	Horincă de Seini	Хорінка де Сєїні
Romania	Horincă de Chioar	Хорінка де Кіоар
Romania	Horincă de Lăpuș	Хорінка де Ляпуш
Romania	Tuț de Oaș	Турц де Оаш
Romania	Tuț de Maramureș	Турц де Марамуреш
Slovacchia	Karpatské brandy špeciál	Карпатске брєнні шпєціал
Slovacchia	Bošacká Slivovica	Бошацка Слівовіца
Slovacchia	Laugaricio Vodka	Лаугаріціо Водка
Slovacchia	Spišská Borovička	Спішска Боровічка
Slovacchia	Slovenská Borovička Juniperus	Словєнска боровічка Юніперус
Slovacchia	Slovenská Borovička	Словєнска боровічка
Slovacchia	Inovecká Borovička	Іновецка Боровічка
Slovacchia	Liptovská Borovička	Ліптовска Боровічка
Slovacchia	Demänovka bylinná horká	Деменовка билінна горка



## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L. 161/1926

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Slovacchia	Demänovka Bylinný Likér	Демановка билинний лікер
Slovenia	Brinjevec	Бріневец
Slovenia	Dolenjski sadjevec	Доленьські садевец
Slovenia	Janeževc	Янежевец
Slovenia	Slovenska travarica	Словенска траварица
Slovenia	Pelinkovec	Пелінковец
Slovenia	Orehovec	Ореховец
Slovenia	Domači rum	Домачі рум
Spagna	Ron de Málaga	Рон де Малага
Spagna	Ron de Granada	Рон де Гранада
Spagna	Whisky español	Уіскі Еспаньоль
Spagna	Brandy de Jerez	Бранді де Херес
Spagna	Brandy del Penedés	Бранді дель Пенедес
Spagna	Orujo de Galicia	Орухо де Галісія
Spagna	Aguardiente de sidra de Asturias	Агуардъенте де сідра де Астуріас
Spagna	Gin de Mahón	Хін де Маон
Spagna	Anís español	Аніс Еспаньоль
Spagna	Anís Paloma Monforte del Cid	Аніс Пальома Монфорте дель Сід
Spagna	Hierbas de Mallorca	Ербас де Майорка
Spagna	Hierbas Ibicencas	Ербас Ібісенкас
Spagna	Cazalla	Касая
Spagna	Chinchón	Чінчон
Spagna	Ojén	Охен
Spagna	Rute	Руте
Spagna	Palo de Mallorca	Пальо де Майорка

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1927

Stato membro dell'UE	Denominazione da proteggere	Trascrizione nei caratteri dell'alfabeto ucraino
Spagna	Ratafia catalana	Ратафія Каталяна
Spagna	Cantueso Alicantino	Кантуесо Алікантино
Spagna	Licor café de Galicia	Лікор кафе де Галісія
Spagna	Licor de hierbas de Galicia	Лікор де ербас де Галісія
Spagna	Pacharán navarro	Пачаран наварро
Spagna	Pacharán	Пачаран
Spagna	Aguardiente de hierbas de Galicia	Агуарпъенте де ербас де Галісія
Spagna	Aperitivo Café de Alcoy	Аперітіво кафе де Альхой
Spagna	Herbero de la Sierra de Mariola	Ерберо деіа Сієрра де Маріола
Spagna	Ronmiel	Ронмієль
Spagna	Ronmiel de Canarias	Ронмієль де Канаріяс
Svezia	Svensk Vodka / Swedish Vodka	свенск водка / суїцш водка
Svezia	Svensk Aquavit / Svensk Akvavit / Swedish Aquavit	свенск акуавіт / свенск аквавіт / суїцш акуавіт
Svezia	Svensk Punsch / Swedish Punch	свенск пунш / суїцш панш
Regno Unito	Plymouth Gin	Плімут джін
Regno Unito (Scozia)	Scotch Whisky	Скотч уїскі

Dichiarazione comune riguardo al diritto di utilizzare determinate denominazioni

L'Ucraina si riserva il diritto di utilizzare, a fini commerciali, determinate denominazioni che sono nomi di unità geografiche del suo territorio, quali:

- Шарин,
- Добрушине,
- Тарнава,
- Карпатські (карпатський),
- Троян,
- Бистриця,
- Марамурець,
- Боровичі,

L 161/1928

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- Оріховець,
- Самбір
- Брестів
- Переяславське
- Віднів
- Вербиця
- Драгово
- Карлівка
- Лозниця
- Люблинець
- Мельники
- Загора
- Нове село
- Русів
- Слов'янськ
- Сливине
- Чорноморський район
- Болярка
- Чехи
- Мельнич
- Мельниця
- Коса
- Коси
- Македони
- Кропи
- Аркадія
- Іонине
- Коропи
- Маркопіль
- Мартини
- Шампанія,
- Пипа
- Бурпей

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1929

- Кодак
- Мелені
- Корна
- Брем
- Лядова
- Романів
- Вільне
- Шарин
- Ірпінь
- Рені
- Славута
- Красногірка
- Іжаківка
- Тиха
- Земляне
- Таврія
- Созань
- Баба-Даг
- Біла Криниця
- Долинська
- Приморськ
- Приморське
- Приморський
- Дунайсько
- Стреків (стреківський)
- Карпати
- Карпати Вербовець (вербовецький)
- Карпати Тарнавка (тарнавський)
- Карпати Долинне, Долинка
- Карпати Ступаківка (ступаківський)
- Карпати Загора (загорський)
- Житані (житанський)

L 161/1930

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

— Врубівський

— Теково (теківський)

— Радонинка

— Філянівка (філянівський)

— Гонтівка (гонтівський)

— Вінниця (вінницький)

— Велика Тур'я

— Мала Тур'я

— Нове Місто

— Черняхів

— Михайлівка (михайлівський)

— Молцовка (молцовський)

— Галичина (Галичина)

o nomi comuni nella lingua ucraina:

Med; in italiano miele (diminutivo: Medok)

Kawa; in italiano caffè

conformemente alle disposizioni del titolo IV, capo 9 (Proprietà intellettuale), sottosezione 3 (Indicazioni geografiche), del presente Accordo, in particolare a norma dell'articolo 204 (Ambito di protezione delle indicazioni geografiche).

Dichiarazione comune riguardante la denominazione "Karop"

L'Ucraina può continuare ad utilizzare la denominazione "Karop" sul proprio territorio per un vino fortificato, prodotto conformemente ai seguenti requisiti principali:

- produzione da uve e mosto locali;
- arresto della fermentazione tramite aggiunta di alcole etilico;
- gradazione alcolica del prodotto finale: 15 - 17 % in vol. alc.
- contenuto di zuccheri del prodotto finale: 140 - 200 g/l.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1931

## ALLEGATO XXIII DEL CAPO 10

## GLOSSARIO DEI TERMINI

Il seguente glossario mira ad illustrare il significato di alcuni termini impiegati nel capo 10 (concorrenza), del titolo IV, del presente accordo. Questo glossario non è giuridicamente vincolante e sono fatte salve le disposizioni di cui a tale capo.

- a) **Regioni ove il tenore di vita è anormalmente basso o ove si ha una grave forma di sottoccupazione:** regioni in cui la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto all'Unione europea nel suo insieme. Tale condizione è soddisfatta se una regione o un'entità amministrativa geografica subnazionale, con una popolazione media dagli 800 000 ai 3 000 000 di abitanti circa, ha un prodotto interno lordo pro capite (PIL), misurato in standard di potere d'acquisto (SPA), inferiore al 75 % della media dell'Unione.
- b) **Grave turbamento:** turbamento che colpisce l'intera economia della Parte interessata o uno dei suoi Stati membri. Un turbamento non è considerato grave ai fini della presente sezione se è limitato a una delle regioni o a parti del territorio di una delle Parti.
- c) **Servizi di interesse economico generale (SIEG):** attività economiche che le autorità pubbliche considerano di particolare importanza per i cittadini e che non sarebbero fornite (o sarebbero fornite a condizioni diverse) senza l'intervento pubblico. L'attività deve presentare caratteristiche speciali rispetto all'interesse economico generale di altre attività economiche.
- d) **Imprese pubbliche:** qualsiasi impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina.
- e) **Diritti esclusivi:** diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, normativa o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o di esercitare un'attività.
- f) **Diritti speciali:** diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese che, in una determinata area geografica, e senza rispettare criteri obiettivi, proporzionali e non discriminatori,
- limitano a due o più il numero di tali imprese autorizzate a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o
  - designano alcune imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un servizio o ad esercitare un'attività, o
  - conferiscono ad una o più imprese vantaggi giuridici o normativi che riducono sensibilmente la capacità di qualsiasi altra impresa di prestare il medesimo servizio o di esercitare la medesima attività, nella stessa area geografica, a condizioni sostanzialmente equivalenti.
- g) **Importante progetto di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti:** un progetto è importante e di comune interesse europeo o di comune interesse delle Parti solo se:
- i) gli aiuti riguardano un progetto le cui condizioni di realizzazione sono definite chiaramente, compresi i partecipanti e gli obiettivi;
  - ii) il progetto è di comune interesse europeo, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto non deve limitarsi ad uno Stato membro o agli Stati membri che lo realizzano, ma deve estendersi all'UE nel suo insieme,
- oppure
- è di comune interesse delle Parti, nel senso che il vantaggio conseguito dall'obiettivo del progetto deve estendersi ad entrambe le Parti;

L. 161/1932

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- iii) il progetto riveste grande importanza tenuto conto della sua natura ed entità; deve essere un progetto significativo rispetto agli obiettivi ed essere di dimensioni considerevoli.
- h) Monopolo di Stato a carattere commerciale: i monopoli di Stato a carattere commerciale sono monopoli attraverso i quali le autorità nazionali, regionali o locali o altri organismi pubblici di qualsiasi tipo di una Parte sono in una posizione, di diritto o di fatto, che consente loro di sorvegliare, determinare o influenzare sensibilmente, direttamente o indirettamente, le importazioni o le esportazioni fra le Parti. Le disposizioni del presente accordo in materia di monopoli di Stato a carattere commerciale si applicano anche ai monopoli delegati dalle Parti.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1933

## ALLEGATO XXIV DEL CAPO 14

## REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

## DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Al capo 14 (Risoluzione delle controversie), del titolo IV, del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:

"esperto" è una persona incaricata da una Parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

"collegio arbitrale" è un collegio costituito in conformità dell'articolo 307 del presente accordo;

"arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 del presente accordo;

"assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

"Parte attrice" è la Parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 306 del presente accordo;

"Parte convenuta" è la Parte accusata di aver agito in contrasto con il presente accordo;

"rappresentante di una Parte" è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una Parte, che rappresenta la Parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo;

"giorno" è un giorno di calendario.

2. Salvo altrimenti concordato, la Parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, comprese le spese degli arbitri, sono tuttavia ripartite tra le Parti.

## NOTIFICHE

3. Le Parti e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento mediante consegna contro ricevuta, spedizione postale raccomandata, corriere, fax, telex, telegramma o altro mezzo di telecomunicazione che permetta di attestare l'avvenuto invio.
4. Una Parte fornisce all'altra e a ciascuno degli arbitri una copia di ogni sua comunicazione scritta. Una copia del documento è inoltre fornita in formato elettronico.
5. Tutte le notifiche, comprese le domande di consultazione, sono indirizzate al ministero degli Affari esteri dell'Ucraina e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa rilevanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per il recapito di un documento cada in un giorno festivo dell'Ucraina o delle istituzioni dell'Unione europea, il documento può essere recapitato il giorno lavorativo successivo.

## AVVIO DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

8. Salvo diversamente convenuto, le Parti si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le Parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi l'onorario e il rimborso delle spese degli arbitri, che vengono stabiliti secondo le norme dell'OMC.



## COMUNICAZIONI INIZIALI

9. La Parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La Parte convenuta trasmette la sua replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui è stata trasmessa la comunicazione scritta iniziale.

## FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI

10. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Il collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
11. Salvo ove diversamente disposto nel presente accordo e fatte salve le disposizioni di cui al punto 24, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
12. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
13. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non può essere delegata.
14. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata dalle disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati, un collegio arbitrale può adottare una procedura appropriata, a condizione che tale procedura garantisca parità di trattamento tra le Parti e sia compatibile con le disposizioni del presente accordo e dei suoi allegati.
15. Il collegio arbitrale, qualora ritenga necessario modificare un termine applicabile ai procedimenti o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, comunica per iscritto alle Parti le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessari. I termini di cui all'articolo 310, paragrafo 2, del presente accordo non sono modificabili senza l'accordo delle Parti.

## SOSTITUZIONE

16. In caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un arbitro, è designato un sostituto in conformità dell'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.
17. Se una Parte ritiene che un arbitro non soddisfi i requisiti del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, deve informarne l'altra Parte entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze relative alla violazione del codice di condotta da parte dell'arbitro.
18. a) Se una Parte ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono l'arbitro designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.  
b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna Parte può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.  
c) Se, in seguito a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa i requisiti del codice di condotta, egli designa un nuovo arbitro, estratto a sorte tra le persone di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo, tra le quali rientrava l'arbitro da sostituire. Se l'arbitro da sostituire era stato designato dalle Parti a norma dell'articolo 307, paragrafo 2, del presente accordo, il sostituto viene estratto a sorte tra le persone proposte dalla Parte attrice e dalla Parte convenuta in conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo arbitro avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta al presidente del collegio arbitrale.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1935

19. a) Se una Parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi i requisiti del codice di condotta, le Parti si consultano e, di comune accordo, sostituiscono il presidente designando un sostituto conformemente alla procedura di cui all'articolo 307, paragrafi 3 e 4, del presente accordo.
- b) Qualora le Parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna di esse può chiedere che la questione sia sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone selezionate per fungere da presidente a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo. Il nominativo di tale persona è estratto a sorte, in presenza delle Parti, dal presidente del comitato per il commercio o da un suo delegato. La decisione di tale persona circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.
- c) Se tale persona decide che il presidente in questione non soddisfa i requisiti del codice di condotta, essa designa un nuovo presidente, estratto a sorte tra le persone rimanenti di cui all'articolo 323, paragrafo 1, del presente accordo, che possono fungere da presidente. La designazione del nuovo presidente avviene in presenza delle Parti ed entro cinque giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente paragrafo.
20. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 16, 17, 18 e 19.

## AUDIZIONI

21. Consultate le Parti e gli altri membri del collegio arbitrale, il presidente fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle Parti. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla Parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo delle Parti, il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.
22. Salvo che le Parti non convengano altrimenti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la Parte attrice è l'Ucraina e a Kiev se la Parte attrice è l'Unione europea.
23. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle Parti.
24. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
25. Le seguenti persone possono presenziare ad un'audizione, pubblica o no:
- a) i rappresentanti delle Parti;
  - b) gli esperti delle Parti;
  - c) il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; e
  - d) gli assistenti degli arbitri.
- Solo i rappresentanti e gli esperti delle Parti possono rivolgersi al collegio arbitrale.
26. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna Parte trasmette al collegio arbitrale l'elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione procederanno a argomentazioni orali per conto della Parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.
27. Le audizioni dei collegi arbitrali sono aperte al pubblico, a meno che le Parti non decidano che si svolgano parzialmente o totalmente a porte chiuse. Il collegio arbitrale si riunisce comunque a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una Parte contengano informazioni riservate.

28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla Parte attrice e alla Parte convenuta:

Argomentazione

- a) argomentazione della Parte attrice
- b) argomentazione della Parte convenuta

Confutazione

- a) argomentazione della Parte attrice
- b) controreplica della Parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle Parti in qualsiasi momento dell'audizione.

30. Il collegio arbitrale predispose la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso alle Parti quanto prima.

31. Entro 10 giorni dalla data dell'audizione ciascuna Parte può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

DOMANDE SCRITTE

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le Parti in qualsiasi momento di un procedimento. Ciascuna delle Parti riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

33. Ciascuna Parte trasmette all'altra una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna Parte viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra Parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

RISERVATEZZA

34. Le Parti e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse, come previsto al punto 27. Ciascuna Parte e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni comunicate in via riservata al collegio arbitrale dall'altra Parte. Qualora una Parte trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra Parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta ad una Parte di rendere pubblica la propria posizione, nella misura in cui essa non contiene informazioni riservate.

CONTATTI UNILATERALI

35. Il collegio arbitrale non si incontra né entra in contatto con una Parte in assenza dell'altra Parte.

36. Nessun membro del collegio arbitrale può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle Parti o con entrambe in assenza degli altri arbitri.

COMUNICAZIONI AMICUS CURIAE

37. Salvo diverso accordo tra le Parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche interessate stabilite nei territori delle Parti, purché vengano presentate entro 30 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, compresi gli eventuali allegati, e riguardino direttamente le questioni di fatto e di diritto esaminate dal collegio arbitrale. Il collegio arbitrale può decidere di imporre un limite di pagine per tali comunicazioni.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1937

38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, compresi il luogo di stabilimento, la natura delle sue attività e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale.
39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi alle disposizioni di cui sopra. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo gli argomenti di fatto o di diritto contenuti in dette comunicazioni. Le comunicazioni ricevute dal collegio arbitrale conformemente alla presente disposizione sono sottoposte alle Parti per eventuali osservazioni.

## CASI URGENTI

40. Nei casi urgenti di cui all'articolo 310, paragrafo 2, del presente accordo, il collegio arbitrale adegua opportunamente i termini di cui al presente regolamento di procedura.

## TRADUZIONE E INTERPRETAZIONE

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 305 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera b), del presente regolamento di procedura, le Parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
42. Se le Parti non si accordano su una lingua di lavoro comune, ciascuna Parte provvede, sostenendo i relativi costi, alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte nella lingua scelta dall'altra Parte e la Parte convenuta provvede alla traduzione simultanea delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle Parti.
43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle Parti.
44. I costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle Parti.
45. Le Parti possono formulare osservazioni su qualsiasi versione tradotta di un documento elaborato conformemente al presente regolamento di procedura.

## CALCOLO DEI TERMINI

46. Qualora, in ragione dell'applicazione del punto 7 del presente regolamento di procedura, una Parte riceva un documento in una data diversa da quella in cui lo stesso documento è pervenuto all'altra Parte, i termini calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento del documento sono calcolati con decorrenza dalla data di ricevimento più tardiva.

## ALTRE PROCEDURE

47. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui all'articolo 312, paragrafo 2, all'articolo 313, paragrafo 2, all'articolo 315, paragrafo 3, e all'articolo 316, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di queste altre procedure.

## ALLEGATO XXV DEL CAPO 15

**CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEI COLLEGI ARBITRALI E I MEDIATORI****Definizioni**

1. Nel presente codice di condotta:

- a) "arbitro" è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 307 del presente accordo;
- b) "mediatore" è la persona che conduce un procedimento di mediazione in conformità al capo 15 (Meccanismo di mediazione) del titolo IV;
- c) "candidato" è una persona, il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 323 del presente accordo, proposta per la nomina a membro di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 307 del presente accordo;
- d) "assistente" è una persona che, su mandato di un arbitro o di un mediatore, svolge ricerche o assiste l'arbitro o il mediatore;
- e) "procedimento", salvo diversa indicazione, è un procedimento del collegio arbitrale o un procedimento di mediazione a norma del presente accordo;
- f) "personale", in relazione a un arbitro o a un mediatore, sono le persone poste sotto la direzione e il controllo dell'arbitro o del mediatore, ad eccezione degli assistenti.

**Responsabilità procedurali**

2. I candidati e l'arbitro o il mediatore sono tenuti ad evitare qualsiasi irregolarità e sospetto di irregolarità, a essere indipendenti e imparziali, a evitare i conflitti d'interesse diretti e indiretti nonché a osservare norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex candidati, gli ex arbitri o gli ex mediatori devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti da 15 a 18 del presente codice di condotta.

**Obblighi di dichiarazione**

- 3. Prima di essere confermato quale arbitro o mediatore a norma del presente accordo, ogni candidato deve dichiarare l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
- 4. I candidati, gli arbitri o i mediatori sono tenuti a comunicare le questioni attinenti a violazioni reali o potenziali del presente codice di condotta esclusivamente al comitato per il commercio, affinché siano esaminate dalle Parti.
- 5. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore è tenuto a continuare a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e ha l'obbligo di dichiararli. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro o mediatore di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. Il membro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al comitato per il commercio, affinché siano esaminati dalle Parti.

**Doveri degli arbitri o dei mediatori**

- 6. In seguito alla nomina, ciascun arbitro o mediatore esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
- 7. Gli arbitri o i mediatori esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1939

8. Ciascun arbitro o mediatore prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i suoi assistenti e il suo personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Fatto salvo l'articolo 330 del presente accordo, un arbitro o un mediatore non può avere contatti unilaterali relativi al procedimento.

**Indipendenza e imparzialità degli arbitri o dei mediatori**

10. Ciascun arbitro o mediatore deve essere indipendente e imparziale ed evitare di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità; non deve essere influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una Parte o dal timore di critiche.
11. Nessun arbitro o mediatore può, direttamente o indirettamente, contrarre obblighi o accettare vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare, o apparire d'ostacolo, a una corretta esecuzione delle sue funzioni.
12. Nessun arbitro o mediatore può servirsi della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati e ogni arbitro o mediatore evita qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterlo influenzare.
13. Ciascun arbitro o mediatore si adopera affinché il suo comportamento o il suo giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, familiare o sociale.
14. Ogni arbitro o mediatore deve evitare di allacciare qualsiasi relazione o di acquisire interessi finanziari tali da influire sulla sua indipendenza o che potrebbero ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità.

**Obblighi degli ex arbitri o mediatori**

15. Gli ex arbitri o mediatori devono astenersi da qualsiasi atto che possa suscitare il sospetto che abbiano esercitato le proprie funzioni con parzialità o abbiano tratto vantaggio dalle decisioni o dai lodi del collegio arbitrale o da un parere consultivo.

**Riservatezza**

16. Gli arbitri o i mediatori o gli ex arbitri o mediatori non divulgano né si avvalgono di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Nessun arbitro può divulgare, in tutto o in parte, il lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione conformemente al presente accordo.
18. Nessun arbitro o ex arbitro può, in alcun momento, divulgare le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

## ALLEGATI DEL TITOLO V: COOPERAZIONE ECONOMICA E SETTORIALE

## ALLEGATO XXVI DEL CAPO 1

## COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI

1. L'Unione europea e l'Ucraina istituiscono un "meccanismo di allarme rapido" inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.
2. Ai fini del presente allegato, per "situazione di emergenza" si intende una situazione che occasiona notevoli problemi/l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.
3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro ucraino responsabile dell'energia e il membro della Commissione europea competente per l'energia.
4. Le Parti provvedono in comune a una valutazione tempestiva dei rischi e dei problemi potenziali collegati all'approvvigionamento e alla domanda di materiali e prodotti energetici, in particolare nell'ambito del memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore dell'energia tra l'Unione europea e l'Ucraina del 1° dicembre 2005, e ne rendono conto regolarmente ai coordinatori.
5. La Parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra Parte.
6. Nei casi di cui al paragrafo 5 del presente allegato, i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica tra le altre cose le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le Parti.
7. Su notifica come da paragrafo 6 del presente allegato, ciascuna Parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Ciascuna Parte reagisce prontamente alla valutazione fornita dall'altra Parte e la completa con eventuali informazioni di cui dispone.
8. Se una Parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra Parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine a un rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni che dovranno cominciare entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6 del presente allegato. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:
  - elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;
  - elaborare raccomandazioni per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o per superare una situazione di emergenza;
  - elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune alle Parti per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando eventualmente di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.
9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.
10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza o a superare una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1941

11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività, subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.
12. All'insorgere di una situazione di emergenza, i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio che esamini le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi e ne prenda nota in modo obiettivo. Il gruppo è formato da:
  - rappresentanti di entrambe le Parti;
  - rappresentanti delle imprese energetiche delle Parti;
  - rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle Parti;
  - esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle Parti.
13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.
14. Dal momento in cui si palesano le circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento della procedura di applicazione del meccanismo di allarme rapido, e fino al momento in cui cessa il rischio di situazione di emergenza o si risolve la soluzione di emergenza, ciascuna Parte si impegna al massimo per minimizzare le conseguenze negative per l'altra Parte. Entrambe le Parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le Parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Ucraina e l'Unione europea.
15. Ciascuna Parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.
16. Le Parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiate la cui natura è ritenuta riservata. Le Parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative dell'Ucraina, o dell'Unione europea e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
17. Le Parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.
18. Le Parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.
19. Una violazione del meccanismo non può motivare una procedura di risoluzione delle controversie prevista dal presente accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le Parti non possono peraltro basarsi sui seguenti elementi o presentarli come prove:
  - le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra Parte nel corso della procedura, oppure
  - il fatto che l'altra Parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo.



## ALLEGATO XXVII DEL CAPO I

**COOPERAZIONE IN MATERIA DI ENERGIA, INCLUSE LE QUESTIONI NUCLEARI**

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

**Energia elettrica**

Direttiva 2003/54/CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, modificato dalla decisione 2006/770/CE della Commissione

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Direttiva 2005/89/CE concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

**Gas naturale**

Direttiva 2003/55/CE relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 1775/2005 relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

Direttiva 2004/67/CE concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

**Petrolio**

Direttiva 2006/67/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 3 anni e sono attuate entro 11 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Prospezione e ricerca di idrocarburi**

Direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tenendo presenti gli articoli (12 e 13) sulle disposizioni riguardanti gli aspetti commerciali dell'energia di cui al capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1943

**Efficienza energetica**

Direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 3 anni e sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/32/CE concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici

Calendario: le disposizioni della direttiva si riflettono nella legislazione ucraina entro 5 anni e sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni;
- regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade;
- regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico;
- regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici;
- regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio;
- direttiva 92/42/CEE del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
- direttiva 96/57/CE sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
- direttiva 2000/55/CE sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti.

Calendario: le disposizioni della direttiva quadro e delle rilevanti misure di attuazione vigenti ("direttive e regolamenti derivati") sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le nuove direttive e/o i nuovi regolamenti derivati sono attuati in base a calendari stabiliti nelle direttive/regolamenti stessi previa modifica del presente allegato in linea con le disposizioni istituzionali di cui al titolo VII del presente accordo e come notificato da parte ucraina.

Direttiva 92/75/CEE concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti

Direttive/regolamenti di esecuzione:

- direttiva 2003/66/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni;
- direttiva 2002/40/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico;
- direttiva 2002/31/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico;

L. 161/1944

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- direttiva 98/13/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico;
- direttiva 97/17/CE della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie ad uso domestico modificata dalla direttiva 1999/9/CE della Commissione;
- direttiva 96/60/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche;
- direttiva 95/13/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria ad uso domestico;
- direttiva 95/12/CE della Commissione per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici ad uso domestico.

Calendario: le disposizioni della direttiva quadro e delle rilevanti misure di attuazione vigenti ("direttive e regolamenti derivati") sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le nuove direttive e/o i nuovi regolamenti derivati sono attuati in base a calendari stabiliti nelle direttive/regolamenti stessi previa modifica del presente allegato in linea con le disposizioni istituzionali di cui al titolo VII del presente accordo e come notificato da parte ucraina.

#### Nucleare

Direttiva 96/29/Euratom che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/122/Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1945

## ALLEGATO XXVIII DEL CAPO A

## FISCALITÀ

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

**Imposte indirette**

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Calendario: le disposizioni della direttiva, ad eccezione degli articoli da 5 a 8, 20, 33, da 40 a 42, 79, da 100 a 101, da 123 a 130, da 140 a 142, 145, 146, paragrafo 1, lettera b), 147, 155, da 164 a 166, da 170 a 171, 175, 203, 205, 209, 210, 212, 219, da 238 a 240, 245, 254, 258, da 274 a 280, da 293 a 294, da 370 a 395, da 396 a 400, da 402 a 410, da 411 a 413 (disposizioni applicabili agli Stati membri dell'UE) e degli articoli da 281 a 294, da 295 a 305, da 306 a 325, da 326 a 332, da 333 a 343, da 348 a 349 e da 358 a 369 (sui regimi fiscali speciali) sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

— sezione 3 sui limiti quantitativi;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate progressivamente in funzione dei bisogni futuri dell'Ucraina in materia di tutela ambientale e efficienza energetica che potrebbero risultare in particolare in esito ai negoziati internazionali sui cambiamenti climatici post 2012.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE

— articolo 1;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, dell'articolo 18 e dell'articolo 19, il cui calendario di attuazione è stabilito dal consiglio di associazione.

L. 161/1946

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, relativamente alla categoria di prodotto intermedio definita dalla direttiva.

Articolo 7, paragrafo 2, articoli 8, 9, 10, 11, 12, articolo 14, paragrafi 1, 2 e 4, articoli 18 e 19 della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (codificazione)

---

ALLEGATO XXIX DEL CAPO 5

STATISTICHE

L'*acquis* in campo statistico di cui al titolo V (Cooperazione economica e settoriale), capo 5 (Statistiche), articolo 355, è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello *Statistical Requirements Compendium*, che è considerato dalle Parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello *Statistical Requirements Compendium* in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea EUROSTAT al seguente indirizzo:

<http://epp.eurostat.ec.europa.eu>

---

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1947

## ALLEGATO XXX DEL CAPO 6

## AMBIENTE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

**Governance ambientale e integrazione delle tematiche ambientali in altri settori di intervento**

Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione)

Per i progetti che rientrano nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2013 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Agli altri progetti si applicano le seguenti disposizioni:

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e della procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di misure per la notifica pubblica dell'esito delle decisioni in merito alla concessione o al rifiuto dell'autorizzazione (articolo 9).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di una procedura per decidere per quali piani o programmi è necessaria una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3);

L 161/1948

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

— introduzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia ambientale e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6);

— introduzione di accordi con i paesi confinanti per lo scambio di informazioni e per la consultazione (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di dispositivi pratici per rendere le informazioni ambientali disponibili al pubblico e delle relative eccezioni (articoli 3 e 4);

— assicurare che le informazioni ambientali siano rese accessibili al pubblico dalle autorità pubbliche (articolo 3, paragrafo 1);

— introduzione di procedure di revisione delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale alle informazioni ambientali (articolo 6);

— introduzione di un sistema di divulgazione delle informazioni ambientali al pubblico (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

— introduzione di dispositivi di informazione del pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d));

— introduzione di un dispositivo di consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3);

— introduzione di un dispositivo per tener conto dei commenti e delle opinioni del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione delle soglie di valutazione superiore e inferiore (articolo 5), dei valori obiettivo e dei valori limite (articoli 13 e 14, articolo 16, paragrafo 2, articolo 17, paragrafo 1) e dell'obiettivo di riduzione dell'esposizione al PM<sub>2,5</sub> (articolo 15, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1949

— istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9);

— introduzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati dove i livelli di inquinanti superano i valori limite / valori obiettivo (articolo 23);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per biossido di zolfo, biossido di azoto, ossidi di azoto, piombo, benzene, monossido di carbonio, ozono, PM 10 e PM 2,5 entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— definizione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati dove sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— definizione delle soglie di valutazione superiori e inferiori (articolo 4, paragrafo 6) e dei valori obiettivo (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuale per arsenico, nickel, cadmio e benzo(a)pirene entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.

— istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3 e articolo 4, paragrafo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— introduzione di un sistema per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4);

— adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria ambiente rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo in base alla situazione esistente in Ucraina. Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina affinché i requisiti della direttiva siano pienamente soddisfatti.



L 161/1950

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE, modificata dalle direttive 2000/71/CE, 2003/17/CE e 2009/30/CE e dal regolamento (CE) 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- esecuzione di una valutazione del consumo nazionale di carburanti;
- definizione di un sistema di controllo della qualità dei carburanti (articolo 8);
- divieto di commercializzazione di benzina contenente piombo (articolo 3, paragrafo 1);
- permesso di commercializzare benzina senza piombo, combustibile diesel e gasoli utilizzati per i motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali solo se conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4);
- introduzione di un sistema regolamentare per le circostanze eccezionali e di un sistema di raccolta dei dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti (articoli 7 e 8).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CE relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE, modificata dal regolamento (CE) 1882/2003 e dalla direttiva 2005/33/CE

Per i combustibili utilizzati per scopi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, tutte le disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2012 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia. Ai combustibili utilizzati per altri scopi si applicano le seguenti disposizioni:

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- divieto di utilizzare combustibili pesanti e gasoli con un tenore di zolfo superiore ai valori stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- applicazione dei valori limite di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articolo 4 bis e 4 ter).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/63/CE sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione di tutti i terminali di caricamento e scaricamento della benzina (articolo 2);

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1951

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di caricamento presso terminali e stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento dalle cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- garantire i requisiti di conformità di tutti i tubi di raccolta delle autocisterne e delle cisterne mobili (articoli 4 e 5).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II);
- definizione di requisiti che garantiscano che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### Gestione dei rifiuti e delle risorse

Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di un dispositivo di recupero totale dei costi secondo il principio "chi inquina paga" e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che svolgono operazioni di recupero o smaltimento, con obblighi specifici per la gestione di rifiuti pericolosi (capo IV della direttiva 2008/98/CE);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- creazione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV della direttiva 2008/98/CE).

L. 161/1952

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- classificazione delle discariche (articolo 4);
- elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5);
- introduzione di un sistema di domande di autorizzazioni e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, articolo 11, articolo 12 e articolo 14);
- introduzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13);
- elaborazione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14);
- introduzione di un sistema di costi (articolo 10);
- garantire che i rifiuti collocati a discarica siano trattati (articolo 6).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate per gli impianti esistenti entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Per gli impianti entrati in funzione dopo la firma del presente accordo, le disposizioni della direttiva sono attuate dalla data di entrata in vigore dell'accordo stesso.

Direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- creazione di un sistema che obblighi gli operatori a elaborare piani di gestione dei rifiuti (individuazione e classificazione delle strutture di deposito; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9);
- introduzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17);
- introduzione di procedure di gestione e monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10);
- introduzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12);
- inventario delle strutture di deposito dei rifiuti chiuse (articolo 20).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Qualità delle acque e gestione delle risorse idriche, compreso l'ambiente marino**

Direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, modificata dalla decisione n. 2455/2001/CE e dalla direttiva 2009/31/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di una definizione legislativa dell'unità territoriale nazionale di zonazione dei bacini idrografici;

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1953

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di una legislazione nazionale adeguata (regolamento sulla direzione bacini) che attribuisca alla "direzione bacini" le funzioni di cui all'articolo 3 della direttiva 2000/60/CE;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione dei distretti idrografici e introduzione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione dei piani (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

L 161/1954

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di una strategia per l'ambiente marino in cooperazione con gli Stati membri dell'Unione (articoli 5 e 6);
- valutazione iniziale delle acque marine, definizione del buono stato ecologico e di traguardi e indicatori ambientali (articolo 5 e articoli da 8 a 10);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma di monitoraggio per la valutazione continua e l'aggiornamento periodico dei traguardi (articoli 5 e 11);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma di misure volte a conseguire un buono stato ecologico (articoli 5 e 13).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane, modificata dalla direttiva 98/15/CE, dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) No 1137/2008

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 e dal regolamento (CE) 596/2009

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

- elaborazione delle norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5);

- introduzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7);

- introduzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1955

Direttiva 91/676/CE relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di piani d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati (articolo 5);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— elaborazione di programmi di controllo (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### Protezione della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— individuazione e designazione di zone di protezione speciali per specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— adozione di misure di conservazione speciali per proteggere specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro l'1.1.2015 come indicato nel protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia.

— elaborazione di un sistema generale di protezione per tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle cacciate costituiscono un sottoinsieme particolare, e divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, 7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, modificata dalle direttive 97/62/CE e 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

— adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

L 161/1956

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- inventario e designazione dei siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compreso il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'adozione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- adozione delle misure necessarie alla conservazione di questi siti (articolo 6);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- creazione di un sistema di controllo dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV se pertinente per l'Ucraina (articolo 12);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- introduzione di un meccanismo per promuovere l'educazione e l'informazione generale (articolo 22).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Inquinamento e rischi industriali**

Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- individuazione delle installazioni che necessitano un'autorizzazione (allegato I);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

- attuazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (articolo 14, paragrafi da 3 a 6, e articolo 15, paragrafi da 2 a 4);

Calendario: al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti disposizioni da parte dell'Ucraina per le installazioni esistenti.

- introduzione di un sistema integrato di autorizzazioni (articoli da 6 a 9 e articolo 13);

- introduzione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d), e articolo 23, paragrafo 1);

- definizione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V);

- elaborazione di programmi mirati a ridurre le emissioni annuali totali negli impianti esistenti (opzionalmente la definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32).

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1957

Calendario: il consiglio di associazione definisce, in via del tutto prioritaria, il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le installazioni nuove. Il consiglio di associazione definisce inoltre il calendario di attuazione di queste disposizioni da parte dell'Ucraina per le installazioni esistenti. Il calendario non pregiudica le scadenze di cui al protocollo sull'adesione dell'Ucraina al trattato della Comunità dell'energia relative agli impianti di combustione di pertinenza della Comunità dell'energia. Le installazioni esistenti sono quelle che hanno ricevuto un'autorizzazione nei 5 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo e che siano entrate in funzione nei 6 anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità interessate;
- creazione di sistemi di registrazione delle informazioni sugli impianti interessati e di notifica di incidenti rilevanti (articoli 13 e 14).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### Cambiamenti climatici e protezione dello strato d'ozono

Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2004/101/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di un sistema per individuare gli impianti interessati e i gas a effetto serra (allegati I e II);
- elaborazione di un piano nazionale di assegnazione per distribuire le quote di emissioni agli impianti (articolo 9);
- introduzione di un sistema per rilasciare autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra e rilascio di quote di emissioni da scambiare in ambito nazionale tra gli impianti ucraini (articolo 4 e articoli da 11 a 13);
- introduzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e esecuzione e di procedure di consultazione pubblica (articolo 9, articoli da 14 a 17, articolo 19 e articolo 21).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione/adeguamento di requisiti di formazione e certificazione nazionali per il personale e le imprese interessate (articolo 5);
- introduzione di sistemi di comunicazione per l'acquisizione dei dati sulle emissioni nei settori interessati (articolo 6);
- introduzione di un sistema di sanzioni (articolo 13).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



L 161/1958

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, modificato dai regolamenti (CE) n. 2038/2000, (CE) n. 2039/2000, (CE) n. 1804/2003, (CE) n. 2077/2004, (CE) n. 29/2006, (CE) n. 1366/2006, (CE) n. 1784/2006, (CE) n. 1791/2006 e (CE) n. 2007/899 e dalle decisioni n. 2003/160/CE, n. 2004/232/CE e 2007/54/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di divieti per le sostanze controllate, compreso l'impiego di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2010 e di tutti gli idroclorofluorocarburi entro il 2020 (articoli 4 e 5);
- introduzione di un limite quantitativo per l'impiego di bromuro di metile per quarantena e trattamento anteriore al trasporto al livello dell'impiego medio degli anni 1996, 1997 e 1998 (articolo 4);
- graduale soppressione dell'immissione sul mercato di sostanze vergini di idroclorofluorocarburi entro il 2015 (articolo 4);
- introduzione dell'obbligo di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 16);
- introduzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 17).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### Organismi geneticamente modificati

Sugli organismi geneticamente modificati (OGM) una parte importante dell'*acquis* dell'Unione è altresì compresa nel capo 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie) del titolo IV (Scambi e questioni commerciali).

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, modificata dalle decisioni 2002/623/CE e 2002/811/CE, dai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e (CE) n. 1830/2003 e dalla direttiva 2008/27/CE

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- graduale eliminazione dei marcatori di resistenza agli antibiotici per gli OGM immessi in commercio ai sensi della parte C e per gli OGM autorizzati a norma della parte B (articolo 4, paragrafo 2);
- introduzione di un efficace sistema di controllo e ispezione che garantisca il rispetto delle disposizioni della direttiva, in particolare per quanto riguarda gli OGM non autorizzati (articolo 4, paragrafo 5);
- introduzione di procedure di notifica preventiva delle emissioni a norma della parte B (articolo 6) e della parte C (articolo 13);
- introduzione di procedure di valutazione del rischio delle emissioni a norma della parte B (articoli da 6 a 11) e della parte C (articoli da 13 a 24);
- introduzione di un registro pubblico per la localizzazione delle emissioni a norma della parte B (articolo 31, paragrafo 3, lettera a);
- introduzione di un registro pubblico per la localizzazione degli OGM coltivati in virtù della parte C (articolo 31, paragrafo 3, lettera b));
- introduzione di procedure di consultazione del pubblico e, se opportuno, di determinati gruppi (articolo 9);
- introduzione di una procedura in forza della quale il notificante trasmette alla o alle autorità competenti i risultati dell'emissione (articolo 10);
- garantire il rispetto dei requisiti specificati per l'etichettatura e l'imballaggio dei prodotti immessi in commercio (articolo 21);
- garantire la riservatezza delle informazioni e la tutela della proprietà intellettuale (articolo 25).

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1959

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- introduzione di procedure per gli OGM destinati all'emissione deliberata nell'ambiente (articoli da 4 a 8);
- introduzione di procedure per gli OGM destinati all'uso diretto nell'alimentazione umana o animale o alla lavorazione (articoli 9 e 10) e per gli OGM destinati ad uso confinato (articolo 11);
- introduzione di procedure per l'identificazione e la documentazione di accompagnamento (articolo 12) e per la notifica del transito di OGM (articolo 13);
- introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 16).

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

- adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti;
- classificazione dei microrganismi geneticamente modificati (MGM) e obbligo per gli utilizzatori di eseguire valutazioni dei rischi (articolo 4);
- applicazione dei principi generali e delle appropriate misure di contenimento e delle altre misure di protezione di cui all'allegato IV (articolo 5);
- introduzione di procedure di notifica (articoli da 6 a 9);
- introduzione dei criteri per i piani di emergenza (articoli da 13 a 15);
- introduzione di un sistema che tuteli la riservatezza (articolo 18).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/1960

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

ALLEGATO XXXI DEL CAPO 6

AMBIENTE

Attuazione da parte ucraina del protocollo di Kyoto e di tutti i criteri di ammissibilità per potersi avvalere pienamente dei meccanismi di Kyoto

Elaborazione di un piano d'azione a lungo termine (post 2012) di attenuazione dei cambiamenti climatici e relativo adattamento

Elaborazione e attuazione di misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1961

## ALLEGATO XXXII DEL CAPO 7

## TRASPORTI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

1) **Trasporto su strada**

## Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli immatricolati per la prima volta dopo il 1° gennaio 2008 e destinati al trasporto nazionale.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i veicoli immatricolati nell'Unione europea unicamente nei loro spostamenti sulla rete stradale internazionale "E" di cui all'allegato I dell'accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) del 15 novembre 1975. Entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione si pronuncia sull'estensione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva all'intera rete e a tutti i veicoli.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di merci, entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli destinati al trasporto internazionale di persone e entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti gli autoveicoli.

## Condizioni di sicurezza

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

— introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 3);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7);

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— requisiti per gli esami di guida (allegati II e III).

Calendario: queste disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

L 161/1962

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su strada e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale su strada.

#### Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/85 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate, per il trasporto nazionale, entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio

— articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I.

Calendario: queste disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutte le imprese di trasporto dedite al traffico internazionale e entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per tutte le altre.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il trasporto internazionale e 5 entro anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il trasporto nazionale.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto internazionale e entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per i conducenti nell'ambito di operazioni di trasporto nazionale.

#### Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni della direttiva saranno attuate quando l'Ucraina deciderà di riscuotere pedaggi e diritti d'utenza per l'uso delle sue infrastrutture.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1963

2) **Trasporto su rotaia****Accesso al mercato e alle infrastrutture****Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie**

— indipendenza gestionale e risanamento finanziario (articoli 2, 3, 4, 5 e 9);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto (articoli 6, 7 e 8);

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie**

— introduzione delle licenze alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 (ad eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15.

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza**

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo**

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Condizioni tecniche e di sicurezza****Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)**

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità**

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, con particolare attenzione all'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva che autorizza l'Ucraina a applicare requisiti più severi di quelli attualmente in vigore nella sua legislazione.

**Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose**

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose nel traffico internazionale su rotaia e entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale.

L 161/1964

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

**Standardizzazione contabile e statistica**

Regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Interoperabilità**

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Trasporto combinato**

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Altri aspetti**

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo mentre il termine di attuazione degli articoli 13, 16 e 17 sarà deciso dal consiglio di associazione.

**3) Trasporto aereo**

— Conclusione e attuazione di un accordo globale su uno spazio aereo comune.

— Indipendentemente dalla conclusione dell'accordo per uno spazio aereo comune europeo, garantire l'attuazione e l'elaborazione coordinata di accordi bilaterali sui servizi aerei tra l'Ucraina e gli Stati membri, modificati dall'"accordo orizzontale".

**4) Trasporto marittimo**

**Sicurezza marittima, Stato di bandiera/società di classificazione**

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1965

**Stato di approdo**

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri**

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull'attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Monitoraggio del traffico**

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Norme tecniche e operative****Navi passeggeri**

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Petroliere**

Regolamento (CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio

Il calendario per il ritiro delle navi cisterna a scafo singolo segue quello specificato dalla convenzione MARPOL del 1973.

**Navi portarinfuse**

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.



L 161/1966

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

**Equipaggio**

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Ambiente**

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Condizioni tecniche**

Direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, valida fino al 18 maggio 2012

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Condizioni sociali**

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST) - Allegato: Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, ad eccezione della clausola 16

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, ad eccezione della clausola 16 che sarà attuata entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l'applicazione delle disposizioni relative all'orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Sicurezza marittima**

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti

Calendario: le disposizioni della direttiva (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali

Calendario: le disposizioni del regolamento (tranne quelle riguardanti le ispezioni della Commissione) sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**5) Vie di navigazione interna****Funzionamento del mercato**

Direttiva 96/75/CE del Consiglio relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1967

**Accesso alla professione**

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/50/CE del Consiglio riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Sicurezza**

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Calendario: le disposizioni della direttiva sono recepite nell'ambito della Commissione del Danubio.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo per tutti i trasporti di merci pericolose per vie navigabili interne nel traffico internazionale e entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo per il traffico nazionale.

**Servizi d'informazione fluviale**

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità



Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

## ALLEGATO XXXIII DEL CAPO 7

## TRASPORTI

1. Le Parti riconoscono l'importanza di migliorare le connessioni dei trasporti per renderle più agevoli, sicure e affidabili. Un tale sviluppo è nell'interesse reciproco dell'Unione e dell'Ucraina. Le Parti intendono cooperare al fine di sviluppare le connessioni dei trasporti, in particolare tramite:
  - a) la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e eliminazione delle strozzature infrastrutturali;
  - b) la cooperazione nell'ambito del Gruppo di esperti per i trasporti nel partenariato orientale, che inquadra in modo permanente la cooperazione in materia di trasporti tra l'UE e i partner orientali, orientandola ai risultati;
  - c) la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare le infrastrutture;
  - d) l'ulteriore sviluppo in Ucraina di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano efficacia e trasparenza alla pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, ai diritti d'uso e ai finanziamenti;
  - e) azioni volte a facilitare il transito frontaliere, in linea con le disposizioni in materia di dogane dal presente accordo miranti a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per garantire flussi di trasporto più fluidi tra l'Ucraina, i partner regionali e l'Unione europea;
  - f) lo scambio di migliori pratiche sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;
  - g) tenendo presenti, se rilevanti, le disposizioni ambientali previste dal presente accordo, in particolare le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali e le direttive sulla natura e sulla qualità dell'aria;
  - h) lo sviluppo di sistemi efficaci per la gestione del traffico, quali ERTMS a livello regionale, che assicurino redditività e interoperabilità elevata qualità.
2. Le Parti prendono nota delle mappe indicative fornite dall'Ucraina e intendono cooperare al fine di creare in Ucraina una rete di trasporto strategica collegata alle rete transeuropea di trasporto e alle reti della regione.
3. Le Parti cercano di individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica dell'Ucraina.
4. Mappe

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI



L 161/1970

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## ALLEGATO XXXIV DEL CAPO 13.

**DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE**

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Prima direttiva del Consiglio 68/151/CEE, del 9 marzo 1968, sul coordinamento delle salvaguardie richieste dagli Stati membri per la protezione degli interessi dei membri e dei terzi alle società secondo gli intendimenti del secondo comma dell'articolo 58 del trattato, per rendere siffatte salvaguardie equivalenti in tutta la Comunità, modificata dalla direttiva 2003/58/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, modificata dalle direttive 92/101/CEE e 2006/68/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, modificata dalla direttiva 2007/63/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Dodicesima direttiva 89/667/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1971

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

## ALLEGATO XXXV DEL CAPO. 13

**DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE**

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

29.5.2014

TF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1973

## ALLEGATO XXXVI DEL CAPO 13

**DIRITTO SOCIETARIO, GOVERNO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE**

- Principi OCSE sul governo societario (*OECD Principles on Corporate Governance*)
- Raccomandazione 2004/913/CE della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate
- Raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza

## ALLEGATO XXXVII DEL CAPO 15

**POLITICA IN MATERIA DI AUDIOVISIVI**

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla:

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, abrogata dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera del 1989

Calendario: non applicabile



## ALLEGATO XXXVIII DEL CAPO 17

**AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE**

I regolamenti, le direttive, le decisioni, le raccomandazioni e le comunicazioni dell'UE qui elencati sono i riferimenti legislativi utili per l'Ucraina quanto prenderà in considerazione di avvicinare progressivamente la propria legislazione in un settore o per un prodotto specifico.

**Politica della qualità**

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, segnatamente il titolo III "Misure regolamentari" e l'articolo 117 sui controlli, modificato dal regolamento (CE) n. 491/2009, del 25 maggio 2009, e incorporato nel regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007 (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V "Controlli nel settore vitivinicolo"

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

**Agricoltura biologica**

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

**Culture geneticamente modificate**

Raccomandazione della Commissione, del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la coesistenza tra culture transgeniche, convenzionali e biologiche

**Biodiversità**

Regolamento (CE) n. 870/2004 del Consiglio, del 24 aprile 2004, che istituisce un programma comunitario concernente la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura e che abroga il regolamento (CE) n. 1467/94

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1975

Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli

Regolamento (CEE) n. 890/78 della Commissione, del 28 aprile 1978, relativo alle modalità di certificazione del luppolo

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi (Versione codificata)

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione, del 7 marzo 2005, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

Articolo 157 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

L 161/1976

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Regolamento (CE) n. 1345/2005 della Commissione, del 16 agosto 2005, recante modalità d'applicazione del regime dei titoli d'importazione nel settore dell'olio d'oliva

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Articoli 123, 126, 177 e 178 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Articolo 171 *quater octies*, articolo 171 *quater nonies* e articolo 171 *quater undecies* della rettifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

Regolamento (CE) n. 507/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (Versione codificata)

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Regolamento (CE) n. 223/2008 della Commissione, del 12 marzo 2008, relativo alle condizioni e alle procedure di riconoscimento delle organizzazioni di produttori di bachi da seta

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

#### **Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali**

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1977

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

Rettifica del regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

Regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio, del 5 dicembre 1994, che stabilisce norme per i grassi da spalmare

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione (Versione codificata)

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

## ALLEGATO XXXIX DEL CAPO 20

## PROTEZIONE DEI CONSUMATORI

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

**Sicurezza dei prodotti**

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/329/CE della Commissione, del 21 aprile 2008, che impone agli Stati membri di assicurare che i giocattoli magnetici commercializzati rechino un'avvertenza riguardante i rischi che pongono per la salute e la sicurezza

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni della decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Commercializzazione**

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali")

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Diritto dei contratti**

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Clausole abusive**

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza - Dichiarazione del Consiglio e del Parlamento europeo sull'articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione della Commissione sull'articolo 3, paragrafo 1, primo trattino

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1979

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso"

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Vendita a domicilio**

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Servizi finanziari**

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori e che modifica la direttiva 90/619/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE e 98/27/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Credito al consumo**

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Ricorso**

Raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

Raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

#### **Esecuzione**

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)**

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori ("Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori")

Calendario: le disposizioni del regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

## ALLEGATO XI DEL CAPO. 21

**COOPERAZIONE IN MATERIA DI OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ**

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

**Diritto del lavoro**

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES - Allegato: Accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori - Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**Antidiscriminazione e uguaglianza di genere**

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1981

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/34/CE del Consiglio, del 3 giugno 1996, concernente l'accordo quadro sul congedo parentale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### Salute e sicurezza sul lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Le attrezzature di lavoro già messe a disposizione dei lavoratori nell'impresa e/o nello stabilimento entro il termine per l'attuazione della direttiva devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)



Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 5 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo. I luoghi di lavoro già funzionanti prima del termine per l'attuazione della direttiva devono rispettare, quanto prima possibile e non oltre 9 anni da detto termine, le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/382/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 80/1107/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio - versione codificata della direttiva 90/394/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE - versione codificata della direttiva 90/679/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1983

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

L 161/1984

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE e 2000/39/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di associazione definisce il calendario di attuazione delle seguenti direttive da parte dell'Ucraina:

- Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
- Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1985

## ALLEGATO XLI DEL CAPO 22

## SANITÀ PUBBLICA

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

**Tabacco**

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

**Malattie trasmissibili**

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: queste disposizioni sono attuate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

**Sangue**

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

L. 161/1986

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Tessuti, cellule e organi**

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

#### **Salute mentale e tossicodipendenze**

Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

#### **Alcol**

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

#### **Tumori**

Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

#### **Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza**

Raccomandazione 2007/718/CE del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza

Calendario: non sono necessarie iniziative legislative.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1987

ALLEGATO XLII DEL CAPO 23

**ISTRUZIONE, FORMAZIONE E GIOVENTÙ**

- Raccomandazione 2006/143/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sul proseguimento della cooperazione europea in materia di certificazione della qualità nell'istruzione superiore
- Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (GU C 111 del 6.5.2008, pag. 1)

## ALLEGATI DEL TITOLO VI COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

## ALLEGATO XLIII DEL TITOLO VI

## COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

## Disposizioni antifrode e controllo

## Definizioni

Ai fini del titolo VI (Cooperazione finanziaria e disposizioni antifrode) del presente accordo valgono le definizioni di seguito.

Costituisce "irregolarità" qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'Unione europea, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.

Costituisce "frode" qualsiasi atto o omissione intenzionale riguardante:

- a) l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio dell'Unione o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
- b) la mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto;
- c) la distrazione dei fondi per fini diversi da quelli per cui erano stati inizialmente concessi.

Costituisce "corruzione attiva" l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri a un funzionario pubblico, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Costituisce "corruzione passiva" l'azione deliberata del funzionario pubblico che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere o omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'Unione.

Si ritiene vi sia "conflitto di interessi" in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione ad un osservatore esterno.

È "indebitamente versato" un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'Unione.

L'"Ufficio europeo per la lotta antifrode" (OLAF) è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa e conduce indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode, dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.

L'"agenzia governativa per i finanziamenti" è l'autorità amministrativa dell'Ucraina competente a ricevere le risorse finanziarie dall'Unione al fine di attuare l'assistenza finanziaria dell'UE.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1989

**Articolo 1****Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione in ambito operativo**

1. Ai fini della corretta esecuzione del presente allegato, le autorità competenti dell'Ucraina e dell'Unione si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle Parti.
2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode può convenire con la controparte ucraina di intensificare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accomodamenti operativi con le autorità ucraine su indagini specifiche.
3. Alla trasmissione dei dati personali si applica l'articolo 10 dell'allegato XLIII del presente accordo.

**Articolo 2****Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione**

1. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'UE e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2. Le autorità dell'Ucraina e dell'Unione adottano misure atte a prevenire e rettificare pratiche di corruzione attiva e passiva e a evitare conflitti di interessi in tutte le fasi delle procedure di aggiudicazione degli appalti o di concessione delle sovvenzioni o nella fase attuativa dei relativi contratti.
3. Le autorità ucraine informano la Commissione circa le misure preventive adottate. La Commissione informa le autorità ucraine circa l'eventuale evoluzione delle proprie misure preventive.
4. Quando gli strumenti di assistenza finanziaria sono attuati in gestione decentrata o in gestione centralizzata indiretta, la Commissione ha facoltà di assumere elementi di prova in forza dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del 25 giugno 2002.

La Commissione ha inoltre facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.

A tal fine le competenti autorità ucraine forniscono in tempi ragionevoli alla Commissione le informazioni da questa richieste sull'attuazione dei fondi dell'UE e la mettono al corrente quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle proprie procedure o sistemi.

5. Le autorità ucraine possono ricorrere alle competenze della Commissione quando introducono o attuano nuove misure preventive.

**Articolo 3****Indagini e azione penale**

Le Parti assicurano che casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi siano investigati e perseguiti in base a controlli nazionali o dell'UE. Se necessario l'Ufficio europeo per la lotta antifrode può assistere le competenti autorità ucraine in questo compito.

**Articolo 4****Comunicazione delle irregolarità**

1. Le competenti autorità ucraine trasmettono quanto prima alla Commissione informazioni di cui sono a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione, irregolarità o conflitto di interessi in relazione all'attuazione dei fondi dell'UE. I presunti casi di frode e corruzione sono comunicati anche all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.
2. Le competenti autorità ucraine rendono conto di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati in forza del presente articolo. Al termine di ogni anno civile le competenti autorità ucraine informano la Commissione circa l'assenza di casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare.



3. Se opportuno, la Commissione trasmette alle competenti autorità ucraine informazioni rilevanti sulle tendenze e i modus operandi in tema di frode e corruzione.

4. Il consiglio di associazione definisce le modalità di trasmissione delle informazioni dalle competenti autorità ucraine alla Commissione.

#### Articolo 5

##### Revisioni contabili

1. La Commissione e la Corte dei conti europea controllano la legittimità e la regolarità di tutte le spese connesse all'attuazione dei fondi dell'UE e accertano la sana gestione finanziaria.

Le revisioni contabili si effettuano in base agli impegni e ai pagamenti e hanno luogo tanto sui documenti quanto, in caso di necessità, sul posto, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o partecipi alla loro attuazione. Le revisioni contabili possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario interessato e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.

I revisori della Commissione o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla Corte dei conti europea possono eseguire controlli documentari o sul posto e revisioni contabili nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'UE o che partecipi alla loro attuazione o presso relativi subappaltatori in Ucraina.

2. La Commissione e la Corte dei conti europea hanno diritto di accesso ai siti, ai lavori, ai documenti e a tutte le informazioni necessarie, anche in formato elettronico, per eseguire dette revisioni. Questo diritto di accesso deve essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche ucraine e esplicitamente sancito negli appalti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.

3. Sono soggetti ai controlli e alle revisioni di cui sopra tutti i contraenti e subcontraenti che abbiano percepito fondi dell'UE, direttamente o indirettamente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e le istituzioni ucraine di controllo degli Stati membri cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

#### Articolo 6

##### Controlli sul posto

1. Nell'ambito del presente accordo, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode è autorizzato a eseguire sul territorio ucraino controlli e verifiche sul posto finalizzati a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea contro le frodi e altre irregolarità conformemente al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell'11 novembre 1996.

Nell'eseguire i controlli e le verifiche sul posto, i funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode tengono conto, se necessario, le norme previste dalla legislazione ucraina.

2. L'Ufficio europeo per la lotta antifrode prepara e conduce i controlli e le verifiche sul posto in stretta collaborazione con le autorità ucraine preposte alla lotta antifrode.

Le autorità ucraine ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto onde fornire il sostegno necessario. A tal fine i funzionari delle competenti autorità ucraine possono partecipare ai controlli e alle verifiche sul posto.

3. Se interessate, le competenti autorità ucraine possono condurre i controlli e le verifiche sul posto congiuntamente all'Ufficio europeo per la lotta antifrode.

4. Se i beneficiari dei fondi dell'UE si oppongono a un controllo o a una verifica sul posto, le autorità ucraine prestano ai funzionari dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode, nel rispetto della normativa nazionale, l'assistenza necessaria per permettere loro di adempiere la missione di controllo e verifica sul posto.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1991

**Articolo 7****Misure e sanzioni amministrative**

Ferma restando l'applicazione del diritto penale ucraino, la Commissione può imporre misure e sanzioni amministrative in conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

**Articolo 8****Recuperi**

1. Le autorità ucraine adottano le misure atte a recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati dall'agenzia governativa per i finanziamenti.

Quando l'attuazione dei fondi dell'UE è affidata alle autorità ucraine, la Commissione ha facoltà di recuperare i fondi dell'UE indebitamente versati, nello specifico tramite rettifiche finanziarie. La Commissione tiene conto delle misure adottate dalle autorità ucraine per evitare che i fondi dell'UE interessati vadano perduti.

La Commissione consulta l'Ucraina a questo riguardo, prima di prendere una decisione di recupero. Il consiglio di associazione dirime eventuali controversie sui recuperi.

2. Quando la Commissione attua i fondi dell'UE direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni ricomprese nel campo di applicazione del capitolo sulla cooperazione finanziaria del presente accordo che adottano e impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili in Ucraina nel rispetto dei seguenti principi:

- a) l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Ucraina; la formula esecutiva è apposta alla decisione, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo ucraino designerà a tal fine, informandone la Commissione e la Corte di giustizia dell'Unione europea;
- b) assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest'ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all'organo competente, secondo l'ordinamento ucraino;
- c) l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni ucraine.

3. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo ucraino. L'esecuzione forzata ha luogo secondo le disposizioni procedurali ucraine. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea.

4. Le sentenze della Corte di giustizia dell'UE pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto ricompreso nel campo di applicazione del presente allegato hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

**Articolo 9****Riservatezza**

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente allegato sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata dalla legislazione ucraina a informazioni analoghe e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Queste informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'UE, negli Stati membri o in Ucraina, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle Parti.

**Articolo 10.****Protezione dei dati**

1. I dati personali vengono comunicati solo se necessario per l'applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti dell'Ucraina o dell'UE, a seconda dei casi. Per la comunicazione, il trattamento o l'elaborazione dei dati personali in un caso specifico, in linea con l'articolo 15 le autorità competenti ucraine si attengono alla loro legislazione nazionale pertinente, e le autorità dell'UE si attengono alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

2. Detta comunicazione rispetta in particolare gli standard della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (ETS n. 108), firmata il 28 gennaio 1981, e del protocollo addizionale alla convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato dei dati a carattere personale, concernente le autorità di controllo ed i flussi transfrontalieri (ETS n. 181), firmato l'8 novembre 2001.

3. Si applicano inoltre i seguenti principi:

- a) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve adottano le misure del caso per correggere, cancellare o congelare i dati personali il cui trattamento non è conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti e esatti o risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Le rettifiche, cancellazioni e congelamenti dei dati vanno inoltre notificati all'altra parte;
- b) su richiesta, l'autorità che riceve i dati personali informa l'autorità che li ha comunicati circa il loro uso e i risultati ottenuti;
- c) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L'eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell'autorità che li comunica;
- d) l'autorità che comunica i dati e l'autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento dei dati.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1993

## ALLEGATO XLIV DEL TITOLO VI

## COOPERAZIONE FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE

L'Ucraina provvede nei termini convenuti ad avvicinare progressivamente la propria legislazione alla seguente normativa dell'Unione

— Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee del 26 luglio 1995:

— articolo 1: disposizioni generali

— articolo 2, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

— articolo 3: responsabilità penale dei dirigenti delle imprese.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

— articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2: definizioni pertinenti,

— articolo 2: corruzione passiva,

— articolo 3: corruzione attiva,

— articolo 5, paragrafo 1: adozione delle misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive;

— articolo 7 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee:

— articolo 1: definizioni,

— articolo 2: riciclaggio di denaro;

— articolo 3: responsabilità delle persone giuridiche,

— articolo 4: sanzioni per le persone giuridiche,

— articolo 12 laddove fa riferimento all'articolo 3 della convenzione.

Calendario: le disposizioni sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

**PROTOCOLLO I****relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa****INDICE**

TITOLO I	DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1	Definizioni
TITOLO II	DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"
Articolo 2	Requisiti generali
Articolo 3	Cumulo nell'Unione europea
Articolo 4	Cumulo in Ucraina
Articolo 5	Prodotti interamente ottenuti
Articolo 6	Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati
Articolo 7	Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Articolo 8	Unità di riferimento
Articolo 9	Accessori, pezzi di ricambio e utensili
Articolo 10	Assortimenti
Articolo 11	Elementi neutri
TITOLO III	REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 12	Principio di territorialità
Articolo 13	Trasporto diretto
Articolo 14	Esposizioni
TITOLO IV	RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 15	Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi
TITOLO V	PROVA DELL'ORIGINE
Articolo 16	Requisiti generali
Articolo 17	Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 18	Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 19	Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 20	Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza
Articolo 21	Contabilità separata
Articolo 22	Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1995

- Articolo 23 Esportatore autorizzato
- Articolo 24 Validità della prova dell'origine
- Articolo 25 Presentazione della prova dell'origine
- Articolo 26 Importazioni con spedizioni scaglionate
- Articolo 27 Esonero dalla prova dell'origine
- Articolo 28 Documenti di accompagnamento
- Articolo 29 Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi
- Articolo 30 Discordanze ed errori formali
- Articolo 31 Importi espressi in euro
- TITOLO VI METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
- Articolo 32 Assistenza reciproca
- Articolo 33 Controllo delle prove dell'origine
- Articolo 34 Risoluzione delle controversie
- Articolo 35 Sanzioni
- Articolo 36 Zone franche
- TITOLO VII CEUTA E MELILLA
- Articolo 37 Attuazione del protocollo
- Articolo 38 Condizioni speciali
- TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI
- Articolo 39 Modifiche del protocollo
- ELENCO DEGLI ALLEGATI
- Allegato I: Note introduttive all'elenco dell'allegato II
- Allegato II: Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
- Allegato III: Facsimile del certificato di circolazione EUR.1 e della domanda di certificato di circolazione EUR.1
- Allegato IV: Dichiarazione su fattura
- Dichiarazioni comuni
- Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra
- Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino
- Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo 1

## TITOLO I

## DISPOSIZIONI GENERALI

## Articolo 1

## Definizioni

Ai fini del presente protocollo s'intende per:

- a) "fabbricazione", qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compresi il montaggio e le operazioni specifiche;
- b) "materiale", qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte, ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
- c) "prodotto", il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione;
- d) "merci", sia i materiali che i prodotti;
- e) "valore in dogana", il valore determinato conformemente all'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (accordo OMC sul valore in dogana);
- f) "prezzo franco fabbrica", il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante dell'Unione europea o dell'Ucraina nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto;
- g) "valore dei materiali", il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Ucraina;
- h) "valore dei materiali originari", il valore di detti materiali definito, mutatis mutandis, alla lettera g);
- i) "valore aggiunto", la differenza tra il prezzo franco fabbrica e il valore in dogana di ciascuno dei materiali utilizzati originario degli altri paesi di cui agli articoli 3 e 4 del presente protocollo o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nell'Unione europea o in Ucraina;
- j) "capitoli" e "voci", i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato" o "SA";
- k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce;
- l) "spedizione", i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero contemplati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura;
- m) il termine "territori" comprende anche le acque territoriali.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1997

## TITOLO II

## DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI "PRODOTTI ORIGINARI"

## Articolo 2

**Requisiti generali**

1. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Unione europea:
  - a) i prodotti interamente ottenuti nell'Unione europea a norma dell'articolo 5 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti nell'Unione europea in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nell'Unione europea di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.
2. Ai fini dell'applicazione del presente accordo, si considerano prodotti originari dell'Ucraina:
  - a) i prodotti interamente ottenuti in Ucraina ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;
  - b) i prodotti ottenuti in Ucraina in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Ucraina di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo.

## Articolo 3

**Cumulo nell'Unione europea**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo sono considerati originari dell'Unione europea i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Ucraina, secondo le disposizioni del protocollo sulle norme relative all'origine allegate all'accordo, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni all'interno dell'Unione europea, oltre a quelle previste all'articolo 7 del presente protocollo. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

## Articolo 4

**Cumulo in Ucraina**

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 2, del presente protocollo sono considerati originari dell'Ucraina i prodotti fabbricati al suo interno utilizzando materiali originari dell'Unione europea, secondo le disposizioni del protocollo sulle norme relative all'origine allegate all'accordo, a condizione che questi materiali siano stati sottoposti ad altre operazioni in Ucraina, oltre a quelle previste all'articolo 7 del presente protocollo. Non è necessario che tali materiali abbiano subito lavorazioni o trasformazioni sufficienti.

## Articolo 5

**Prodotti interamente ottenuti**

1. Si considerano "interamente ottenuti" nell'Unione europea o in Ucraina:
  - a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino;
  - b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
  - c) gli animali vivi, ivi nati e allevati;



L 161/1998

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- d) i prodotti provenienti da animali vivi ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali dell'Unione europea o dell'Ucraina, dalle loro navi;
- g) i prodotti ottenuti a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f);
- h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime, compresi gli pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purché abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
- k) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a j) del presente articolo.

2. Le espressioni "le loro navi" e "le loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) del presente articolo, si riferiscono unicamente alle navi e alle navi officina:

- a) che sono immatricolate o registrate in uno Stato membro dell'Unione europea o in Ucraina,
- b) che battono bandiera di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina,
- c) che appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina, o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina e di cui, inoltre, per quanto riguarda le società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno metà del capitale appartiene a tali Stati o a enti pubblici o a cittadini di detti Stati;
- d) il cui comandante e i cui ufficiali sono tutti cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina;
- e)
- e) il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, da cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina.

#### Articolo 6

##### Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati

1. Ai fini dell'articolo 2 del presente protocollo, i prodotti che non sono interamente ottenuti si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo.

Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati dall'accordo, la lavorazione o la trasformazione cui devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario perché soddisfa le condizioni indicate nell'elenco è impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso è incorporato non gli si applicano, e non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/1999

2. In deroga al paragrafo 1, i materiali non originari che, in base alle condizioni indicate nell'elenco, non dovrebbero essere utilizzati nella fabbricazione di un prodotto, possono essere ugualmente utilizzati a condizione che:

- a) il loro valore totale non superi il 10 per cento del prezzo franco fabbrica del prodotto;
- b) l'applicazione del presente paragrafo non comporti il superamento di una delle percentuali indicate nell'elenco relativo al valore massimo dei materiali non originari.

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati dai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le disposizioni dell'articolo 7 del presente protocollo.

#### Articolo 7

##### Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal rispetto o meno dei requisiti dell'articolo 6 del presente protocollo, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
- b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
- c) il lavaggio, la pulitura, la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
- d) la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
- e) le operazioni di pittura e lucidatura;
- f) la mondata, la sbiancatura parziale o totale, la lucidatura e la brillatura di cereali e riso;
- g) le operazioni per colorare lo zucchero o formare zollette di zucchero, la molitura parziale o totale dello zucchero cristallizzato;
- h) la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
- i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
- j) il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
- k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
- l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
- m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse, compresa la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
- n) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
- o) il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a n);
- p) la macellazione di animali.

2. Nel determinare se la lavorazione o trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nell'Unione europea o in Ucraina su quel prodotto.

#### Articolo 8

##### Unità di riferimento

1. L'unità da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo è il prodotto specifico adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato.

Ne consegue che:

- a) quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato in un'unica voce, secondo il sistema armonizzato, l'intero complesso costituisce l'unità di riferimento;
- b) quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, ogni prodotto va considerato singolarmente nell'applicare le disposizioni del presente protocollo.

2. Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

#### Articolo 9

##### Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e il cui prezzo è compreso nel prezzo di questi ultimi o che non sono fatturati separatamente, si considerano un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

#### Articolo 10

##### Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

#### Articolo 11

##### Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l'origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua produzione:

- a) energia e combustibile;
- b) impianti e attrezzature;
- c) macchine e utensili;
- d) merci che non entrano e che non sono destinate a entrare nella composizione finale del prodotto.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2001

## TITOLO III

## REQUISITI TERRITORIALI

## Articolo 12

## Principio di territorialità

1. Le condizioni enunciate al titolo II relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario devono essere rispettate senza interruzione nell'Unione europea o in Ucraina, fatto salvo il disposto degli articoli 3 e 4 del presente protocollo e del paragrafo 3 del presente articolo.

2. Fatti salvi gli articoli 3 e 4 del presente protocollo, le merci originarie esportate dall'Unione europea o dall'Ucraina verso un altro paese e successivamente reimportate sono considerate non originarie, a meno che non si fornisca alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

a) le merci reimportate sono le stesse merci che erano state esportate;

e

b) esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

3. L'acquisizione del carattere di prodotto originario alle condizioni enunciate al titolo II del presente protocollo non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina sui materiali esportati dall'Unione europea o dall'Ucraina e successivamente reimportati, purché:

a) i suddetti materiali siano interamente ottenuti nell'Unione europea o in Ucraina o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo prima della loro esportazione;

e

b) alle autorità doganali siano fornite prove soddisfacenti del fatto che:

i) le merci reimportate derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati;

e

ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale è addotto il carattere originario.

4. Ai fini del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni enumerate al titolo II del presente protocollo concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina. Tuttavia, se all'elenco dell'allegato II del presente protocollo si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della Parte interessata e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina in applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono superare la percentuale indicata.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, per "valore aggiunto totale" si intendono tutti i costi sostenuti al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina, compreso il valore dei materiali aggiunti.

6. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell'elenco dell'allegato II del presente protocollo e che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo.

L 161/2002

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

7. I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti di cui ai capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato.

8. Le lavorazioni o trasformazioni contemplate dalle disposizioni del presente articolo, effettuate al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina, sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o di un sistema analogo.

#### Articolo 13

##### Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dal presente accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo trasportati direttamente tra l'Unione europea e l'Ucraina. Tuttavia, il trasporto dei prodotti in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di altri territori, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato.

I prodotti originari possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli dell'Unione europea o dell'Ucraina.

2. La prova che sono state soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 viene fornita alle autorità doganali del paese importatore presentando:

- a) un titolo di trasporto unico per il passaggio dal paese di esportazione fino all'uscita dal paese di transito; o
- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
  - i) una descrizione esatta dei prodotti;
  - ii) la data di scarico e ricarico dei prodotti e, se del caso, il nome delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati;
- e
- iii) la certificazione delle condizioni in cui è avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito; o
- c) in mancanza dei suddetti documenti, qualsiasi documento probatorio.

#### Articolo 14

##### Esposizioni

1. I prodotti originari spediti per un'esposizione in un paese diverso dall'Unione europea e dall'Ucraina e venduti, dopo l'esposizione, per essere importati nell'Unione europea o in Ucraina, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché sia fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che:

- a) un esportatore ha spedito detti prodotti dall'Unione europea o dall'Ucraina nel paese dell'esposizione e ve li ha esposti;
- b) l'esportatore ha venduto o ceduto i prodotti a una persona nell'Unione europea o in Ucraina;

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2003

c) i prodotti sono stati consegnati nel corso dell'esposizione o subito dopo nello stato in cui erano stati inviati all'esposizione;

e

d) dal momento in cui sono stati inviati all'esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all'esposizione stessa.

2. Alle autorità doganali del paese d'importazione deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell'origine rilasciata o compilata conformemente alle disposizioni del titolo V del presente protocollo, con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza, possono essere richieste ulteriori prove documentali delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.

3. Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

## TITOLO IV

## RESTITUZIONE O ESENZIONE

## Articolo 15

**Divieto di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi**

1. I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti originari dell'Unione o dell'Ucraina per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell'origine conformemente alle disposizioni del titolo V del presente protocollo non sono soggetti, nell'Unione europea o in Ucraina, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o oneri di effetto equivalente applicabili nell'Unione europea o in Ucraina ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.

3. L'esportatore di prodotti coperti da una prova dell'origine è pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o gli oneri di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.

4. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo si applicano anche agli imballaggi definiti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, del presente protocollo, agli accessori, ai pezzi di ricambio e agli utensili definiti ai sensi dell'articolo 9, e agli assortimenti definiti ai sensi dell'articolo 10 del presente protocollo, se tali articoli sono non originari.

5. Le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo si applicano unicamente ai materiali dei tipi cui si applica l'accordo.

## TITOLO V

## PROVA DELL'ORIGINE

## Articolo 16

**Requisiti generali**

1. I prodotti originari dell'Unione europea importati in Ucraina e i prodotti originari dell'Ucraina importati nell'Unione europea beneficiano delle disposizioni dell'accordo su presentazione di:

a) un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III del presente protocollo; o

b) nei casi di cui all'articolo 22, paragrafo 1, del presente protocollo, di una dichiarazione (in appresso denominata "dichiarazione su fattura") rilasciata dall'esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentire l'identificazione; il testo della dichiarazione su fattura figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. In deroga al paragrafo 1, nei casi di cui all'articolo 27 i prodotti originari a norma del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell'accordo senza che sia necessario presentare alcuno dei documenti di cui sopra.

#### Articolo 17

##### Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali del paese esportatore su richiesta scritta dell'esportatore o, sotto la responsabilità di quest'ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.

2. A tale scopo, l'esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il modulo del certificato di circolazione EUR.1 e il modulo di domanda, i cui modelli figurano all'allegato III. Detti moduli sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e in base alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere compilati a penna e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev'essere redatta nell'apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga della descrizione e si deve barrare la parte non riempita.

3. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali del paese di esportazione in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'adempimento degli altri obblighi di cui al presente protocollo.

4. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Ucraina se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e soddisfano le altre prescrizioni di cui al presente protocollo.

5. Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 prendono tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l'osservanza delle altre prescrizioni di cui al presente protocollo. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni. Le autorità doganali che rilasciano il certificato devono inoltre accertarsi che i moduli di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati, verificando in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.

6. La data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 del certificato.

7. Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

#### Articolo 18

##### Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

1. In deroga all'articolo 17, paragrafo 7, del presente protocollo, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l'esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) non è stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

o

b) viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all'importazione per motivi tecnici.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2005

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, l'esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese:

"ISSUED RETROSPECTIVELY"

5. Le diciture di cui al paragrafo 4 del presente articolo devono figurare nella casella "Osservazioni" del certificato di circolazione EUR.1.

#### Articolo 19

##### Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare la seguente dicitura in inglese:

"DUPLICATE"

3. Le diciture di cui al paragrafo 2 del presente articolo devono figurare nella casella "Osservazioni" del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.

4. Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

#### Articolo 20

##### Rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 sulla base di una prova dell'origine rilasciata o compilata in precedenza

Se i prodotti originari sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale nell'Unione europea o in Ucraina, si può sostituire l'originale della prova dell'origine con uno o più certificati EUR.1 al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell'Unione europea o in Ucraina. I certificati di circolazione EUR.1 sostitutivi sono rilasciati dall'ufficio doganale sotto il cui controllo sono posti i prodotti.

#### Articolo 21

##### Contabilità separata

1. Se la detenzione di scorte separate di materiali originari e non originari identici e intercambiabili comporta costi notevoli o difficoltà pratiche, su richiesta scritta degli interessati le autorità doganali possono autorizzare per la gestione di tali scorte l'uso della cosiddetta "contabilità separata".

2. Questo metodo deve poter garantire che, in un determinato periodo di riferimento, il numero di prodotti ottenuti che possono essere considerati "originari" coincida con il numero che si sarebbe ottenuto se vi fosse stata una divisione fisica delle scorte.

3. Le autorità doganali possono concedere tale autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate.



L 161/2006

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

4. Il metodo è registrato e applicato conformemente ai principi contabili generali in vigore nel paese in cui il prodotto è stato fabbricato.

5. Il beneficiario di questa agevolazione può emettere prove dell'origine o farne richiesta, a seconda dei casi, per i quantitativi di prodotti che possono essere considerati originari. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti.

6. Le autorità doganali controllano il modo in cui l'autorizzazione viene utilizzata e possono ritirarla qualora il beneficiario ne faccia un qualunque uso improprio o non rispetti qualunque altra condizione fissata nel presente protocollo.

#### Articolo 22

##### Condizioni per la compilazione di una dichiarazione su fattura

1. La dichiarazione su fattura di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del presente protocollo può essere compilata:
  - a) da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 23 del presente protocollo;
  - o
  - b) da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi 6 000 EUR.
2. La dichiarazione su fattura può essere compilata se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.
3. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell'autorità doganale del paese d'esportazione, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.
4. La dichiarazione su fattura è compilata dall'esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell'allegato IV del presente protocollo, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese di esportazione. Le dichiarazioni manoscritte devono essere compilate a penna e in stampatello.
5. Le dichiarazioni su fattura recano la firma manoscritta originale dell'esportatore. Un esportatore autorizzato a norma dell'articolo 23 del presente protocollo, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché consegnate alle autorità doganali del paese di esportazione un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione su fattura che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6. La dichiarazione su fattura può essere compilata dall'esportatore al momento dell'esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente, purché sia presentata nel paese d'importazione entro due anni dall'importazione dei prodotti cui si riferisce.

#### Articolo 23

##### Esportatore autorizzato

1. Le autorità doganali del paese di esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore (in appresso "esportatore autorizzato") che effettui frequenti esportazioni di prodotti a norma dell'accordo a compilare dichiarazioni su fattura indipendentemente dal valore dei prodotti in questione. L'esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l'accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda il rispetto delle altre prescrizioni del presente protocollo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2007

2. Le autorità doganali possono subordinare il conferimento della qualità di esportatore autorizzato alle condizioni che esse considerano appropriate.

3. Esse attribuiscono all'esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale che deve essere riportato nella dichiarazione su fattura.

4. Le autorità doganali controllano l'uso dell'autorizzazione da parte dell'esportatore autorizzato.

5. Esse possono revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento. Esse lo fanno se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 1 del presente articolo, non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 2 o fa comunque un uso scorretto dell'autorizzazione.

#### Articolo 24

##### Validità della prova dell'origine

1. La prova dell'origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e dev'essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese di importazione.

2. Le prove dell'origine presentate alle autorità doganali del paese di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, possono essere accettate, ai fini dell'applicazione del trattamento preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.

3. Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d'importazione possono accettare le prove dell'origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

#### Articolo 25

##### Presentazione della prova dell'origine

Le prove dell'origine sono presentate alle autorità doganali del paese d'importazione conformemente alle procedure applicabili in tale paese. Dette autorità possono chiedere che la prova dell'origine sia tradotta e che la dichiarazione di importazione sia accompagnata da una dichiarazione dell'importatore secondo la quale i prodotti soddisfano le condizioni previste per l'applicazione dell'accordo.

#### Articolo 26

##### Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell'importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese di importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un'unica prova dell'origine al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

#### Articolo 27

##### Esonero dalla prova dell'origine

1. Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell'origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti alle prescrizioni del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione. Nel caso di prodotti spediti per posta, detta dichiarazione può essere effettuata nella dichiarazione in dogana CN22/CN23 o su un foglio ad essa allegato.

2. Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e riguardano esclusivamente prodotti riservati all'uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari quando, per loro natura e quantità, consentano di escludere ogni fine commerciale.

3. Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 euro se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 euro se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

#### Articolo 28

##### Documenti di accompagnamento

I documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, e all'articolo 22, paragrafo 3, del presente protocollo utilizzati per provare che i prodotti coperti da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione su fattura possono essere considerati prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo possono consistere, tra l'altro, in:

- a) una prova diretta dei processi svolti dall'esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
- b) Documenti, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'Unione europea o in Ucraina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- c) documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nell'Unione europea o in Ucraina, rilasciati o compilati nell'Unione europea o in Ucraina, dove tali documenti sono utilizzati conformemente al diritto interno;
- d) certificati di circolazione EUR.1 o dichiarazioni su fattura, comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nell'Unione europea o in Ucraina a norma del presente protocollo;
- e) prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori dell'Unione europea o dell'Ucraina in applicazione dell'articolo 12 del presente protocollo da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tale articolo.

#### Articolo 29

##### Conservazione delle prove dell'origine e dei documenti giustificativi

1. L'esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare per almeno tre anni i documenti di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del presente protocollo.
2. L'esportatore che compila una dichiarazione su fattura deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione su fattura e i documenti di cui all'articolo 22, paragrafo 3, del presente protocollo.
3. Le autorità doganali del paese d'esportazione che rilasciano un certificato di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il modulo di richiesta di cui all'articolo 17, paragrafo 2, del presente protocollo.
4. Le autorità doganali del paese d'importazione devono conservare per almeno tre anni i certificati di circolazione EUR.1 e le dichiarazioni su fattura loro presentati.

#### Articolo 30

##### Discordanze ed errori formali

1. La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell'origine e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione dei prodotti non comporta di per sé l'invalidità della prova dell'origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.

2. In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, nella prova dell'origine, il documento non viene respinto se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.

#### Articolo 31

##### Importi espressi in euro

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b) e dell'articolo 27, paragrafo 3, del presente protocollo nei casi in cui i prodotti vengono fatturati in una moneta diversa dall'euro, gli importi nelle monete nazionali degli Stati membri dell'Unione europea o dell'Ucraina equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.

2. Una spedizione beneficia delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o dell'articolo 27, paragrafo 3, del presente protocollo in base alla valuta utilizzata nella fattura, secondo l'importo fissato dal paese in questione.

3. Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi pertinenti a tutti i paesi interessati.

4. Un paese può arrotondare per eccesso o per difetto l'importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L'importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Un paese può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all'atto dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell'importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore in moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.

5. Gli importi espressi in euro vengono riveduti dal sottocomitato per le dogane su richiesta dell'Unione europea o dell'Ucraina. Nel procedere a detta revisione il sottocomitato per le dogane tiene conto dell'opportunità di mantenere in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

#### TITOLO VI

##### METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

#### Articolo 32

##### Assistenza reciproca

1. Le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea e dell'Ucraina si comunicano a vicenda, tramite la Commissione europea, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni su fattura.

2. Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, l'Unione europea e l'Ucraina si prestano reciproca assistenza, mediante le amministrazioni doganali competenti, nel controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione EUR.1 o delle dichiarazioni su fattura e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

#### Articolo 33

##### Controllo delle prove dell'origine

1. Il controllo a posteriori delle prove dell'origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano ragionevole motivo di dubitare dell'autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell'osservanza delle altre prescrizioni del presente protocollo.

2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità doganali del paese d'importazione rispediscono alle autorità doganali del paese di esportazione il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, nonché la dichiarazione su fattura, o una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano un'inchiesta. A corredo della richiesta di controllo, sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell'origine.

3. Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali del paese di esportazione. A tal fine, esse hanno il diritto di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti dell'esportatore nonché a tutti gli altri controlli che ritengano opportuni.

4. Qualora le autorità doganali del paese d'importazione decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all'importatore la possibilità di ritirare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.

5. I risultati del controllo sono comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari dell'Unione europea o dell'Ucraina e se soddisfano le altre prescrizioni del presente protocollo.

6. Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non pervenga alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

#### Articolo 34

##### Risoluzione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all'articolo 33 del presente protocollo che non sia possibile dirimere fra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo, nonché i problemi di interpretazione del presente protocollo, vengono sottoposti al comitato per il commercio.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali del paese di importazione è comunque soggetta alla legislazione del suddetto paese.

#### Articolo 35

##### Sanzioni

Chiunque compili o faccia compilare un documento contenente dati non rispondenti a verità, allo scopo di ottenere un trattamento preferenziale per i prodotti, è soggetto a sanzioni.

#### Articolo 36

##### Zone franche

1. L'Unione europea e l'Ucraina adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell'origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate ad evitarne il deterioramento.

2. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo, qualora prodotti originari dell'Unione europea o dell'Ucraina importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell'origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, le autorità competenti rilasciano, su richiesta dell'esportatore, un nuovo certificato di circolazione EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme alle disposizioni del presente protocollo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2011

## TITOLO VII

## CEUTA E MELILLA

## Articolo 37

## Attuazione del protocollo

1. L'espressione "l'Unione europea" utilizzata all'articolo 2 del presente protocollo non comprende Ceuta e Melilla.
2. I prodotti originari dell'Ucraina importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell'Unione europea, ai sensi del protocollo 2 dell'atto di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee. L'Ucraina riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dall'accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall'Unione europea e originari dell'Unione europea.
3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 38 del medesimo.

## Articolo 38

## Condizioni speciali

1. Purché siano stati trasportati direttamente in base alle disposizioni dell'articolo 13 del presente protocollo, si considerano:
  - 1) prodotti originari di Ceuta e Melilla:
    - a) i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
    - b) i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
      - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,oppure
    - ii) che tali prodotti siano originari dell'Ucraina o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo;
  - 2) prodotti originari dell'Ucraina:
    - a) i prodotti interamente ottenuti in Ucraina;
    - b) i prodotti ottenuti in Ucraina nella cui produzione si utilizzano prodotti diversi da quelli di cui alla lettera a), a condizione:
      - i) che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del presente protocollo,oppure
    - ii) che tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell'Unione europea e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all'articolo 7 del presente protocollo;

L 161/2012

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

2. Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.

3. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato deve apporre le diciture "Ucraina" o "Ceuta e Melilla" nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione su fattura. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, tale indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o nelle dichiarazioni su fattura.

4. Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell'applicazione del presente protocollo a Ceuta e Melilla.

#### TITOLO VIII

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Articolo 39

#### Modifiche del protocollo

1. Il sottocomitato per le dogane può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

2. Il sottocomitato per le dogane può anche decidere, a seguito dell'adesione dell'Ucraina alla convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee, di sostituire le norme relative all'origine di cui al presente protocollo con le norme allegate alla convenzione.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2013

## ALLEGATO I

## NOTE INTRODUTTIVE ALL'ELENCO DELL'ALLEGATO II

## Nota 1

L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste per poter considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti a norma dell'articolo 6 del presente protocollo.

## Nota 2

- 2.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da "ex"; ciò significa che le norme delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 2.3. Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.
- 2.4. Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna norma d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

## Nota 3

- 3.1. Le disposizioni dell'articolo 6 del presente protocollo, relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale ove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento in una delle Parti contraenti.

## Esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da "sbozzi di forgia di altri acciai legati" della voce ex 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nell'Unione europea a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nell'Unione europea. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati non si tiene quindi conto del valore del lingotto non originario.

- 3.2. La norma che figura nell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una norma autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione iniziali è autorizzato, ma in uno stadio successivo non lo è.
- 3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce", tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa designazione e della stessa voce del prodotto) possono essere utilizzati, fatte comunque salve le limitazioni eventualmente indicate nella norma stessa.



Tuttavia, l'espressione "fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce" significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

- 3.4. Quando una norma dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali, ma non che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

*Esempio:*

La regola per i tessuti di cui alle voci da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une o le altre, oppure entrambe.

- 3.5. Se una norma figurante nell'elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessuti).

*Esempio:*

La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ciò non si applica tuttavia ai prodotti che, pur non potendo essere fabbricati a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura a uno stadio di lavorazione precedente.

*Esempio:*

Nel caso di indumenti e accessori di abbigliamento dell'ex capitolo 62 fabbricati con materiali non tessuti, se la norma prescrive che per tale categoria l'unico materiale non originario autorizzato è il filato, non è permesso partire da stoffe non tessute, anche se queste ultime non possono essere normalmente ottenute da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi a uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

- 3.6. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai superare la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4

- 4.1. Nell'elenco, con l'espressione "fibre naturali" s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione "fibre naturali" comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 4.2. Il termine "fibre naturali" comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 4.3. Nell'elenco le espressioni "pasta tessile", "sostanze chimiche" e "materiali per la fabbricazione della carta" designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
- 4.4. Nell'elenco per "fibre sintetiche o artificiali in fiocco" si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2015

## Nota 5

- 5.1. Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4.)
- 5.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- carta e materiali per la fabbricazione della carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- filamenti conduttori elettrici;
- fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
- fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
- fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
- fibre sintetiche in fiocco di poliimmide,
- fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
- fibre sintetiche in fiocco di poli(solforo di fenilene);
- fibre sintetiche in fiocco di poli(cloruro di vinile);
- altre fibre sintetiche in fiocco;

- fibre artificiali in fiocco di viscosa;
- altre fibre artificiali in fiocco;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
- filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;
- prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
- altri prodotti di cui alla voce 5605.

*Esempio:*

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

*Esempio:*

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

*Esempio:*

una superficie tessile "tufted" della voce 5802, ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210, è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

*Esempio:*

Ovviamente, se la stessa superficie tessile "tufted" fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile "tufted" sarebbe un prodotto misto, poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

- 5.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano "filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti", la tolleranza è del 20 % per tali filati.
- 5.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del "nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica", la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti tessili in corrispondenza dei quali figura nell'elenco una nota a piè di pagina che rinvia alla presente nota, si possono utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2017

- 6.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

*Esempio:*

Se una norma dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63. Per lo stesso motivo ciò non vieta neppure l'uso di chiusure lampo, anche se queste normalmente contengono materiali tessili.

- 6.3. Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 7

- 7.1. I "trattamenti definiti" di cui alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;
- i) isomerizzazione.

- 7.2. I "trattamenti specifici" relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

- a) distillazione sotto vuoto;
- b) ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
- c) cracking;
- d) reforming;
- e) estrazione mediante solventi selettivi;
- f) trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato, all'oleum o all'anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
- g) polimerizzazione;
- h) alchilazione;

L 161/2018

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

- i) isomerizzazione;
  - j) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desolfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
  - k) solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
  - l) solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolfurazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti definiti i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710 aventi, in particolare, lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'idrofinitura o la decolorazione);
  - m) solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
  - n) solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;
  - o) solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
- 7.3. Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalficazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2019

## ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO**

Non tutti i prodotti elencati sono contemplati dall'accordo. È pertanto necessario consultare le altre parti dell'accordo.

Voce SA	Designazione delle merci	Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario	
(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 1	Animali vivi	Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti	
capitolo 2	Carne e frattaglie commestibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 3	Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti	
0403	latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti; — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananas, lime e pompelmo) della voce 2009 utilizzati sono originari; e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 5	Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole	

L 161/2020

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura; bulbi, radici e affini; fiori recisi e fogliame ornamentale	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti	
capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi o di meloni	Fabbricazione in cui: — tutta la frutta utilizzata è interamente ottenuta, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 9	Caffè, tè, mate e spezie; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati sono interamente ottenuti	
0901	Caffè, anche torrefatto o decaffeinato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
0902	Tè, anche aromatizzato	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 0910	Miscele di spezie	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
capitolo 10	Cereali	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli ortaggi, i legumi, le radici e i tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 1106	Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2021

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, semi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati sono interamente ottenuti	
1301	Gommalacca; gomme, resine, gomme-resine e oleoresine (per esempio balsami) naturali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1302	Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:		
	- Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati	
	- altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 14	Materie da intreccio; altri prodotti di origine vegetale non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 15	Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
1501	Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:		
	- Grassi di ossa o grassi di cascami	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 o le ossa della voce 0506	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207	



L. 161/2022

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
1502	<p>Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503</p> <p>- Grassi di ossa o grassi di cascami</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 o le ossa della voce 0506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
1504	<p>Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>- Frazioni solide</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505	
1506	<p>Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:</p> <p>- Frazioni solide</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti</p>	
da 1507 a 1515	<p>Oli vegetali e loro frazioni:</p> <p>- Olio di soia, di arachide, di palma, di cocco (di copra), di palmisti o di babassù, di tung (di abrasin) e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana</p>	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2023

(1)	(2)	(3)	(4)
1516	- Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba  - Altri:  Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515  Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti  Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati sono interamente ottenuti, e — tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513	
capitolo 16	Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione: — a partire da animali del capitolo 1, e/o — in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 17	Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L 161/2024

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
1702	<p>Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati</p> <p>- Maltosio e fruttosio chimicamente puri</p> <p>- Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono originari</p>	
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
capitolo 18	Cacao e sue preparazioni	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2025

(1)	(2)	(3)	(4)
1901	<p>Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno del 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno del 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Estratti di malto</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
1902	<p>Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- contenenti, in peso, il 20 % o meno di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</li> <li>- contenenti, in peso, più del 20 % di carni, di frattaglie, di pesce, di crostacei o di molluschi</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il grano duro e i suoi derivati) sono interamente ottenuti, e</li> <li>— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti</li> </ul>	

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L 161/2026

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setaccature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108	
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione: — a partire da materiali non classificati alla voce 1806, — in cui tutti i cereali e la farina (ad eccezione del grano duro e del granturco Zea indurata e dei loro derivati) utilizzati sono interamente ottenuti, e — in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli del capitolo 11	
ex capitolo 20	Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati sono interamente ottenuti	
ex 2001	Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore al 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2004 ed ex 2005	Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate, ma non nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
2006	Ortaggi o legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2027

(1)	(2)	(3)	(4)
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
ex 2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole</li> <li>- Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco</li> <li>- Altre, esclusa la frutta (compresa la frutta a guscio) cotta ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelata</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutta la frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati supera il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto  Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
ex capitolo 21	Preparazioni alimentari diverse; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

L 161/2028

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta</li> </ul>	
2103	Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senape e senape preparata: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti</li> <li>- Farina di senape e senape preparata</li> </ul>	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare farina di senape o senape preparata  Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	
ex 2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o i legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005	
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
ex capitolo 22	Bevande, liquidi alcolici ed aceti, esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti</li> </ul>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2029

(1)	(2)	(3)	(4)
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di ananas, di lime e di pompelmo) sono originari</li> </ul>	
2207	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e</li> <li>— in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</li> </ul>	
2208	Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali non classificati nelle voci 2207 o 2208, e</li> <li>— in cui tutta l'uva o i materiali derivati dall'uva utilizzati sono interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume</li> </ul>	
ex capitolo 23	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2301	Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana	Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti	



L. 161/2030

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto	
ex 2306	Pannelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate sono interamente ottenute	
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui: — tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati sono originari, e — tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti	
ex capitolo 24	Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; esclusi:	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati sono interamente ottenuti	
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso dei tabacchi greggi o non lavorati o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati sono originari	
ex capitolo 25	Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2504	Grafite naturale cristallina, addizionata di carbonio arricchito, purificata e frantumata	Arricchimento del carbonio, purificazione e frantumazione di grafite cristallina greggia	
ex 2515	Marmi, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2031

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, della pietra (anche precedentemente segata) di spessore superiore a 25 cm	
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata	
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato.	
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)	
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica	
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti	
capitolo 26	Minerali, scorie e ceneri	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 27	Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, analoghi agli oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici <sup>(1)</sup> o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L 161/2032

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2709	Oli greggi di minerali bituminosi	Distillazione distruttiva di materiali bituminosi	
2710	Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, il 70 % o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (?)  o,  altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2711	Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (?)  o,  Altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2712	Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (?)  o,  altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2033

(1)	(2)	(3)	(4)
2713	Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2714	Bitumi e asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
2715	Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, «cut-backs»).	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) o, altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L 161/2034

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2805	"Mischmetall"	Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da biossido di zolfo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2840	Perborato di sodio	Fabbricazione a partire da tetraborato di disodio pentaidrato	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2852	Composti del mercurio di eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	Composti del mercurio di acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2852, 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

## XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2035

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)  o,  altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)  o,  altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 2905	Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 2905. Si possono tuttavia utilizzare gli alcolati metallici di questa voce purché il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	- Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L. 161/2036

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve superare il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2939	Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, il 50 % o più di alcaloidi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3002	Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:  - Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, presentati sotto forma di dosi o condizionati per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2037

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- Altri:</p> <p>-- Sangue umano</p> <p>-- Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici</p> <p>-- Frazioni di sangue diverse da sieri specifici, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p> <p>-- Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline</p> <p>-- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, inclusi altri materiali della voce 3002. Possono tuttavia essere utilizzati materiali corrispondenti alla stessa designazione del prodotto purché il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	



L 161/2038

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
3003 e 3004	<p>Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ottenuti a partire da ammicina della voce 2941</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 e 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
ex 3006	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4 k) di questo capitolo</li> <li>- Barriere antiaderenziali sterili per la chirurgia o l'odontoiatria, riassorbibili o non riassorbibili:</li> <li>- di plastica</li> <li>- di stoffe</li> </ul>	<p>L'origine del prodotto nella sua classificazione originaria deve essere conservata</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fibre naturali</li> <li>- fibre sintetiche o artificiali, in fiocco,</li> <li>non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura</li> <li>o,</li> <li>- sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2039

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Dispositivi per stomia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 31	Concimi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianamide — solfato di potassio — solfato di magnesio e di potassio	Fabbricazione: — a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 32	Estratti per conca o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per conca di origine vegetale	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo <sup>(3)</sup>	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L 161/2040

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toilette; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti "concreti" o "assoluti"; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per "enfleurage" o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un "gruppo" diverso (*) di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; "cere per l'odontoiatria" e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)  o,  altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2041

(1)	(2)	(3)	(4)
3404	<p>Cere artificiali e cere preparate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,</li> <li>— gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823, e</li> <li>— i materiali della voce 3404</li> </ul> <p>Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 35	<p>Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3505	<p>Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eteri ed esteri di amidi e fecole</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

L 161/2042

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3507	<p>- Altri:</p> <p>Enzimi preparati non nominati né compresi altrove</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 1108</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
capitolo 36	<p>Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 37	<p>Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; esclusi:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
3701	<p>Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:</p> <p>- Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori, in caricatori</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali della voce 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702. Tuttavia, materiali delle voci 3701 e 3702 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2043

(1)	(2)	(3)	(4)
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 3701 e 3702	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci da 3701 a 3704	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	- Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semi-colloidale; paste di carbonio per elettrodi  - Grafite in forma di pasta, costituita da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Talloi raffinati	Raffinazione di talloi greggi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3806	Gomme-esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3807	Pece nera (pece di catrame di legno)	Distillazione di catrami di legno	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L 161/2044

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
3808	Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicidiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3809	Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3810	Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare e altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3811	<p>Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali</p> <p>- Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2045

(1)	(2)	(3)	(4)
3812	Preparazioni dette «acceleranti di vulcanizzazione»; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3813	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3814	Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3818	Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3819	Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno del 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3820	Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 3821	Mezzi di coltura preparati per lo sviluppo e la conservazione dei microrganismi (compresi i virus e gli organismi simili) o delle cellule vegetali, umane o animali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
3822	Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



L. 161/2046

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
3823	<p>Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:</p> <p>- Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione</p> <p>- Alcoli grassi industriali</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823</p>	
3824	<p>Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:</p> <p>- I seguenti prodotti di questa voce:</p> <p>-- Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali</p> <p>-- Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</p> <p>-- Sorbitolo diverso da quello della voce 2905</p> <p>-- Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolamine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali</p> <p>-- Scambiatori di ioni</p> <p>-- Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2047

(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>-- Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas</li> <li>-- Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante</li> <li>-- Acidi solfonafrenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri</li> <li>-- Olio di flemma e olio di Dippel</li> <li>-- Miscele di sali aventi differenti anioni</li> <li>-- Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 3901 a 3915	<p>Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; esclusi i prodotti delle voci ex 3907 e 3912, per i quali le relative regole sono specificate in appresso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (?)</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (?)</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

L 161/2048

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3907	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Copolimeri ottenuti da policarbonati e copolimeri di acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)</li>   <li>- Poliestere</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)</p>	
3912	Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 3916 a 3921	<p>Semilavorati e lavori di plastica; Semilavorati e lavori di plastica, escluse le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie</li>   <li>- Altri:</li>   <li>-- Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2049

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 3916 ed ex 3917	<p>-- Altri:</p> <p>Profilati e tubi</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(5)</sup></p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3920	<p>- Lastre o pellicole ionomere</p> <p>- Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene</p>	<p>Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero dell'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex 3921	Fogli di plastica, metallizzati	Fabbricazione a partire da fogli di poliestere ad alta trasparenza, di spessore inferiore a 23 micron <sup>(6)</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 40	Gomma e lavori di gomma; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4001	Lastre "crêpe" di gomma per soles	Laminazione di fogli "crêpe" di gomma naturale	

L. 161/2050

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
4012	Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps"), di gomma:  - Pneumatici rigenerati, di gomma; gomme piene e semipiene  - Altri:	Rigenerazione di coperture usate  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4011 e 4012	
ex 4017	Articoli di gomma indurita	Produzione a partire da gomma indurita	
ex capitolo 41	Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di pecora o di agnello	
da 4104 a 4106	Cuoio e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati  o  Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4107, 4112 e 4113	Cuoio preparato dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoio e pelli pergamenati, depilati, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113	
ex 4114	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli metallizzati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113 a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 42	Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2051

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 43	Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite:		
	- Tavole, croci e manufatti simili	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate	
	- Altri:	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite	
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302	
ex capitolo 44	Legno e lavori di legno; carbone di legna; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4403	Legno squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato	
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm	Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4408	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa	Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa	
ex 4409	Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:		
	- Levigato o incollato con giunture di testa	Levigatura o incollatura con giunture di testa	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	

L 161/2052

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
da ex 4410 a ex 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato	
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli e altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato	
ex 4418	- Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura ("shingles" e "shakes") di legno	
	- Liste e modanature	Fabbricazione di liste e modanature	
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fucelli della voce 4409	
ex capitolo 45	Sughero e lavori di sughero; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4503	Lavori di sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501	
capitolo 46	Lavori di intreccio; da panierai o da stuoiaio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
capitolo 47	Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi e rifiuti)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 48	Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2053

(1)	(2)	(3)	(4)
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per la corrispondenza	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci e altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47	
ex capitolo 49	Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni o applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	



L. 161/2054

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:  - Calendari del genere "perpetuo", o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone  - Altri:	Fabbricazione:  - in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;  - in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 4909 e 4911	
ex capitolo 50	Seta; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta	
da 5004 a ex 5006	Filati di seta e filati di cascami di seta	Fabbricazione a partire da (?):  - seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,  - altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,  - materiali chimici o paste tessili o  - materiali per la fabbricazione della carta	
5007	Tessuti di seta o di cascami di seta:  - In cui sono incorporati fili di gomma  - Altri:	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)  Fabbricazione a partire da (?):  - filati di cocco,  - fibre naturali,	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2055

(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili o</li> <li>— carta</li> <li>o,</li> </ul> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 51	Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
da 5106 a 5110	Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
da 5111 a 5113	<p>Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In cui sono incorporati fili di gomma</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (?)</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> </ul>	

L. 161/2056

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— carta</li> <li>o,</li> </ul> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercezzatura, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-irregolarità, decatizzazione, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex capitolo 52</p> <p>da 5204 a 5207</p> <p>da 5208 a 5212</p>	<p>Cotone; esclusi:</p> <p>Filati di cotone</p> <p>Tessuti di cotone:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In cui sono incorporati fili di gomma</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da filati semplici (?)</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> </ul>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2057

(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— carta</li> <li>o,</li> </ul> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurio, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
<p>ex capitolo 53</p> <p>da 5306 a 5308</p>	<p>Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; esclusi:</p> <p>Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta</p>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
<p>da 5309 a 5311</p>	<p>Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui sono incorporati fili di gomma</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— filati di iuta,</li> </ul>	

L. 161/2058

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— carta</li> <li>o,</li> </ul> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofinissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipliega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 5401 a 5406	Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
5407 e 5408	<p>Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui sono incorporati fili di gomma</li> <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> </ul>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2059

(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— carta,</li> <li>o,</li> </ul> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti-plega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 5501 a 5507	Fibre sintetiche o artificiali in fiocco	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
da 5508 a 5511	Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,</li> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
da 5512 a 5516	<p>Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui sono incorporati fili di gomma</li> <li>— Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da filati semplici (7)</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> </ul>	

L. 161/2060

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— carta</li> <li>o,</li> </ul> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia; esclusi:	Fabbricazione a partire da (?):	
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:  - Feltri all'ago	<ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> <p>Tuttavia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i filati di polipropilene della voce 5402,</li> <li>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</li> <li>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,</li> </ul>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2061

(1)	(2)	(3)	(4)
5604	<p>Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:</p> <p>- Altri:</p> <p>- Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili</p> <p>- Altri:</p>	<p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
5605	<p>Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo</p>	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	



L 161/2062

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
5606	Filati spirali (vergolinati), lammelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spirali), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spirali); filati di cinghiale; filati detti «a catenella» filati detti «a catenella»	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,</li> <li>— materiali chimici o paste tessili, o</li> <li>— materiali per la fabbricazione della carta</li> </ul>	
capitolo 57	<p>Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- di feltro all'ago</li> </ul> <p>- di altri feltri</p>	<p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> <p>Tuttavia,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— i filati di polipropilene della voce 5402,</li> <li>— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o</li> <li>— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,</li> </ul> <p>nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto</p> <p>Fabbricazione a partire da (7):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2063

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Altri:	Fabbricazione a partire da (?):  — filati di cocco o di iuta,  — filati di filamenti sintetici o artificiali  — fibre naturali, oppure  — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura  Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto	
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili "tufted"; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:  - Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma  - Altri:	Fabbricazione a partire da filati semplici (?)  Fabbricazione a partire da (?):  — fibre naturali,  — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure  — sostanze chimiche o paste tessili  o,  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ramendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L. 161/2064

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
5805	Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio: a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5901	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati	
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:  - Contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili  - Altri:	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili	
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati  o,  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammando e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2065

(1)	(2)	(3)	(4)
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (?)	
5905	Rivestimenti murali di materie tessili:  - Impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie  - Altri:	Fabbricazione a partire da filati  Fabbricazione a partire da (?): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili  o,  Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:  - Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure	

L 161/2066

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
5907	<p>- Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili</p> <p>- Altri:</p> <p>Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili:</p>	<p>— sostanze chimiche o paste tessili</p> <p>Fabbricazione a partire da sostanze chimiche</p> <p>Fabbricazione a partire da filati</p> <p>Fabbricazione a partire da filati o,</p> <p>Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercurio, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammento e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
5908	<p>Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:</p> <p>- Reticelle ad incandescenza impregnate</p> <p>- Altri:</p> <p>Manufatti tessili per usi industriali:</p> <p>- Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911</p>	<p>Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia</p> <p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310</p>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2067

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- Tessuti feltrati o non feltrati, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— i materiali seguenti:</li> <li>-- filati di politetrafluoroetilene <sup>(8)</sup></li> <li>-- filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica</li> <li>-- filati di fibre tessili sintetiche di poliammide aromatica, ottenuti per policondensazione di m-fenilendiammina e acido isoftalico,</li> <li>-- monofilati di politetrafluoroetilene <sup>(8)</sup>,</li> <li>-- filati di fibre tessili sintetiche in poli (p-fenilentereftalammide),</li> <li>-- filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spirali di filati acrilici <sup>(8)</sup>,</li> <li>-- monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1,4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,</li> <li>-- fibre naturali,</li> <li>-- fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</li> <li>-- sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da (?):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— filati di cocco,</li> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</li> </ul>	

L. 161/2068

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
		— sostanze chimiche o paste tessili	
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
capitolo 61	Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:  - Ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta  - Altri:	Fabbricazione a partire da filati (?) (?)  Fabbricazione a partire da (?): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure — sostanze chimiche o paste tessili	
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; esclusi:	Fabbricazione a partire da filati (?) (?)	
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 ed ex 6211	Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bebè) ed accessori di abbigliamento confezionati per bambini piccoli, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (?) (?)  o,  Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (?)	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2069

(1)	(2)	(3)	(4)
<p>ex 6210 ed ex 6216</p> <p>6213 e 6214</p>	<p>Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</p> <p>Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:</p> <p>- Ricamati</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati (9)</p> <p>o,</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p> <p>Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7) (9)</p> <p>o,</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)</p> <p>Fabbricazione a partire da monofilati greggi (7) (9)</p> <p>o,</p> <p>Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, merce-rizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, ram-mendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutte le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
6217	<p>Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:</p> <p>- Ricamati</p>	<p>Fabbricazione a partire da filati (9)</p> <p>o,</p>	



L. 161/2070

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato</li>   <li>- Fodere interno collo e polsi, tagliate</li>   <li>- Altri:</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(9)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(9)</sup></p> <p>o,</p> <p>Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto <sup>(9)</sup></p> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da filati <sup>(9)</sup></p>	
<p>ex capitolo 63</p> <p>da 6301 a 6304</p>	<p>Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:</p> <p>Coperte; biancheria da letto, ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in feltro, non tessuti</li>   <li>- Altri:</li>   <li>-- Ricamati</li> </ul>	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da <sup>(7)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da monofilati greggi <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup></p> <p>o,</p>	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2071

(1)	(2)	(3)	(4)
6305	<p>-- Altri:</p> <p>Sacchi e sacchetti da imballaggio</p>	<p>Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto) a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione a partire da monofilati greggi <sup>(?)</sup> <sup>(10)</sup></p> <p>Fabbricazione a partire da <sup>(?)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali,</li> <li>— fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul>	
6306	<p>Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:</p> <p>- non di tessuti</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione a partire da <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— fibre naturali, oppure</li> <li>— sostanze chimiche o paste tessili</li> </ul> <p>Fabbricazione a partire da monofilati greggi <sup>(?)</sup> <sup>(?)</sup></p>	
6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	

L 161/2072

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex capitolo 64	Calzature, ghette e oggetti simili; parti di questi oggetti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406	
6406	Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a soles diverse dalle soles esterne); soles interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 65	Cappelli, copricapo ed altre acconciature; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (*)	
ex capitolo 66	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 67	Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 68	Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata	
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce	

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2073

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie	Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)	
capitolo 69	Prodotti ceramici	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 70	Vetro e lavori di vetro; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7003, ex 7004 ed ex 7005	Vetro con uno strato non riflettente	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:  - lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMI <sup>(1)</sup>  - Altri:	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001  Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) non ricoperte della voce 7006  Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001	
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o  Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L. 161/2074

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	<p>Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o</p> <p>Sfaccettatura di oggetti di vetro a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o</p> <p>Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	<p>Fabbricazione a partire da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure</li> <li>— lana di vetro</li> </ul>	
ex capitolo 71	Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7101	Perle fini o coltivate, assortite, infilate temporaneamente per comodità di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 7102, ex 7103 ed ex 7104	Pietre preziose o semipreziose lavorate (naturali, sintetiche o ricostituite)	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate	
7106, 7108 e 7110	<p>Metalli preziosi:</p> <p>- Greggi</p>	Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 o	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2075

(1)	(2)	(3)	(4)
	- Semilavorati o in polvere	Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 o  Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni  Fabbricazione a partire da metalli preziosi greggi	
ex 7107, ex 7109 ed ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi	
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o  Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 72	Ghisa, ferro e acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7207	Semiprodotto di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205	
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordone, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206	
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotto della voce 7207	

L. 161/2076

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre e profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218	
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218	
ex 7224, da 7225 a 7228	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224	
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224	
ex capitolo 73	Lavori di ghisa, ferro o acciaio; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrottaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206	
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224	
ex 7307	Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti	Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore totale non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2077

(1)	(2)	(3)	(4)
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati	
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7401	Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7402	Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
7403	Rame raffinato e leghe di rame, greggio:  - Rame raffinato  - Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto  Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami ed avanzi di rame	
7404	Rifiuti e rottami di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	



L 161/2078

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
7405	Leghe madri di rame	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 75  da 7501 a 7503	Nichel e lavori di nichel; esclusi:  Metalline di nichel, "sinters" di ossidi di nichel e altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami e avanzi di nichel	Fabbricazione:  — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;  — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio; esclusi:	Fabbricazione:  — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;  — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
7601	Alluminio greggio	Fabbricazione:  — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;  — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o  Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio	
7602	Cascami e avanzi di alluminio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2079

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 7616	Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) e dalle lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio; e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
capitolo 77	Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato		
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo; esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	
7801	Piombo greggio - Piombo raffinato - Altri:	Fabbricazione a partire da piombo d'opera  Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7802 non possono essere utilizzati	
7802	Cascami ed avanzi di piombo	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco; esclusi:	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	

L 161/2080

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
7901	Zinco greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 7902 non possono essere utilizzati	
7902	Rifiuti e rottami di zinco	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8001	Stagno greggio	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, i cascami ed avanzi della voce 8002 non possono essere utilizzati	
8002 e 8007	Cascami e avanzi di stagno; altri lavori di stagno	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
capitolo 81	Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:  - Altri metalli comuni, lavori; lavori di queste materie  - Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex capitolo 82	Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2081

(1)	(2)	(3)	(4)
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali classificati in qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare lame di coltello e manici di metalli comuni	
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili e assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare manici di metalli comuni	
ex capitolo 83	Lavori diversi di metalli comuni; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

L 161/2082

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8302	Altre guarnizioni, ferramenta e oggetti simili, per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8302 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8306	Statuette e oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8401	Elementi combustibili nucleari	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto <sup>(12)</sup>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8402	Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette "ad acqua surriscaldata"	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 ed ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402, e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2083

(1)	(2)	(3)	(4)
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semidiesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8411	Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8413	Pompe volumetriche rotative	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8414	Ventilatori e simili, per usi industriali	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L. 161/2084

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altra specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2085

(1)	(2)	(3)	(4)
8423	Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le bascule e le bilance per verificare, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine e apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi  - Rulli compressori  - Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



L. 161/2086

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metallici; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8439	Macchine e apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8443	Stampanti per macchine ed apparecchi per ufficio (ad esempio, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, macchine per l'elaborazione di testi, ecc.)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2087

(1)	(2)	(3)	(4)
da 8444 a 8447	Macchine di queste voci per l'industria tessile	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8448	Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8452	<p>Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:</p> <p>- Macchine per cucire unicamente con punto annodato la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore</p> <p>- Altri:</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati, e</p> <p>— il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono originari</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L 161/2088

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8482	Cuscinetti a sfere od a rulli	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8486	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia, operanti con laser o altri fasci di luce o di fotoni, con ultrasuoni, per elettroerosione, con procedimenti elettrochimici, con fasci di elettroni, fasci ionici o a getto di plasma, loro parti e accessori</li> <li>— macchine (comprese le presse) rullatrici, centinatrici, piegatrici, raddrizzatrici, spianatrici per metalli, loro parti e accessori;</li> <li>— macchine utensili per la lavorazione delle pietre, dei prodotti ceramici, del calcestruzzo, dell'amianto-cemento o di materie minerali simili o per la lavorazione a freddo del vetro, loro parti e accessori</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2089

(1)	(2)	(3)	(4)
8487	<ul style="list-style-type: none"> <li>- strumenti da traccia che sono strumenti che generano tracciati per la produzione di maschere o reticoli a partire da substrati ricoperti di materiale fotoresistente; loro parti ed accessori</li> <li>- forme, per formare ad iniezione o per compressione</li> <li>- macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico</li> </ul> <p>Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>- entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 85	<p>Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; esclusi:</p>	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>- in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8501	<p>Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

L 161/2090

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	<p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8504	Unità di alimentazione elettrica per le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 8517	Altri apparecchi per la trasmissione o la ricezione della voce, di immagini o di altri dati, compresi gli apparecchi per la comunicazione in una rete senza filo (come una rete locale o estesa) diversi da quelli delle voci 8443, 8525, 8527 o 8528	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

29.5.2014

II

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2091

(1)	(2)	(3)	(4)
8519	Apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono:	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8522	Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8523	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, non registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37;</li> <li>- dischi, nastri, dispositivi di memorizzazione non volatile dei dati a base di semiconduttori ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, esclusi i prodotti del capitolo 37</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L 161/2092

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
	<p>- matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37;</p> <p>- schede di prossimità e "schede intelligenti" ("smart cards") con due e o più circuiti integrati elettronici</p> <p>- "schede intelligenti" ("smart cards") con un circuito integrato elettronico</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o</li> </ul> <p>Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2093

(1)	(2)	(3)	(4)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8527	Apparecchi riceventi per la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8528	— monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



L 161/2094

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
8529	<p>- altri monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini;</p> <p>Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:</p> <p>- Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica</p> <p>- Destinate esclusivamente o principalmente ai monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato, dei tipi esclusivamente o essenzialmente destinati ad una macchina automatica per l'elaborazione dell'informazione della voce 8471</p> <p>- altre</p>	<p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <p>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2095

(1)	(2)	(3)	(4)
8535	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione superiore a 1 000 V	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8536	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici per una tensione inferiore o uguale a 1000 V</li> <li>- connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche</li> <li>-- di materie plastiche</li> <li>-- di ceramica</li> <li>-- di rame</li> </ul>	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul> Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto  Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L 161/2096

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8541	Diodi, transistor e simili dispositivi a semiconduttore, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette	Fabbricazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto;</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8542	Circuiti integrati elettronici  - Circuiti integrati monolitici	Fabbricazione in cui: <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto o</li> </ul> Operazione di diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l'introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non menzionato negli articoli 3 e 4	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2097

(1)	(2)	(3)	(4)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- multichip facenti parte di macchine o di apparecchi, non nominati né compresi altrove in questo capitolo</li> <li>- altri</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), e altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8547	Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L 161/2098

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
8548	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo</li> <li>- Microassiemaggi elettronici</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p> <p>Fabbricazione in cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</li> <li>— entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	<p>Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</p>
ex capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	<p>Fabbricazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e</li> <li>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto</li> </ul>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2099

(1)	(2)	(3)	(4)
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali ("side car");  — con motore a pistone alternativo di cilindrata:  -- Inferiore o uguale a 50 cm <sup>3</sup>  -- Superiore a 50 cm <sup>3</sup>	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati  Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L. 161/2100

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 8712	- Altri:  Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8715	Carrozine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini, e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 88	Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8804	Paracaduti a rotore	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2101

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto; — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi e altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; e	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto



L 161/2102

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9006	Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce elettriche	<p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p> <p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi, per la registrazione o la riproduzione del suono	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione	<p>Fabbricazione:</p> <p>— in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e</p> <p>— in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati</p>	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

29.5.2014

IF

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2103

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9014	Altri strumenti e apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9017	Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9018	Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:		
	- Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	- Altri:	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

L. 161/2104

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
9019	Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione e altri apparecchi di terapia respiratoria	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9020	Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, piroметри, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi e dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore), esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2105

(1)	(2)	(3)	(4)
9027	Strumenti e apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, strumenti ed apparecchi per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
	- Altri:	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9029	Contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatori del cammino percorso (contachilometri), pedometri; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, X, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L 161/2106

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 91	Svegli, pendole, orologi e loro parti; esclusi:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9105	Altri orologi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non supera il valore di tutti i materiali originari utilizzati	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2107

(1)	(2)	(3)	(4)
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons»; movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:  - Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi  - Altri:	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
capitolo 92	Strumenti musicali; parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	

L. 161/2108

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
capitolo 93	Armi e munizioni; loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 94	Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti lettereci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo comune in cui sono incorporati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m <sup>2</sup>	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto o fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, con materiali della voce 9401 o 9403, a condizione che: — il valore del tessuto non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex capitolo 95	Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2109

(1)	(2)	(3)	(4)
ex 9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni genere	Fabbricazione: — in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9506	Bastoni per golf e loro parti e pezzi staccati	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati sbizzi per la fabbricazione di teste di bastoni per golf	
ex capitolo 96	Lavori diversi; esclusi:	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce del prodotto	
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scolattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli indumenti	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortimento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento	
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbizzi di bottoni	Fabbricazione: in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	



L 161/2110

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

(1)	(2)	(3)	(4)
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche e altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite e oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pennini o punte di pennini della stessa voce	
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostri o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione:  in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in voci diverse da quella del prodotto, e  in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9613	Accendini piezoelettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non supera il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto	
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbozzi	
capitolo 97	Oggetti d'arte, da collezione o di antichità	Fabbricazione a partire da materiali classificati in voci diverse da quella del prodotto	

(1) Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. le note introduttive 7.1 e 7.3.

(2) Per le condizioni particolari relative ai "trattamenti specifici", cfr. la nota introduttiva 7.2.

(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni dei tipi utilizzati per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di preparazioni coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

(4) Per "gruppo" si intende una parte della designazione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

(5) Nel caso di prodotti composti di materiali delle voci da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(6) Sono considerati altamente trasparenti: i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

(7) Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

(8) L'impiego di questo materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

(9) Cfr. la nota introduttiva 6.

(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezzi di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

(11) SEMIL - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

(12) Questa regola è applicabile fino al 31.12.2005.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2111

## ALLEGATO III

**FACSIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DELLA DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1****Istruzioni per la stampa**

1. Il certificato deve avere un formato di 210 × 297 mm; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta utilizzata deve essere bianca, collata per scrittura, non contenente pasta meccanica e di peso non inferiore a 25 g/m<sup>2</sup>. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità competenti delle Parti contraenti possono riservarsi la stampa dei certificati oppure affidarne l'esecuzione a tipografie autorizzate. In quest'ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Su ogni certificato devono figurare il nome e l'indirizzo della tipografia oppure un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o no, destinato a contraddistinguerlo.

L 161/2112

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra	
	<p>.....</p> <p>e</p> <p>.....</p> <p>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(<sup>1</sup>) Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2113

<p>11. VISTO DELLA DOGANA</p> <p><i>Dichiarazione certificata conforme</i></p> <p>Documento di esportazione <sup>(1)</sup></p> <p>Certificato ..... N. ....</p> <p>.....</p> <p>Ufficio doganale .....</p> <p>Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato .....</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Luogo e data .....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>	<p>12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE</p> <p>Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.</p> <p>Luogo e data .....</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>
<p>13. RICHIESTA DI CONTROLLO DA INVIARE a:</p> <p>.....</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*)</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni (ai requisiti) di autenticità e di regolarità richieste(i) (si vedano le osservazioni allegate).</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato</p> <p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p>	<p>.....</p> <p>(Luogo e data)</p> <p>Timbro</p> <p>.....</p> <p>(Firma)</p> <p>(*) Contrassegnare con una x la casella appropriata</p>

(1) Da compilare solo quando lo richieda la normativa del paese o del territorio di esportazione.

L 161/2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2115

## DOMANDA DI CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra	
	<p>.....</p> <p>e</p> <p>.....</p> <p>(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)</p>	
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
8. Numero d'ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli <sup>(1)</sup> , designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m <sup>3</sup> , ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

<sup>(1)</sup> Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

L 161/2016

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

## DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a tali condizioni:

.....  
.....  
.....  
.....

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi <sup>(1)</sup>:

.....  
.....  
.....  
.....

S'IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato qui allegato, nonché ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da dette autorità della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

.....  
(Luogo e data)

.....  
(Firma)

<sup>(1)</sup> Ad esempio: titoli di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore, ecc., relativi ai prodotti impiegati nella produzione o alle merci riesportate tal quali.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2117

## ALLEGATO IV

## DICHIARAZIONE SU FATTURA

La dichiarazione su fattura, il cui testo è riportato in appresso, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste, tuttavia, non devono essere riprodotte.

## Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° ... (1)) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial ... (2).

## Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ... (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v ... (2).

## Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ... (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ... (2).

## Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ... (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ... (2) Ursprungswaren sind.

## Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ... (1)) deklareerib, et need tooted on ... (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

## Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ' αριθ. ... (1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμωσιακής καταγωγής ... (2).

## Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ... (2) preferential origin.

## Versione francese

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ... (1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2).

## Versione italiana

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ... (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ... (2).

## Versione lettone

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. ... (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no ... (2).



L 161/2118

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

**Versione lituana**

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr ... (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra ... (2) preferencinės kilmės prekės.

**Versione ungherese**

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: ... (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes ... (2) származásúak.

**Versione maltese**

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ... (1)) jiddikjara li, hlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... (2).

**Versione olandese**

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ... (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

**Versione polacca**

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr ... (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ... (2) preferencyjne pochodzenie.

**Versione portoghese**

O abaixo assinado, exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º ... (1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ... (2).

**Versione slovacca**

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskich organov št ... (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ... (2) poreklo.

**Versione slovena**

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ... (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v ... (2).

**Versione finlandese**

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ... (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

**Versione svedese**

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ... (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2).

**Versione bulgara**

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № ... (1)) декларира, че освен където е отбелязано друго, тези продукти са с ... преференциален произход (2).

**Versione rumena**

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. ... (1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială ... (2).

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2119

## Versione ucraina

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл № ... <sup>(1)</sup>), заявляє, що за винятком випадків, де це явно зазначено, ці товари є товарами преференційного походження ... <sup>(2)</sup>

..... <sup>(3)</sup>

(Місце та дата)

..... <sup>(4)</sup>

(Підпис експортера, додатково прізвище та ім'я особи, яка підписала декларацію, має бути зазначено розбірливо)

<sup>(1)</sup> Якщо оформлення декларації здійснюється уповноваженим експортером, номер митного уповноваження повинен бути зазначений у цьому місці. Якщо оформлення декларації здійснюється не уповноваженим експортером, слова в дужках залишаються без заповнення або залишається вільне місце.

<sup>(2)</sup> Зазначається походження продуктів. Якщо декларація стосується усіх продуктів або їх частини походженням з Сеути та Мепілі, то експортер повинен чітко зазначити це в документах, відповідно до яких здійснюється оформлення декларації, за допомогою символу "СМ".

<sup>(3)</sup> Ці свідчення можуть не зазначатись, якщо інформація міститься безпосередньо в документі.

<sup>(4)</sup> У випадку, коли не вимагається підпис експортера, звільнення від підпису також передбачає й звільнення від зазначення прізвища та ім'я підписуючої особи

L 161/2120

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

**Dichiarazione comune relativa al Principato di Andorra**

1. L'Ucraina accetta come prodotti originari dell'Unione europea a norma del presente accordo i prodotti originari del Principato di Andorra contemplati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato.
2. Il protocollo 1 si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti summenzionati.

**Dichiarazione comune relativa alla Repubblica di San Marino**

1. L'Ucraina accetta come prodotti originari dell'Unione europea ai sensi del presente accordo i prodotti originari della Repubblica di San Marino.
2. Il protocollo I si applica, mutatis mutandis, ai fini della definizione del carattere originario dei prodotti di cui sopra.

**Dichiarazione comune concernente la revisione delle regole di origine contenute nel protocollo 1**

1. Le Parti convengono di rivedere le norme di origine di cui al presente protocollo e di discutere le modifiche necessarie su richiesta di una di esse e in ogni caso entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Nel corso di tali discussioni, le Parti prendono in considerazione le tecnologie, i processi di produzione e tutti gli altri fattori, comprese le riforme in corso delle norme di origine, la cui evoluzione può giustificare la modifica delle norme.
2. L'allegato II del presente protocollo sarà aggiornato secondo le modifiche periodiche del sistema armonizzato.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2121

**PROTOCOLLO II****sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale***Articolo 1***Definizioni**

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) "legislazione doganale": le disposizioni giuridiche o regolamentari, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o a qualsiasi altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;
- b) "autorità richiedente": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- c) "autorità interpellata": un'autorità amministrativa competente, designata a tal fine da una Parte, che riceve una domanda di assistenza in base al presente protocollo;
- d) "dati personali": tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;
- e) "violazione della legislazione doganale": tutte le violazioni o i tentativi di violazione della legislazione doganale.

*Articolo 2***Campo d'applicazione**

1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle Parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda le informazioni ottenute in forza delle facoltà esercitate su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

*Articolo 3***Assistenza su richiesta**

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le fornisce qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che possono costituire una violazione della normativa doganale.
2. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata le comunica:
  - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
  - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra Parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni giuridiche, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

- a) persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- b) luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in violazione della legislazione doganale;
- c) merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da fare legittimamente supporre che siano destinate a violare la legislazione doganale;
- d) mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in violazione della legislazione doganale.

#### Articolo 4

##### Assistenza spontanea

Le Parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa, nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni giuridiche, qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra Parte;
- nuovi mezzi o metodi impiegati per violare la legislazione doganale;
- merci note per essere soggette a operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

#### Articolo 5

##### Consegna e notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni giuridiche ad essa applicabili, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti; o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo, a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio.

Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni vanno presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2123

**Articolo 6****Forma e contenuto delle domande di assistenza**

1. Le domande di assistenza formulate a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari perché possano essere accolte. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
  - a) la denominazione dell'autorità richiedente;
  - b) la misura richiesta;
  - c) l'oggetto e il motivo della domanda;
  - d) le disposizioni giuridiche o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
  - e) indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
  - f) una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
3. Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alla domanda di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Se una domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, se ne può richiedere la correzione o il completamento; nel frattempo, possono essere applicate misure cautelative.

**Articolo 7****Espletamento delle domande**

1. Al fine di soddisfare una domanda di assistenza, l'autorità interpellata, su richiesta dell'autorità richiedente, procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, fornendo le informazioni già in suo possesso, conducendo opportune indagini amministrative sulle operazioni che costituiscono o che secondo l'autorità richiedente sembrano costituire violazioni della legislazione doganale o predisponendo lo svolgimento di tali indagini.

Per effettuare tali indagini amministrative, l'autorità interpellata o l'altra autorità competente cui quest'ultima si rivolge, procede come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità della stessa Parte.

L'autorità interpellata comunica i risultati di tali indagini amministrative all'autorità richiedente.

2. Se l'autorità interpellata non è l'autorità appropriata per soddisfare una domanda di assistenza, essa trasmette la domanda all'autorità competente e chiede la sua collaborazione. In tal caso, le disposizioni del presente protocollo si applicano a tale autorità *mutatis mutandis*. L'autorità richiedente ne è informata.
3. Le domande di assistenza sono trattate secondo la legislazione applicabile della Parte interpellata.
4. Mediante accordo tra l'autorità richiedente e l'autorità interpellata e nel rispetto delle condizioni stabilite da quest'ultima, i funzionari nominati dall'autorità richiedente possono essere presenti alle indagini amministrative di cui al paragrafo 1 e hanno accesso agli stessi locali e agli stessi documenti cui ha accesso l'autorità richiedente, per ottenere le informazioni, relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire violazioni della legislazione doganale, di cui necessita l'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

**Articolo 8****Forma in cui devono essere comunicate le informazioni**

1. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente per iscritto i risultati delle indagini unitamente a documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Queste informazioni possono essere in formato elettronico, salvo richiesta contraria dell'autorità richiedente.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

**Articolo 9****Deroghe all'obbligo di prestare assistenza**

1. L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al soddisfacimento di determinati requisiti o condizioni qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
  - a) possa pregiudicare la sovranità dell'Ucraina o di uno Stato membro dell'Unione europea cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo; o
  - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
  - c) violi segreti industriali, commerciali o professionali tutelati dalla legge.
2. L'autorità interpellata può differire l'assistenza qualora questa interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

**Articolo 10****Scambio di informazioni e riservatezza**

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma in conformità al presente protocollo sono di natura riservata o ristretta, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle Parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata a informazioni simili dalle leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità della Parte UE.
2. È consentito lo scambio di dati personali solo se la Parte che li riceve s'impegna a garantire un livello adeguato di protezione di tali dati in linea con le norme e con gli strumenti giuridici di cui all'articolo 15 del titolo III Giustizia, libertà e sicurezza del presente accordo.
3. L'impiego, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di violazioni della legislazione doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti viene informata di tale uso.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2125

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate soltanto ai fini del presente protocollo. Una Parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

#### Articolo 11

##### Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti le materie di cui al presente protocollo e presentare oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

#### Articolo 12

##### Spese di assistenza

Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per esperti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non sono dipendenti dei servizi pubblici.

#### Articolo 13

##### Attuazione

1. L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali centrali dell'Ucraina e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e le disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati. Esse possono raccomandare agli organismi competenti le modifiche del presente protocollo che ritengono necessarie.
2. Le Parti si scambiano e aggiornano periodicamente gli elenchi delle rispettive autorità debitamente autorizzate all'attuazione del presente protocollo.
3. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

#### Articolo 14

##### Altri accordi

1. Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione europea e degli Stati membri e fatte salve le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo, le disposizioni del presente protocollo:
  - non influiscono sugli obblighi delle Parti a norma di qualsiasi altro accordo o convenzione internazionale, compresi gli accordi bilaterali di mutua assistenza già conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Ucraina;
  - sono ritenute complementari agli accordi sull'assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e l'Ucraina;
  - non precludono un'assistenza reciproca più ampia, che potrebbe essere garantita a norma di tali accordi; e
  - non pregiudicano le disposizioni dell'Unione europea che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri dell'Unione europea, di qualsiasi informazione ottenuta nell'ambito del presente protocollo che possa interessare l'Unione europea.



L 161/2126

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

2. Le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca conclusi, o che potrebbero venire conclusi, tra singoli Stati membri dell'Unione europea e l'Ucraina, qualora le disposizioni di questi ultimi risultino incompatibili con quelle del presente protocollo.

#### Articolo 15

#### Consultazioni

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le Parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato per le dogane istituito a norma dell'articolo 83 del capitolo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi) del titolo IV del presente accordo.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2127

**PROTOCOLLO III****relativo a un accordo quadro tra l'unione europea e l'ucraina sui principi generali per la partecipazione dell'ucraina ai programmi dell'unione**

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1*

L'Ucraina può partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione dell'Ucraina a norma delle disposizioni di adozione di tali programmi.

*Articolo 2*

L'Ucraina fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'Unione corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

*Articolo 3*

I rappresentanti dell'Ucraina possono partecipare, in veste di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali l'Ucraina contribuisce finanziariamente.

*Articolo 4*

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti dell'Ucraina si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

*Articolo 5*

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione dell'Ucraina a ciascun programma, in particolare il contributo finanziario che dovrà essere versato e le procedure di relazione e di valutazione, sono stabilite in un memorandum d'intesa tra la Commissione e le autorità competenti dell'Ucraina sulla base dei criteri stabiliti dai programmi interessati.

Qualora l'Ucraina chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o a norma di qualsiasi analogo regolamento che possa essere adottato in futuro e che garantisca all'Ucraina l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni secondo le quali l'Ucraina beneficia dell'assistenza esterna dell'Unione dovranno essere stabilite in un accordo di finanziamento che rispetti, in particolare, l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

*Articolo 6*

In conformità del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 prevede che il controllo finanziario, le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, siano effettuati dalla Commissione, dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode e dalla Corte dei conti, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono adottate disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode e alla Corte dei conti poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

*Articolo 7*

Il presente protocollo è applicabile fintantoché rimane in vigore l'accordo.

L 161/2128

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Ciascuna Parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra Parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data della notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle Parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, ove opportuno, a norma degli articoli 5 e 6.

#### Articolo 8

Non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente, con scadenza triennale, entrambe le Parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo sulla base dell'effettiva partecipazione dell'Ucraina a uno o più programmi dell'Unione.

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2129

**Dichiarazione congiunta**

L'Unione europea ("UE") ricorda l'obbligo degli Stati che hanno istituito un'unione doganale con l'UE di allineare il proprio regime commerciale a quello dell'UE, e l'obbligo per alcuni di essi di concludere accordi preferenziali con i paesi che hanno accordi preferenziali con l'UE.

In questo contesto, le Parti prendono atto che l'Ucraina avvierà negoziati con gli Stati che:

- a) hanno istituito un'unione doganale con l'UE, e
- b) i cui prodotti non beneficiano delle concessioni tariffarie nell'ambito del presente accordo,

al fine di concludere un accordo bilaterale che istituisca una zona di libero scambio conformemente all'articolo XXIV del GATT (coprendo in tal modo sostanzialmente tutti gli scambi). L'Ucraina avvierà i negoziati quanto prima, al fine di consentire l'entrata in vigore di tale accordo il prima possibile dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

L 161/2130

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

**ATTO FINALE****del vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo di associazione**

Un vertice tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, si è tenuto a Bruxelles il 21 marzo 2014.

I rappresentanti:

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA DI CROAZIA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

dell'UNGHERIA

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2131

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

dell'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

dell'UCRAINA,

dall'altra,

partecipanti al vertice (in seguito denominati "i firmatari"),

hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'allegato accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (di seguito denominato "l'accordo"):

1. Preambolo

2. Articolo 1

3. Titoli I, II e VII.

I firmatari confermano il loro impegno a procedere con la firma e la conclusione dei titoli III, IV, V e VI dell'accordo che costituiscono, insieme al resto dell'accordo, un unico strumento. A tal fine i firmatari si consulteranno attraverso canali diplomatici allo scopo di fissare la data appropriata per la convocazione di una riunione dei firmatari o qualunque altra azione idonea a tal fine.

I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, relativo all'applicazione provvisoria dell'accordo, è applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.

Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2014.


L. 161/2132

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien



Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.


За Република България




Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark



Für die Bundesrepublik Deutschland




29.5.2014

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2133


Eesti Vabariigi nimel




Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland





Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España



Pour la République française






L 161/2134

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014


Za Republiku Hrvatsku



Per la Repubblica italiana




Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā -



Lietuvos Respublikos vardu




29.5.2014

IT


Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2135

Pour le Grand-Duché de Luxembourg



Magyarország részéről




Ghar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden



Für die Republik Österreich




L 161/2136

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

29.5.2014


W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej



Pela República Portuguesa




Pentru România




Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



29.5.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 161/2137


För Konungariket Sverige




For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Za Europejsku uniju  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā -  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen



За Україну



## ATTO FINALE

Tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda l'accordo di associazione

I rappresentanti

del REGNO DEL BELGIO,

della REPUBBLICA DI BULGARIA,

della REPUBBLICA CECA,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA DI ESTONIA,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

della REPUBBLICA DI CROAZIA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

della REPUBBLICA DI CIPRO,

della REPUBBLICA DI LETTONIA,

della REPUBBLICA DI LITUANIA,

del GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

dell'UNGHERIA,

della REPUBBLICA DI MALTA,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA D'AUSTRIA,

della REPUBBLICA DI POLONIA,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

della ROMANIA,

della REPUBBLICA DI SLOVENIA,

della REPUBBLICA SLOVACCA,

della REPUBBLICA DI FINLANDIA,

del REGNO DI SVEZIA,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

dell'UNIONE EUROPEA,

della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA

da una parte, e

dell'UCRAINA,

dall'altra,

(in seguito denominati congiuntamente «i firmatari»),

20.9.2014

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 278/5

riunitisi a Bruxelles il ventisette giugno duemilaquattordici,

per la firma delle parti dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («l'accordo») che non erano state firmate il 21 marzo 2014,

ricordano che, al vertice svoltosi a Bruxelles il 21 marzo 2014, hanno firmato il testo delle seguenti disposizioni politiche dell'accordo:

1. Preambolo
2. Articolo 1
3. Titoli I, II e VII.

I firmatari hanno proceduto alla firma delle seguenti disposizioni dell'accordo:

— titoli III, IV, V e VI, nonché relativi allegati e protocolli,

e confermano che l'accordo costituisce un unico strumento.

I firmatari convengono che l'articolo 486, paragrafo 4, dell'accordo relativo all'applicazione provvisoria, è applicabile alle parti corrispondenti dell'accordo a norma del presente atto finale.

I firmatari convengono che l'accordo si applichi a tutto il territorio dell'Ucraina riconosciuto dal diritto internazionale e avvino consultazioni al fine di determinare gli effetti dell'accordo con riguardo alle aree del territorio annesso illegalmente della Repubblica Autonoma di Crimea e della città di Sebastopoli sulle quali il governo ucraino non esercita attualmente un effettivo controllo.

Fatto a Bruxelles, il giorno ventisette giugno, nell'anno duemilaquattordici.

**Statement of Ukraine  
on Article 8 of the Association Agreement between Ukraine, of the One Part,  
the European Union and the European Atomic Energy Community and Their  
Member States, of the Other Part**

Ukraine declares that the obligations arising from Article 8 of the Association Agreement between Ukraine, of the one part, the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the other part, on the ratification of the Rome Statute of the International Criminal Court of 1998 will be fulfilled after introducing relevant amendments to the Constitution of Ukraine.

Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien




Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България



Za Českou republiku



For Kongeriget Danmark






Für die Bundesrepublik Deutschland




Eesti Vabariigi nimel



Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland



Για την Ελληνική Δημοκρατία



Por el Reino de España


Pour la République française

Laurent Fabius

Za Republiku Hrvatsku

Per la Repubblica italiana

Για την Κυπριακή Δημοκρατία



Latvijas Republikas vārdā -




Lietuvos Respublikos vardu



Pour le Grand-Duché de Luxembourg




Magyarország részéről




Għar-Repubblika ta' Malta



Voor het Koninkrijk der Nederlanden




Für die Republik Österreich




W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej




Pela República Portuguesa




Pentru România




Za Republiko Slovenijo



Za Slovenskú republiku



Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland



För Konungariket Sverige



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



За Европейския съюз  
 Por la Unión Europea  
 Za Evropskou unii  
 For Den Europæiske Union  
 Für die Europäische Union  
 Euroopa Liidu nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
 For the European Union  
 Pour l'Union européenne  
 Za Evropsku uniju  
 Per l'Unione europea  
 Eiropas Savienības vārdā -  
 Eiropas Savienības vardu  
 Az Európai Unió részéről  
 Ghall-Unjoni Ewropea  
 Voor de Europese Unie  
 W imieniu Unii Europejskiej  
 Pela União Europeia  
 Pentru Uniunea Europeană  
 Za Evropsku uniju  
 Za Evropsko unijo  
 Euroopan unionin puolesta  
 För Europeiska unionen

За Европейската общност за атомна енергия  
 Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica  
 Za Evropské společenství pro atomovou energii  
 For Det Europæiske Atomenergifællesskab  
 Für die Europäische Atomgemeinschaft  
 Euroopa Aatomenergiaühenduse nimel  
 Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας  
 For the European Atomic Energy Community  
 Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique  
 Za Evropsku zajednicu za atomsku energiju  
 Per la Comunità europea dell'energia atomica  
 Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā -  
 Eiropas atomiņās enerģijas bendrijas vardu  
 Az Európai Atomenergia-közösség részéről  
 F'isem il-Komunità Ewropea tal-Energija Atomika  
 Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie  
 W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej  
 Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica  
 Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice  
 Za Evropske spoločenstvo pre atómovú energiu  
 Za Evropsko skupnost za atomsko energijo  
 Euroopan atomiennergiajärjestön puolesta  
 För Europeiska atomenergigemenskapen

За Україну

